



CONSEIL DE LA VALLEE
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
BUREAU DU MEDiateur

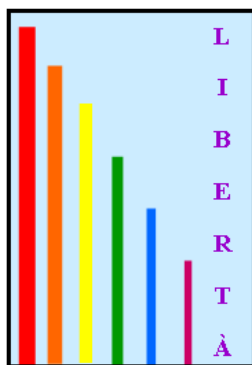
RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2020



Aosta – Marzo 2021

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA IN QUALITÀ DI GARANTE

DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE

A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

NELL'ANNO 2020

Aosta – Marzo 2021

La presente relazione sull'attività svolta nell'anno 2020 dal Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione autonoma Valle d'Aosta viene inviata al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dell'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati.

*Il Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
Enrico Formento Dojot*

*Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte
a misure restrittive della libertà personale
della Regione autonoma Valle d'Aosta
Via Boniface Festaz, 52 (4° piano) sino a fine maggio 2020, successivamente al numero civico 46
11100 AOSTA*

*Tel. 0165-526081 / 526082
Fax 0165-526085
E-mail: difensore.civico@consiglio.vda.it
Sito internet www.consiglio.vda.it
nella sezione Difensore civico.*

INDICE

PRESENTAZIONE.....	7
LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE	9
1. La Garanzia nel panorama nazionale.	9
2. La Garanzia nel panorama valdostano.	19
LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE	23
1. L'Istituto.....	23
2. I ristretti.....	23
3. Il personale.....	35
4. Le misure alternative alla detenzione.....	37
5. La situazione sanitaria.....	41
6. Il volontariato.....	43
7. L'istruzione.....	45
8. Il lavoro e la formazione.	46
L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE.....	50
1. La metodologia adottata.....	50
2. Il bilancio generale dell'attività.	52
3. Quadro d'insieme.....	55
3.1. L'Istituto.....	56
3.2. Il Personale.	57
3.3. La situazione sanitaria.	57
3.4. Le attività lavorative e complementari.	57
3.5. Le questioni emerse nei colloqui.....	57
L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI	59
1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.	59
2. Lo staff.....	60
3. Le risorse strumentali.....	61
4. Le attività complementari.	61
4.1. I rapporti istituzionali, le relazioni esterne e la comunicazione.	61

4.2. Le altre attività.....	63
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	66
APPENDICE.....	69
ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.....	71
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.....	85
ALLEGATO 3 – Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle regole penitenziarie europee.....	91
ALLEGATO 4 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.....	118
ALLEGATO 5 – Regolamento della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.....	121
ALLEGATO 6 – Stati generali dell’Esecuzione penale.....	125
ALLEGATO 7 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.....	127
ALLEGATO 8 – Carcere e <i>probation</i>	149
ALLEGATO 9 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.....	177
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.....	179
ALLEGATO 11 – Detenuti presenti stranieri per area geografica di provenienza.....	180
ALLEGATO 12 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.....	181
ALLEGATO 13 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.....	182
ALLEGATO 14 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.....	183
ALLEGATO 15 – Detenuti stranieri per classi di età.....	184
ALLEGATO 16 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.....	185
ALLEGATO 17 – Detenuti italiani e stranieri con almeno una condanna definitiva, condannati per pena inflitta.....	186
ALLEGATO 18 – Detenuti stranieri con almeno una condanna definitiva, condannati per pena inflitta.....	187
ALLEGATO 19 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	188
ALLEGATO 20 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.....	189

ALLEGATO 21 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2020.	190
ALLEGATO 22 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.	191
ALLEGATO 23 – Detenuti stranieri per tipologia di reato	192
ALLEGATO 24 – Elenco attività complementari.	193
ALLEGATO 25 – Appello della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.	196
ALLEGATO 26 – Appello al Parlamento: carcere, sovraffollamento e pandemia.	198
ALLEGATO 27 – Proposta progettuale <i>NULLAOSTA al reinserimento</i>	200
ALLEGATO 28 – Proposta progettuale <i>SO-STARE FUORI</i>	213
ALLEGATO 29 – Casa circondariale di Brissogne.	252
ALLEGATO 30 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	255
ALLEGATO 31 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.	256
ALLEGATO 32 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	257
ALLEGATO 33 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	258
ALLEGATO 34 – Questioni tra privati.	260
ALLEGATO 35 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.	261

PRESENTAZIONE

Ho il piacere di presentare la nona Relazione sull'attività svolta nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, attribuite al Difensore civico dall'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, come novellata dalla legge regionale 19/2011. Sono stato, infatti, eletto il 21 dicembre 2011 e ho assunto la carica in data 1° febbraio 2012. Sono poi stato riconfermato per un secondo mandato di cinque anni dall'Assemblea legislativa valdostana l'11 gennaio 2017, assumendo la carica in data 3 febbraio 2017.

Seguendo la precedente impostazione, l'arco temporale di riferimento di questa Relazione ha ad oggetto l'attività svolta da questo Ufficio nell'anno solare 2020.

Dal punto di vista metodologico, anche in questo nono anno di attività ho fatto visita personalmente ai detenuti del carcere che ne hanno fatto richiesta sino al 9 marzo 2020. Infatti, da questa data e per tutto l'esercizio in esame, in ossequio alle disposizioni emanate dalle autorità statali e regionali per prevenire e contrastare la diffusione della COVID-19, i colloqui con i ristretti presso la Casa circondariale di Brissogne sono avvenuti esclusivamente via piattaforma telematica.

Come si è già ampiamente illustrato nelle considerazioni conclusive della Relazione 2012, il 14 dicembre dello stesso esercizio è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa con la Casa circondariale di Brissogne, che, attraverso la definizione dei reciproci impegni, ha consentito un'efficace attività del Garante nonché un clima di collaborazione, nel rispetto dei ruoli.

Ho inoltre cercato di far conoscere la figura del Garante, accettando di buon grado la partecipazione ad interviste e programmi dei mezzi di comunicazione.

Ho infine confermato le iniziative presso le Scuole superiori di secondo grado, programmando lezioni a studenti di vari Istituzioni scolastiche della Valle che sono poi state annullate a causa della pandemia da COVID-19.

Questa Relazione, trasmessa ai competenti organi in attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, e dall'articolo 16 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si colloca in continuità con le precedenti, proponendosi di costituire, oltre che uno strumento di consuntivazione dell'attività effettuata, un documento idoneo a contribuire al miglioramento della gestione della Casa circondariale di Brissogne.

La Relazione è strutturata nei termini che seguono.

Il primo capitolo iscrive l'attività istituzionale del Garante valdostano nell'ambito del sistema ordinamentale e organizzativo che contraddistingue la funzione di Garanzia in Italia,

illustrando brevemente le novità più rilevanti intervenute a livello nazionale, regionale e locale.

Nel secondo capitolo vengono analizzati i dati relativi alla situazione dei detenuti, dal punto di vista numerico e delle problematiche ad essi riferibili, alle attività poste in essere ai fini del loro recupero nonché al personale di servizio presso la Casa circondariale.

Nel terzo capitolo, oltre alla metodologia adottata vengono espone e commentate le aree di intervento, cui si aggiungono contenuti statistici volti a facilitare la comprensione riassuntiva del lavoro.

Il quarto capitolo illustra l'organizzazione dell'Ufficio e le attività complementari svolte dal Garante.

La Relazione termina con alcune considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Mi sia consentito, infine, esprimere un sentito ringraziamento a quanti si sono adoperati per concorrere al buon funzionamento dell'Ufficio del Garante, in particolare ai due Presidenti del Consiglio regionale che si sono avvicendati e a tutti i Membri dell'Ufficio di Presidenza e della Prima Commissione consiliare che si sono succeduti nel tempo per il sostegno fornito.

Estendo i ringraziamenti ai Presidenti della Regione che si sono succeduti nel tempo, al Segretario generale, ai Dirigenti e al personale del Consiglio della Valle per la collaborazione prestata; alla Direttrice in missione e al personale della Casa circondariale di Brissogne, al funzionario dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, ai Dirigenti e al personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, della Presidenza della Regione, degli Assessorati regionali Sanità, Salute e Politiche sociali, Affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Istruzione, università, ricerca e politiche giovanili nonché al Dirigente scolastico dell'Istituzione scolastica "Eugénie Martinet" di Aosta e inoltre ad ogni persona che ha intrattenuto positivi rapporti con l'Ufficio del Garante; e, da ultimo, ma non per ultime, alle mie collaboratrici, per il qualificato apporto professionale e la collaborazione prestata.

Enrico Formento Dojot

LE FUNZIONI DI GARANZIA NEL PANORAMA NAZIONALE E REGIONALE

1. La Garanzia nel panorama nazionale.

Nell'anno in commento, non è intervenuta nessuna modifica sostanziale nell'Ordinamento giuridico statale in materia di Garanzia in ambito carcerario.

Si ricorda, come già illustrato nelle cinque precedenti Relazioni, che il Presidente della Repubblica aveva provveduto, ad inizio 2016, alla nomina del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito "Garante nazionale", figura istituita nel 2013¹.

Come si ricorderà, anche a seguito della sottoscrizione di un documento da parte di un gruppo di Garanti territoriali, tra cui il Garante valdostano, la nomina fu attribuita, in ragione della terzietà della figura, al Capo dello Stato.

Il Garante nazionale, organo collegiale di garanzia, indipendente, non giurisdizionale, istituito presso il Ministero della Giustizia, è composto da tre persone: il Presidente Mauro Palma², persona di grande esperienza sui temi del carcere e della giustizia, fondatore dell'associazione *Antigone*³ e rappresentante dell'Italia nel Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT)⁴ del Consiglio d'Europa (2000-2011) di cui è stato anche Presidente (2007-2011), nonché due componenti, Emilia Rossi e Daniela de Robert.

Per completezza, si ricorda che, l'11 marzo 2015, il Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, aveva firmato il decreto ministeriale n. 36 *Regolamento recante la struttura e la composizione dell'Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale*, entrato in vigore il 15 aprile 2015. Tale regolamento ha dato attuazione all'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, recante *Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria*, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

¹ Figura istituita con l'articolo 7 del decreto legge del 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.

² Nominato con decreto del Presidente della Repubblica il 1° febbraio 2016.

³ Fondata nel 1991, "Antigone" è un'associazione politico-culturale che si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale a cui aderiscono prevalentemente magistrati, operatori penitenziari, studiosi, parlamentari, insegnanti e cittadini che a diverso titolo si interessano di giustizia penale.

⁴ Organo del Consiglio d'Europa, istituito dalla *Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti*, che ha il compito di vigilare sulla privazione della libertà nei 47 Stati che hanno ratificato tale Convenzione.

Il Garante nazionale (Allegato 4), oltre a promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie, vigila, affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti, degli internati, dei soggetti sottoposti a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti.

Inoltre, egli visita, senza necessità di autorizzazione, gli istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari, di cui nel 2016 è terminata la procedura di soppressione, con l'introduzione delle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive.

Il Garante nazionale prende anche visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; richiede altresì alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari, ma se l'Amministrazione non fornisce risposta nel termine di trenta giorni, egli informa il Magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione.

Verifica pure il rispetto degli adempimenti connessi ai diritti previsti dalla normativa vigente presso i centri di identificazione e di espulsione (C.I.E.), accedendovi senza restrizione alcuna.

Inoltre, formula specifiche raccomandazioni all'Amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell'Ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti da detenuti o internati.

Infine, trasmette annualmente una Relazione sull'attività svolta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché al Ministro dell'Interno e al Ministro della Giustizia.

L'istituzione del Garante nazionale rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.) con la sentenza cosiddetta "*Torreggiani*" del 2013, circa la presenza di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

Sempre in sede internazionale, come previsto nell'ambito delle Nazioni unite dall'articolo 3 del *Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti* (O.P.C.A.T.), lo Stato italiano si è impegnato a realizzare un Meccanismo di prevenzione nazionale reticolare, con il coordinamento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. A questo Meccanismo di Prevenzione Nazionale (*National Preventive Mechanism*) ha aderito, in data 29 settembre 2017, anche il Garante valdostano essendosi, per altro, già attivato in passato ai fini dell'introduzione nell'Ordinamento italiano del reato di tortura.

Nell'arco dell'anno 2017, recependo così le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984, è stato finalmente introdotto nell'Ordinamento il reato di tortura, fortemente caldeggiato dal Coordinamento dei Garanti, sotto due fattispecie. Le nuove figure criminose, previste dalla legge 14 luglio 2017, n. 110, sono disciplinate dagli articoli 613-bis e 613-ter del Codice penale, di cui, di seguito, i testi.

Art. 613-bis (Tortura). – *Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona. Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni. Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà. Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.*

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – *Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

Si è trattato di una svolta epocale, frutto di una battaglia di civiltà.

Il Collegio del Garante nazionale incontra periodicamente i Garanti regionali, al fine di affrontare e approfondire i temi che concernono la restrizione della libertà.

In ambito periferico, erano attivi sino al 2015 due organismi: la Conferenza dei Garanti regionali e il Coordinamento nazionale dei Garanti dei diritti delle persone limitate nella libertà personale, che raggruppa i Garanti regionali e quelli territoriali (provinciali e comunali).

Come già evidenziato nelle cinque precedenti Relazioni, lo sforzo teso a creare un solo organismo, superando steccati antichi e ormai privi di qualsiasi valenza, è stato premiato: nel corso della riunione del 29 gennaio 2016 a Torino, è stato approvato il Regolamento del Coordinamento Nazionale dei Garanti dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale, organismo finalmente unificato, ed è stato eletto Coordinatore Franco Corleone, Garante della Regione Toscana, poi sostituito da Stefano Anastasia, Garante della Regione Lazio, nella riunione tenutasi a Roma il 4 maggio 2018.

Il Regolamento (“Formento-Corleone”) è stato redatto dal Garante della Valle d’Aosta di concerto con il Garante della Toscana, tenuto conto delle osservazioni dei colleghi.

Come già sottolineato nelle Relazioni degli anni precedenti, la scelta dell’unico organismo è stata dettata dalla semplice logica, al fine di evitare doppioni senza motivo e, soprattutto, di unire le forze per conseguire un peso maggiore nei confronti delle Istituzioni interessate e, in ultima analisi, per fare sentire la propria voce, forte e autorevole, a favore dei diritti dei ristretti.

Ma una nuova riflessione sull’opportunità di continuare nella scelta di un unico organismo ha avuto luogo anche su impulso dell’istituzione del Garante nazionale.

Al nuovo Coordinatore era stato infatti affidato il mandato di proporre innanzitutto un’iniziativa comune per sollecitare l’approvazione della riforma penitenziaria e, successivamente, di istruire una riflessione su una più efficace organizzazione del Coordinamento stesso, tenendo conto della presenza del Garante nazionale e dei rapporti istituzionali con rappresentanze dei Consigli regionali.

Nella riunione del Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti del 27 luglio 2018, i partecipanti hanno quindi adottato un nuovo Regolamento (Allegato 5), frutto della riflessione di cui sopra, che prevede fra l’altro una nuova denominazione dell’organismo che da *Coordinamento dei Garanti dei diritti dei detenuti* diviene *Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà*.

Anche in questo esercizio, i Garanti membri della Conferenza, si sono occupati, nel corso dell’anno in esame, oltre che di svariate problematiche contingenti relative alla carcerazione, di cui si darà conto *infra*, ancora dell’applicazione della riforma dell’Ordinamento penitenziario del 2017, che aveva preso le mosse dalla convocazione degli “*Stati generali dell’Esecuzione penale*”, aperti il 19 maggio 2015, con la giornata inaugurale svoltasi nel carcere di Milano-Bollate e conclusi nei giorni 18 e 19 aprile 2016, presso l’auditorium della Casa circondariale “Raffaele Cinotti” di Roma Rebibbia.

Gli Stati generali dell'Esecuzione penale – come già evidenziato nelle scorse Relazioni – hanno rappresentato il passaggio necessario da realizzarsi una volta superata la fase dell'emergenza, per dare piena applicazione all'articolo 27 della Costituzione italiana che stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.”.

Gli Stati generali, come nelle ambizioni espresse dall'allora Ministro Orlando, hanno rappresentato l'occasione per mettere al centro del dibattito pubblico questo tema e le sue implicazioni, sia sul piano della sicurezza collettiva sia su quello della possibilità per chi ha sbagliato di reinserirsi positivamente nel contesto sociale, non commettendo nuovi reati. Articolati in diciotto tavoli tematici su questioni specifiche – architettura e carcere, la vita e la responsabilizzazione del detenuto, donne e carcere, vulnerabilità e dipendenze, minorenni autori di reato, il mondo degli affetti e la territorializzazione della pena, stranieri, lavoro e formazione, istruzione e sport, salute e disagio psichico, misure di sicurezza, sanzioni all'interno della comunità, mediazione e tutela delle vittime dei reati, regole internazionali, formazione degli operatori penitenziari, ostacoli normativi al trattamento rieducativo, processo di reinserimento, organizzazione e amministrazione dell'esecuzione penale – hanno impegnato circa 200 personalità che, a vario titolo, si occupano delle problematiche delle carceri: ogni tavolo ha visto la partecipazione di un Garante.

Il Garante valdostano, come si ricorda, è stato nominato dal Ministro della Giustizia componente del tavolo tematico Minorenni autori di reati. Il tavolo ha formulato una serie di proposte in ordine all'armonizzazione della direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile, all'individuazione di sanzioni di carattere reintegrativo, al progetto di legge delega in punto competenze dei giudici della cognizione e di sorveglianza, all'organizzazione degli Istituti penali per minorenni, alle misure alternative alla detenzione, al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno nonché al regime carcerario e alla regolamentazione dell'apparato disciplinare. Il Tavolo ha, altresì, proposto la previsione della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile e ha formulato osservazioni quanto al trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata (Allegato 6).

A seguito dell'esperienza degli Stati generali dell'esecuzione penale, appena descritta, sono stati approvati tre decreti legislativi datati 2 ottobre 2018, numeri 121, 123 e 124, con la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 26 ottobre 2018, e la loro entrata in vigore il 10 novembre 2018.

La legge delega 23 giugno 2017, n. 103, intendeva inaugurare un diverso approccio all'esecuzione della pena, caratterizzato dal rifiuto di considerare la detenzione unicamente come una parentesi afflittiva: un'esecuzione penale orientata al rispetto della dignità umana, informata ai valori costituzionali e in linea con le risoluzioni internazionali. La riforma che

molti attendevano, prima di tutto i detenuti, tentava di realizzare i due principi, la rieducazione del condannato e l'umanizzazione della pena, così come sanciti nell'articolo 27 della Costituzione italiana.

L'attuazione dei citati principi si è rivelata però parziale.

I predetti decreti legislativi – come si ricorda – non hanno disciplinato la parte relativa alla dimensione “affettiva”, mentre non sono stati eliminati automatismi e preclusioni per l'accesso alle misure alternative.

È da segnalare anche la mancanza di quelle parti della riforma che affrontavano il tema dell'infermità psichica: l'estensione prima di tutto dell'istituto del differimento della pena ex articolo 147 del Codice penale anche alla salute “psichica” e non solo “fisica”; la previsione di apposite “sezioni per detenuti con infermità” a prevalente (o esclusiva) gestione sanitaria; la previsione di una nuova misura terapeutica per l'affidamento in prova dei condannati affetti da infermità psichica.

Il decreto legislativo n. 121 prevede, per la prima volta dal 1975, l'Ordinamento penitenziario dei soggetti minorenni, che non tratteremo in quanto la Casa circondariale di Brissogne è sprovvista di sezione per minori.

Per converso, analizzando sommariamente alcune delle più importanti novità introdotte dai rimanenti decreti che attengono all'esecuzione penale dei condannati adulti, si nota che l'intera materia è stata suddivisa in due parti: da un lato (decreto n. 123/2018) l'attuazione dei criteri di delega riguardanti la semplificazione delle procedure e l'utilizzo dei collegamenti audiovisivi a fini processuali, la medicina penitenziaria, l'osservazione scientifica della personalità e il coinvolgimento della polizia penitenziaria nel sistema di controlli, la vita penitenziaria e il trattamento, le donne detenute (non presenti a Brissogne) e gli stranieri, dall'altro lato (decreto n. 124/2018) ancora il trattamento penitenziario e il lavoro penitenziario.

Si ricorda altresì che in data 10 ottobre 2017, il Garante dei detenuti della Valle d'Aosta, con gli altri Garanti regionali, ha partecipato ad un incontro organizzato dal Garante nazionale, con il Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.). In questa occasione sono state affrontate diverse questioni di attualità relative alle carceri; in particolare, il Garante valdostano ha evidenziato il problema delle opportunità lavorative ancora carenti.

Nell'esercizio in esame, in data 30 marzo, il Garante valdostano ha condiviso, con gli altri Garanti nominati dalle Regioni, Comuni e Province, l'*Appello della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà* (Allegato 25), rivolto al Presidente della Repubblica, al Parlamento, ai Sindaci e ai Presidenti delle Regioni per chiedere, in relazione

all'emergenza sanitaria da COVID-19, ulteriori misure di riduzione della popolazione detenuta.

Dopo i primi casi di positività al virus COVID-19 registrati in alcuni Istituti penitenziari, i Garanti "hanno riportato l'attenzione sui rischi connessi alla sua possibile diffusione in carcere, dove le misure di prevenzione prescritte alla popolazione in libertà non possono essere rispettate in condizioni di sovraffollamento", come ha sottolineato anche "Papa Francesco". Come più volte raccomandato dal Garante nazionale delle persone private della libertà, e indicato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, "sono necessari importanti interventi deflattivi della popolazione detenuta che consentano la domiciliazione dei condannati a fine pena e la prevenzione e l'assistenza necessaria a quanti debbano restare in carcere".

I Garanti precisano che i "provvedimenti legislativi presi dal Governo sono largamente al di sotto delle necessità. Se anche raggiungessero tutti i potenziali beneficiari (6000 detenuti, secondo il Ministro della Giustizia), sarebbero insufficienti", come "sottolineato dal Consiglio superiore della magistratura, dall'Associazione nazionale magistrati, dall'Unione delle Camere penali e dall'Associazione dei docenti di diritto penale. Con quelle misure non solo non si supera il sovraffollamento esistente (formalmente di 7-8000 persone, sostanzialmente di almeno diecimila), ma non si garantisce il necessario distanziamento sociale richiesto a tutta la popolazione per la prevenzione della circolazione del virus. Servono, e urgentemente, ulteriori misure, di rapida applicazione, che portino la popolazione detenuta al di sotto della capienza regolamentare effettivamente disponibile".

I Garanti, impegnati tutti i giorni sul campo, fianco a fianco con i magistrati di sorveglianza, dirigenti e operatori penitenziari e della sanità pubblica, del volontariato e del terzo settore, anche nella individuazione di mezzi e risorse necessarie per l'accoglienza dei condannati ammissibili alla detenzione domiciliare, hanno quindi fatto appello al Presidente della Repubblica, quale supremo garante dei valori costituzionali in gioco, ai Sindaci e ai Presidenti delle Regioni, delle Province e delle Aree metropolitane di cui sono espressione e ai Parlamentari della Repubblica, "affinché nell'esame del decreto-legge contenente le norme finalizzate alla riduzione della popolazione detenuta vengano adottate misure molto più incisive e di pressoché automatica applicazione, in grado di portare nel giro di pochi giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza regolamentare effettivamente disponibile".

Il Garante valdostano, in data 13 luglio 2020, ha partecipato alla videoconferenza con i Garanti regionali, organizzata dalla Cassa delle Ammende in collaborazione con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, al fine di condividere le iniziative messe in campo dalla Cassa delle Ammende sul territorio italiano in tema di *housing* sociale, dirette a favorire l'innovazione dei servizi per il reinserimento sociale delle persone

in esecuzione penale, anche attraverso lo sviluppo di programmi di giustizia riparativa e di mediazione penale, nonché a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario. Il Garante valdostano ha innanzitutto sottolineato che il carcere di Brissogne presenta un numero di detenuti stranieri, per altro eterogenei tra loro, di circa il doppio rispetto alla media italiana, circostanza che può ostacolare il reperimento di alloggi sul territorio, e successivamente si è associato alla richiesta di più colleghi di essere informati delle iniziative della Cassa delle Ammende.

In data 9 e 10 novembre, il Garante dei detenuti ha partecipato a due dei tre incontri pubblici *online* sul tema della detenzione durante l'emergenza sanitaria denominati *Tutto Chiuso - L'emergenza sanitaria nei luoghi della privazione della libertà personale*, organizzati dall'Ufficio della Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino. Questi appuntamenti hanno rappresentato un'occasione per fotografare virtualmente le aree di privazione della libertà personale di Torino durante l'emergenza sanitaria da COVID-19. Un'analisi attenta e puntuale ha messo in evidenza tutte le criticità del sistema penitenziario nella sua incapacità di rispettare la regola base: il distanziamento sociale. Sono stati raccolti dati, eventi, commenti su quanto è accaduto, sulle buone prassi che sono state messe in atto e sulle difficoltà emerse. L'Ufficio della Garante dei detenuti ne ha discusso con chi, a vario titolo, opera nell'universo penitenziario e del trattenimento amministrativo: l'Amministrazione penitenziaria, la Prefettura, l'organismo nazionale di garanzia e tutela dei diritti delle persone private della libertà personale, ma anche le fondazioni – Compagnia di San Paolo – e le associazioni – Medici Senza Frontiere, Antigone, l'Associazione Nazionale Museo del Cinema – intervenute, con strumenti diversi, per fronteggiare lo stato d'emergenza. Questi incontri hanno costituito un'opportunità di riflessione su quale sia l'eredità lasciata dalla prima ondata dell'emergenza sanitaria e quali insegnamenti possano essere spesi al momento in cui si è alle prese con la seconda ondata. È stato altresì tentato di capire come prevenire la diffusione del contagio all'interno dei luoghi di privazione della libertà, ma anche cosa offrire alla comunità reclusa affinché il tempo dell'epidemia non sia un tempo sospeso e il carcere non sia più “Tutto Chiuso”.

Inoltre, il Garante dei detenuti regionale ha condiviso e lanciato, in data 17 novembre 2020, congiuntamente ai colleghi della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, l'*Appello al Parlamento: carcere, sovraffollamento e pandemia* (Allegato 26) in cui si sottolinea che il “carcere è una realtà in cui il rischio della diffusione del COVID-19 è molto alto: il fisiologico assembramento di un numero considerevole di persone in uno spazio angusto non permette, infatti, di rispettare le regole minime di distanziamento fisico e di igiene funzionali alla prevenzione del virus”. La patologica situazione di sovraffollamento che caratterizza le carceri italiane “contribuisce inoltre fatalmente ad accrescere il rischio di diffusione del contagio. Di qui la necessità di incidere significativamente sul numero delle

presenze in carcere, strutturalmente, attraverso una politica di coerente e costante decarcerizzazione, e nell'immediato, per la tutela del diritto alla salute di detenuti e operatori penitenziari".

Ciò premesso, i Garanti chiedono "una significativa riduzione delle presenze in carcere" in quanto tale misura "contribuirebbe positivamente ad affrontare nel migliore dei modi la gestione sanitaria interna della prevenzione e dei focolai, favorendo migliori condizioni lavorative per gli operatori penitenziari e permettendo, ove possibile, la prosecuzione in condizioni di sicurezza, delle attività lavorative e formative, di istruzione, culturali o sportive". Essi auspicano "di non dover tornare a quella chiusura generalizzata delle attività trattamentali imposta in primavera" e che vengano "assicurate alla generalità dei detenuti le telefonate e le videochiamate, anche oltre il minimo garantito da legge e regolamento e, finché possibile, i colloqui in presenza". Essi evidenziano che le misure adottate dal Governo con il decreto legge n. 137/2020 sembrano "fornire una risposta inadeguata". Infatti, dai dati forniti dal Garante nazionale nel suo *report* settimanale, emerge che solo 2.202 persone detenute potrebbero usufruire della detenzione domiciliare, avendo "un idoneo domicilio, un residuo di pena inferiore ai 18 mesi e nessuna preclusione ostativa".

Essi rivolgono pertanto un appello al Parlamento italiano affinché "voglia", in sede di conversione del decreto legge, "adottare tutte le misure opportune per poter giungere ad una significativa riduzione del numero delle presenze dei detenuti negli istituti di pena, a partire da quelle già indicate dal Garante nazionale, applicando in modo estensivo e razionale le stesse previsioni previste dal decreto, senza sacrificio della sicurezza sociale, nell'auspicio che le stesse possano andare a beneficio anche dei soggetti più deboli (psichicamente fragili, tossicodipendenti, alcolodipendenti, senza fissa dimora)" e che accolga tra l'altro la proposta "di prevedere una liberazione anticipata speciale e la sospensione dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive fino al 31 dicembre 2021".

Si ricordano, altresì, le riunioni del tavolo di lavoro congiunto tra Difensori civici, Garanti dell'infanzia e dell'adolescenza e Garanti dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale regionali e delle Province autonome e delegati della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, denominato *Coordinamento degli Organi di garanzia*, nonché le sedute del Gruppo di lavoro ristretto creato in seno a detto Coordinamento, diretto dal Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Devid Porrello ai quali ha partecipato anche il Garante valdostano. Dopo avere svolto un'attenta ricognizione delle leggi regionali esistenti, il Gruppo di lavoro ha redatto una bozza di linee-guida al fine di addivenire ad un'armonizzazione del sistema legislativo regionale, pur nel rispetto delle scelte autonome di ciascuna Amministrazione. La suddetta bozza, esitata dal Gruppo, riunitosi a Roma da febbraio a luglio, denominata *Linee di indirizzo delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in merito alla disciplina degli organi di*

garanzia: “Difensore civico, Garante per l’infanzia e l’adolescenza, Garante dei diritti dei detenuti”, è stata approvata, con alcune modificazioni, dall’Assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 26 settembre 2019.

Infine, la Conferenza dei Garanti territoriali si è espressa in ordine allo schema di decreto legislativo per il riordino delle Forze di Polizia, appellandosi a Parlamento e Governo perché sia evitata la separazione netta tra il personale di Polizia e il restante personale dell’Amministrazione penitenziaria, nel senso dello svilimento delle funzioni dei Direttori, di garanzia dei limiti e dei fini costituzionali della privazione della libertà in carcere e di coordinamento delle diverse aree operative interne agli Istituti.

È parimenti opportuno ricordare una volta ancora che con decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, è stato sancito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* (Allegato 7) di cui all’articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull’Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, come modificato dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 136/2012.

Tale *Carta*, contenente l’indicazione dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi riservati, prevista dal citato Regolamento, è consegnata a ciascun detenuto o internato nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all’atto del suo ingresso in Istituto al fine di consentire il migliore esercizio dei suoi diritti e assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario. Sono previste altresì le modalità con le quali la Carta deve essere portata a conoscenza dei familiari del detenuto e dell’internato. Essa è fornita nelle lingue più diffuse tra i detenuti e internati stranieri.

Sul versante degli Ordinamenti delle Regioni e degli Enti locali sono intervenute alcune novità.

Si segnala, a tale proposito, che l’Assemblea legislativa della Regione Liguria, con legge regionale 1° giugno 2020, n. 10, ha istituito il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale quale organismo di garanzia, nell’ambito delle materie di competenza regionale, dei diritti fondamentali delle persone in stato di detenzione, di arresto, di fermo, di custodia cautelare, di restrizione nei Centri di prima accoglienza e permanenza temporanea per stranieri, sottoposte a Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) o comunque sottoposte ad altro provvedimento restrittivo della libertà personale. Il Garante, eletto dal Consiglio regionale, dura in carica cinque anni e non è rieleggibile, la sua funzione è incompatibile con ogni carica elettiva pubblica. È scelto tra “persone di comprovata

competenza in materia di tutela dei diritti fondamentali che abbiano svolto attività di rilievo in ambito istituzionale, sociale o culturale, che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto tra mondo esterno e strutture carcerarie e che, in particolare, abbiano favorito la promozione di attività di inclusione sociale”. Il Garante, che interviene d’ufficio o su segnalazione ricevuta, fra le varie funzioni a lui attribuite, assume ogni iniziativa volta ad assicurare sia che “le misure restrittive adottate siano attuate in conformità dei principi e delle norme stabilite dalla Costituzione, dalle Convenzioni internazionali sui diritti umani, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti vigenti”, sia che ai soggetti ristretti “siano assicurate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al miglioramento della qualità della vita e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro”, anche avvalendosi del supporto delle risorse esistenti sul territorio. Inoltre, fra le sue attività egli “esprime, entro venti giorni dalla richiesta, il parere sugli atti della Regione e degli Enti locali relativi alla condizione carceraria, con particolare attenzione allo sviluppo delle risorse che favoriscono le misure alternative alla detenzione, al trattamento inframurario, alla partecipazione della cittadinanza al processo di inclusione sociale e al volontariato penitenziario” e “sollecita gli Enti locali alla promozione delle iniziative che favoriscono l’accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla tutela della salute di persone in esecuzione penale”. Tale nuova figura di garanzia regionale ligure è stata istituita con l’obiettivo di contribuire a trasformare le carceri da luoghi di punizione a sedi di riabilitazione.

Mentre in ambito regionale non sono da segnalare nuovi Garanti dei diritti dei detenuti, infatti benché la Regione Liguria abbia istituito con legge regionale la figura di garanzia non ha ancora provveduto alla sua nomina, in ambito locale si segnala: ad agosto il rinnovo dell’incarico per i prossimi 5 anni a Monica Cristina Gallo quale Garante dei diritti delle persone private della libertà personale della Città di Torino; l’incarico comunale a Sergio Steffenoni quale Garante dei diritti delle persone private della libertà personale di Venezia, venuto a scadenza il 23 settembre 2020, si protrae *ad interim* sino alla fine dell’esercizio in esame non essendo ancora stato nominato il successore. Emanuela Belcuore e Fernando Benigno sono stati nominati Garanti rispettivamente delle Province di Caserta e di Brindisi, mentre Marco Solimano torna a ricoprire il ruolo di Garante delle persone private delle libertà personali di Livorno, ruolo già ricoperto per sette anni fino a gennaio 2018.

2. La Garanzia nel panorama valdostano.

Le funzioni di Garanzia, nell’ordinamento valdostano, sono state attribuite, come si diceva nella presentazione, all’Ufficio del Difensore civico, ai sensi dell’articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, istitutiva della difesa civica, come novellata dalla legge regionale 19/2011.

Si tratta di una funzione ormai consolidata per la realtà della Valle d'Aosta, che si sta affermando anche nella coscienza civile.

Nel corso dell'esercizio in esame sono stati affrontati vari casi, sino al 9 marzo 2020 attraverso visite presso la Casa circondariale di Brissogne, e da questa data in poi e sino alla fine dell'esercizio in esame, in ossequio alle disposizioni emanate dalle autorità statali e regionali per prevenire e contrastare la diffusione della COVID-19, attraverso colloqui con i ristretti avvenuti esclusivamente via piattaforme telematiche. La maggior parte dei casi trattati sono attinenti a questioni personali e specifiche dei detenuti, ma anche relative all'organizzazione dell'Istituto.

Dell'attività concreta di esame dei casi e di iniziativa istituzionale si dà conto nelle altre parti della presente Relazione.

Si ricorda che il Garante aveva già in passato rappresentato il problema *in primis* al Ministro della Giustizia nel corso di un incontro tenutosi a Roma in data 19 gennaio 2016; ha poi più volte sollevato la questione nel corso dell'anno 2017 con l'auspicio che, attraverso la prevista riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria, venisse ripristinato un Direttore titolare, in particolare in una nota formale indirizzata al Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e al nuovo Provveditore del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, in data 15 giugno 2017, durante l'incontro congiunto a cui ha partecipato, su invito del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, con il Direttore dell'Istituto penitenziario valdostano unitamente ai rappresentanti del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, del 29 agosto 2017, così come nel corso di un incontro cui ha partecipato con altri Garanti con il Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), in data 10 ottobre 2017; e, infine, così come ribadito in data 15 dicembre 2020, in occasione della visita alla Casa circondariale di Brissogne di Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Questa visita è stata quanto mai opportuna e con l'occasione il Garante valdostano ha illustrato alla componente del Collegio del Garante nazionale le difficoltà che ormai da anni affliggono l'Istituto di Brissogne – come si rappresenterà nel capitolo terzo – e che notoriamente consistono nell'assenza del Direttore e del Comandante titolare, nell'incidenza del numero di detenuti stranieri, in percentuale doppio rispetto alla media delle altre carceri italiane, e nel frequente *turnover* dei ristretti. Inoltre, il carcere valdostano ha perso la sua identità, diventando il polmone rispetto ai problemi di sovraffollamento di Istituti vicini. Tali criticità si ripercuotono pesantemente sulla vita detentiva, in termini di progettazione lavorativa, formativa, culturale e ricreativa; un esempio su tutti, il progetto di *housing* sociale “So-stare fuori” destinato a reperire alloggi per l'ottenimento della detenzione domiciliare, sta

procedendo a rilento anche per le disfunzioni interne alla Casa circondariale, nonostante l'impegno dei singoli operatori. La componente del Collegio nazionale ha preso atto della situazione e ha ringraziato il Garante valdostano per il supporto fornito.

Sempre in attesa di un auspicato rinnovo, anche quest'anno non si sono tenute riunioni dell'Osservatorio, l'organismo istituito per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, atto la cui vigenza è scaduta nel settembre 2017.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si era rivelato negli anni un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

Questo Ufficio, su invito della Presidenza della Regione, già nel 2017 aveva, nel comune spirito di collaborazione, comunicato le proprie osservazioni e indicazioni volte all'aggiornamento del Protocollo d'intesa nell'intento di migliorare la situazione interna della Casa circondariale di Brissogne e anche il rapporto di quest'ultima con il territorio.

Il 19 ottobre 2018, in occasione della riunione della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà alla quale hanno preso parte anche il Presidente dell'Autorità Garante nazionale, Mauro Palma, il magistrato addetto al Dipartimento Giustizia e comunità, Giacomo Ebner, e il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio nonché delegato dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome alla Presidenza della Commissione Autorità di Garanzia, Devid Porrello, il Difensore civico valdostano, nelle sue funzioni di Garante dei detenuti, aveva anche in questo consesso, evidenziato la necessità del rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero di Giustizia.

Questo Ufficio, nuovamente interpellato dalla Presidenza della Regione, nel mese di luglio 2019, ha manifestato le proprie osservazioni sulla bozza di Protocollo d'intesa.

In ordine alla necessità di una maggiore partecipazione del territorio regionale più volte sollecitato dai Direttori in missione, il Garante ha sottolineato la necessità che il carcere si faccia parte diligente nel rapporto con il territorio, aprendosi alla popolazione attraverso incontri o altre analoghe iniziative, con lo scopo di farsi conoscere nel tessuto socio-economico valdostano. Infatti, un rapporto fecondo non può che avere carattere bidirezionale, volto alla conoscenza reciproca.

Infine, il Garante valdostano ha partecipato, anche durante l'esercizio in esame, a riunioni del *Piano di Zona della Valle d'Aosta*, strumento di programmazione delle politiche sociali

previsto dalla legge 328/2000, indette dal Dipartimento politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali della Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine della presentazione di proposte di intervento cofinanziate dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 26 luglio 2018. Da tale tavolo di lavoro sono scaturiti due Progetti *NULLAOSTA al reinserimento* per gli anni 2019/2020 (Allegato 27) e *SO-STARE FUORI* per gli anni 2020/2021 di cui si darà conto *infra* (Allegato 28).

In relazione alla situazione della Casa circondariale di Brissogne in questo anno segnato dalla pandemia da COVID-19, il Garante dei detenuti regionale ha rimarcato più volte la sua vicinanza e il suo ringraziamento ai ristretti per il senso di responsabilità che hanno dimostrato in una situazione molto difficile, aggravata dallo stato di restrizione della libertà, e parimenti a tutto il personale dell'Istituto, che ha gestito un'emergenza assai complessa.

Si è altresì impegnato in quanto Garante valdostano a monitorare la situazione, tenendosi in costante contatto con il Provveditorato regionale e la Direzione, operando in stretta sinergia con i colleghi regionali e il Garante nazionale. Ha altresì costantemente monitorato la situazione relativamente ai contagi e ai detenuti ammessi alla detenzione domiciliare. Ha pertanto avuto modo di informare la popolazione valdostana che all'interno dell'Istituto carcerario sono stati ampliati i colloqui telefonici fino a quattro a settimana, gratuiti per gli indigenti e, comunque, quelli in eccedenza rispetto al colloquio settimanale. Sono state altresì ampliate le fasce orarie delle videochiamate. A numerosi detenuti in stato di bisogno è stata erogata la provvidenza regionale pari a 70 euro. Per quanto riguarda il personale, è stato messo a disposizione un termoscanner per la rilevazione della temperatura.

LA CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE

1. L'Istituto.

In Valle d'Aosta è presente un solo Istituto, la Casa circondariale di Brissogne, aperta nel 1984, articolata in sezioni ordinarie, di transito, per collaboratori di Giustizia, femminile (attualmente non è prevista la detenzione di ristrette di sesso femminile), per detenute a disposizione dell'Autorità giudiziaria locale e semiliberi.

2. I ristretti.

La capienza regolamentare della struttura per i primi tre mesi dell'anno era di 181 unità e successivamente è scesa a 177 unità; i detenuti effettivamente presenti al 31 dicembre 2020 erano 172.

Sono ormai esauriti gli effetti delle misure definite “svuota carceri” varate negli ultimi anni, di cui si darà conto infra, a seguito delle sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo (C.E.D.U.). La più conosciuta è la sentenza dell'8 gennaio 2013, Causa Torreggiani e altri c. Italia, la quale ha stabilito che lo spazio raccomandato dal Comitato anti-tortura del Consiglio d'Europa (C.P.T.) per ciascun detenuto, pari a 4 metri quadrati, può ridursi a 3 metri quadrati, in considerazione di altri aspetti delle condizioni detentive, quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base.

Per converso, nuove disposizioni sono state emanate dal Ministero della Giustizia volte a ridurre la popolazione carceraria al fine di contenere il rischio di contagio del virus SARS-CoV-2 fra i detenuti e il personale che opera nelle strutture detentive. Infatti, non c'è dubbio che l'ambiente confinato degli Istituti penitenziari possa diventare un ambiente ad alto rischio di contagio, rischio che sembra persino essere aumentato rispetto a quello relativo alla prima ondata dell'emergenza COVID-19. Se si pensa poi al sovraffollamento carcerario – come è stato in passato il caso anche della Casa circondariale di Brissogne che ha sofferto di un elevato indice di sovraffollamento rispetto alla capienza regolamentare – agli ambienti che sono spesso in condizioni strutturali e igieniche precarie e alla presenza negli Istituti di molte persone con patologie croniche o in cattive condizioni di salute, si può comprendere come la situazione nelle strutture penitenziarie durante una pandemia possa essere critica.

In considerazione di questa particolare emergenza, dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della salute (O.M.S.) e dalle linee di indirizzo della Conferenza delle Regioni per gli

Istituti penitenziari, varie misure sono state predisposte dal Ministero della Giustizia per ridurre la popolazione carceraria.

Anche la Casa circondariale di Brissogne, nel corso del 2020 ha registrato una discreta diminuzione della presenza di detenuti rispetto alla capienza regolamentare che anch'essa dal mese di aprile è diminuita di 4 unità, passando da 181 a 177 unità.

La popolazione carceraria effettiva alla data del 31 dicembre 2020 è di 172 unità, di cui:

- detenuti italiani 61;
- detenuti stranieri 111;
- detenuti tossicodipendenti 13;
- detenuti collaboratori di Giustizia sottoposti a programmi di protezione 19;
- detenuti lavoratori alle dipendenze dell'Istituto 12 a tempo indeterminato e 27 a tempo determinato massimo un mese;
- detenuti lavoratori non alle dipendenze dell'Istituto 0.

I dati relativi a positività da COVID-19 sono i seguenti:

- personale di polizia penitenziaria e comparto funzioni centrali 18;
- popolazione detenuta 33.

Il decremento registrato già da gennaio 2014, come si ricorda nel tempo purtroppo era stato colmato, come paventato già nella Relazione relativa al 2016, per effetto di un nuovo incremento per trasferimenti da Istituti italiani più affollati. La sospensione dell'assegnazione di detenuti da parte del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, registrata nel 2016, era stata condizionata anche dai lavori di ristrutturazione delle docce, che avevano comportato la chiusura di due sezioni.

Per converso, l'esercizio 2020 è stato caratterizzato da una diminuzione della presenza di detenuti dovuta principalmente alle misure assunte per diminuire in tutte le carceri italiane la presenza di detenuti al fine di contenere i contagi e prevenire l'insorgenza della pandemia da COVID-19. In questo anno, nessuna sezione è stata chiusa, solo alcune camere singole per ristrutturazione o per la manutenzione delle stesse.

Si ricorda, altresì, che con deliberazione n. 237 in data 28 febbraio 2014, la Giunta regionale aveva approvato, su proposta di miglioramento amministrativo del Garante, le nuove modalità di realizzazione degli interventi assistenziali a favore dei detenuti nonché delle persone giunte a fine pena, residenti e non residenti sul territorio della Valle d'Aosta, che versano in situazione di disagio economico.

Per quanto riguarda i detenuti giunti a fine pena, gli interventi assistenziali si sostanziano in contributi erogati al momento della scarcerazione, volti a fronteggiare le spese di vitto e viaggio con mezzi pubblici, ai fini del rientro presso le proprie abitazioni.

Per quanto riguarda i detenuti che si trovano in stato di bisogno, sono previste provvidenze economiche per far fronte alle spese di prima necessità (quali, ad esempio, generi in sopravvitto, prodotti per l'igiene personale, telefonate ai familiari), nonché alle spese per eventuali bisogni di carattere straordinario (quali, ad esempio, protesi dentarie, occhiali da vista, farmaci non a carico del Servizio sanitario regionale); questi ultimi benefici sono erogati quando il ristretto non può contare su una rete familiare o amicale.

Si segnala che, come sarà riportato nei dettagli nella sezione “Quadro d’insieme” del successivo capitolo 3, non si sono verificati in questo esercizio episodi particolarmente significativi di un disagio immanente.

Per i dati relativi alla popolazione carceraria, complessiva o suddivisa per le singole Regioni di detenzione, presente in Italia al 31 dicembre 2020, si rinvia agli allegati dal 10 al 23, mentre la situazione della Casa circondariale di Brissogne nello stesso periodo di riferimento è illustrata nelle tabelle dalla 1 alla 13, di seguito riportate, realizzate in base ai dati forniti dalla Direzione della Casa circondariale di Brissogne, dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, dalle Strutture regionali Sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario, Sovrintendenza agli Studi e Politiche per l’impiego, interpellati in tal senso, nonché ai dati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero menzionato.

In allegato, altresì, il documento relativo a Carcere e *probation* (Allegato 8).

TABELLA 1 – Detenuti presenti e capienza

Anno 2020⁵.

Mese di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare ⁶	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁷	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
31.01.2020	1	181	245	//	159	0	0
29.02.2020	1	181	239	//	157	0	0
31.03.2020	1	181	227	//	151	0	0
30.04.2020	1	177	221	//	142	0	0
31.05.2020	1	177	198	//	138	0	0
30.06.2020	1	177	192	//	132	0	0
31.07.2020	1	177	171	//	117	1	0
31.08.2020	1	177	178	//	120	1	0
30.09.2020	1	177	188	//	125	1	0
31.10.2020	1	177	186	//	124	1	0
30.11.2020	1	177	169	//	113	1	0
31.12.2020	1	177	172	//	111	1	0

⁵ Dati tratti mensilmente dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

⁶ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

⁷ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

TABELLA 2 – Detenuti presenti e capienza al 31 dicembre**Anni 2012-2020⁸.**

Anno di riferimento	N. Istituti	Capienza regolamentare	Detenuti presenti		di cui stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ⁹	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
2012	1	181	281	0	203	1	0
2013	1	181	200	0	136	2	1
2014	1	180 ¹⁰	134	0	84	1	0
2015	1	181 ¹¹	171	0	104	0	0
2016	1	181	145	0	101	1	0
2017	1	181	196	0	117	2	0
2018	1	181	221	0	153	0	0
2019	1	181	228	0	148	0	0
2020	1	177 ¹²	172	0	111	1	0

⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

⁹ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

¹⁰ Ad aprile 2014 la capienza regolamentare è variata per effetto della diminuzione di un posto letto.

¹¹ A giugno 2015 la capienza regolamentare è variata per effetto del ripristino di un posto letto.

¹² A aprile 2020 la capienza regolamentare è diminuita passando da 181 a 177.

TABELLA 3 – Dati generali relativi ai ristretti¹³.

Ristretti per tipologia	N°
Presenti	172
di cui:	
Stranieri	111
Italiani	61
di cui:	
Nati in Valle d'Aosta	18
Residenti in Valle d'Aosta	37
In attesa di primo giudizio	9
Totale condannati non definitivi	18
di cui:	
Appellanti	4
Ricorrenti	14
Misto ¹⁴	0
Condannati definitivi	145
Ristretti tossicodipendenti	13
Ristretti nella sezione collaboratori di giustizia sottoposti a programmi di protezione ¹⁵	19

¹³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹⁴ Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

¹⁵ Dato trasmesso dalla Casa circondariale di Brissogne, Ufficio Segreteria generale – Settore Polizia penitenziaria.

TABELLA 4 – Detenuti presenti per posizione giuridica¹⁶.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati ⁽¹⁷⁾	Da impostare ¹⁸	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽¹⁹⁾	Totale condannati non definitivi				
Anno 2012									
Italiani	4	1	4	1	10	68	0	0	78
Stranieri	9	5	27	2	43	160	0	0	203
Totale	10	2	31	3	53	228	0	0	281
Anno 2013									
Italiani	6	0	2	2	4	54	0	0	64
Stranieri	4	2	12	0	14	118	0	0	136
Totale	10	2	14	2	18	172	0	0	200
Anno 2014									
Italiani	1	2	1	1	4	45	0	0	50
Stranieri	6	4	3	0	7	71	0	0	84
Totale	7	6	4	1	11	116	0	0	134
Anno 2015									
Italiani	4	1	2	1	4	59	0	0	67
Stranieri	3	5	10	1	16	85	0	0	104
Totale	7	6	12	2	20	144	0	0	171
Anno 2016									
Italiani	2	0	2	0	2	40	0	0	44
Stranieri	3	3	7	1	11	87	0	0	101
Totale	5	3	9	1	13	127	0	0	145

¹⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹⁷ Dal 2016, i dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica, prevedono per la categoria “internati” un’ulteriore suddivisione in “internati in ex O.P.G.” e “internati in case lavoro, colonie agricole, altro”. Essendo il valore complessivo relativo alla Casa circondariale di Brissogne pari a zero, non è stata evidenziata nel grafico *de quo* la menzionata suddivisione.

¹⁸ La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹⁹ Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

Detenuti	Attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati ⁽²⁰⁾	Da impostare ²¹	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misto ⁽²²⁾	Totale condannati non definitivi				
Anno 2017									
Italiani	8	2	3	1	6	65	0	0	79
Stranieri	1	7	12	2	21	95	0	0	117
Totale	9	9	15	3	27	160	0	0	196
Anno 2018									
Italiani	5	7	4	0	9	52	0	0	68
Stranieri	5	14	23	0	39	111	0	0	153
Totale	10	21	27	0	48	163	0	0	221
Anno 2019									
Italiani	3	4	8	0	12	65	0	0	80
Stranieri	12	12	15	1	28	107	1	0	148
Totale	15	16	23	1	40	172	1	0	228
Anno 2020									
Italiani	1	2	3	0	5	55	0	0	61
Stranieri	8	2	11	0	13	90	0	0	111
Totale	9	4	14	0	18	145	0	0	172

²⁰ Dal 2016, i dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica, prevedono per la categoria “internati” un’ulteriore suddivisione in “internati in ex O.P.G.” e “internati in case lavoro, colonie agricole, altro”. Essendo il valore complessivo relativo alla Casa circondariale di Brissogne pari a zero, non è stata evidenziata nel grafico *de quo* la menzionata suddivisione.

²¹ La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell’archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

²² Nella categoria “misto” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

TABELLA 5 – Detenuti per classi di età²³.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Anno 2012												
Italiani	/	1	5	8	16	10	14	19	5	/	/	78
Stranieri	11	45	47	27	38	16	11	8	/	/	/	203
Totale	11	46	52	35	54	26	25	27	5	/	/	281
Anno 2013												
Italiani	/	4	6	9	10	12	9	12	2	/	/	64
Stranieri	3	27	42	26	20	11	5	2	/	/	/	136
Totale	3	31	48	35	30	23	14	14	2	/	/	200
Anno 2014												
Italiani	/	3	5	6	8	6	11	12	2	/	/	64
Stranieri	2	14	22	16	11	9	6	3	/	/	1	84
Totale	2	17	27	22	19	15	17	11	3	/	1	134
Anno 2015												
Italiani	0	4	7	5	13	6	8	17	5	2	/	67
Stranieri	6	16	18	20	19	14	5	3	/	2	1	104
Totale	6	20	25	25	32	20	13	20	5	4	1	171
Anno 2016												
Italiani	/	2	2	7	10	4	6	10	2	1	/	44
Stranieri	5	17	14	21	16	10	8	8	1	1	/	101
Totale	5	19	16	28	26	14	14	18	3	2	/	145

²³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

Detenuti	da 18 a 20 anni	da 21 a 24 anni	da 25 a 29 anni	da 30 a 34 anni	da 35 a 39 anni	da 40 a 44 anni	da 45 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Anno 2017												
Italiani	0	2	7	7	16	9	11	20	7	0	0	79
Stranieri	7	11	22	23	26	13	7	8	0	0	0	117
Totale	7	13	29	30	42	22	18	28	7	0	0	196
Anno 2018												
Italiani	1	1	2	10	11	7	14	18	0	0	0	68
Stranieri	4	18	41	34	24	14	10	8	0	0	0	153
Totale	5	19	43	44	35	21	24	26	4	0	0	221
Anno 2019												
Italiani	0	5	7	6	7	15	17	13	10	0	0	80
Stranieri	5	11	27	41	20	19	10	13	0	1	1	148
Totale	5	16	34	47	27	34	27	26	10	1	1	228
Anno 2020												
Italiani	0	5	5	7	8	9	11	11	5	0	0	61
Stranieri	3	8	19	26	18	14	13	10	0	0	0	111
Totale	3	13	24	33	26	23	24	21	5	0	0	172

TABELLA 6 – Detenuti condannati per pena inflitta²⁴.

Anni di detenzione	da 0 a 1 anno	da 1 a 2 anni	da 2 a 3 anni	da 3 a 5 anni	da 5 a 10 anni	da 10 a 20 anni	oltre 20 anni	ergastolo	Totale
Anno 2012									
N° detenuti	39	42	39	52	39	10	4	3	228
Anno 2013									
N° detenuti	17	33	31	44	28	10	5	4	172
Anno 2014									
N° detenuti	14	25	14	25	19	7	7	5	116
Anno 2015									
N° detenuti	22	25	21	29	22	12	4	9	144
Anno 2016									
N° detenuti	12	28	25	22	24	9	3	4	127
Anno 2017									
N° detenuti	32	33	25	29	25	7	4	5	160
Anno 2018									
N° detenuti	33	40	25	19	23	12	7	3	163
Anno 2019									
N° detenuti	23	41	33	41	16	9	6	3	172
Anno 2020									
N° detenuti	6	26	37	42	21	7	5	1	145

²⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

TABELLA 7 – Detenuti per tipologia di reato^{25, 26}.

Tipologia di reato	Italiani	Stranieri	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	12	1	13
Legge droga	21	49	70
Legge armi	15	3	18
Ordine pubblico	3	1	4
Contro il patrimonio	50	50	100
Prostituzione	7	23	30
Contro la pubblica Amministrazione	7	23	30
Incolumità pubblica	3	2	5
Fede pubblica	4	16	20
Contro la famiglia	5	10	15
Contro la persona	34	28	62
Contro l'Amministrazione della giustizia	10	2	12
Economia pubblica	2	0	2
Contravvenzioni	3	2	5
Legge stranieri	0	5	5
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	1	0	1
Altri reati	4	0	4

²⁵ Dati trasmessi dal Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria generale – Ufficio I – Sezione statistica.

²⁶ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti con quella tipologia di reato. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse, egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

3. Il personale.

In primo luogo, è da sottolineare il persistere dell'assenza di un Direttore titolare. Assenza che viene colmata attraverso dirigenti "in missione", cioè titolari di altro Istituto. Si tratta di una carenza grave, sia per i ristretti e per il personale, cui manca il punto di riferimento, sia per lo stesso Garante, che incontra ovvie difficoltà ad interfacciarsi in ordine ai problemi da risolvere.

Il Garante, come si ricorda, aveva già in passato rappresentato il problema *in primis* al Ministro della Giustizia nel corso di un incontro tenutosi a Roma in data 19 gennaio 2016, ha poi più volte sollevato la questione nel corso dell'anno 2017 con l'auspicio che, attraverso la prevista riorganizzazione dell'Amministrazione penitenziaria, venisse ripristinato un Direttore titolare, in particolare in una nota formale indirizzata al Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e al nuovo Provveditore del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in data 15 giugno 2017, durante l'incontro congiunto a cui ha partecipato, su invito del Presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta, con il Direttore dell'Istituto penitenziario valdostano unitamente ai rappresentanti del Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, del 29 agosto 2017, così come nel corso di un incontro cui ha partecipato con altri Garanti con il Vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.), in data 10 ottobre 2017, e, infine, come ribadito in data 15 dicembre 2020, in occasione della visita alla Casa circondariale di Brissogne di Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.

Anche negli ultimi tre esercizi, il Garante valdostano ha, in più occasioni, posto l'accento sulle problematiche connesse all'assenza di un Direttore titolare presso la Casa circondariale di Brissogne.

L'organico di Polizia penitenziaria è pari a 131 unità di cui 12 donne e 119 uomini. Sono presenti: nessun Commissario né Sostituto Commissario, 5 Ispettori Superiori (1 donna e 4 uomini), 3 Ispettori Capo, 3 Vice Ispettori (1 donna e 2 uomini), 2 Sovrintendenti Capo Coordinatori, 3 Sovrintendenti Capo (1 donna e 2 uomini), 3 Vice Sovrintendenti, 33 Assistenti Capo Coordinatori (3 donne e 30 uomini), 13 Assistenti Capo (1 donna e 12 uomini), 7 Assistenti (1 donna e 6 uomini), 14 Agenti Scelti (2 donne e 12 uomini) e 45 Agenti (2 donne e 43 uomini).

Sono inoltre presenti 3 Educatori.

Merita approfondimento l'organico delle Assistenti sociali ministeriali presso strutture esterne U.I.E.P.E., 2 di cui una a tempo pieno e una con contratto a termine.

Anche questa, continua ad essere un'area di criticità forte, in quanto il ruolo dell'Assistente sociale è da ritenersi centrale per fornire idoneo supporto ai detenuti.

Un Cappellano assicura il sostegno religioso. Sono presenti, altresì, 4 ministri di culto.

TABELLA 8 – Personale di Polizia penitenziaria.

Tipologia	Donne	Uomini	N°
Commissari	//	//	//
Sostituto Commissario	//	//	//
Ispettore Superiore	1	4	5
Ispettori Capo	//	3	3
Vice Ispettori	1	2	3
Sovrintendenti Capo Coordinatori	//	2	2
Sovrintendenti Capo	1	2	3
Vice Sovrintendenti	//	3	3
Assistenti Capo Coordinatori	3	30	33
Assistenti Capo	1	12	13
Assistenti	1	6	7
Agenti Scelti	2	12	14
Agenti	2	43	45
Totale	12	119	131

TABELLA 9 – Altri soggetti operanti nella Casa circondariale.

Tipologia	N°
Educatori	3
Assistenti sociali	2 ²⁷
Cappellano	1

²⁷ Due Assistenti sociali ministeriali presso strutture U.E.P.E. di cui una a tempo pieno e una a contratto a termine.

4. Le misure alternative alla detenzione.

L'intervento degli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna (U.E.P.E), Uffici periferici del Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia, è di primaria importanza in quanto svolgono molteplici compiti che possono essere ricondotti in due settori d'intervento prevalenti, afferenti a interventi svolti a sostegno di soggetti ristretti negli Istituti di pena e interventi sviluppati sul territorio nell'ambito dell'esecuzione penale esterna. Svolgono in particolare modo le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine della decisione sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Nello svolgimento di tali attività, gli U.E.P.E. operano secondo una logica di intervento di prossimità e di presenza sul territorio, a supporto delle comunità locali e in sinergia con gli Enti locali, le Associazioni di volontariato, le Cooperative sociali e le altre Agenzie pubbliche e del privato sociali presenti sul territorio, per favorire il reinserimento e l'inclusione sociale del reo, e con le forze di polizia, per l'azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica.

Nell'arco dell'anno 2020, sono state attivate misure alternative alla detenzione, come in dettaglio illustrate alle tabelle 10 e 11, prese in carico dall'Ufficio Esecuzione penale esterna di Torino.

È appena il caso di ricordare una volta ancora, in quanto il dato è ben noto a tutti coloro che operano in campo penitenziario, che le misure alternative alla detenzione, in primo luogo la possibilità di esercitare un'attività lavorativa, abbattano il tasso di recidiva di circa quattro volte.

Come si diceva *supra*, le normative “*svuota carceri*”, che hanno ridotto per alcuni anni sensibilmente l'affollamento, nonché le varie misure predisposte dal Ministero della Giustizia per ridurre la popolazione carceraria a causa dell'emergenza da COVID-19 hanno valorizzato il ricorso alle misure alternative, che sono state conseguentemente implementate. Purtroppo, però, non è stato conseguentemente rinforzato l'organico dell'Ufficio Esecuzione penale esterna di Aosta, che continua a versare in condizioni di criticità.

TABELLA 10 – Misure alternative, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e altre misure²⁸.

Tipologia	Soggetti in carico al 15/12/2020
Misure alternative alla detenzione	
Affidamento in prova al Servizio sociale	11
Detenzione domiciliare	20
Semilibertà	1
Totale	32
Misure di sicurezza	
Libertà vigilata	16
Totale	16
Sanzioni di comunità	
Lavoro di pubblica utilità - Violazione legge sugli stupefacenti	7
Lavoro di pubblica utilità - Violazione Codice della strada	4
Totale	11
Misure di comunità	
Messa alla prova	61
Totale	61

²⁸ Dati elaborati sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Uffici di Esecuzione penale esterna.

TABELLA 11 – Misure alternative alla detenzione²⁹.

Tipologia	Soggetti in carico al 15/12/2020
Affidamento in prova al Servizio sociale	
Condannati dallo stato di libertà	7
Condannati dallo stato di detenzione ³⁰	4
Condannati in misura provvisoria dalla libertà	2
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di libertà	//
Condannati tossico/alcooldipendenti dallo stato di detenzione ³¹	1
Condannati tossico/alcooldipendenti in misura provvisoria	1
Totale	15
Semilibertà	
Condannati dallo stato di libertà	//
Condannati dallo stato di detenzione ³²	1
Totale	1
Detenzione domiciliare	
Condannati dallo stato di libertà	7
Condannati dallo stato di detenzione ³³	12
Totale	19

²⁹ Dati elaborati sulla base della documentazione trasmessa dal Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Uffici di Esecuzione penale esterna.

³⁰ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari, dagli arresti domiciliari (articolo 656, comma 10 del Codice di procedura penale) o dalla detenzione domiciliare.

³¹ *Idem.*

³² *Idem.*

³³ *Idem.*

TABELLA 12 – Detenuti domiciliari ex legge 199/2010 in carico agli Uffici di Esecuzione penale esterna³⁴.

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2020	
Detenzione domiciliare	N°
Anno 2012	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁵	10
Condannati dallo stato di libertà	17
Anno 2013	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁶	15
Condannati dallo stato di libertà	24
Anno 2014	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁷	22
Condannati dallo stato di libertà	24
Anno 2015	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁸	20
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2016	
Condannati dallo stato di detenzione ³⁹	27
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2017	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴⁰	29
Condannati dallo stato di libertà	25

³⁴ Dati trasmessi dal Dipartimento Giustizia minorile e di comunità – Uffici di Esecuzione penale esterna del Ministero della Giustizia.

³⁵ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari e/o dagli arresti domiciliari.

³⁶ *Idem.*

³⁷ *Idem.*

³⁸ *Idem.*

³⁹ *Idem.*

⁴⁰ *Idem.*

Periodo: 16 dicembre 2010 – 31 dicembre 2020	
Detenzione domiciliare	N°
Anno 2018	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴¹	34
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2019	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴²	36
Condannati dallo stato di libertà	25
Anno 2020	
Condannati dallo stato di detenzione ⁴³	39
Condannati dallo stato di libertà	25

5. La situazione sanitaria.

Dopo un inopinato ritardo, il previsto trasferimento delle competenze in materia di medicina e sanità penitenziaria in capo alla Regione, avvenuto con il decreto del Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del 14 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 5 dicembre 2014, n. 283, ha formalmente avuto luogo il 1° gennaio 2015.

Il Governo centrale, infatti, aveva rinunciato al ricorso presentato avverso la legge regionale 10 maggio 2011, n. 11, per cui la Corte costituzionale, con ordinanza n. 266 del 19 novembre 2012, aveva dichiarato l'estinzione del giudizio.

La definizione giuridica della questione lasciava insoluto il nodo del trasferimento delle risorse finanziarie.

Con il decreto menzionato, sono state individuate tali risorse da assegnare alla Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio delle nuove funzioni trasferite in materia di sanità penitenziaria di cui l'articolo 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 271.

Tali risorse finanziarie, trasferite nelle disponibilità del Servizio sanitario nazionale, sono state attribuite alla nostra Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in sede di ripartizione della quota vincolata del Fondo sanitario nazionale per la sanità penitenziaria, sulla base delle *Linee*

⁴¹ “dallo stato di detenzione”, ossia provenienti dagli Istituti penitenziari e/o dagli arresti domiciliari.

⁴² *Idem.*

⁴³ *Idem.*

guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti definite, in data 13 ottobre 2014, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Questi criteri prevedono la presa in carico e la gestione integrata del paziente e la continuità delle cure, dal momento dell'ingresso nella struttura penitenziaria e declinano le tipologie dei servizi sanitari da garantire in ambito penitenziario.

Dal 5 gennaio 2015 è operativa anche una convenzione sottoscritta tra Ministero della Giustizia e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per l'utilizzo dei locali destinati allo svolgimento delle attività sanitarie all'interno della struttura carceraria, concessi all'Azienda sanitaria valdostana in comodato d'uso e a titolo gratuito.

Come era già emerso nelle varie riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministro della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta, nell'anno 2015 l'Assessorato regionale della Sanità, Salute e Politiche sociali, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e il Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta hanno steso e condiviso un nuovo quadro normativo finalizzato a garantire un presidio sanitario nell'Istituto penitenziario, presidio tuttavia condizionato dalle risorse finanziarie che vengono riconosciute alla Regione dallo Stato, ma che sembra comunque essere in linea con quanto applicato nell'ambito più generale del sistema sanitario valdostano di emergenza/urgenza, come evidenziato dall'allora Assessore regionale competente.

Successivamente, con delibera della Giunta regionale n. 1850 del 10 dicembre 2015, sono state approvate le direttive all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta in materia di sanità penitenziaria e attribuite le relative risorse finanziarie, trasferite dallo Stato alla Regione ai sensi del decreto ministeriale 14 ottobre 2014.

Ha quindi preso avvio la gestione dell'assistenza sanitaria presso la Casa circondariale di Brissogne da parte dell'Azienda sanitaria valdostana sulla base di standard – tra cui l'esternalizzazione dei servizi medici e infermieristici – studiati e condivisi dall'Assessorato regionale alla Sanità, Salute e Politiche sociali, dal Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

Dal 1° dicembre 2016, il servizio di sanità penitenziaria è stato esternalizzato con affidamento, per un periodo di 36 mesi, poi rinnovato dal 1° dicembre 2019 al 30 novembre 2022, all'impresa Cooperativa sociale *Nuova SAIR onlus* di Roma, che assicura la presenza di 2 Medici a turnazione, con orario diurno dalle ore 8 alle ore 18 nei giorni feriali e in quelli festivi dalle ore 8 alle ore 14, di 9 Infermieri, a turnazione 24 ore su 24. È altresì da segnalare la presenza di un Coordinatore infermieristico.

In ordine alla gestione dell'emergenza sanitaria derivante dall'epidemia da COVID-19, l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, in ottemperanza alle sue linee guida di intervento e alle

disposizioni impartite dal Ministero della Salute e dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, dal Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, ha elaborato il *Piano di gestione emergenza sanitaria da COVID-19 nel sistema penitenziario - Casa circondariale di Brissogne*, finalizzato alla messa in campo di tutte le azioni atte alla promozione, alla tutela e alla prevenzione dell'integrità fisica e psichica della popolazione detenuta, che vive una condizione di elevata promiscuità, affollamento e di particolare vulnerabilità, per maggiore frequenza di preesistenti condizioni patologiche concomitanti, nonché di tutti i lavoratori che accedono all'interno della Casa circondariale di Brissogne.

TABELLA 13 – Servizio di sanità penitenziaria.

Tipologia	N°
Coordinatore infermieristico	1
Medici	2 ⁴⁴
Infermieri	9 ⁴⁵

6. Il volontariato.

Merita, come sempre, attenzione il lavoro, proficuo e generoso, svolto dall'*Associazione Valdostana Volontariato Carcerario onlus* (A.V.V.C.), costituita nel 1983, operante all'interno e all'esterno della Casa circondariale di Brissogne.

All'interno del Carcere, sino a fine febbraio ovvero al momento dell'assunzione delle misure atte a contenere i contagi e prevenire l'insorgenza della pandemia da COVID-19 da parte delle autorità competenti, Assistenti volontari dell'A.V.V.C. hanno svolto la loro attività con interventi di sostegno morale, economico, di gestione degli indumenti rifornendo vestiario di ricambio o di stagione nonché generi di igiene di prima necessità ai detenuti che non dispongono di denaro sufficiente per acquistare ciò di cui hanno bisogno. Si sono occupati altresì della gestione del servizio di biblioteca e di pratiche di segretariato sociale a favore dei detenuti che ne fanno richiesta. Essi si sono quindi fatti parzialmente carico di attività di supplenza alle carenze di mezzi a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria statale.

L'Associazione ha anche organizzato nel tempo momenti di intrattenimento culturale e di svago, di rilevanza significativa per la vita dei ristretti fra i quali i laboratori di scrittura, di lettura italiana, di lingua francese e inglese, di apicoltura, di scultura su legno, di arteterapia,

⁴⁴ Medici a turnazione, con orario diurno dalle ore 8 alle ore 18 nei giorni feriali e in quelli festivi dalle ore 8 alle ore 14.

⁴⁵ Infermieri a turnazione, 24 ore su 24.

di coltivazione dello zafferano e di prodotti dell'orto, questi ultimi conferiti all'*Emporio solidale* e da quest'ultimo distribuiti a famiglie in stato di disagio economico.

L'A.V.V.C. in questo anno di pandemia è stata anche capofila di un progetto congiunto con altri Enti per la produzione in carcere di mascherine in tessuto non tessuto, ovviamente non certificate come presidio sanitario, ma comunque utili come prima barriera al contagio da COVID-19. A fine maggio, le mascherine realizzate dai collaboratori di giustizia detenuti nel Carcere di Brissogne sono state in parte utilizzate per addivenire al fabbisogno interno all'Istituto carcerario stesso e distribuite al personale che vi lavora, in parte fornite alla Caritas diocesana e alla Chiesa evangelica che le hanno distribuite, a loro volta, alle fasce più deboli della popolazione valdostana. Le mascherine sono state cucite da una decina di detenuti che a rotazione si sono ritrovati in un laboratorio ricavato nel reparto più protetto della Casa circondariale.

Al progetto hanno partecipato diverse componenti: oltre ai detenuti collaboratori, che si sono anche autotassati e hanno prestato la mano d'opera e ai volontari dell'A.V.V.C., la Chiesa Cattolica attraverso la figura del Cappellano, la Chiesa Evangelica delle Assemblee di Dio, la Polizia Penitenziaria, che si è adoperata per facilitare le procedure interne, l'Amministrazione penitenziaria, che ha risolto le questioni burocratiche, alcuni privati cittadini che hanno fatto pervenire delle offerte per l'acquisto del materiale, e la Caritas diocesana nella sua qualità di "utente finale".

Grazie alla collaborazione di membri dell'Associazione di volontariato e di detenuti che collaborano nel e col Comitato di redazione all'interno della Casa circondariale, trimestralmente viene proposto all'interno del *Corriere della Valle*, settimanale di informazione della Diocesi di Aosta, l'inserto "Pagine speciali". L'obiettivo principale di chi scrive è quello di conoscere e farsi conoscere e, comunque, di fare giungere a chi vive fuori dalle sbarre un racconto della vita in carcere e partecipare in qualche modo a quanto succede nella società libera. Questo inserto permette quindi di fare conoscere ai lettori le storie e i pensieri nonché apprezzare le poesie e gli scritti dei ristretti.

Inoltre, i volontari dell'A.V.V.C. all'esterno della Casa circondariale provvedono sia alla raccolta di vestiario usato, sia all'acquisto degli articoli che non sono reperibili nell'usato oppure sono reperibili ma in quantità non sufficiente. Inoltre, hanno partecipato alla *Foire de Saint-Ours* di Aosta esponendo i lavori elaborati dai ristretti che hanno preso parte al laboratorio di scultura su legno.

Come illustrato *supra*, da fine febbraio 2020 tutte le attività sono sospese e i volontari non hanno più avuto accesso al carcere. Uniche eccezioni: il laboratorio della sezione collaboratori che proprio in questa speciale contingenza ha prodotto mascherine anti contagio, il laboratorio di orticoltura, denominato *Orto Solidale*, sostenuto dai fondi della *Fondazione Compagnia di*

San Paolo, che hanno rifornito di verdura fresca l'emporio solidale *Quotidiano*, che distribuisce le eccedenze alimentari alla popolazione più vulnerabile della Città di Aosta, e il laboratorio di apicoltura, che è stato autogestito dai detenuti più esperti con la gentile supervisione di alcuni agenti di Polizia penitenziaria che hanno una buona preparazione hobbistica nel settore.

Il Garante non ha mai mancato di rimarcare negli anni l'importanza del volontariato, soprattutto in tempi di scarse risorse pubbliche.

7. L'istruzione⁴⁶.

In riferimento al Protocollo d'Intesa siglato il 23 maggio 2016 tra il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, denominato *Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari e nei Servizi Minorili della Giustizia*, e in relazione alla parte concernente l'istruzione degli adulti, l'Istituzione scolastica "Eugénie Martinet" di Aosta, segnatamente alle esigenze espresse dalla Casa circondariale di Brissogne, anche per l'anno scolastico 2020-2021 ha organizzato alcuni interventi modulari di alfabetizzazione linguistica destinati ai detenuti stranieri interessati all'apprendimento della lingua italiana.

Le lezioni, tenute da due docenti dell'istruzione degli adulti, si sono svolte il lunedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

I detenuti sono stati suddivisi in due classi, secondo il livello di competenza linguistica accertato attraverso un test iniziale.

Dal giorno 2 novembre 2020, le lezioni sono state sospese, su richiesta della Casa circondariale di Brissogne a causa della COVID-19.

L'intenzione per l'anno scolastico in esame, come concordato con le educatrici referenti e il Direttore in "missione", era di attivare ulteriori corsi monografici: francese, inglese, matematica, arte e attività sportive. Gli stessi si sarebbero dovuti tenere rispettivamente da gennaio ad aprile e da novembre a giugno. Tuttavia, a causa della sospensione delle lezioni e dell'incertezza sulla riapertura dell'Istituto carcerario, i corsi di arte e le attività sportive non hanno avuto luogo, pertanto le risorse professionali che avrebbero dovuto tenere i suddetti corsi monografici, ovvero due docenti dell'istituzione scolastica secondaria di primo grado "Jean-Baptiste Cerlogne", sono state utilizzate per altre attività. I corsi di italiano, francese e matematica invece inizieranno presumibilmente dopo le vacanze d'inverno e saranno tenuti dai docenti dei percorsi di primo livello del primo periodo didattico. I detenuti iscritti ai suddetti corsi sono in totale 18.

⁴⁶ Testo elaborato sulla base di nota trasmessa, su richiesta, dall'Istituzione scolastica *Eugénie Martinet* di Aosta.

A partire dal 16 ottobre, gli iscritti ai corsi di alfabetizzazione erano 27. Per il secondo quadrimestre si sono aggiunti 3 iscritti. Le insegnanti stanno riorganizzando e aggiornando le classi in funzione dei cambiamenti numerici e di popolazione avvenuti all'interno della Casa circondariale, nei mesi di chiusura.

Le attività didattiche sono state finalizzate principalmente all'alfabetizzazione della lingua italiana L2, come previsto dal *Quadro Comune Europeo di Riferimento per Lingue* (Q.C.E.R.), sebbene vi sia stata la necessità di svolgere in alcuni casi percorsi didattici specifici per alcuni detenuti analfabeti.

I docenti affrontano principalmente tematiche di attualità con riferimenti alle differenti culture del mondo. Le metodologie utilizzate prevedono la consultazione di testi specifici, di video, di immagini e vengono anche svolte attività con i computer.

Vista la particolarità dell'utenza, i docenti hanno affrontato principalmente tematiche di attualità con riferimenti alle varie culture del mondo. Per lo svolgimento di tali attività, sono stati utilizzati strumenti video e audio nonché giornali e riviste specifiche. Le lezioni su tematiche di attualità, oltre all'uso della lingua parlata, hanno permesso anche dei momenti comuni di riflessione. Alcune di queste attività sono state svolte con l'utilizzo di computer.

È noto che la permanenza di breve termine dei detenuti presso la struttura, nonché il numero consistente di stranieri non favorisce la continuità dei percorsi didattici.

La collaborazione con il personale della Casa circondariale e con gli addetti alla sorveglianza presenti durante i corsi è sempre stata molto buona e non vi sono stati problemi di sorta.

8. Il lavoro e la formazione⁴⁷.

Presso la Casa circondariale di Brissogne anche nell'esercizio in esame risultano operanti le due attività sorte a seguito di percorsi formativi e di avvio di attività di impresa finanziate con il Fondo sociale europeo (F.S.E.) nonché tre percorsi formativi cofinanziati dallo stesso F.S.E. Nel caso di specie, si tratta delle due attività di lavorazione interna, il panificio *Brutti e buoni*, gestito dalla Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d'Aoste*, e la lavanderia condotta dalla Cooperativa sociale *Mont Fallère*, per converso i corsi di formazione *Partecipiamo alla vita comunitaria* e *Polaris plus* sono stati gestiti dal *Consorzio Trait d'Union*, mentre il terzo *Green*, organizzato dalla Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d'Aoste* non è stato interamente erogato a causa delle restrizioni dovute alla COVID-19.

⁴⁷ Testo elaborato sulla base di nota trasmessa, su richiesta, dall'Ufficio dei Servizi per l'impiego del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione dell'Assessorato regionale degli Affari europei, Politiche del Lavoro, Inclusione sociale e Trasporti.

Anche le due attività di lavorazione interna, operanti da vari anni presso l'Istituto di Brissogne, sono state fortemente influenzate dall'emergenza sanitaria da COVID-19 e dalle ricadute negative dovute sia alla normativa relativa al distanziamento sociale e quella sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, con ripercussioni sulla realizzazione delle attività formative e sulle attività lavorative stesse, sia alla crisi economica che ne è conseguita.

Per quanto attiene la prima attività, ossia il panificio *Brutti e buoni*, pur avendo avuto la possibilità di svolgere l'attività in base al codice ATECO, nel mese di marzo 2020 ha dovuto sospendere l'attività per mancanza di commesse e ordinazioni, legate alla chiusura delle refezioni scolastiche e alla ridotta attività dei punti vendita. Per tre mesi il panificio è rimasto chiuso ed è stata utilizzata la Cassa integrazione guadagni per i due dipendenti mentre è stato sospeso il tirocinio in corso e co-finanziato dal Fondo sociale europeo.

Da fine maggio 2020, l'attività è poi gradualmente ripresa e ad agosto è stato assunto un ex tirocinante mentre nel mese di ottobre è stato avviato un nuovo tirocinio. A novembre, in corrispondenza della cosiddetta "seconda ondata" della pandemia e all'inasprimento delle misure restrittive, si è registrato un nuovo calo delle commesse. Il panificio è rimasto comunque aperto e sono state utilizzate ore di ferie e permessi per ridurre la presenza dei lavoratori in azienda.

Dal punto di vista economico il laboratorio ha registrato una notevole diminuzione del fatturato annuo complessivo, anche se nei mesi estivi di maggior lavoro e afflusso turistico, i ricavi corrispondono o superano lievemente i corrispondenti valori dell'anno precedente.

Continua a lavorare un dipendente della Cooperativa "esterno" che coordina il lavoro, si occupa delle consegne e cura i rapporti con i clienti e i fornitori.

A fine anno, la situazione di incertezza legata alla pandemia, non ha consentito di fare previsioni rispetto agli sviluppi dell'attività, anche in termini occupazionali.

Per quanto attiene alla lavanderia interna, è da rilevare che nel corso dell'anno è stato perfezionato il rinnovo della convenzione con la Casa Circondariale di Brissogne.

La Cooperativa ha scelto di completare l'attività interna con altre attività produttive esterne all'Istituto. Nell'esercizio in esame, il fatturato in aumento è stato generato per il 65% dalle attività realizzate all'interno del carcere. Il settore lavanderia della cooperativa ha realizzato circa il 9% (in crescita di un punto percentuale) del fatturato complessivo della Cooperativa.

L'emergenza sanitaria generata dal COVID-19, ha avuto notevoli impatti sulle attività complessive della Cooperativa soprattutto per quanto attiene i dispositivi e le procedure riguardanti la tutela della salute dei lavoratori e dell'esecuzione delle attività stesse. Nello specifico dei servizi della lavanderia, massimamente esposta al pericolo di contagio, è stata definita una procedura di gestione *ad hoc* delle attività di trasporto, cernita, sanificazione,

lavaggio e riconsegna che ha ricevuto la piena validazione e l'autorizzazione dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta.

A fine 2020, il personale impegnato all'esterno e all'interno dell'Istituto è stato così ripartito:

Presso la Casa Circondariale:

- 1 tempo indeterminato *part time*;
- 4 detenuti tempo indeterminato *part time*: due di questi sono stati assunti al termine di tirocini svolti nel corso *Polaris*;
- 1 tirocinio *extra curriculare* di un detenuto all'interno della Casa circondariale.

All'esterno della Casa Circondariale:

- 1 gestionale/amministrativo per 16 ore settimanali;
- 2 tempi indeterminati *full time* presso il *Refuge Père Laurent* (svantaggiati *ex lege* 381/1991);
- 1 tirocinio *extra curriculare* di un detenuto all'esterno della Casa circondariale;
- 1 tempo indeterminato per attività di logistica per 15 ore settimanali (svantaggiato *ex lege* 381/1991).

Come si è anticipato *supra*, due sono le iniziative formative ultimate nel corso dell'anno 2020, organizzate dal Consorzio *Trait d'Union* e co-finanziate dal F.S.E.

Il primo corso *Partecipiamo alla vita comunitaria* ha coinvolto 6 detenuti. Della durata di circa 70 ore, articolato in formazione orientativa di gruppo e orientamento individuale, tale corso era finalizzato alla riscoperta di un ruolo attivo dei partecipanti nel definire il proprio progetto professionale e di partecipazione alla vita comunitaria. Al di là delle forme contenutistiche, il progetto intendeva agire sulla rimotivazione delle persone. L'idea è che una qualunque forma di riattivazione, anche in un settore non lavorativo, possa ridare fiducia e rimettere in moto gli allievi anche rispetto al lavoro.

Il secondo corso *Polaris plus*, era costituito da una parte teorica di 100 ore circa seguita da un tirocinio svolto presso le due Cooperative sociali *EnAIP Vallée d'Aoste* e *Mont Fallère* che gestiscono rispettivamente la panetteria e la lavanderia.

Per converso, per completezza di informazione, si segnala che anche la Cooperativa sociale *EnAIP Vallée d'Aoste*, Ente accreditato per la promozione di iniziative formative, ha gestito, senza poter erogare interamente le ore previste a causa delle restrizioni dovute alla COVID-19, il corso *Green*, cofinanziato anch'esso dal F.S.E., per addetti alle aree verdi, piccole manutenzioni e pulizie, della durata di 400 ore. Le attività formative, avviate a giugno 2019 e che avrebbero dovuto concludersi nel mese di aprile 2020, hanno coinvolto 8 allievi. L'iniziativa si proponeva tra l'altro di offrire un'occasione di formazione professionale "di base", che non richiedeva dei prerequisiti scolastici e/o formativi troppo elevati; di dare

l'opportunità di partecipare ad un corso che offriva la formazione di competenze non solo specifiche, ma anche trasversali, utili alla ricerca di lavoro in un'area abbastanza ampia; di dare l'opportunità ai detenuti di "fare", di stancarsi e di poter osservare e valutare i prodotti del proprio lavoro; di creare l'occasione perché il detenuto possa trovare lo stimolo a progettare la propria esistenza dopo l'esperienza detentiva con un'opinione diversa su se stesso e su ciò che può fare nel mondo reale al di fuori dalle sbarre; di concorrere, unitamente alle altre iniziative rieducative proprie del carcere, al reinserimento sociale e lavorativo di alcuni detenuti.

L'ATTIVITÀ DI TUTELA DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

1. La metodologia adottata.

I criteri metodologici che seguono sono finalizzati al contemperamento di varie esigenze: l'immediatezza, l'informalità degli interventi e il contatto diretto con i detenuti o familiari o rappresentanti e la trasparenza della funzione mediante l'esplicitazione scritta dell'attività svolta e degli esiti della medesima.

Anche per facilitare la lettura di quanti sono interessati agli aspetti di metodo, se ne riportano i contenuti.

A – Generalità.

Le articolazioni procedurali attraverso cui si esplica un intervento del Garante possono essere concettualmente separate, pur con qualche approssimazione e semplificazione, in tre fasi, di cui soltanto la prima ha carattere necessario: quella dell'iniziativa da parte dei detenuti o familiari o rappresentanti; quella dell'istruttoria; quella della conclusione.

B – La fase dell'iniziativa.

Le richieste possono essere presentate dai detenuti o familiari o rappresentanti con libertà di forme: contatto personale, lettera, fax, messaggio di posta elettronica e posta elettronica certificata.

Considerato che spesso la complessità delle questioni o la difficoltà di inquadrarle in termini tecnico-giuridici non ne agevola l'esposizione, o comunque in caso di ristretti, solitamente il Garante si reca presso la Casa circondariale di Brissogne, secondo le modalità stabilite nel Protocollo d'intesa (Allegato 9). La modalità privilegiata consiste nel contatto personale dell'utente, che deve poter contare sulla presenza, anche fisica, del Garante e dei suoi collaboratori, che possono in questo modo valutare con maggior precisione i fatti che hanno originato il problema.

In determinati casi l'intervento del Garante può esaurirsi già in questa fase: ciò avviene allorché il detenuto abbisogna soltanto dei chiarimenti tecnico-giuridici necessari per la comprensione della portata di un problema che ha incontrato, in esito ai quali si convince che l'attività amministrativa si è dispiegata correttamente, oppure

intende percorrere altra via risultata più confacente alla soluzione del problema.

Non sempre il primo colloquio è sufficiente, rendendosi talora necessari approfondimenti che, in relazione alla complessità del caso, non possono essere svolti nell'immediato.

Separata considerazione merita il tema degli interventi che non rientrano nella stretta competenza istituzionale del Garante.

Vi rientrano, in primo luogo, i casi in cui il detenuto o familiare o rappresentante si rivolge all'Ufficio per esporre un problema che ha incontrato nei rapporti con una Amministrazione diversa da quelle formalmente assoggettate alla sua competenza. Laddove non sia possibile inoltrare la pratica al Garante competente, è buona consuetudine, in assenza di una copertura generalizzata del servizio sul territorio nazionale, assicurare un sostegno al detenuto cercando di comunicare con la Casa circondariale per facilitare la soluzione della questione prospettata.

Diverso trattamento va riservato alle questioni che investono esclusivamente rapporti tra privati, riguardo ai quali l'intervento dell'Ufficio – non riguardando le Amministrazioni pubbliche – non trova giustificazione oggettiva e risponde soltanto all'opportunità di non tradire le aspettative del detenuto che ha chiesto ascolto e supporto: in questo caso non possono essere fornite che indicazioni di massima, indirizzando il detenuto o familiare o rappresentante verso gli organismi cui rivolgersi. Di qui l'importanza di promuovere un'adeguata conoscenza dell'Istituto e del suo raggio d'azione.

Le richieste rivolte al Garante sono in ogni caso annotate con l'attribuzione di un numero progressivo, corrispondente all'ordine di istanza del soggetto che le ha presentate.

C – La fase istruttoria.

Allorché l'intervento non può esaurirsi nella prima fase, rendendosi necessari approfondimenti o azioni dell'Ufficio nei confronti di soggetti terzi, viene avviata l'istruttoria – che può essere condotta avvalendosi, a seconda delle peculiarità del caso concreto, dei mezzi previsti dalla normativa (richiesta, verbale o scritta, di notizie; consultazione ed estrazione di copia di atti e documenti; acquisizione di informazioni; convocazione del responsabile del procedimento; accesso agli uffici per accertamenti) – diretta a verificare la sussistenza delle omissioni, dei ritardi, delle irregolarità, procedurali o provvedimentali, oppure delle disfunzioni oggetto di reclamo.

Parallelamente viene aperto un fascicolo formale, numerato progressivamente.

Normalmente la fase istruttoria prende avvio con la richiesta di documentati chiarimenti all'Amministrazione interessata e si conclude allorché vengono fornite risposte esaurienti alle questioni esposte.

D – La fase conclusiva.

Al termine della fase istruttoria, così come nel caso in cui il quadro conoscitivo acquisito in precedenza rende superflua tale fase, vengono formulate, laddove il reclamo sia ritenuto fondato e non sia stato possibile mediare tra le diverse posizioni, osservazioni all'Amministrazione.

Dell'esito dell'intervento e dei provvedimenti assunti dall'Amministrazione deve essere informato il richiedente, possibilmente con una nota scritta, indirizzata anche alla prima, nella quale sono chiaramente contenute le conclusioni raggiunte, le ragioni poste a fondamento delle medesime e le raccomandazioni formulate all'Ente.

Un'informativa scritta viene resa anche a fronte di istanze presentate per iscritto che risultano manifestamente irricevibili, nel caso in cui il richiedente sia identificabile.

2. Il bilancio generale dell'attività.

Nel corso dell'esercizio 2020, l'Ufficio ha trattato 64 casi, di cui non conclusi 9 del 2019.

I casi non ancora conclusi ammontano a 8, tutti relativi al 2020.

Si tratta di casi strettamente connessi alla condizione di restrizione della libertà personale, quindi attinenti, sostanzialmente, al rapporto con il carcere.

Rispetto al contenuto della tabella 16, occorre puntualizzare che i dati relativi agli anni 2016 e 2019 presentano entrambi un picco anomalo, dovuto alla presenza di alcune istanze collettive, che hanno rappresentato 242 casi nel 2016 e 170 casi nell'esercizio 2019. In realtà, il trend degli otto anni precedenti al 2020, a far data dall'inizio della concreta operatività della figura, è così rimasto in costante ascesa per poi subire un decremento nell'anno in esame.

TABELLA 14 – Casi trattati e nuovi dal 2012 al 2020.

Anno	Numero casi trattati	Casi nuovi	Casi definiti nell'anno	Pratiche non concluse
2012	16	15	7	9
2013	72	63	70	2
2014	60	58	46	14
2015	91	77	79	12
2016	346	334	334	12
2017	138	126	131	7
2018	154	147	143	11
2019	259	248	250	9
2020	64	55	56	8

Gli affari sono distribuiti tra gli Enti o categorie di Enti di riferimento, come indicato nella tabella 17, illustrativa della prevalenza della Casa circondariale (34 casi), seguita dalle Amministrazioni ed Enti fuori competenza (18 casi) verso alcuni dei quali il Garante è intervenuto a titolo di collaborazione interistituzionale. Compaiono poi l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta (9 casi), tutti relativi a questioni attinenti i servizi sanitari, e le Amministrazioni periferiche dello Stato (3 casi). Nell'esercizio in esame, un solo caso è stato portato all'attenzione del Garante relativo a richieste improprie, ovvero quelle che hanno ad oggetto questioni tra privati, di cui l'Ufficio si è trovato comunque ad occuparsi pur non avendo possibilità di intervento, mentre non si sono registrati casi relativi alla Regione autonoma Valle d'Aosta.

TABELLA 15 – Suddivisione dei casi per Ente o categoria di Enti
Anno 2020.

Enti	Casi	%
1 – Casa circondariale di Brissogne	34	52%
2 – Regione autonoma Valle d’Aosta	0	0%
3 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta	9	14%
4 – Amministrazioni periferiche dello Stato	3	5%
5 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza	18	28%
6 – Questioni tra privati	1	1%
Totale	65*	100%
* Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quello effettivo, in quanto un’istanza riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.		

Quanto alla distribuzione dei casi per materia, emerge che le aree tematiche (Tabella 18) che più frequentemente determinano l’oggetto dell’istanza sono quelle afferenti le questioni attinenti l’*“organizzazione”* (27 casi pari al 40% contro i 109 casi pari al 41% del 2019, i 54 casi del 2018 pari al 35%, i 61 casi del 2017 pari al 44%, i 252 casi del 2016 pari al 72%, i 45 casi del 2015 pari al 46% e i 25 casi del 2014 pari al 39%), seguite dall’*“ordinamento”* (15 casi pari al 22% contro i 24 casi del 2019 pari al 9%, i 43 casi del 2018 pari al 28%, i 28 casi del 2017 pari al 21%, i 17 casi del 2016 pari al 5%, i 18 casi pari al 18% del 2015 e i 21 casi pari al 33% del 2014), da quelle concernenti il *“diritto alla salute”* (11 casi pari al 16% contro i 93 casi del 2019 pari al 36%, i 19 casi del 2018 pari al 12%, i 30 casi del 2017 pari al 22%, i 66 casi del 2016 pari al 19%, i 12 casi del 2015 pari al 12% e i 7 casi del 2014 pari all’11%), e dai *“diritti fondamentali”* (10 casi pari al 15% contro i 28 casi del 2019 pari all’11%, i 19 casi del 2018 pari al 12%, i 9 casi del 2017 pari al 7%, i 9 casi del 2016 pari al 3%, i 14 casi del 2015 pari al 14% e i 7 casi del 2014 pari all’11%)

L’area tematica *“organizzazione”* comprende materie trasversali quali le condizioni dell’Istituto e della detenzione, i rapporti con il personale dell’Istituto e i trasferimenti, mentre l’area tematica *“ordinamento”* comprende i rapporti istituzionali e, trattata anche a livello di collaborazione interistituzionale, la giurisdizione.

TABELLA 16 – Suddivisione dei casi per area tematica.

Aree tematiche	Casi	%
1 – Diritto all'affettività	3	5%
2 – Diritto all'istruzione e alla formazione	0	0%
3 – Diritto alla salute	11	16%
4 – Diritto di difesa	0	0%
5 – Diritto di voto	0	0%
6 – Diritti fondamentali	10	15%
7 – Diritti specifici dei detenuti stranieri	0	0%
8 – Misure alternative alla detenzione	0	0%
9 – Ordinamento	15	22%
10 – Organizzazione	27	40%
11 – Politiche sociali	0	0%
12 – Previdenza sociale	0	0%
13 – Questioni tra privati	1	2%
Totale	67*	100%
N.B. Il numero dei casi considerati ai fini della ripartizione tra aggregati amministrativi è diverso da quello effettivo, in quanto in quest'esercizio un'istanza riguarda una pluralità di soggetti istituzionali.		

Per l'elenco dei casi trattati e delle proposte di miglioramento normativo e amministrativo si rinvia alle tabelle allegate (Allegati 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35).

Raccogliendo le istanze pervenute e approfondito il quadro d'insieme, si possono trarre le seguenti osservazioni.

3. Quadro d'insieme.

Purtroppo, il quadro d'insieme della situazione del carcere valdostano non si discosta rispetto a quello degli anni precedenti.

3.1. L'Istituto.

Il carcere valdostano continua ad essere caratterizzato da un elevato *turnover* e da un'abbondante presenza di stranieri, tenendo altresì conto che i collaboratori di giustizia sono italiani.

La caratteristica principale dell'Istituto di Brissogne è l'assenza di una precisa identità, che si ripercuote anche sulle iniziative promosse in tema di lavoro, di formazione e ricreative.

La Casa circondariale riveste prevalentemente il ruolo di "polmone" quando si creano problemi di sovraffollamento negli Istituti limitrofi e, spesso, vengono trasferiti in Valle d'Aosta i detenuti maggiormente problematici.

Queste considerazioni fattuali sono state condivise dal Garante nazionale, nel corso della visita di un suo componente avvenuta nel mese di dicembre 2020, di cui si è dato conto nel capitolo 1.

Per quanto riguarda l'emergenza da COVID-19, a parte un periodo nella seconda ondata autunnale, la situazione appare sotto controllo.

Nel corso del 2020 non si è creata una situazione di sovraffollamento, anche in ragione delle misure deflative adottate per l'emergenza da COVID-19.

Si perpetua l'assenza ormai pluriennale di un Direttore e di un Comandante titolari. Nel corso del 2020, la funzione di direzione è stata assicurata da un Dirigente in missione ma senza scadenza. Questo aspetto, seppure positivo, non può comunque equivalere alla presenza stabile presso l'Istituto.

Neppure nell'anno in esame, quindi, il carcere di Brissogne ha nuovamente acquisito un'identità precisa.

Già in una nota del 2017, indirizzata al Provveditorato regionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e al Garante nazionale, nonché, successivamente, in altre occasioni di incontri istituzionali, il Garante formulava, per uscire da un insidioso *impasse*, un auspicio, a suo parere realizzabile.

In sintesi, sussisterebbero le condizioni per far rivivere il carcere valdostano come Istituto a custodia attenuata, facendone un fiore all'occhiello per l'intero sistema carcerario nazionale, sul presupposto di una popolazione detenuta omogenea, con prospettive di permanenza, in un contesto favorevole. Ma, in ordine a tale ipotesi, non v'è stato riscontro.

Da ultimo, dal punto di vista strutturale, il carcere di Brissogne, nato nel 1984, inizia, comprensibilmente, a dimostrare i suoi anni. Per altro, essendo una Casa circondariale, non è idonea neanche dal punto di vista fisico ad ospitare detenuti particolarmente problematici, che, invece, vi sono tradotti.

3.2. Il Personale.

Come si diceva, anche per l'anno 2020 la criticità maggiore riguarda l'assenza di un Direttore titolare. Assenza che viene colmata da Direttori "in missione" da altro carcere.

Si tratta, all'evidenza, di una carenza grave, sia per i ristretti che per il personale, non essendo la figura del Direttore vicariabile nei fatti da altri operatori, non a livello personale ma sicuramente a livello sistemico, che hanno altra preparazione e altre funzioni.

Neppure la funzione di Comandante della Polizia penitenziaria è stata assunta da un titolare.

Carente si appalesa anche il servizio di carattere sociale, che non può essere adeguatamente assicurato da una sola Assistente sociale a tempo pieno e da un'Assistente a contratto. Tale carenza influisce pesantemente anche sulla condizione dei condannati ammessi a misure alternative alla detenzione: misure che vengono favorite, ma senza il necessario supporto operativo.

3.3. La situazione sanitaria.

Da dicembre 2016, l'assistenza sanitaria viene gestita da una cooperativa convenzionata di figure mediche e infermieristiche.

Permangono criticità in ordine all'effettuazione di cure e visite mediche. È il caso di rammentare che l'accompagnamento di un detenuto fuori dal carcere, per impossibilità di attuazione all'interno, comporta il rispetto – doveroso – di procedure di sicurezza stringenti, che, oltre ad impegnare risorse sottratte ad altre funzioni, potrebbero, date le tempistiche, compromettere il buon esito per il detenuto.

Permane, altresì, un'altra criticità evidenziata dai ristretti, a dire la carenza di adeguato supporto psicologico - psichiatrico. Supporto che, se strutturato adeguatamente, sarebbe di fondamentale aiuto per soggetti in ovvio stato di disagio.

Sussistono problemi in ordine al coordinamento tra l'assistenza sanitaria e l'Amministrazione penitenziaria.

3.4. Le attività lavorative e complementari.

Continuano le attività del laboratorio di panificazione, denominato *Brutti e Buoni*, nonché della lavanderia.

I relativi dettagli sono illustrati nel capitolo 2.

3.5. Le questioni emerse nei colloqui.

I principali settori di intervento sono stati il diritto all'affettività, le condizioni di detenzione (quali, ad esempio, le criticità afferenti all'erogazione di provvidenze economiche e ad

accredito di somme), i servizi sanitari (quali ad, esempio, criticità in ordine al supporto psicologico e sanitario) e la scarsità di opportunità lavorative e formative, che riguardano, purtroppo, una netta minoranza di detenuti. Criticità che originano frequenti richieste di trasferimento presso altro Istituto.

L'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO E LE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI

1. Sede, orari di apertura al pubblico e visite in carcere.

Nei primi mesi dell'anno, l'Ufficio del Difensore civico anche per quanto attiene alle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale ha ricevuto il pubblico, cioè parenti o rappresentanti dei detenuti, presso la propria sede, come è ormai consuetudine anche per le altre figure di garanzia, il martedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, il mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, e il giovedì, durante l'arco dell'intera giornata, previo appuntamento, assicurando disponibilità – per motivate esigenze – anche in orari diversi, concordati direttamente con gli interessati.

Ai soggetti che presentavano disabilità fisiche e motorie è comunque sempre stata garantita la possibilità di incontro in altro luogo, sino all'avvenuto trasferimento dell'Ufficio del Difensore civico nella nuova sede priva di barriere architettoniche.

Il Garante ha avuto, altresì, accesso alla Casa circondariale per effettuare i colloqui con i detenuti che ne hanno fatto richiesta, nonché per le visite che ritiene opportune, secondo le norme sull'Ordinamento penitenziario e il Protocollo d'intesa.

Per converso, dal 9 marzo 2020, in ossequio alle disposizioni emanate dalle autorità statali e regionali per prevenire e contrastare la diffusione della COVID-19, l'accesso all'Ufficio è avvenuto esclusivamente su appuntamento, anche nelle giornate di martedì e di mercoledì, giorni da sempre di apertura al pubblico. I cittadini sono, altresì, stati invitati a presentarsi singolarmente agli appuntamenti e a privilegiare mezzi di comunicazione alternativi, quali telefono e posta elettronica.

Tali disposizioni sono poi state modificate a seguito delle ulteriori restrizioni entrate in vigore il 23 marzo. Infatti, da questa data e per tutto l'esercizio in esame, i contatti con l'Ufficio sono avvenuti esclusivamente tramite i sopracitati mezzi di comunicazione alternativi.

Dall'ultima data menzionata, i colloqui con i detenuti, sono avvenuti esclusivamente via piattaforma telematica.

Quanto alla sede, dopo anni di attesa, finalmente da fine maggio, l'Ufficio è stato trasferito nei nuovi locali di via Boniface Festaz, al numero civico 46, ove strumenti tecnologici permettono di ovviare alle barriere architettoniche presenti rendendo fruibili gli uffici anche ai soggetti che presentano disabilità fisiche e motorie.

2. Lo staff.

Si ricorda, come già esposto nelle sei precedenti Relazioni di questo Ufficio, che l'organico, composto dal 14 febbraio 2011 da quattro unità, due istruttori amministrativi che si occupavano dell'esame dei reclami e due coadiutori, impiegati invece in compiti amministrativi, dal 1° gennaio 2014 era sceso a tre unità e dal mese di giugno 2014 a due unità. In data 2 maggio 2016 è avvenuto il trasferimento da altra Struttura regionale di un istruttore amministrativo che si è occupato dell'esame dei reclami.

Dal 2 maggio 2016, quindi, l'organico dell'Ufficio di fatto è stato composto dal menzionato istruttore amministrativo e dai due coadiutori, impiegati però in compiti amministrativi. Sino a questa data le mansioni svolte dall'istruttore amministrativo erano state garantite dallo stesso Difensore civico.

A far data dal 5 dicembre 2018, un secondo istruttore amministrativo è stato trasferito presso l'Ufficio di difesa civica e si è occupato dell'esame dei reclami.

A seguito dell'attribuzione al Difensore civico delle funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, veniva richiesta l'implementazione dell'organico attraverso la dotazione di un soggetto con profilo di Assistente sociale che, tuttavia, non è stato assegnato.

Non solo. A far data dal 29 settembre 2019, un istruttore amministrativo ha lasciato il servizio per raggiunti limiti di età senza essere, a fine esercizio, sostituito.

In sintesi.

Nell'anno 2011, i casi trattati dalla difesa civica furono 326 e non erano ancora state concretamente assegnate le funzioni di garanzia dei detenuti prima e dei minori poi. L'organico era formato da due istruttori amministrativi.

Benché, nell'anno 2019, siano stati trattati 1438 casi relativi alla difesa civica, 259 casi afferenti alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà – anche frutto di istanze collettive – e 34 casi relativi a minori, e nell'esercizio in esame, siano stati trattati 881 casi relativi alla Difesa civica, 64 casi afferenti alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà e 1.697 casi – seppure frutto di ponderose istanze collettive – relativi a minori, l'organico è tutt'ora formato da un solo istruttore amministrativo. Istruttore amministrativo che si occupa solo di parte del lavoro afferente alla difesa civica, mentre le altre pratiche di difesa civica e quelle di competenza della tutela dei ristretti e dei minori, così come tutte le attività correlate, sono prese in carico direttamente e personalmente dal Difensore civico.

Appare del tutto evidente come, allo stato, non possa essere assicurata che l'attività essenziale, cioè la disamina delle questioni rappresentate dagli utenti, con qualche preoccupazione di tenuta dell'Ufficio quando riprenderanno i colloqui in presenza.

È altresì da rilevare che a partire dal 23 marzo, in ossequio alle disposizioni emanate dalle autorità statali e regionali per prevenire e contrastare la diffusione della COVID-19, l'Ufficio del Difensore civico ha adottato, potendo farlo, il lavoro agile, sia per quanto concerne il Difensore civico sia per tutto il suo staff. Il Consiglio della Valle ha fornito, a chi ne era sprovvisto, i supporti informatici per lavorare dalla propria abitazione. I due coadiutori si sono recati in Ufficio almeno una volta a settimana, avvicinandosi, per svolgere sia quelle attività che devono essere fatte direttamente in presenza, soprattutto per quanto concerne il ritiro, la protocollazione e lo smistamento della posta cartacea, benché l'invio di posta cartacea sia fortemente diminuito, sia quelle attività straordinarie conseguenti al trasloco dalla vecchia alla nuova sede. Il Difensore civico ha avuto modo di verificare che lo *smart working* funziona bene e che questa modalità possa essere una buona soluzione, anche come modalità ordinaria di lavoro, in una corretta ed equilibrata alternanza con la presenza in Ufficio.

3. Le risorse strumentali.

Le dotazioni strumentali dell'Ufficio nel corso dell'esercizio in esame sono state adeguatamente monitorate dalla Struttura competente del Consiglio regionale.

Le risorse finanziarie originariamente iscritte a bilancio per le spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico, ammontanti a euro 210.100, ossia euro 32.400 in più rispetto al 2019 (mentre erano di euro 244.220 nel 2012, euro 193.290 nel 2013, euro 171.000 nel 2014 e nel 2015, euro 160.000 nel 2016, euro 148.200 nel 2017, euro 148.000 nel 2018 nonché di euro 177.700 nel 2019), si sono rivelate sufficienti.

Si precisa che in questo esercizio il capitolo concernente le trasferte è risultato più che sufficiente ad assicurare le attività essenziali del Difensore civico, anche nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, tenuto conto che, pur prendendo parte con assiduità alle varie riunioni istituzionali, queste ultime si sono svolte prevalentemente in modalità telematica.

4. Le attività complementari.

4.1. I rapporti istituzionali, le relazioni esterne e la comunicazione.

La Conferenza dei Garanti regionali delle persone private della libertà, cui il Garante valdostano ha partecipato, via piattaforma telematica, si è occupata delle principali novità normative e delle problematiche che hanno interessato il mondo carcerario.

Sempre via piattaforma telematica, il Garante ha anche partecipato alla presentazione della Relazione al Parlamento 2020 da parte del Garante nazionale, in data 26 giugno 2020.

Come evidenziato nel capitolo 1, il Garante valdostano ha aderito al Meccanismo di Prevenzione Nazionale (*National Preventive Mechanism*) in tema di lotta alla tortura, già in data 29 settembre 2017, dopo essersi, per altro, già attivato in passato ai fini dell'introduzione nell'Ordinamento italiano del reato di tortura.

Al fine di promuovere la conoscenza del Garante e di favorire il ricorso al medesimo da parte degli interessati, questo Ufficio si è avvalso della collaborazione dei mezzi di comunicazione, in mancanza del cui apporto non è ormai possibile comunicare con il grande pubblico, rilasciando interviste su argomenti specifici. Nell'anno in argomento non avendo avuto luogo la consueta audizione con la I^a Commissione consiliare permanente del Consiglio della Valle *Istituzioni e autonomia*, anche la consueta conferenza stampa per presentare l'attività svolta nel corso dell'esercizio precedente è venuta meno. Per converso, è stata regolarmente aggiornata la sezione dedicata all'Istituto del sito Internet del Consiglio regionale.

Per il particolare interesse, si richiama il *Protocollo d'intesa* (Allegato 9) siglato dal Garante e dal Direttore della Casa circondariale di Brissogne, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale, già ampiamente illustrato nella Relazione per l'anno 2012, volto a regolare i rapporti e le modalità di intervento del Garante medesimo. Si tratta di un documento agile, che ha garantito l'aspetto sostanziale del rapporto con il detenuto.

Questo Ufficio, come si ricorda, aveva riproposto come ormai prassi, per l'anno scolastico 2019/2020, ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della Valle e ai rispettivi Docenti delle discipline giuridiche, il *Progetto difesa civica e scuola*, al fine di promuovere nel mondo della scuola la cultura della difesa civica e di garanzia dei diritti dei ristretti. Tuttavia, nel corso dell'anno in esame, tutte le varie lezioni, già calendarizzate, presso alcune Scuole superiori di secondo grado sono poi state annullate a causa della pandemia da COVID-19.

Ad inizio 2020, il Garante ha indirizzato ai detenuti della Casa circondariale di Brissogne un messaggio di auguri per il nuovo anno, nei termini che seguono.

“Ogni inizio di nuovo anno porta con sé, necessariamente, aspettative e sentimenti contrastanti.

Da una parte, l'incertezza per un futuro sempre meno delineato. Dall'altra, l'attesa di ciò che di positivo ci sarà. Sono le classiche due facce della stessa medaglia.

Vorrei concentrarmi su questo secondo aspetto. Per alcuni di voi sicuramente si spalancheranno finalmente le porte verso la vita libera, per altri si prospetterà, ancora, la

permanenza in carcere. Situazione, quest'ultima, che può indurre malinconia, se non sconforto.

Ma è proprio durante il duro periodo di restrizione che si pongono le basi per il futuro reinserimento nella società, attraverso l'acquisizione di conoscenze che possono dare uno sbocco una volta usciti dall'Istituto.

Questo obbiettivo può essere raggiunto con il concorso di due condizioni, entrambe imprescindibili.

La prima risiede nella vostra volontà di apprendere e di trasformare la detenzione in qualcosa di effettivamente fruttuoso. E su questo punto, non ho particolari dubbi sulla vostra partecipazione, di cui molto spesso avete dato esempio concreto e fattivo.

La seconda condizione riguarda la capacità della Casa circondariale di Brissogne di operare per la creazione di lavoro, interno ed esterno. Su questo punto, molti di voi da tempo segnalano carenze.

Auspico, insieme a voi, che nascano e si sviluppino attività formative e lavorative, utili per vivere nel modo migliore il periodo di detenzione e con la finalità di assicurarvi un futuro degno e confacente alle vostre attitudini.

Auguro a voi e alle vostre famiglie un sincero e sereno 2020.”.

4.2. Le altre attività.

Sempre in attesa di un auspicato rinnovo, anche quest'anno non si sono tenute riunioni dell'Osservatorio, l'organismo istituito per verificare l'applicazione del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, atto la cui vigenza è scaduta nel settembre 2017.

L'Osservatorio, unico ausilio per monitorare la situazione carceraria fino all'attribuzione nel 2011 al Difensore civico regionale delle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, si era rivelato negli anni un utile strumento non solo di conoscenza ma anche di tutela dei ristretti.

Questo Ufficio, su invito della Presidenza della Regione, già nel 2017 aveva, nel comune spirito di collaborazione, comunicato le proprie osservazioni e indicazioni volte all'aggiornamento del Protocollo d'intesa nell'intento di migliorare la situazione interna della Casa circondariale di Brissogne e anche il rapporto di quest'ultima con il territorio.

Il 19 ottobre 2018, in occasione della riunione della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà alla quale hanno preso parte anche il Presidente dell'Autorità Garante nazionale, Mauro Palma, il magistrato addetto al Dipartimento Giustizia e comunità,

Giacomo Ebner, e il Vice Presidente del Consiglio regionale del Lazio nonché delegato dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome alla Presidenza della Commissione Autorità di Garanzia, Devid Porrello, il Difensore civico valdostano, nelle sue funzioni di Garante dei detenuti, aveva anche in questo consesso, evidenziato la necessità del rinnovo del Protocollo d'intesa tra la Regione autonoma Valle d'Aosta e il Ministero di Giustizia.

Questo Ufficio, nuovamente interpellato dalla Presidenza della Regione, nel mese di luglio 2019, ha manifestato le proprie osservazioni sulla bozza di Protocollo d'intesa e avanzato delle proposte atte a migliorare le condizioni interne alla Casa circondariale di Brissogne e anche accrescere il rapporto di quest'ultima con il territorio valdostano.

In ordine alla necessità di una maggiore partecipazione del territorio regionale più volte sollecitato dai Direttori in missione, il Garante ha sottolineato la necessità che il carcere si faccia parte diligente nel rapporto con il territorio, aprendosi alla popolazione attraverso incontri o altre analoghe iniziative, con lo scopo di farsi conoscere nel tessuto socio-economico valdostano. Infatti, un rapporto fecondo non può che avere carattere bidirezionale, volto alla conoscenza reciproca.

Infine, il Garante valdostano ha partecipato, in data 21 settembre e 11 dicembre 2020, via piattaforma telematica, a riunioni del *Piano di Zona della Valle d'Aosta*, strumento di programmazione delle politiche sociali previsto dalla legge 328/2000, indette dal Dipartimento politiche sociali dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, al fine della presentazione di proposte di intervento cofinanziate dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 26 luglio 2018.

Questo tavolo di lavoro ha redatto due proposte progettuali.

La prima *NULLAOSTA al reinserimento* (Allegato 27), elaborata nel 2019 dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in partenariato con l'Ufficio interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria (U.I.E.P.E.), alla quale hanno aderito il Consiglio permanente degli Enti locali della Valle d'Aosta e l'Agenzia U.S.L. della Valle d'Aosta, si rivolge sia alle persone in esecuzione penale sia ai detenuti, finalizzata a potenziare, da un lato, le reti di collaborazione all'interno della collettività valdostana e, dall'altro lato, la presa in carico delle situazioni di fragilità accompagnandole verso un'autonomia socio-economica e relazionale.

La seconda proposta, denominata *SO-STARE FUORI* (Allegato 28), che include anche la prima proposta progettuale, è stata anch'essa predisposta dalla Regione autonoma Valle d'Aosta in partenariato con l'Ufficio interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria (U.I.E.P.E.), il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione

Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta (P.R.A.P.), il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (C.G.M.), e il Consorzio *Trait d'Union* S.c.s. A questo progetto anche il Consiglio Permanente degli enti Locali (C.P.E.L.) e l'Azienda USL della Valle d'Aosta hanno espresso formalmente la rispettiva disponibilità a collaborare ai fini della realizzazione delle attività progettuali.

Tale progetto intende estendere anche ai soggetti più fragili – in quanto privi di risorse familiari e di un domicilio – le medesime azioni di reinserimento lavorativo e sociale, garantendo loro la messa a disposizione di una sistemazione alloggiativa fino al termine pena. Essa prevede la presa in carico individualizzata e la conseguente attivazione di percorsi caratterizzati da una marcata personalizzazione (tirocini, accompagnamento al lavoro, accompagnamento all'abitare e all'autonomia socio-economica e relazionale, ...) e di percorsi di gruppo (formazione, inserimento sociale, partecipazione ad associazioni di volontariato...) per lo sviluppo di competenze specifiche tecnico-professionali e trasversali. Le iniziative sono attivabili dentro la Casa Circondariale di Aosta o all'esterno dell'Istituto in relazione alla valutazione iniziale in ordine alle fragilità e alle potenzialità individuali svolta in collaborazione con i servizi competenti, e alle opportunità attive e attivabili dentro il carcere e sul territorio. I destinatari sono soggetti in esecuzione penale, in particolare persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria in ambito penale per il primo progetto mentre per il secondo soggetti reclusi presso la Casa Circondariale di Brissogne.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

La legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, novellando la legge regionale 17/2001, ha attribuito al Difensore civico le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Per dovizia di precisione si rammenta in questa sede che l'Assemblea legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta, con legge regionale 27 marzo 2019, n. 3, che ha novellato la legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, introducendovi l'articolo 2 quater, ha attribuito al Difensore civico regionale anche il ruolo di Garante per l'infanzia e l'adolescenza di cui si darà però conto in apposita Relazione.

Compito del Garante dei detenuti è quello di provvedere alla tutela dei diritti dei detenuti e di vigilare sul rispetto delle regole di legalità all'interno del carcere.

Al termine della presentazione dell'attività svolta nel 2020 possono essere formulate alcune brevi considerazioni di sintesi e di prospettiva.

Il Garante ha affrontato diversi casi concreti portati alla sua attenzione.

Al fine di una migliore azione dell'organo, in data 14 dicembre 2012, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, il Garante e il Direttore della Casa circondariale di Brissogne avevano sottoscritto un Protocollo d'intesa, volto a regolare i rapporti reciproci.

Si sottolinea che il Garante può accedere al carcere senza autorizzazione e colloquiare con i detenuti negli appositi locali.

A fine dicembre 2020, il totale dei detenuti presenti nella Casa circondariale di Brissogne era pari a 172 unità su una capienza regolamentare di 177; si pensi che, a fine 2012, il totale era di 281 unità su una capienza di 181. Per altro, l'esercizio 2020 è stato caratterizzato da una diminuzione della presenza di detenuti dovuta principalmente alle misure assunte per diminuire in tutte le carceri italiane la presenza di detenuti al fine di contenere i contagi e prevenire l'insorgenza della pandemia da COVID-19. In questo anno, nessuna sezione è stata chiusa, solo alcune camere singole per ristrutturazione o per la manutenzione delle stesse.

Al momento, quindi, appare scongiurato lo spettro del sovraffollamento.

Credo che si debba ragionare non sul carcere in sé e per sé, ma sull'intero sistema penale e penitenziario.

La restrizione in Istituto dovrebbe essere concepita quale *extrema ratio*, dati i suoi effetti desocializzanti, come ha recentemente affermato la Ministra della Giustizia.

Un carcere con una natura essenzialmente punitiva, in contrasto con il principio costituzionale della rieducazione del reo in vista del ritorno alla vita libera nella comunità, non solo viola i diritti fondamentali della persona, ma ha dimostrato più volte il suo fallimento, proprio in ordine alla deflazione dei reati.

Un carcere moderno, invece, che offre attività lavorative e formative, che prepara i detenuti per la loro vita futura, innesca un volano virtuoso: è statisticamente provato che, se si predispongono le condizioni per un futuro lavorativo, il tasso di recidiva si abbatta significativamente.

Dignità dei ristretti e riduzione dei reati sono intimamente collegati, non possono essere disgiunti.

Nel sistema, un elemento di speranza, come già ricordavo nella precedente Relazione, è la buona riuscita di un istituto quale la “messa alla prova”, cui possono accedere gli adulti se il reato commesso prevede una pena non superiore ai quattro anni, nonché i minori, senza limite.

Si tratta tecnicamente della sospensione del processo e dell'impostazione di un percorso progettuale che il reo si impegna ad osservare: ad esempio, il caso di un minore autore di minacce che, esperto di calcio, si dedica ad allenare una squadra composta da ragazzi disabili. Al termine del progetto, si valuta se il soggetto ha acquisito consapevolezza del disvalore della propria condotta e se ha introiettato l'intenzione di mutare la propria azione: se la valutazione è positiva, lo Stato rinuncia alla pretesa punitiva.

È l'attuazione della giustizia riparativa, e i risultati paiono assolutamente incoraggianti.

Venendo alla situazione della Casa circondariale di Brissogne, le osservazioni, purtroppo, sono ancora in linea con quanto avevo già espresso nelle più recenti Relazioni.

Anche nel corso del 2020, l'Istituto valdostano si è caratterizzato per l'assenza di un'identità, di una visione progettuale.

Brissogne riveste il poco invidiabile ruolo di “polmone”, rispetto a criticità di affollamento sussistenti in altri Istituti limitrofi. E, spesso, i trasferimenti da tali Istituti concernono detenuti problematici. Tenendo presente, altresì, l'alta percentuale di stranieri di svariate nazionalità, ne esce un quadro di disomogeneità fonte di disagio, per i detenuti e per gli operatori.

Risultato di tale caratterizzazione, la criticità delle opportunità di lavoro e di formazione, in contrasto – e riprendo quanto ho appena affermato – con una visione dell'esecuzione penale moderna, che punta al reinserimento del reo nella società, ad una detenzione che non sia un mero parcheggio – perdonatemi l'espressione – ma un investimento sia per i ristretti che, in ultima analisi, anche per la comunità.

Non estranee alle predette criticità sono l'ormai annosa assenza di un Direttore e di un Comandante della Polizia penitenziaria titolari. Gli incarichi a scavalco, cioè con Dirigenti reggenti e titolari in altri Istituti, mostrano naturalmente e funzionalmente tutti i loro limiti, pur con l'impegno serio degli interessati.

Anche per questo motivo, appare oltremodo difficile anche solo ipotizzare una progettualità che vada oltre la gestione ordinaria.

Non mancano, per fortuna, alcune iniziative con un respiro più ampio.

Nel 2019 è stato avviato un progetto, come si è evidenziato nel capitolo 4, nell'ambito degli interventi cofinanziati dalla Cassa delle Ammende in attuazione dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 26 luglio 2018.

La Regione, attraverso il Dipartimento Politiche sociali, è capofila del progetto, insieme a numerosi partner, per realizzare una proficua sinergia tra pubblico e privato sociale.

L'iniziativa è denominata *NULLAOSTA al reinserimento* e si caratterizza per tre aree di intervento: percorsi di inclusione sociale e/o inserimento lavorativo rivolti a persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria in ambito penale, interventi di sostegno per le persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria in ambito penale, sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e mediazione penale.

Nella scorsa Relazione, rilevavo come l'iniziativa potesse fungere anche da volano per ulteriori interventi.

E, in effetti, nel 2020, è stato avviato un nuovo progetto, illustrato sempre nel capitolo 4, denominato *SO-STARE FUORI*, volto allo sviluppo di *housing sociale*, destinato a soggetti in possesso dei requisiti per l'esecuzione di misure restrittive fuori dalle mura carcerarie e sprovvisti di alloggio.

Rassegno le osservazioni di questa mia nona Relazione con l'auspicio che i suoi elementi contenutistici possano costituire un'occasione di confronto e di stimolo volta alla risoluzione dei problemi evidenziati.

APPENDICE

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.	71
ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.	85
ALLEGATO 3 – Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle regole penitenziarie europee.	91
ALLEGATO 4 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.	118
ALLEGATO 5 – Regolamento della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.	121
ALLEGATO 6 – Stati generali dell’Esecuzione penale.	125
ALLEGATO 7 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati.	127
ALLEGATO 8 – Carcere e <i>probation</i>	149
ALLEGATO 9 – Protocollo d’intesa fra l’Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d’Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.	177
ALLEGATO 10 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione.	179
ALLEGATO 11 – Detenuti presenti stranieri per area geografica di provenienza.	180
ALLEGATO 12 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica.	181
ALLEGATO 13 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica.	182
ALLEGATO 14 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età.	183
ALLEGATO 15 – Detenuti stranieri per classi di età.	184
ALLEGATO 16 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri.	185
ALLEGATO 17 – Detenuti italiani e stranieri con almeno una condanna definitiva, condannati per pena inflitta.	186
ALLEGATO 18 – Detenuti stranieri con almeno una condanna definitiva, condannati per pena inflitta.	187
ALLEGATO 19 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	188
ALLEGATO 20 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva.	189
ALLEGATO 21 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall’entrata in vigore fino al 31 dicembre 2020.	190
ALLEGATO 22 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato.	191
ALLEGATO 23 – Detenuti stranieri per tipologia di reato.	192

ALLEGATO 24 – Elenco attività complementari.	193
ALLEGATO 25 – Appello della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.	196
ALLEGATO 26 – Appello al Parlamento: carcere, sovraffollamento e pandemia.	198
ALLEGATO 27 – Proposta progettuale <i>NULLAOSTA al reinserimento</i>	200
ALLEGATO 28 – Proposta progettuale <i>SO-STARE FUORI</i>	213
ALLEGATO 29 – Casa circondariale di Brissogne.	252
ALLEGATO 30 – Regione autonoma Valle d’Aosta.	255
ALLEGATO 31 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.	256
ALLEGATO 32 – Amministrazioni periferiche dello Stato.	257
ALLEGATO 33 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.	258
ALLEGATO 34 – Questioni tra privati.	260
ALLEGATO 35 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.	261

ALLEGATO 1 – La legge che disciplina il funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico regionale.

Legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 – *Disciplina del funzionamento dell’Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico).*

CAPO I

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 1

(Difensore civico)

1. La presente legge disciplina le modalità di elezione del Difensore civico, le sue funzioni e i modi di esercizio delle stesse.

Art. 2

(Principi dell’azione del Difensore civico)

1. Il Difensore civico esercita le sue funzioni in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
2. Il Difensore civico assicura, nel rispetto e con le modalità previste dalla presente legge, una tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi, degli interessi collettivi o diffusi, al fine di garantire l’effettivo rispetto dei principi posti dalla normativa vigente in materia di buon andamento, imparzialità, legalità, trasparenza, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa.
3. Il Difensore civico esercita funzioni:
 - a) di consulenza e di supporto a persone fisiche e giuridiche nella risoluzione dei loro problemi con la pubblica amministrazione;
 - b) di mediazione, finalizzata ad uno sforzo permanente per il raccordo fra le istituzioni e la comunità regionale;
 - c) di proposta, per contribuire a migliorare la qualità dell’azione amministrativa.
4. Il Difensore civico contribuisce a garantire il rispetto delle pari opportunità uomo-donna e la non discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali.

Art. 2bis

(Rapporti con azioni e ricorsi amministrativi e giurisdizionali)⁴⁸

1. Il Difensore civico, ove lo ritenga opportuno, può intervenire anche in pendenza di lite in sede amministrativa o giurisdizionale civile e amministrativa. In caso di intervento in pendenza di lite e di sopravvenienza di lite, il Difensore civico può sospendere il proprio intervento in attesa della relativa pronuncia.

Art. 2ter

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale)⁴⁹

1. Il Difensore civico svolge le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, secondo la disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario.

Art. 2quater

(Compiti del Difensore civico in qualità di Garante per l'infanzia e l'adolescenza)⁵⁰

1. Il Difensore civico promuove e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali e dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, con particolare riferimento alle leggi 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989), e 20 marzo 2003, n. 77 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996).
2. L'azione del Difensore civico è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti organi sociali e giudiziari;
 - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbano, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
3. Il Difensore civico svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
 - a) promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza,

⁴⁸ Articolo inserito dall'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁴⁹ Articolo inserito dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁰ Articolo inserito dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2019, n. 3.

finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;

- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York, di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
- c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
- d) promuove, anche in collaborazione con gli enti locali e altri soggetti della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
- f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza, vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.;
- g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi e assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975, n. 698 (Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
- h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo e urbanistico;
- i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare a ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
- j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, favorendone il benessere personale e vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da questa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
- k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
- l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori, così come prevista dalle norme del codice civile, e ad altre forme di tutoraggio

stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003, nonché dalla legge 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati);

- m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero, anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale;
 - n) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui piani e programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione;
 - o) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
 - p) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori;
 - q) promuove iniziative per un utilizzo sicuro delle tecnologie di relazionalità e interconnessione, anche in collaborazione con la Regione, gli enti locali e i mezzi di informazione;
 - r) collabora con il Co.Re.Com. all'attività di monitoraggio e di valutazione delle trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale, trasmettendo e mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone con riferimento alla rappresentazione dei minori e ai modi in cui essa è percepita;
 - s) collabora con il Co.Re.Com. per sensibilizzare gli organi di informazione e le istituzioni a un'informazione attenta ai minori e volta a svilupparne la capacità critica, difenderne i diritti e tutelarne l'immagine.
4. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Difensore civico:
- a) stabilisce intese, relazioni e accordi con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, con l'Azienda USL Valle d'Aosta, con organismi e autorità regionali e statali che si occupano di infanzia e di adolescenza, con le autorità giudiziarie nonché con gli ordini professionali;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati.

Art. 3

(Requisiti)

1. Il Difensore civico è scelto fra cittadini italiani che offrono la massima garanzia di indipendenza e di obiettività e che hanno maturato qualificate esperienze professionali in materia giuridico-amministrativa.
2. Il Difensore civico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) residenza nella regione da almeno cinque anni;

- b) laurea magistrale, laurea specialistica o diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza⁵¹;
- c) età superiore a quarant'anni;
- d) non aver riportato condanne penali;
- e) delle cause di ineleggibilità indicate all'articolo 7, commi 1 e 1bis⁵²;
- f) conoscenza della lingua francese, accertata con le modalità di cui all'articolo 5⁵³.

Art. 4

(Procedimento per l'elezione)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione, disposta dal Presidente della Regione, sul Bollettino ufficiale di un avviso pubblico indicante:
 - a) L'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
 - b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'articolo 3;
 - c) il trattamento economico previsto;
 - d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle candidature presso la Presidenza del Consiglio regionale.
2. Le proposte di candidatura sono presentate dai candidati, da singoli cittadini, da enti o associazioni.
3. Le proposte di candidatura devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) dati anagrafici e residenza;
 - b) titoli di studio;
 - c) curriculum professionale;
 - d) elementi utili ad evidenziare una particolare competenza, esperienza, professionalità o attitudine del candidato per l'incarico e la sua conoscenza della realtà socio-culturale della Valle d'Aosta.
4. Ad ogni proposta di candidatura deve essere allegata la dichiarazione di accettazione dell'incarico, sottoscritta dal candidato.
5. All'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 provvede la segreteria generale del Consiglio regionale. L'eventuale esclusione per difetto dei requisiti è disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.

⁵¹ Lettera così sostituita dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵² Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵³ Lettera così modificata dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 5

(Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. I candidati per l'incarico di Difensore civico devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.
2. Ai fini di cui al comma 1, prima dell'elezione, i candidati devono superare, o aver già superato, un esame di accertamento della conoscenza della lingua francese, svolto con le modalità previste per l'accesso alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale. Alla nomina della commissione esaminatrice provvede il segretario generale del Consiglio regionale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di accesso con procedura non concorsuale alla qualifica dirigenziale dell'amministrazione regionale.
3. La convocazione dei candidati per l'accertamento della conoscenza della lingua francese è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale.

Art. 6

(Elezione)

1. Dopo l'espletamento dell'accertamento di cui all'articolo 5, il Presidente del Consiglio regionale iscrive l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale⁵⁴.
2. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga la maggioranza stabilita al comma 2, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 7

(Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza)

1. Non è eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi ricopre o abbia ricoperto negli ultimi tre anni:
 - a) la carica di:
 - 1) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
 - 2) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - 3) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - 4) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - 5) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti;

⁵⁴ Comma così modificato dall'articolo 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

- b) un incarico di direzione in partiti politici o movimenti sindacali;
 - c) cariche in organismi di controllo sulla pubblica amministrazione⁵⁵.
- 1bis. Non è, inoltre, eleggibile all'Ufficio del Difensore civico chi abbia ricoperto tale carica per due mandati, indipendentemente dalla durata dei mandati stessi⁵⁶.
- 2. L'Ufficio del Difensore civico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi attività imprenditoriale. La rimozione delle predette cause di incompatibilità ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Difensore civico da parte del Consiglio regionale⁵⁷.
 - 3. È fatto obbligo al Difensore civico di segnalare senza ritardo al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità indicate ai commi 1 e 2.
 - 4. Il Consiglio regionale dichiara la decadenza del Difensore civico qualora rilevi la sopravvenienza delle cause di ineleggibilità o incompatibilità, d'ufficio o sulla base di ricorso scritto presentato da cittadini residenti nella regione⁵⁸.
 - 5. Prima che il Consiglio regionale decida in merito alla decadenza del Difensore civico per sopravvenuti motivi di ineleggibilità o di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale li contesta all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con invito a presentare eventuali controdeduzioni entro venti giorni dalla data di ricevimento della contestazione.
 - 6. Il Presidente sottopone gli atti relativi al procedimento di decadenza all'esame del Consiglio regionale nella prima seduta utile dopo la scadenza del termine previsto dal comma 5.
 - 7. In caso di cessazione anticipata delle funzioni del Difensore civico, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se gli interessati rassegnano le dimissioni dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 8

(Cause di ineleggibilità ad altre cariche)

- 1. Chi ricopre o abbia ricoperto le funzioni di Difensore civico non è eleggibile alle seguenti cariche:
 - a) Presidente della Regione, assessore o consigliere regionale della Valle d'Aosta;
 - b) Presidente, assessore o consigliere di una delle Comunità montane della Valle d'Aosta;
 - c) Sindaco o assessore nei Comuni della Valle d'Aosta;
 - d) consigliere nei Comuni della Valle d'Aosta con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

⁵⁵ Lettera così modificata dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁶ Comma inserito dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁷ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁵⁸ Comma così modificato dall'articolo 5, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate almeno tre anni prima del giorno fissato per la presentazione delle candidature.
3. In caso di scioglimento anticipato delle assemblee elettive di appartenenza dei soggetti di cui al comma 1, le cause di ineleggibilità ivi previste non hanno effetto se le funzioni del Difensore civico sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento.

Art. 9

(Durata del mandato. Revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni, a decorrere dalla data dell'elezione, e può essere rieletto una sola volta⁵⁹.
2. Tre mesi prima della scadenza regolare del mandato del Difensore civico o immediatamente dopo la cessazione del mandato stesso per dimissioni o per qualunque altro motivo diverso dalla scadenza regolare, il Presidente della Regione avvia il procedimento di cui all'articolo 4.
3. Qualora il mandato del Difensore civico scada negli ultimi sei mesi della legislatura regionale, il procedimento di cui all'articolo 4 è avviato entro tre mesi dalla data dell'elezione del Consiglio regionale⁶⁰.
4. I poteri del Difensore civico, salvo nei casi di decadenza e revoca, sono prorogati fino al giorno antecedente l'entrata in carica del successore. L'entrata in carica del Difensore civico ha luogo il giorno dell'insediamento, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale. La proroga non può comunque essere superiore ad un anno dalla scadenza del mandato⁶¹.
5. Per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può essere revocato dal Consiglio regionale, su proposta motivata dell'Ufficio di Presidenza, con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 10

(Trattamento economico)

1. Al Difensore civico spetta un trattamento economico pari all'indennità di carica percepita dai consiglieri regionali.
 2. Al Difensore civico spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio sostenute per l'espletamento dell'incarico, in misura analoga a quella prevista per i consiglieri regionali.
- 2bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Difensore civico, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle

⁵⁹ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶⁰ Comma così modificato dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶¹ Comma così sostituito dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

attività del Difensore civico, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali⁶².

Art. 10bis

*(Aspettativa e regime contributivo)*⁶³

1. Ove ciò sia compatibile con il rispettivo stato giuridico, il lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Il Consiglio regionale rimborsa al datore di lavoro i contributi relativi al trattamento di quiescenza del lavoratore subordinato delle pubbliche amministrazioni eletto alla carica di Difensore civico, inclusa la quota a carico del lavoratore, calcolati sulla retribuzione in godimento all'atto del collocamento in aspettativa.
2. Ove l'eletto alla carica di Difensore civico sia un lavoratore subordinato del settore privato o eserciti attività di lavoro autonomo o attività imprenditoriale, il trattamento economico spettante ai sensi dell'articolo 10 è incrementato del 25 per cento.

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 11

(Soggetti ed ambito di intervento)

1. L'intervento del Difensore civico può essere richiesto, senza formalità particolari, da cittadini, da stranieri o apolidi residenti o domiciliati nella regione, da enti e da formazioni sociali, nei casi di omissione, ritardo, irregolarità ed illegittimità posti in essere durante lo svolgimento del procedimento amministrativo, o inerenti atti amministrativi già emanati, da parte:
 - a) di organi e strutture dell'amministrazione regionale;
 - b) di enti, istituti, aziende, consorzi dipendenti dalla Regione, concessionari e gestori di pubblici servizi⁶⁴;
 - c) di enti locali territoriali, con riferimento alle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione;
 - d) dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta.
- 1bis. Non possono ricorrere al Difensore civico i consiglieri regionali e gli amministratori degli enti locali, per ragioni inerenti all'esercizio del proprio mandato⁶⁵.
2. Il Difensore civico esercita, con le stesse modalità previste dalla presente legge, le funzioni di intervento nei confronti degli enti locali territoriali in relazione alle loro funzioni

⁶² Comma inserito dall'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶³ Articolo inserito dall'articolo 8 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶⁴ Lettera così modificata dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

⁶⁵ Comma inserito dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

proprie, previa apposita convenzione stipulata tra gli enti stessi e il Consiglio regionale, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal Presidente del Consiglio regionale.

3. Fino all'istituzione del Difensore civico nazionale, il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia.

Art. 12

(Modalità di intervento)

1. Il Difensore civico, per lo svolgimento delle sue funzioni, su istanza, può:
 - a) chiedere, verbalmente o per iscritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
 - b) consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e i documenti relativi all'oggetto del proprio intervento, nonché acquisire le necessarie informazioni;
 - c) convocare il responsabile del procedimento per ottenere chiarimenti circa lo stato del medesimo e le cause delle eventuali disfunzioni, anche al fine di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con quello dell'istante;
 - d) accedere agli uffici per gli accertamenti che si rendano necessari;
 - e) prospettare agli amministratori situazioni di incertezza giuridica e di carenza normativa, sollecitando gli opportuni provvedimenti;
 - f) ⁶⁶.
2. In seguito all'intervento, il Difensore civico può formulare osservazioni, dandone tempestiva comunicazione alla amministrazione interessata. Qualora l'amministrazione non intenda uniformarsi alle osservazioni, deve fornire adeguata motivazione scritta del dissenso al Difensore civico.
3. Il Difensore civico informa l'istante dell'esito del proprio intervento e dei provvedimenti dell'amministrazione, portandolo a conoscenza delle iniziative che possono essere intraprese in sede amministrativa o giurisdizionale.
4. Il Difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio, anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 13

(Disposizioni relative al responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è tenuto a fornire al Difensore civico quanto gli viene richiesto, senza ritardo.
2. Il Difensore civico può segnalare all'amministratore competente eventuali ritardi o ostacoli allo svolgimento della propria azione, al fine dell'eventuale apertura di procedimento disciplinare a carico del responsabile del procedimento.

⁶⁶ Lettera abrogata dall'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

3. L'eventuale apertura e l'esito del procedimento disciplinare o l'eventuale archiviazione devono essere comunicati al Difensore civico.

Art. 14

(Rapporti con le Commissioni consiliari)

1. Il Difensore civico è sentito a sua richiesta dalle Commissioni consiliari in ordine a problemi particolari inerenti la sua attività.
2. Le Commissioni consiliari possono convocare il Difensore civico per avere chiarimenti sull'attività dallo stesso svolta.

Art. 15

(Relazione sull'attività svolta)

1. Il Difensore civico entro il 31 marzo di ogni anno trasmette al Consiglio regionale una relazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, sull'attività svolta nell'anno precedente, contenente eventuali proposte di innovazioni normative o amministrative, nonché una relazione sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Le relazioni sono illustrate dal Difensore stesso alla Commissione consiliare competente in materia di difesa civica⁶⁷.
2. In casi di particolare importanza o urgenza, il Difensore civico invia apposite relazioni al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione per le opportune determinazioni.
3. Il Difensore civico, di propria iniziativa, provvede a dare adeguata pubblicità alla propria attività per la tutela degli interessi dei cittadini singoli o associati.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

Art. 16

(Organizzazione)

1. Il Difensore civico ha sede nel capoluogo regionale presso la Presidenza del Consiglio regionale e può svolgere le proprie funzioni anche in sedi decentrate.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale adotta i provvedimenti necessari per:
 - a) il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico in forma decentrata;
 - b) lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 11, comma 3.

⁶⁷ Comma così sostituito dall'articolo 10 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

Art. 17

(Dotazione organica e uffici)

1. L'Ufficio di Presidenza determina, nell'ambito dell'organico del Consiglio regionale, la dotazione organica dell'Ufficio, sentite le esigenze del Difensore civico. Il personale assegnato all'Ufficio dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Difensore civico.
2. Per la gestione amministrativa del personale, il Difensore civico si avvale della struttura del Consiglio regionale competente in materia di personale.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta motivata del Difensore civico e nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 18, può⁶⁸:
 - a) richiedere le consulenze e le traduzioni necessarie per l'espletamento dell'attività del Difensore civico;
 - b) conferire incarichi ai sensi del Capo I della legge regionale 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie).
4. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede ad assegnare al Difensore civico locali idonei allo svolgimento della sua attività.

Art. 18

(Spese di funzionamento e gestione dell'Ufficio del Difensore civico)

1. Trovano copertura negli stanziamenti annuali previsti in un apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale le spese per l'Ufficio del Difensore civico relative:
 - a) al trattamento economico, alle trasferte ed alle missioni del Difensore civico;
 - b) ai locali assegnati ed al funzionamento amministrativo degli stessi;
 - c) alle attività di promozione e di rappresentanza;
 - d) alle consulenze, alle traduzioni ed agli incarichi.
2. Per la gestione amministrativa e contabile dell'Ufficio, il Difensore civico si avvale della struttura competente in materia di gestione risorse e patrimonio del Consiglio regionale.

⁶⁸ Comma così modificato dall'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in lire 200 milioni (euro 103.291,38) e in annui euro 258.000 a decorrere dal 2002, gravano sul bilancio del Consiglio regionale e trovano copertura negli stanziamenti iscritti sul capitolo 20000 (Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001 e pluriennale 2001/2003.

Art. 20

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
 - a) la legge regionale 2 marzo 1992, n. 5;
 - b) la legge regionale 16 agosto 1994, n. 49;
 - c) la legge regionale 22 aprile 1997, n. 15;
 - d) la legge regionale 4 agosto 2000, n. 26.

Art. 21

(Norme transitorie)

1. Fino all'elezione ai sensi della presente legge del primo Difensore civico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, le funzioni ed i poteri del Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati e continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni della l.r. 5/1992, in quanto compatibili.
2. Ai fini del limite alla rielezione di cui all'articolo 9, comma 1, il mandato espletato dal Difensore civico ai sensi della l.r. 5/1992 e la successiva proroga del mandato stesso ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della l.r. 5/1992 equivalgono ad un unico mandato.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7, comma 1, non hanno effetto se gli interessati si dimettono dalla carica ricoperta entro sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Per il Difensore civico in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui all'articolo 8, comma 2, è ridotto ad un anno.

Art. 22

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO 2 – Le altre fonti normative.

Costituzione della Repubblica Italiana – Articoli 2, 3, 13, 24, 25, 27, 32, 37, 79 e 111.

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato⁶⁹.

Non è ammessa la pena di morte⁷⁰.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 79

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale⁷¹.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

⁶⁹ Vedi articolo 13, comma quarto.

⁷⁰ Cfr. *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* – «Protocollo n. 6 sull'abolizione della pena di morte» (adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983), reso esecutivo con legge 2 gennaio 1989, n. 8, (Gazzetta Ufficiale 16 gennaio 1989, n. 12, supplemento ordinario), nonché legge 13 ottobre 1994, n. 589, sull'«Abolizione della pena di morte nel Codice penale militare di guerra», (Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1994, n. 250).

⁷¹ Così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57).

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge⁷².

Art. 111

La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge⁷³.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata⁷⁴.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo⁷⁵.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore⁷⁶.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita⁷⁷.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge.

Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

⁷² Così sostituito dall'articolo 1, legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, (Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1992, n. 57).

⁷³ Comma aggiunto dall'articolo 1, legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, (Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1999, n. 300).

⁷⁴ *Idem*.

⁷⁵ *Idem*.

⁷⁶ *Idem*.

⁷⁷ *Idem*.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – *Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà* – Articoli 18, 67 e 67-bis.

Art. 18

(Colloqui, corrispondenza e informazione)^{78, 79}

I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici⁸⁰.

I detenuti e gli internati hanno diritto di conferire con il difensore, fermo quanto previsto dall'articolo 104 del Codice di procedura penale, sin dall'inizio dell'esecuzione della misura o della pena. Hanno altresì diritto di avere colloqui e corrispondenza con i garanti dei diritti dei detenuti⁸¹.

I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia. I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono, ove possibile, una dimensione riservata del colloquio e sono collocati preferibilmente in prossimità dell'ingresso dell'istituto. Particolare cura è dedicata ai colloqui con i minori di anni quattordici^{82, 83}.

Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.

L'Amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.

Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.

I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.

Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di esprimere le proprie opinioni, anche usando gli strumenti di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento⁸⁴.

L'informazione è garantita per mezzo dell'accesso a quotidiani e siti informativi con le cautele previste dal regolamento⁸⁵.

[La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore⁸⁶].

Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i permessi di colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica e agli

⁷⁸ Articolo sostituito dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.

⁷⁹ La Corte costituzionale, con sentenza 19 giugno – 3 luglio 1997, n. 212 (Gazzetta Ufficiale 9 luglio 1997, n. 28 – Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

⁸⁰ Comma così sostituito dall'articolo 12-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e, successivamente, così modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 1) del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁸¹ Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lett. g), n. 2), decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁸² Comma così modificato dall'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 3), decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁸³ La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 dicembre 2012, n. 301 (Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2012, n. 51, Edizione Straordinaria, 1^a Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione.

⁸⁴ Comma inserito dall'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 4), decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁸⁵ *Idem*.

⁸⁶ Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

altri tipi di comunicazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il direttore dell'istituto⁸⁷.

[Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente all'Amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa⁸⁸].

Art. 67

(Visite agli istituti)

Gli istituti penitenziari possono essere visitati senza autorizzazione da:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Corte costituzionale;
- b) i ministri, i giudici della Corte costituzionale, i Sottosegretari di Stato, i membri del Parlamento e i componenti del Consiglio superiore della magistratura;
- c) il presidente della corte d'appello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il pretore, i magistrati di sorveglianza, nell'ambito delle rispettive giurisdizioni; ogni altro magistrato per l'esercizio delle sue funzioni;
- d) i consiglieri regionali e il commissario di Governo per la regione, nell'ambito della loro circoscrizione;
- e) l'ordinario diocesano per l'esercizio del suo ministero;
- f) il prefetto e il questore della provincia; il medico provinciale;
- g) il direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e i magistrati e i funzionari da lui delegati;
- h) gli ispettori generali dell'Amministrazione penitenziaria;
- i) l'ispettore dei cappellani;
- l) gli ufficiali del corpo degli agenti di custodia;
- l-bis) i garanti dei diritti dei detenuti comunque denominati⁸⁹;
- l-ter) i membri del Parlamento europeo⁹⁰.

L'autorizzazione non occorre nemmeno per coloro che accompagnano le persone di cui al comma precedente per ragioni del loro ufficio e per il personale indicato nell'art. 18-bis⁹¹.

⁸⁷ Comma sostituito dall'articolo 4, legge 10 ottobre 1986, n. 663 e, successivamente, così modificato dall'articolo 16, comma 2, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306 e dall'articolo 3, comma 3, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera g), n. 5), decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

⁸⁸ Comma abrogato dall'articolo 3, comma 2, legge 8 aprile 2004, n. 95, a decorrere dal 15 aprile 2004.

⁸⁹ Lettera aggiunta dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

⁹⁰ Lettera aggiunta dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2-bis, decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

⁹¹ Comma così modificato dall'articolo 16, comma 1, decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accedere agli istituti, per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

Possono accedere agli istituti, con l'autorizzazione del direttore, i ministri del culto cattolico e di altri culti.

Art. 67-bis

*(Visite alle camere di sicurezza)*⁹²

1. Le disposizioni di cui all'articolo 67 si applicano anche alle camere di sicurezza.

⁹² Articolo inserito dall'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.

ALLEGATO 3 – Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa sulle regole penitenziarie europee.

Recommandation Rec(2006)2-rev

sur les Règles pénitentiaires européennes⁹³.

Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 15.b du Statut du Conseil de l'Europe,

Prenant en compte la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (STE n° 5) ainsi que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;

Prenant également en compte le travail mené par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et plus particulièrement les normes qu'il a développées dans ses rapports généraux ;

Réaffirmant que nul ne peut être privé de sa liberté, à moins que cette privation de liberté constitue une mesure de dernier recours et qu'elle soit en conformité avec des procédures définies par la loi ;

Soulignant que l'exécution des peines privatives de liberté et la prise en charge des détenus nécessitent la prise en compte des impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline, et doivent, en même temps, garantir des conditions de détention qui ne portent pas atteinte à la dignité humaine et offrir des occupations constructives et une prise en charge permettant la préparation à leur réinsertion dans la société ;

Considérant qu'il est important que les États membres du Conseil de l'Europe continuent à mettre à jour et à respecter des principes communs au regard de leur politique pénitentiaire ;

Considérant en outre que le respect de tels principes communs renforcera la coopération internationale dans ce domaine ;

Ayant noté les changements sociaux importants qui ont influencé des développements significatifs dans le domaine pénal en Europe lors des deux dernières décennies ;

Approuvant les normes contenues dans les recommandations du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, aux États membres qui traitent des aspects spécifiques des politiques et pratiques pénitentiaires, et plus spécifiquement les Recommandations Rec(89)12 sur l'éducation en prison, Rec(93)6 concernant les aspects pénitentiaires et criminologiques du contrôle des maladies transmissibles et notamment du sida, et les problèmes connexes de santé en prison, Rec(97)12 sur le personnel chargé de l'application des sanctions et mesures, Rec(98)7 relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire, Rec(99)22 concernant le surpeuplement des prisons et l'inflation carcérale, Rec(2003)22 concernant la libération conditionnelle et Rec(2003)23 concernant la gestion par les administrations pénitentiaires des condamnés à perpétuité et des autres détenus de longue durée ;

Approuvant en outre les Recommandations du Comité des Ministres aux États membres Rec(2006)13 concernant la détention provisoire, les conditions dans lesquelles elle est exécutée et la mise en place de garanties contre les abus, CM/Rec(2008)11 sur les Règles européennes pour les délinquants mineurs faisant l'objet de sanctions ou de mesures, CM/Rec(2010)1 sur les règles du Conseil de l'Europe relatives à la probation, CM/Rec(2012)5 sur le Code européen de déontologie pour le personnel pénitentiaire, CM/Rec(2012)12 relative aux détenus étrangers, CM/Rec(2014)3 relative

⁹³ Texte adopté par le Comité des Ministres le 11 janvier 2006, lors de la 952^e réunion des Délégués des Ministres et révisé et modifié par le Comité des Ministres le 1^{er} juillet 2020, lors de la 1380^e réunion des Délégués des Ministres.

aux délinquants dangereux, CM/Rec(2014)4 relative à la surveillance électronique, CM/Rec(2017)3 relative aux Règles européennes sur les sanctions et mesures appliquées dans la communauté et CM/Rec(2018)5 concernant les enfants de détenus, ainsi que les Lignes directrices à l'intention des services pénitentiaires et de probation concernant la radicalisation et l'extrémisme violent (adoptées par le Comité des Ministres en 2016) ;

Ayant à l'esprit l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus telles que modifiées en 2015 (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok),

Recommande aux gouvernements des États membres :

- de suivre dans l'élaboration de leur législation ainsi que de leurs politiques et pratiques les règles contenues dans l'annexe à la présente recommandation qui remplace la Recommandation n° Rec(87)3 du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes ;

- de s'assurer que la présente recommandation et son commentaire sont traduits et diffusés de la façon la plus large possible et plus spécifiquement parmi les autorités judiciaires, le personnel pénitentiaire et les détenus eux mêmes.

Annexe à la Recommandation Rec(2006)2-rev

Partie I

Principes fondamentaux

1. Toutes les personnes privées de liberté doivent être traitées dans le respect des droits de l'homme.
2. Les personnes privées de liberté conservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d'emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire.
3. Les restrictions imposées aux personnes privées de liberté doivent être réduites au strict nécessaire et doivent être proportionnelles aux objectifs légitimes pour lesquelles elles ont été imposées.
4. Le manque de ressources ne saurait justifier des conditions de détention violant les droits de l'homme.
5. La vie en prison est alignée aussi étroitement que possible sur les aspects positifs de la vie à l'extérieur de la prison.
6. Chaque détention est gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société libre des personnes privées de liberté.
7. La coopération avec les services sociaux externes et, autant que possible, la participation de la société civile à la vie pénitentiaire doivent être encouragées.
8. Le personnel pénitentiaire exécute une importante mission de service public et son recrutement, sa formation et ses conditions de travail doivent lui permettre de fournir un haut niveau de prise en charge des détenus.
9. Toutes les prisons doivent faire l'objet d'une inspection régulière ainsi que du contrôle d'une autorité indépendante.

Champ d'application

10.1 Les Règles pénitentiaires européennes s'appliquent aux personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d'une condamnation.

10.2 En principe, les personnes placées en détention provisoire par une autorité judiciaire et les personnes privées de liberté à la suite d'une condamnation ne peuvent être détenues que dans des prisons, à savoir des établissements réservés aux détenus relevant des deux catégories précitées.

10.3 Les règles s'appliquent aussi aux personnes :

- a. détenues pour toute autre raison dans une prison ; ou
- b. placées en détention provisoire par une autorité judiciaire ou privées de liberté à la suite d'une condamnation, mais qui sont, pour une raison quelconque, détenues dans d'autres endroits.

10.4 Toute personne détenue dans une prison ou dans les conditions mentionnées au paragraphe 10.3.b. est considérée comme un détenu aux fins des présentes règles.

11.1 Les mineurs de 18 ans ne devraient pas être détenus dans des prisons pour adultes, mais dans des établissements spécialement conçus à cet effet.

11.2 Si des mineurs sont néanmoins exceptionnellement détenus dans ces prisons, leur situation et leurs besoins doivent être régis par des règles spéciales.

12.1 Les personnes souffrant de maladies mentales et dont l'état de santé mentale est incompatible avec la détention en prison devraient être détenues dans un établissement spécialement conçu à cet effet.

12.2 Si ces personnes sont néanmoins exceptionnellement détenues dans une prison, leur situation et leurs besoins doivent être régis par des règles spéciales.

13. Les présentes règles doivent être appliquées avec impartialité, sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Partie II

Conditions de détention

Admission et tenue des registres

14. Aucune personne ne peut être admise ou retenue dans une prison en qualité de détenu sans une ordonnance d'incarcération valable, conformément au droit interne.

15.1 Au moment de l'admission, les informations suivantes concernant chaque détenu doivent immédiatement être consignées :

- a. informations concernant l'identité ;
- b. motif de sa détention et nom de l'autorité compétente l'ayant décidée ;
- c. date et heure de son
- d. liste des effets personnels qui seront placés en lieu sûr, conformément à la règle 31 ;
- e. toute blessure visible et toute plainte de mauvais traitements antérieurs ;
- f. sous réserve des impératifs relatifs au secret médical, toute information sur l'état de santé significative pour le bien être physique et mental de ce détenu ou des autres ;
- g. le nom et les coordonnées de toute personne désignée par le détenu comme personne à contacter en cas de décès, de blessures graves ou de maladie ; et
- h. le nombre d'enfants, leur âge, ainsi que la personne qui en a la charge.

15.2 Au moment de l'admission, chaque détenu doit recevoir les informations prévues à la règle 30.

15.3 Immédiatement après l'admission, une notification de la détention du détenu doit être faite, conformément à la règle 24.9.

16. Dès que possible après l'admission :

a. les informations relatives à l'état de santé du détenu au moment d'admission doivent être complétées par un examen médical, conformément à la règle 42 ;

b. le niveau de sécurité applicable à l'intéressé doit être déterminé, conformément à la règle 51 ;

c. le risque que fait peser l'intéressé doit être déterminé, conformément à la règle 52 ;

d. les informations collectées selon les règles 15.1.g et 15.1.h ainsi que toute autre information existante sur la situation sociale du détenu doivent être évaluées de manière à traiter ses besoins personnels et sociaux immédiats ; et

e. concernant les détenus condamnés, les mesures requises doivent être prises afin de mettre en place des programmes conformément à la partie VIII des présentes règles.

16A1. Les informations consignées à l'admission et dès que possible après l'admission devront être mises à jour et complétées le cas échéant.

16A2. L'information sur chaque détenu doit être consignée en ce qui concerne en particulier :

a. la procédure judiciaire ;

b. les projets individuels d'exécution de la peine, la stratégie de préparation à la libération et la date de la libération ;

c. le comportement et la conduite, y compris le risque pour lui même ou pour les autres ;

d. les requêtes et les plaintes, à moins qu'elles soient de nature confidentielle ;

e. l'imposition et la durée de la séparation et des sanctions disciplinaires, y compris l'usage de l'isolement cellulaire ;

f. l'utilisation des moyens de contrainte, y compris leur nature et leur durée ;

g. les fouilles personnelles, en particulier les fouilles corporelles internes et les fouilles des cellules ;

h. tout transfèrement ; et

i. les effets personnels.

16A.3 Toute information recueillie à l'admission et ultérieurement doit être tenue confidentielle et n'être communiquée qu'à ceux qui doivent y avoir accès pour des besoins professionnels.

16A.4 Les détenus doivent avoir accès à leurs propres dossiers médicaux et autres, à l'exception de ceux dont l'accès est restreint en vertu du droit interne pour des raisons de sécurité et de sûreté, et être autorisés à en recevoir une copie à leur demande.

16A.5 Le droit interne doit préciser quelles sont les informations qui doivent être recueillies et traitées et contenir des dispositions détaillées concernant ces informations pour veiller au respect des normes relatives à la protection des données.

Répartition et locaux de détention

17.1 Les détenus doivent être répartis autant que possible dans des prisons situées près de leur foyer ou de leur centre de réinsertion sociale.

17.2 La répartition doit aussi prendre en considération les exigences relatives à la poursuite et aux enquêtes pénales, à la sécurité et à la sûreté, ainsi que la nécessité d'offrir des régimes appropriés à tous les détenus.

17.3 Dans la mesure du possible, les détenus doivent être consultés au sujet de leur répartition initiale et de chaque transfèrement ultérieur d'une prison à une autre.

18.1 Les locaux de détention, en particulier ceux qui sont destinés au logement des détenus pendant la nuit, doivent satisfaire aux exigences de respect de la dignité humaine et, dans la mesure du possible, de la vie privée, et répondre aux conditions minimales requises en matière de santé et d'hygiène, compte tenu des conditions climatiques, notamment en ce qui concerne l'espace au sol, le volume d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération.

18.2 Dans tous les bâtiments où des détenus sont appelés à vivre, à travailler ou à se réunir :

a. les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que les détenus puissent lire et travailler à la lumière naturelle dans des conditions normales, et pour permettre l'entrée d'air frais, sauf s'il existe un système de climatisation approprié ;

b. la lumière artificielle doit être conforme aux normes techniques reconnues en la matière ; et

c. un système d'alarme doit permettre aux détenus de contacter le personnel immédiatement.

18.3 Le droit interne doit définir les conditions minimales requises concernant les points répertoriés aux paragraphes 1 et 2.

18.4 Le droit interne doit prévoir des mécanismes garantissant que le respect de ces conditions minimales ne soit pas atteint à la suite du surpeuplement carcéral.

18.5 Les détenus doivent en principe être logés pendant la nuit dans une cellule individuelle, sauf lorsqu'il est préférable pour eux de cohabiter avec d'autres détenus.

18.6 Une cellule doit être partagée uniquement si elle est adaptée à un usage collectif et doit être occupée par des détenus reconnus aptes à cohabiter.

18.7 Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir avoir le choix avant d'être contraints de partager une cellule pendant la nuit.

18.8 La décision de placer un détenu dans une prison ou une partie de prison particulière doit tenir compte de la nécessité de séparer :

a. les prévenus des détenus condamnés ;

b. les détenus de sexe masculin des détenus de sexe féminin ; et

c. les jeunes détenus adultes des détenus plus âgés.

18.9 Il peut être dérogé aux dispositions du paragraphe 18.8 en matière de séparation des détenus afin de permettre à ces derniers de participer ensemble à des activités organisées. Cependant, les groupes visés doivent toujours être séparés la nuit, à moins que les intéressés consentent à cohabiter et que les autorités pénitentiaires estiment que cette mesure s'inscrit dans l'intérêt de tous les détenus concernés.

18.10 Les conditions de logement des détenus doivent satisfaire aux mesures de sécurité les moins restrictives possible et compatibles avec le risque que les intéressés s'évadent, se blessent ou blessent d'autres personnes.

Hygiène

19.1 Tous les locaux d'une prison doivent être maintenus en état et propres à tout moment.

19.2 Les cellules ou autres locaux affectés à un détenu au moment de son admission doivent être propres.

19.3 Les détenus doivent jouir d'un accès facile à des installations sanitaires hygiéniques et protégeant leur intimité.

19.4 Les installations de bain et de douche doivent être suffisantes pour que chaque détenu puisse les utiliser, à une température adaptée au climat, de préférence quotidiennement mais au moins deux fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire) conformément aux préceptes généraux d'hygiène.

19.5 Les détenus doivent veiller à la propreté et à l'entretien de leur personne, de leurs vêtements et de leur logement.

19.6 Les autorités pénitentiaires doivent leur fournir les moyens d'y parvenir, notamment des articles de toilette ainsi que des ustensiles de ménage et des produits d'entretien.

19.7 Des mesures spéciales doivent être prises afin de répondre aux besoins hygiéniques des femmes.

Vêtements et literie

20.1 Tout détenu dépourvu de vêtements personnels adéquats doit recevoir des vêtements adaptés au climat.

20.2 Ces vêtements ne doivent être ni dégradants ni humiliants.

20.3 Ces vêtements doivent être maintenus en bon état et remplacés si nécessaire.

20.4 Quand un détenu obtient la permission de sortir de prison, il ne doit pas être contraint de porter des vêtements faisant état de sa condition de détenu.

21. Chaque détenu doit disposer d'un lit séparé et d'une literie individuelle convenable, entretenue correctement et renouvelée suffisamment souvent pour en assurer la propreté.

Régime alimentaire

22.1 Les détenus doivent bénéficier d'un régime alimentaire tenant compte de leur âge, de leur état de santé, de leur état physique, de leur religion, de leur culture et de la nature de leur travail.

22.2 Le droit interne doit déterminer les critères de qualité du régime alimentaire en précisant notamment son contenu énergétique et protéinique minimal.

22.3 La nourriture doit être préparée et servie dans des conditions hygiéniques.

22.4 Trois repas doivent être servis tous les jours à des intervalles raisonnables.

22.5 Les détenus doivent avoir accès à tout moment à l'eau potable.

22.6 Le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) doit prescrire la modification du régime alimentaire d'un détenu si cette mesure apparaît nécessaire pour des raisons médicales.

Conseils juridiques

23.1 Tout détenu a le droit de solliciter des conseils juridiques, et les autorités pénitentiaires doivent raisonnablement l'aider à avoir accès à de tels conseils.

23.2 Tout détenu a le droit de consulter à ses frais un avocat de son choix sur n'importe quel point de droit.

23.3 Lorsque la législation prévoit un système d'aide judiciaire gratuite, cette possibilité doit être portée à l'attention de tous les détenus par les autorités pénitentiaires.

23.4 Les consultations et autres communications – y compris la correspondance – sur des points de droit entre un détenu et son avocat doivent être confidentielles.

23.5 Une autorité judiciaire peut, dans des circonstances exceptionnelles, autoriser des dérogations à ce principe de confidentialité dans le but d'éviter la perpétration d'un délit grave ou une atteinte majeure à la sécurité et à la sûreté de la prison.

23.6 Les détenus doivent pouvoir accéder aux documents relatifs aux procédures judiciaires les concernant, ou bien être autorisés à les garder en leur possession.

Contacts avec le monde extérieur

24.1 Les détenus doivent être autorisés à communiquer aussi fréquemment que possible – par lettre, par téléphone ou par d'autres moyens de communication – avec leur famille, des tiers et des représentants d'organismes extérieurs, ainsi qu'à recevoir des visites desdites personnes.

24.2 Toute restriction ou surveillance des communications et des visites nécessaires à la poursuite et aux enquêtes pénales, au maintien du bon ordre, de la sécurité et de la sûreté, ainsi qu'à la prévention d'infractions pénales et à la protection des victimes – y compris à la suite d'une ordonnance spécifique délivrée par une autorité judiciaire – doit néanmoins autoriser un niveau minimal acceptable de contact.

24.3 Le droit interne doit préciser les organismes nationaux et internationaux, ainsi que les fonctionnaires avec lesquels les détenus peuvent communiquer sans restriction.

24.4 Les modalités des visites doivent permettre aux détenus de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normale que possible.

24.5 Les autorités pénitentiaires doivent aider les détenus à maintenir un contact adéquat avec le monde extérieur et leur fournir l'assistance sociale appropriée pour ce faire.

24.6 Dès réception, toute information reçue du décès ou de la maladie grave d'un proche parent doit être communiquée au détenu.

24.7 Lorsque les circonstances le permettent, le détenu doit être autorisé à quitter la prison – soit sous escorte, soit librement – pour rendre visite à un parent malade, assister à des obsèques ou pour d'autres raisons humanitaires.

24.8 Tout détenu doit avoir le droit d'informer immédiatement sa famille de sa détention ou de son transfèrement dans un autre établissement, ainsi que de toute maladie ou blessure grave dont il souffre.

24.9 En cas d'admission d'un détenu dans une prison, de décès, de maladie grave, de blessure sérieuse ou de transfèrement dans un hôpital, les autorités – sauf demande contraire du détenu – doivent informer immédiatement son conjoint ou son compagnon ou bien, si l'intéressé est célibataire, le parent le plus proche et toute autre personne préalablement désignée par le détenu.

24.10 Les détenus doivent pouvoir se tenir régulièrement informés des affaires publiques, en pouvant s'abonner et en lisant des journaux quotidiens, des périodiques et d'autres publications, et en suivant des émissions de radio ou de télévision, à moins qu'une interdiction n'ait été prononcée par une autorité judiciaire dans un cas individuel et pour une durée spécifiée.

24.11 Les autorités pénitentiaires doivent veiller à ce que les détenus puissent participer aux élections, aux référendums et aux autres aspects de la vie publique, à moins que l'exercice de ce droit par les intéressés soit limité en vertu du droit interne.

24.12 Les détenus doivent être autorisés à communiquer avec les médias, à moins que des raisons impératives s'y opposent au nom de la sécurité et de la sûreté, de l'intérêt public ou de la protection des victimes, des autres détenus et du personnel.

Régime pénitentiaire

25.1 Le régime prévu pour tous les détenus doit offrir un programme d'activités équilibré.

25.2 Ce régime doit permettre à tous les détenus de passer chaque jour hors de leur cellule autant de temps que nécessaire pour assurer un niveau suffisant de contacts humains et sociaux.

25.3 Ce régime doit aussi pourvoir aux besoins sociaux des détenus.

25.4 Une attention particulière doit être portée aux besoins des détenus qui ont subi des violences physiques, mentales ou sexuelles.

Travail

26.1 Le travail en prison doit être considéré comme un élément positif du régime carcéral et en aucun cas être imposé comme une punition.

26.2 Les autorités pénitentiaires doivent s'efforcer de procurer un travail suffisant et utile.

26.3 Ce travail doit permettre, dans la mesure du possible, d'entretenir ou d'augmenter la capacité du détenu à gagner sa vie après sa sortie de prison.

26.4 Conformément à la règle 13, aucune discrimination fondée sur le sexe ne doit s'exercer dans l'attribution d'un type de travail.

26.5 Un travail incluant une formation professionnelle doit être proposé aux détenus en mesure d'en profiter, et plus particulièrement aux jeunes.

26.6 Dans la mesure du possible, les détenus doivent pouvoir choisir le type de travail qu'ils désirent accomplir, sous réserve des limites inhérentes à une sélection professionnelle appropriée et des exigences du maintien du bon ordre et de la discipline.

26.7 L'organisation et les méthodes de travail dans les prisons doivent se rapprocher autant que possible de celles régissant un travail analogue hors de la prison, afin de préparer les détenus aux conditions de la vie professionnelle normale.

26.8 Bien que le fait de tirer un profit financier du travail pénitentiaire puisse avoir pour effet d'élever le niveau et d'améliorer la qualité et la pertinence de la formation, les intérêts des détenus ne doivent cependant pas être subordonnés à cette fin.

26.9 Le travail des détenus doit être procuré par les autorités pénitentiaires, avec ou sans le concours d'entrepreneurs privés, à l'intérieur ou à l'extérieur de la prison.

26.10 En tout état de cause, le travail des détenus doit être rémunéré de façon équitable.

26.11 Les détenus doivent pouvoir consacrer au moins une partie de leur rémunération à l'achat d'objets autorisés destinés à leur usage personnel et à en envoyer une autre partie à leur famille.

26.12 Les détenus peuvent être incités à économiser une partie de leur rémunération et doivent pouvoir récupérer cette somme à leur sortie de prison ou l'affecter à d'autres usages autorisés.

26.13 Les mesures appliquées en matière de santé et de sécurité doivent assurer une protection efficace des détenus et ne peuvent pas être moins rigoureuses que celles dont bénéficient les travailleurs hors de prison.

26.14 Des dispositions doivent être prises pour indemniser les détenus victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle dans des conditions non moins favorables que celles prévues par le droit interne pour les travailleurs hors de prison.

26.15 Le nombre quotidien et hebdomadaire maximal d'heures de travail des détenus doit être fixé conformément à la réglementation ou aux usages locaux concernant l'emploi des travailleurs libres.

26.16 Les détenus doivent bénéficier d'au moins une journée de repos hebdomadaire et de suffisamment de temps pour s'instruire et s'adonner à d'autres activités.

26.17 Les détenus exerçant un travail doivent, dans la mesure du possible, être affiliés au régime national de sécurité sociale.

Exercice physique et activités récréatives

27.1 Tout détenu doit avoir l'opportunité, si le temps le permet, d'effectuer au moins une heure par jour d'exercice en plein air.

27.2 En cas d'intempérie, des solutions de remplacement doivent être proposées aux détenus désirant faire de l'exercice.

27.3 Des activités correctement organisées – conçues pour maintenir les détenus en bonne forme physique, ainsi que pour leur permettre de faire de l'exercice et se distraire – doivent faire partie intégrante des régimes carcéraux.

27.4 Les autorités pénitentiaires doivent faciliter ce type d'activités en fournissant les installations et les équipements appropriés.

27.5 Les autorités pénitentiaires doivent prendre des dispositions spéciales pour organiser, pour les détenus qui en auraient besoin, des activités particulières.

27.6 Des activités récréatives – comprenant notamment du sport, des jeux, des activités culturelles, des passe temps et la pratique d’autres loisirs actifs – doivent être proposées aux détenus et ces derniers doivent, autant que possible, être autorisés à les organiser.

27.7 Les détenus doivent être autorisés à se réunir dans le cadre des séances d’exercice physique et de la participation à des activités récréatives.

Éducation

28.1 Toute prison doit s’efforcer de donner accès à tous les détenus à des programmes d’enseignement aussi complets que possible et répondant à leurs besoins individuels tout en tenant compte de leurs aspirations.

28.2 Priorité doit être donnée aux détenus qui ne savent pas lire ou compter et à ceux qui n’ont pas d’instruction élémentaire ou de formation professionnelle.

28.3 Une attention particulière doit être portée à l’éducation des jeunes détenus et de ceux ayant des besoins particuliers.

28.4 L’instruction doit, du point de vue des régimes carcéraux, être considérée au même titre que le travail et les détenus ne doivent pas être pénalisés, que ce soit financièrement ou d’une autre manière, par leur participation à des activités éducatives.

28.5 Chaque établissement doit disposer d’une bibliothèque destinée à tous les détenus, disposant d’un fonds satisfaisant de ressources variées, à la fois récréatives et éducatives, de livres et d’autres supports.

28.6 Partout où cela est possible, la bibliothèque de la prison devrait être organisée avec le concours des bibliothèques publiques.

28.7 Dans la mesure du possible, l’instruction des détenus :

a. doit être intégrée au système d’éducation et de formation professionnelle public afin que les intéressés puissent poursuivre aisément leur éducation et leur formation professionnelle après leur sortie de prison ; et

b. doit être dispensée sous l’égide d’établissements d’enseignement externes.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

29.1 Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion des détenus doit être respecté.

29.2 Le régime carcéral doit être organisé, autant que possible, de manière à permettre aux détenus de pratiquer leur religion et de suivre leur philosophie, de participer à des services ou réunions menés par des représentants agréés des dites religions ou philosophies, de recevoir en privé des visites de tels représentants de leur religion ou leur philosophie et d’avoir en leur possession des livres ou publications à caractère religieux ou spirituel.

29.3 Les détenus ne peuvent être contraints de pratiquer une religion ou de suivre une philosophie, de participer à des services ou des réunions de nature religieuse, de participer à des pratiques religieuses ou bien d’accepter la visite d’un représentant d’une religion ou d’une philosophie quelconque.

Information

30.1 Lors de son admission et ensuite aussi souvent que nécessaire, chaque détenu doit être informé par écrit et oralement – dans une langue qu’il comprend – de la réglementation relative à la discipline, ainsi que de ses droits et obligations en prison.

30.2 Tout détenu doit être autorisé à garder en sa possession la version écrite des informations lui ayant été communiquées.

30.3 Tout détenu doit être informé des procédures judiciaires auxquelles il est partie et, en cas de condamnation, de la durée de sa peine et de ses possibilités de libération anticipée.

Objets appartenant aux détenus

31.1 Les objets qui ne peuvent pas rester en possession d'un détenu, en vertu du règlement intérieur, doivent être placés en lieu sûr lors de l'admission dans la prison.

31.2 Tout détenu dont les objets sont placés en lieu sûr doit signer un inventaire dressé en conséquence.

31.3 Des mesures doivent être prises pour conserver ces objets en bon état.

31.4 S'il s'avère nécessaire de détruire un objet, ce fait doit être consigné et le détenu doit en être informé.

31.5 Les détenus doivent avoir le droit, sous réserve des restrictions et règles relatives à l'hygiène, au bon ordre et à la sûreté, de s'acheter ou d'obtenir des marchandises, y compris des aliments et des boissons, pour leur usage personnel, à des prix qui ne soient pas anormalement supérieurs à ceux pratiqués à l'extérieur.

31.6 Si un détenu est en possession de médicaments au moment de son admission, le médecin doit décider de leur usage.

31.7 Si les détenus sont autorisés à conserver des objets en leur possession, les autorités pénitentiaires doivent prendre des mesures permettant de garder lesdits objets en sécurité.

Transfèrement des détenus

32.1 Au cours de leur transfert vers une prison, ou vers d'autres endroits tels qu'un tribunal ou un hôpital, les détenus doivent être exposés aussi peu que possible à la vue du public et les autorités doivent prendre des mesures pour protéger leur anonymat.

32.2 Le transport des détenus dans des véhicules mal aérés ou mal éclairés, ou bien dans des conditions leur imposant une souffrance physique ou une humiliation évitables doit être interdit.

32.3 Le transport des détenus doit être assuré aux frais des autorités publiques et sous leur direction.

Libération des détenus

33.1 Tout détenu doit être libéré sans tarder dès l'expiration de l'ordonnance prévoyant son incarcération ou dès qu'un tribunal ou une autre autorité en décide ainsi.

33.2 La date et l'heure de la libération doivent être consignées.

33.3 Tout détenu doit bénéficier de dispositions visant à faciliter son retour dans la société après sa libération.

33.4 Lors de sa libération, tout détenu doit récupérer l'argent et les objets dont il a été dépossédé et qui ont été placés en lieu sûr, à l'exception des sommes qu'il a régulièrement prélevées, ainsi que des objets qu'il a été autorisé à envoyer à l'extérieur ou qui ont dû être détruits par mesure d'hygiène.

33.5 Le détenu doit signer une décharge relative aux biens restitués.

33.6 Lorsque la libération est fixée en avance, le détenu doit se voir proposer un examen médical conformément à la règle 42, aussi peu de temps que possible avant l'heure de sa libération.

33.7 Des dispositions doivent être prises pour s'assurer que chaque détenu libéré dispose des documents et pièces d'identité nécessaires, et qu'il reçoit une aide en matière de recherche d'un logement approprié et d'un travail.

33.8 Le détenu libéré doit également être pourvu des moyens immédiatement nécessaires à sa subsistance, être doté de vêtements convenables et appropriés au climat et à la saison, et des moyens suffisants pour arriver à destination.

Femmes

34.1 Des politiques spécifiques intégrant la notion de genre et des mesures positives doivent être prises pour répondre aux besoins particuliers des détenues lors de l'application des présentes règles.

34.2 Outre les dispositions des présentes règles visant spécifiquement les détenues, les autorités doivent également respecter les besoins et les demandes des femmes, entre autres aux niveaux physique, professionnel, social et psychologique, ainsi que leurs responsabilités en matière de prise en charge de leurs proches, au moment de prendre des décisions affectant l'un ou l'autre aspect de leur détention.

34.3 Des efforts particuliers doivent être déployés pour protéger les détenues de toute violence physique, mentale ou sexuelle et pour permettre l'accès à des services spécialisés à celles qui ont des besoins ainsi que mentionné à la règle 25.4, notamment les informer de leur droit de faire appel aux autorités judiciaires, de leur droit à une assistance juridique, à un soutien psychologique ou à des conseils et à des avis médicaux appropriés.

34.4 Des dispositifs doivent toujours être prévus pour que les détenues puissent accoucher en dehors de la prison. Si, malgré tout, un enfant vient à naître dans l'établissement, les autorités doivent fournir l'assistance et les infrastructures nécessaires, en particulier un hébergement spécifique.

Mineurs détenus

35.1 Lorsque des mineurs de 18 ans sont exceptionnellement détenus dans une prison pour adultes, les autorités doivent veiller à ce qu'ils puissent accéder non seulement aux services offerts à tous les détenus, mais aussi aux services sociaux, psychologiques et éducatifs, à un enseignement religieux et à des programmes récréatifs ou à des activités similaires, tels qu'ils sont accessibles aux mineurs vivant en milieu libre.

35.2 Tout mineur détenu ayant l'âge de la scolarité obligatoire doit avoir accès à un tel enseignement.

35.3 Une aide supplémentaire doit être octroyée aux mineurs libérés de prison.

35.4 Lorsque des mineurs sont détenus en prison, ils doivent résider dans une partie de la prison séparée de celles abritant des adultes, sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant.

Enfants en bas âge

36.1 Les enfants en bas âge peuvent rester en prison avec un parent incarcéré, uniquement dans l'intérêt de l'enfant concerné. Ils ne doivent pas être considérés comme des détenus.

36.2 Lorsque des enfants en bas âge sont autorisés à rester en prison avec un parent, des mesures spéciales doivent être prises pour disposer d'une crèche dotée d'un personnel qualifié, où les enfants sont placés quand le parent pratique une activité dont l'accès n'est pas permis aux enfants en bas âge.

36.3 Une infrastructure spéciale doit être réservée afin de protéger le bien être de ces enfants en bas âge.

Ressortissants étrangers

37.1 Des mesures positives doivent être prises pour répondre aux besoins spécifiques des détenus ressortissant étrangers.

37.2 Une attention particulière doit être accordée au maintien et au développement des relations des détenus ressortissants étrangers avec le monde extérieur, notamment les contacts réguliers avec la famille et les amis, les organismes de probation, les organismes communautaires et les bénévoles, et, sous réserve de leur consentement, avec les représentants diplomatiques ou consulaires.

37.3 Les détenus ressortissants d'un pays étranger doivent être informés, sans délai, et dans une langue qu'ils comprennent, de leur droit de prendre contact avec leurs représentants diplomatiques ou consulaires et bénéficier de moyens raisonnables pour établir cette communication.

37.4 Les détenus ressortissants d'États n'ayant pas de représentants diplomatiques ou consulaires dans le pays, ainsi que les réfugiés et les apatrides, doivent bénéficier des mêmes facilités et être autorisés à s'adresser au représentant diplomatique de l'État chargé de leurs intérêts ou à toute autre autorité nationale ou internationale dont la mission est de protéger lesdits intérêts.

37.5 Les autorités pénitentiaires doivent coopérer étroitement avec ces représentants diplomatiques ou consulaires dans l'intérêt des ressortissants étrangers incarcérés qui peuvent avoir des besoins particuliers.

37.6 Des informations portant spécifiquement sur l'aide judiciaire doivent être fournies aux détenus ressortissants étrangers dans une langue qu'ils comprennent.

37.7 Les détenus ressortissants étrangers doivent être informés dans une langue qu'ils comprennent de la possibilité de solliciter le transfert vers un autre pays en vue de l'exécution de leur peine.

37.8 La possibilité de libération anticipée des détenus ressortissants étrangers doit être pleinement examinée dès qu'ils y ont droit, comme c'est le cas pour tous les autres détenus.

Minorités ethniques ou linguistiques

38.1 Des arrangements spéciaux doivent être pris concernant les besoins des détenus appartenant à une minorité ethnique ou linguistique.

38.2 Dans toute la mesure du possible, les pratiques culturelles des différents groupes doivent pouvoir continuer à être observées en prison.

38.3 Les besoins linguistiques doivent être couverts en recourant à des interprètes compétents et en remettant des brochures d'information rédigées dans les différentes langues parlées dans chaque prison.

Partie III

Santé

Soins de santé

39. Les autorités pénitentiaires doivent protéger la santé de tous les détenus dont elles ont la garde.

Organisation des soins de santé en prison

40.1 Les services médicaux en prison doivent être organisés en relation étroite avec l'administration générale des services de santé de la collectivité locale ou de l'État.

40.2 La politique sanitaire dans les prisons doit être intégrée à la politique nationale de santé publique et compatible avec cette dernière.

40.3 Les détenus doivent avoir accès aux services de santé proposés dans le pays sans aucune discrimination fondée sur leur situation juridique.

40.4 Les services médicaux de la prison doivent s'efforcer de dépister et de traiter les maladies physiques ou mentales, ainsi que les déficiences dont souffrent éventuellement les détenus.

40.5 À cette fin, chaque détenu doit bénéficier des soins médicaux, chirurgicaux et psychiatriques requis, y compris ceux disponibles en milieu libre.

Personnel médical et soignant

41.1 Chaque prison doit disposer des services d'au moins un médecin généraliste.

41.2 Des dispositions doivent être prises pour s'assurer à tout moment qu'un médecin diplômé interviendra sans délai en cas d'urgence.

41.3 Les prisons ne disposant pas d'un médecin exerçant à plein temps doivent être régulièrement visitées par un médecin exerçant à temps partiel.

41.4 Chaque prison doit disposer d'un personnel ayant suivi une formation médicale appropriée.

41.5 Tout détenu doit pouvoir bénéficier des soins de dentistes et d'ophtalmologues diplômés.

Devoirs du médecin

42.1 Le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin, doit voir chaque détenu le plus tôt possible après son admission et doit l'examiner, sauf si ce n'est manifestement pas nécessaire.

42.2 Le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin, doit examiner les détenus s'ils le demandent avant leur libération et doit sinon examiner les détenus aussi souvent que nécessaire.

42.3 Lorsqu'il examine un détenu, le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin, doit accorder une attention particulière :

- a. au respect des règles ordinaires du secret médical ;
- b. au diagnostic des maladies physiques ou mentales et aux mesures requises par leur traitement et par la nécessité de continuer un traitement médical existant ;
- c. à la consignation et au signalement aux autorités compétentes de tout signe ou indication permettant de penser que des détenus auraient pu subir des violences ;
- d. aux symptômes de manque consécutifs à une consommation de stupéfiants, de médicaments ou d'alcool ;
- e. à l'identification de toute pression psychologique ou autre tension émotionnelle due à la privation de liberté ;
- f. à l'isolement des détenus suspectés d'être atteints de maladies infectieuses ou contagieuses, pendant la période où ils sont contagieux, et à l'administration d'un traitement approprié aux intéressés ;
- g. au non isolement des détenus pour la seule raison qu'ils sont séropositifs ;
- h. à l'identification des problèmes de santé physique ou mentale qui pourraient faire obstacle à la réinsertion de l'intéressé après sa libération ;
- i. à l'estimation de la capacité de l'intéressé à travailler et à faire de l'exercice ; et
- j. à la conclusion d'accords avec les services de la collectivité afin que tout traitement psychiatrique ou médical indispensable à l'intéressé puisse être poursuivi après sa libération, si le détenu donne son consentement à cet accord.

43.1 Le médecin doit être chargé de surveiller la santé physique et mentale des détenus et doit voir, dans les conditions et au rythme prévus par les normes hospitalières, tous les détenus malades, ceux qui se plaignent d'être malades ou blessés, ainsi que tous ceux ayant été spécialement portés à son attention.

43.2 Le médecin, ou un(e) infirmier(ère) qualifié(e) dépendant de ce médecin, doit prêter une attention particulière à la santé des détenus dans des conditions d'isolement cellulaire, doit leur rendre visite quotidiennement et doit leur fournir promptement une assistance médicale et un traitement, à leur demande ou à la demande du personnel pénitentiaire⁹⁴.

⁹⁴ Lors de l'adoption de la recommandation en 2006, et en application de l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, le Délégué du Danemark a réservé le droit de son gouvernement de se conformer ou non à l'article 43, paragraphe 2, de l'annexe à la recommandation, car il est d'avis que l'exigence selon laquelle les détenus placés en isolement cellulaire doivent être visités par du personnel médical quotidiennement soulève de sérieuses préoccupations éthiques quant au rôle que ce personnel pourrait être appelé à jouer pour décider si ces prisonniers sont aptes à continuer à faire l'objet d'un isolement.

43.3 Le médecin doit présenter un rapport au directeur chaque fois qu'il estime que la santé physique ou mentale d'un détenu encourt des risques graves du fait de la prolongation de la détention ou en raison de toute condition de détention, y compris celle d'isolement cellulaire.

44. Le médecin, ou une autre autorité compétente, doit faire des inspections régulières, si nécessaire collecter des informations par d'autres moyens et conseiller le directeur concernant :

- a. la quantité, la qualité, la préparation et la distribution des aliments et de l'eau ;
- b. l'hygiène et la propreté de la prison et des détenus ;
- c. les installations sanitaires, le chauffage, l'éclairage et la ventilation de la prison ; et
- d. la qualité et la propreté des vêtements et de la literie des détenus.

45.1 Le directeur doit tenir compte des rapports et des conseils du médecin ou de l'autorité compétente mentionnés dans les règles 43 et 44 et, s'il approuve les recommandations formulées, doit prendre immédiatement des mesures pour les mettre en œuvre.

45.2 Si les recommandations formulées par le médecin échappent à la compétence du directeur ou n'emportent pas son accord, ledit directeur doit immédiatement soumettre l'avis du praticien et son propre rapport aux instances supérieures.

Administration des soins de santé

46.1 Les détenus malades nécessitant des soins médicaux particuliers doivent être transférés vers des établissements spécialisés ou vers des hôpitaux civils, lorsque ces soins ne sont pas dispensés en prison.

46.2 Lorsqu'une prison dispose de son propre hôpital, celui-ci doit être doté d'un personnel et d'un équipement en mesure d'assurer les soins et les traitements appropriés aux détenus qui lui sont transférés.

Santé mentale

47.1 Des établissements ou sections pénitentiaires spécialisées placées sous contrôle médical doivent être organisés pour l'observation et le traitement de détenus atteints d'affections ou de troubles mentaux qui ne relèvent pas nécessairement des dispositions de la règle 12.

47.2 Le service médical en milieu pénitentiaire doit assurer le traitement psychiatrique de tous les détenus requérant une telle thérapie et porter une attention particulière à la prévention du suicide.

Autres questions

48.1 Les détenus ne doivent pas être soumis à des expériences sans leur consentement.

48.2 Les expériences impliquant des détenus et susceptibles de provoquer des blessures physiques, une souffrance morale ou d'autres atteintes à leur santé doivent être interdites.

Partie IV

Bon ordre

Approche générale relatif au bon ordre

49. Le bon ordre dans la prison doit être maintenu en prenant en compte les impératifs de sécurité, de sûreté et de discipline, tout en assurant aux détenus des conditions de vie qui respectent la dignité humaine et en leur offrant un programme complet d'activités, conformément à la règle 25.

50. Sous réserve des impératifs de bon ordre, de sûreté et de sécurité, les détenus doivent être autorisés à discuter de questions relatives à leurs conditions générales de détention et doivent être encouragés à communiquer avec les autorités pénitentiaires à ce sujet.

Sécurité

51.1 Les mesures de sécurité appliquées aux détenus individuels doivent correspondre au minimum requis pour assurer la sécurité de leur détention.

51.2 La sécurité assurée par des barrières physiques et d'autres moyens techniques doit être complétée par une sécurité dynamique assurée par des membres du personnel alertes connaissant bien les détenus dont ils ont la charge.

51.3 Aussi rapidement que possible après son admission, le détenu doit être évalué afin de déterminer :

- a. le risque qu'il ferait peser sur la collectivité en cas d'évasion ;
- b. la probabilité qu'il tente de s'évader seul ou avec l'aide de complices extérieurs.

51.4 Chaque détenu est ensuite soumis à un régime de sécurité correspondant au niveau de risque identifié.

51.5 Le niveau de sécurité nécessaire doit être réévalué régulièrement pendant la détention de l'intéressé.

Sûreté

52.1 Aussi rapidement que possible après son admission, le détenu doit être évalué afin de déterminer s'il pose un risque pour la sécurité des autres détenus, du personnel pénitentiaire ou d'autres personnes travaillant dans la prison ou la visitant régulièrement, ainsi que pour établir s'il présente un risque pour lui même.

52.2 Des procédures doivent être mises en place pour assurer la sécurité des détenus, du personnel pénitentiaire et de tous les visiteurs, ainsi que pour réduire au minimum les risques de violence et autres incidents qui pourraient menacer la sécurité.

52.3 Tous les efforts possibles doivent être déployés pour permettre aux détenus de participer pleinement et en toute sécurité aux activités journalières.

52.4 Les détenus doivent être en mesure de contacter le personnel à tout instant, y compris la nuit.

52.5 Le droit interne en matière de santé et de sécurité doit s'appliquer également dans les prisons.

Mesures spéciales de haute sécurité ou de sûreté

53.1 Les mesures spéciales de haute sécurité ou de sûreté vont au delà de celles mentionnées par les règles 51 et 52 et se réfèrent aux mesures imposées aux détenus qui représentent une menace particulière à la sécurité ou à la sûreté.

53.2 Le recours à de telles mesures n'est autorisé que dans des circonstances exceptionnelles et uniquement aussi longtemps que la sécurité ou la sûreté ne peuvent être maintenues par des moyens moins restrictifs.

53.3 De telles mesures peuvent inclure la séparation d'un détenu des autres détenus. Une telle séparation doit se conformer aux exigences de cette règle et également de la règle 53A⁹⁵.

53.4 La nature de telles mesures, leur durée et les motifs permettant d'y recourir, ainsi que les procédures à suivre pour les imposer et les appliquer, doivent être déterminés par le droit interne.

⁹⁵ Lors de l'adoption de cette recommandation révisée en 2020, et en application de l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, le Délégué du Danemark a renouvelé cette réserve et a ajouté la nouvelle réserve suivante.

Articles 53A : Le Gouvernement du Danemark se réserve le droit de se conformer ou non à l'article 53A, car il est d'avis que le respect effectif de cet article soulève de graves préoccupations concernant la sécurité et le bien-être du personnel pénitentiaire et qu'il nécessiterait des ressources considérables, en particulier des ressources humaines, dont le Service danois des prisons et de la probation ne dispose pas actuellement.

53.5 L'application d'une telle mesure doit être approuvée par l'autorité compétente pour une période donnée et une copie de la décision écrite doit être fournie au détenu ainsi que des informations sur les possibilités de recours contre cette mesure.

53.6 Toute décision d'extension de la durée d'une telle mesure doit faire l'objet d'une nouvelle approbation par l'autorité compétente et une copie de la décision écrite sera fournie au détenu ainsi que des informations sur les possibilités de recours contre cette mesure.

53.7 De telles mesures doivent être appliquées à des individus et non à des groupes de détenus.

53.8 De telles mesures ne peuvent se fonder que sur le risque que représente un détenu à un moment précis, doivent être proportionnées à ce risque et ne doivent pas comporter davantage de restrictions que ce qui est nécessaire pour contrer ce risque.

53.9 Tout détenu soumis à de telles mesures a le droit de déposer une plainte selon la procédure prévue à la règle 70.

Séparation

53A Les dispositions suivantes s'appliquent à la séparation d'un détenu des autres détenus en tant que mesure spéciale de haute sécurité ou de sûreté :

a. les détenus séparés doivent se voir offrir au moins deux heures de contact humain significatif par jour ;

b. la décision de séparation doit prendre en compte l'état de santé des détenus concernés et tout handicap qu'ils pourraient avoir et qui pourrait les rendre plus vulnérables aux effets nuisibles d'une séparation ;

c. la séparation ne doit être mise en place que pour la durée la plus brève possible, nécessaire pour atteindre ses objectifs et doit être revue régulièrement conformément à ces objectifs ;

d. les détenus qui sont séparés ne doivent pas être soumis à d'autres restrictions au delà de celles qui sont nécessaires pour atteindre le but déclaré de cette séparation ;

e. les cellules utilisées pour la séparation doivent répondre aux normes minimales applicables par les présentes règles aux autres lieux d'hébergement pour détenus ;

f. plus la durée de la séparation d'un détenu est longue, plus des mesures doivent être prises pour en atténuer les effets négatifs en maximisant ses contacts avec des tiers ou en lui donnant accès à des installations et à des activités ;

g. les détenus séparés doivent bénéficier, au minimum, de matériels de lecture et de la possibilité de pratiquer de l'exercice physique pendant une heure par jour, comme cela est spécifié pour les autres détenus à la règle 27.1 et 27.2 ;

h. les détenus séparés doivent recevoir une visite quotidienne, y compris celle du directeur de la prison ou d'un membre du personnel agissant au nom du directeur ;

i. si la séparation a des effets négatifs sur la santé mentale ou physique d'un détenu, des mesures seront prises pour y mettre provisoirement fin ou pour la remplacer par une sanction ou une mesure moins restrictive ;

j. tout détenu séparé a le droit de déposer une plainte selon la procédure prévue à la règle 70.

Fouilles et contrôles

54.1 Le personnel doit suivre des procédures détaillées lorsqu'il fouille :

a. des endroits où des détenus vivent, travaillent et se rassemblent ;

b. des détenus ;

c. des visiteurs et leurs effets ; et

d. des membres du personnel.

54.2 Les situations dans lesquelles ces fouilles s'imposent, ainsi que leur nature, doivent être définies par le droit interne.

54.3 Le personnel doit être formé à mener ces fouilles en vue de détecter et de prévenir les tentatives d'évasion ou de dissimulation d'objets entrés en fraude, tout en respectant la dignité des personnes fouillées et leurs effets personnels.

54.4 Les personnes fouillées ne doivent pas être humiliées par le processus de fouille.

54.5 Les personnes ne peuvent être fouillées que par un membre du personnel du même sexe.

54.6 Aucun examen des cavités corporelles ne peut être effectué par le personnel pénitentiaire.

54.7 Un examen intime dans le cadre d'une fouille ne peut être réalisé que par un médecin.

54.8 Les détenus doivent assister à la fouille de leurs effets personnels, à moins que les techniques de fouille ou le danger potentiel que cela représente pour le personnel l'interdisent.

54.9 L'obligation de protéger la sécurité et la sûreté doit être mise en balance avec le respect de l'intimité des visiteurs.

54.10 Les procédures de contrôle des visiteurs professionnels – avocats, travailleurs sociaux, médecins, etc. – doivent être établies en accord avec leurs organisations représentatives, de manière à trouver un équilibre entre la sécurité et la sûreté d'une part, et le droit d'accès confidentiel à des professionnels d'autre part.

Infractions pénales

55. Toute allégation d'infraction pénale commise en prison doit faire l'objet de la même enquête que celle réservée aux actes du même type commis dans la société libre, et doit être traitée conformément au droit interne.

Discipline et sanctions

56.1 Les procédures disciplinaires doivent être des mécanismes de dernier ressort.

56.2 Dans toute la mesure du possible, les autorités pénitentiaires doivent recourir à des mécanismes de restauration et de médiation pour résoudre leurs différends avec les détenus et les disputes entre ces derniers.

57.1 Seul un comportement susceptible de faire peser une menace sur le bon ordre, la sûreté et la sécurité peut être défini comme une infraction disciplinaire.

57.2 Le droit interne doit déterminer :

- a. les actes ou omissions des détenus constituant une infraction disciplinaire ;
- b. les procédures à suivre en matière disciplinaire ;
- c. le type et la durée des sanctions disciplinaires pouvant être infligées ;
- d. l'autorité compétente pour infliger ces sanctions ; et
- e. l'instance pouvant être saisie d'un recours et la procédure d'appel.

58. Toute allégation de violation des règles de discipline par un détenu doit être signalée rapidement à l'autorité compétente, qui doit lancer une enquête sans délai.

59. Le détenu accusé d'une infraction disciplinaire doit :

- a. être informé rapidement, dans une langue qu'il comprend et en détail, de la nature des accusations portées contre lui ;
- b. disposer d'un délai et de moyens suffisants pour préparer sa défense ;

c. être autorisé à se défendre seul ou avec une assistance judiciaire, lorsque l'intérêt de la justice l'exige ;

d. être autorisé à demander la comparution de témoins et à les interroger ou à les faire interroger en son nom ; et

e. bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue utilisée pendant l'audience.

60.1 Toute sanction infligée à la suite de la condamnation d'un détenu ayant commis une infraction disciplinaire doit être conforme au droit interne.

60.2 La sévérité de la sanction doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction.

60.3 Les sanctions collectives, les peines corporelles, le placement dans une cellule obscure, ainsi que toute autre forme de sanction inhumaine ou dégradante doivent être interdites.

60.4 La sanction ne peut pas consister en une interdiction totale des contacts avec la famille.

60.5 Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés à titre de sanction.

60.6.a L'isolement cellulaire, c'est à dire le confinement d'un détenu pour plus de 22 heures par jour sans contact humain significatif, ne doit jamais être imposé aux enfants, aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent ou aux parents incarcérés avec des enfants en bas âge⁹⁶.

60.6.b La décision de placement à l'isolement cellulaire doit prendre en compte l'état de santé actuel du détenu concerné. L'isolement cellulaire ne doit pas être imposé aux détenus présentant des handicaps mentaux ou physiques, si leur condition peut être aggravée par un tel isolement. Dans le cas où un placement en isolement cellulaire est décidé, son application doit être arrêtée ou suspendue si l'état mental ou physique du détenu s'est détérioré.

60.6.c L'isolement cellulaire ne doit pas être imposé à titre de sanction disciplinaire, sauf dans des cas exceptionnels et pour une période précise et aussi courte que possible, et ne doit jamais constituer une torture ou une peine ou un traitement inhumain ou dégradant.

60.6.d. La période maximale de placement en isolement cellulaire doit être définie par le droit interne⁹⁷.

60.6.e Si une sanction de placement à l'isolement cellulaire est imposée pour une nouvelle infraction disciplinaire à un détenu qui a déjà passé la période maximale en isolement cellulaire, cette sanction ne pourra être mise en place qu'après avoir autorisé le détenu à récupérer des effets indésirables de la période précédemment passée à l'isolement⁹⁸.

⁹⁶ Lors de l'adoption de cette recommandation révisée en 2020, et en application de l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, le Délégué du Danemark a renouvelé cette réserve et a ajouté la nouvelle réserve suivante.

Articles 60.6.a : Le Gouvernement du Danemark se réserve le droit de se conformer ou non à l'article 60.6.a. En ce qui concerne l'article 60.6.a, la loi danoise n'interdit pas d'imposer l'isolement cellulaire à certaines catégories de détenus.

⁹⁷ Lors de l'adoption de cette recommandation révisée en 2020, et en application de l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, le Délégué du Danemark a renouvelé cette réserve et a ajouté la nouvelle réserve suivante.

Articles 60.6.d : Le Gouvernement du Danemark se réserve le droit de se conformer ou non à l'article 60.6.d. En ce qui concerne l'article 60.6.d la loi danoise ne prescrit pas de durée maximale pendant laquelle l'isolement peut être imposé et ne prévoit pas non plus de période de récupération après une période d'isolement. Un processus de réflexion est actuellement en cours au sujet d'éventuelles modifications des règles disciplinaires, y compris l'isolement cellulaire.

⁹⁸ Lors de l'adoption de cette recommandation révisée en 2020, et en application de l'article 10.2.c du Règlement intérieur des réunions des Délégués des Ministres, le Délégué du Danemark a renouvelé cette réserve et a ajouté la nouvelle réserve suivante.

Articles 60.6.e : Le Gouvernement du Danemark se réserve le droit de se conformer ou non à l'article 60.6.e. En ce qui concerne l'article 60.6.e, la loi danoise ne prescrit pas de durée maximale pendant laquelle l'isolement peut être imposé et ne prévoit pas non plus de période de récupération après une période d'isolement. Un processus de réflexion est actuellement en cours au sujet d'éventuelles modifications des règles disciplinaires, y compris l'isolement cellulaire.

60.6.f Les détenus placés à l'isolement cellulaire doivent recevoir une visite quotidienne, y compris celle du directeur de la prison ou d'un membre du personnel agissant au nom du directeur.

61. Tout détenu reconnu coupable d'une infraction disciplinaire doit pouvoir intentier un recours devant une instance supérieure compétente et indépendante.

62. Aucun détenu ne peut occuper dans la prison un emploi ou un poste lui conférant des pouvoirs disciplinaires.

Double incrimination

63. Un détenu ne peut jamais être puni deux fois pour les mêmes faits ou la même conduite.

Recours à la force

64.1 Le personnel pénitentiaire ne doit pas utiliser la force contre les détenus, sauf en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance active ou passive à un ordre licite, et toujours en dernier recours.

64.2 La force utilisée doit correspondre au minimum nécessaire et être imposée pour une période aussi courte que possible.

65. Des procédures détaillées doivent régir le recours à la force et préciser notamment :

- a. les divers types de recours à la force envisageables ;
- b. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est autorisé ;
- c. les membres du personnel habilités à appliquer tel ou tel type de recours à la force ;
- d. le niveau d'autorité requis pour décider d'un recours à la force ; et
- e. les rapports à rédiger après chaque recours à la force.

66. Le personnel en contact direct avec les détenus doit être formé aux techniques permettant de maîtriser avec le minimum de force les individus agressifs.

67.1 Le personnel des autres services de maintien de l'ordre ne doit intervenir sur des détenus à l'intérieur des prisons que dans des circonstances exceptionnelles.

67.2 Les autorités pénitentiaires et le service de maintien de l'ordre concerné doivent auparavant conclure un accord formel, à moins que ces relations soient déjà régies par le droit interne.

67.3 Ledit accord doit stipuler :

- a. les circonstances dans lesquelles les membres d'autres services de maintien de l'ordre peuvent entrer dans une prison pour résoudre une situation conflictuelle ;
- b. l'autorité dont dispose le service de maintien de l'ordre concerné lorsqu'il est dans la prison et ses relations avec le directeur de l'établissement ;
- c. les divers types de recours à la force que les membres de ce service peuvent utiliser ;
- d. les circonstances dans lesquelles chaque type de recours à la force est envisageable ;
- e. le niveau d'autorité requis pour décider d'un recours à la force ; et
- f. les rapports à rédiger après chaque recours à la force.

Moyens de contrainte

68.1 Il ne peut être fait usage des moyens de contrainte que dans les cas autorisés par la loi et lorsqu'aucune autre forme de contrôle moins restrictive ne permet de réduire les risques présentés par un détenu.

68.2 La méthode de contrainte doit être la méthode nécessaire la moins intrusive et raisonnablement disponible pour contrôler les mouvements du détenu, compte tenu du niveau et de la nature des risques encourus.

68.3. Les moyens de contrainte ne doivent être utilisés que le temps qui est nécessaire et être retirés dès qu'il n'y a plus de risque lié à la liberté de mouvement.

68.4 Il doit être interdit d'utiliser des menottes, des camisoles de force et d'autres entraves sauf :

a. au besoin, par mesure de précaution contre une évasion pendant un transfèrement, pourvu qu'elles soient enlevées dès que le détenu comparaît devant une autorité judiciaire ou administrative, à moins que ladite autorité en décide autrement ; ou

b. sur ordre du directeur, lorsque les autres méthodes de contrôle ont échoué, afin d'empêcher un détenu de se blesser, de blesser des tiers ou de provoquer de sérieux dommages matériels, à condition que le directeur prévienne immédiatement le médecin et signale les faits aux autorités pénitentiaires supérieures.

68.5 Les modalités d'utilisation des moyens de contrainte doivent être précisées par le droit interne.

68.6 L'emploi de chaînes, de fers et d'autres moyens de contrainte intrinsèquement dégradants doit être prohibé.

68.7 Les moyens de contrainte ne doivent jamais être utilisés sur des femmes pendant le travail, l'accouchement ou immédiatement après l'accouchement.

68.8 Le recours aux moyens de contrainte doit être correctement recensé dans un registre.

Armes

69.1 Sauf urgence opérationnelle, le personnel pénitentiaire ne doit jamais porter d'armes létales dans le périmètre de la prison.

69.2 Le port visible d'autres armes, y compris des matraques, par des personnes en contact avec des détenus doit être interdit dans le périmètre de la prison, sauf si celles-ci sont nécessaires pour la sécurité et la sûreté lors d'un incident particulier.

69.3 Aucun membre du personnel ne reçoit d'arme sans avoir été formé à son maniement.

Requêtes et plaintes

70.1 Les détenus doivent avoir suffisamment l'occasion de présenter, sans censure quant au fond, des requêtes ou des plaintes au directeur de la prison ou à une autre autorité au sein du système pénitentiaire et à une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de contrôle et de recours.

70.2 Si une méthode informelle de résolution de la requête ou de la plainte semble appropriée, elle devrait être envisagée en premier lieu.

70.3 Lorsqu'une plainte est déposée pour des mauvais traitements ou d'autres violations graves des droits de l'homme, les méthodes informelles ne doivent pas être envisagées.

70.4 Des informations pratiques sur les procédures de requête et de plainte doivent être efficacement communiquées à tous les détenus.

70.5 Les plaintes concernant un décès ou des mauvais traitements en prison doivent être traitées sans retard et donner lieu à une enquête efficace, conformément à la règle 55.

70.6 Toutes les requêtes et les plaintes doivent être traitées aussi tôt que possible et dans le cadre d'une procédure garantissant, dans toute la mesure possible, la participation effective du détenu.

70.7 En cas de rejet de sa requête ou de sa plainte, les motifs de ce rejet doivent être communiqués sans délai au détenu concerné. Si la décision a été prise par le directeur ou une autre autorité du système pénitentiaire, le détenu doit pouvoir introduire un recours devant une autorité judiciaire ou une autre autorité indépendante de contrôle et de recours.

70.8 Des mesures doivent être mises en place pour que les détenus puissent présenter des requêtes ou des plaintes de manière confidentielle, s'ils le souhaitent.

70.9 Les détenus ne doivent être exposés à aucun risque de sanction, de mesure de rétorsion, d'intimidation, de représailles ou d'autres conséquences négatives pour avoir présenté une requête ou une plainte.

70.10 Les détenus peuvent présenter une requête ou une plainte eux mêmes ou par l'intermédiaire d'un représentant légal ; ils ont le droit de solliciter un avis juridique sur les procédures de plainte et d'appel, et de bénéficier d'une assistance juridique lorsque l'intérêt de la justice l'exige.

70.11 Aucune plainte par le représentant juridique ou par une organisation défendant le bien être de la population pénitentiaire ne peut être déposée au nom d'un détenu si l'intéressé s'y oppose.

70.12 L'autorité compétente doit tenir compte de toute plainte écrite émanant de la famille d'un détenu ou de toute autre personne ou organisation défendant le bien être des détenus.

70.13 L'autorité pénitentiaire compétente doit tenir un registre des requêtes et des plaintes présentées, en tenant dûment compte des principes de confidentialité et de sécurité.

Partie V

Direction et personnel

Le travail en prison en tant que service public

71. Les prisons doivent être placées sous la responsabilité des autorités publiques et être séparées des services de l'armée, de police et d'enquête pénale.

72.1 Les prisons doivent être gérées dans un cadre éthique soulignant l'obligation de traiter tous les détenus avec humanité et de respecter la dignité inhérente à tout être humain.

72.2 Le personnel doit avoir une idée claire du but poursuivi par le système pénitentiaire. La direction doit montrer la voie à suivre pour atteindre efficacement ce but.

72.3 Les devoirs du personnel excèdent ceux de simples gardiens et doivent tenir compte de la nécessité de faciliter la réinsertion des détenus dans la société à la fin de leur peine, par le biais d'un programme de prise en charge et d'assistance positifs.

72.4 Le personnel doit exercer son travail en respectant des normes professionnelles et personnelles élevées.

73. Les autorités pénitentiaires doivent accorder une grande importance à l'observation des règles applicables au personnel.

74. La gestion des relations entre le personnel en contact direct avec les détenus et ces derniers doit faire l'objet d'une attention particulière.

75. Le personnel doit en toutes circonstances se comporter et accomplir ses tâches de telle manière que son exemple exerce une influence positive sur les détenus et suscite leur respect.

Sélection du personnel pénitentiaire

76. Le personnel doit être soigneusement sélectionné, convenablement formé – à la fois dans le cadre de son instruction initiale et de sa formation continue, être rémunéré comme une main d'œuvre spécialisée et être doté d'un statut susceptible de lui assurer le respect de la société civile.

77. Lors de la sélection de nouveaux membres du personnel, les autorités pénitentiaires doivent souligner le besoin d'intégrité, de qualités humaines et de compétences professionnelles des candidats, ainsi que les aptitudes requises pour effectuer le travail complexe qui les attend.

78. Les membres du personnel pénitentiaire professionnel doivent normalement être employés à titre permanent en qualité d'agents de la fonction publique et bénéficier, en conséquence, d'une sécurité de l'emploi ne dépendant que de leur bonne conduite, de leur efficacité, de leur aptitude physique, de leur santé mentale et de leur niveau d'instruction adéquat.

79.1 La rémunération doit être suffisante pour permettre de recruter et de conserver un personnel compétent.

79.2 Les avantages sociaux et les conditions d'emploi doivent être déterminés en tenant compte de la nature astreignante de tout travail effectué dans le cadre d'un service de maintien de l'ordre.

80. Chaque fois qu'il est nécessaire d'employer du personnel à temps partiel, ces critères doivent être appliqués dans la mesure où ils sont pertinents.

Formation du personnel pénitentiaire

81.1 Avant d'entrer en fonction, le personnel doit suivre un cours de formation générale et spéciale, et réussir des épreuves théoriques et pratiques.

81.2 L'administration doit faire en sorte que, tout au long de sa carrière, le personnel entretienne et améliore ses connaissances et ses compétences professionnelles en suivant des cours de formation continue et de perfectionnement organisés à des intervalles appropriés.

81.3 Le personnel appelé à travailler avec des groupes spécifiques de détenus – ressortissants étrangers, femmes, mineurs, malades mentaux, etc. – doit recevoir une formation particulière adaptée à ses tâches spécialisées.

81.4 La formation de tous les membres du personnel doit comprendre l'étude des instruments internationaux et régionaux de protection des droits de l'homme, notamment la Convention européenne des droits de l'homme (STE n° 5) et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (STE n° 126), ainsi que l'application des Règles pénitentiaires européennes.

Gestion de la prison

82. Le personnel doit être sélectionné et nommé sur une base égalitaire et sans discrimination aucune fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

83. Les autorités pénitentiaires doivent promouvoir des méthodes d'organisation et des systèmes de gestion propres :

a. à assurer un fonctionnement des prisons conforme à des normes élevées et à garantir qu'elles disposent d'effectifs suffisants, à tout moment, pour maintenir un environnement carcéral sûr et veiller au respect du droit international et de la législation nationale, y compris les dispositions prévues dans les présentes règles ;

b. à pouvoir régler les urgences opérationnelles et revenir à la normale dès que possible ; et

c. à faciliter une bonne communication entre les prisons et les diverses catégories de personnel d'une même prison et la bonne coordination de tous les services – internes et externes à la prison – qui assurent des prestations destinées aux détenus, notamment en ce qui concerne leur prise en charge et leur réinsertion.

84.1 Chaque prison doit disposer d'un directeur qualifié sur le plan tant de sa personnalité que de ses compétences administratives, de sa formation professionnelle et de son expérience.

84.2 Les directeurs doivent être nommés à plein temps et se consacrer exclusivement à leurs devoirs officiels.

84.3 L'administration pénitentiaire doit s'assurer que chaque prison est, à tout moment, placée sous l'entière responsabilité du directeur, du directeur adjoint ou d'un fonctionnaire autorisé.

84.4 Lorsqu'un directeur est responsable de plusieurs prisons, chacun des établissements concernés doit, en plus, avoir à sa tête un fonctionnaire responsable.

85. Les hommes et les femmes doivent être représentés de manière équilibrée au sein du personnel pénitentiaire.

86. Des dispositions doivent être prises afin que la direction consulte le personnel à titre collectif sur les sujets d'ordre général et notamment les conditions de travail.

87.1 Des dispositions doivent être prises afin d'encourager, dans toute la mesure du possible, une bonne communication entre la direction, les autres membres du personnel, les services extérieurs et les détenus.

87.2 Le directeur, son adjoint et la majorité des autres membres du personnel de la prison doivent pouvoir parler la langue de la plupart des détenus, ou une langue comprise par la majorité d'entre eux.

88. Dans les pays comptant des prisons gérées par des sociétés privées, ces établissements doivent appliquer intégralement les Règles pénitentiaires européennes.

Personnel spécialisé

89.1 Le personnel doit comprendre, dans toute la mesure du possible, un nombre suffisant de spécialistes tels que psychiatres, psychologues, travailleurs sociaux, enseignants, instructeurs techniques, professeurs ou moniteurs d'éducation physique et sportive.

89.2 Des auxiliaires à temps partiel et des bénévoles compétents doivent être encouragés à contribuer, dans toute la mesure du possible, aux activités avec les détenus.

Sensibilisation du public

90.1 Les autorités pénitentiaires doivent informer continuellement le public du rôle joué par le système pénitentiaire et du travail accompli par son personnel, de manière à mieux faire comprendre l'importance de sa contribution à la société.

90.2 Les autorités pénitentiaires devraient encourager les membres de la société civile à intervenir volontairement dans les prisons, lorsque cela est approprié.

Recherche et évaluation

91. Les autorités pénitentiaires doivent soutenir un programme de recherche et d'évaluation portant sur le but de la prison, son rôle dans une société démocratique et la mesure dans laquelle le système pénitentiaire remplit sa mission.

Partie VI

Inspection et monitoring

Inspection

92. Les prisons doivent être inspectées régulièrement par un organisme d'État, de manière à vérifier si elles sont gérées conformément aux normes juridiques nationales et internationales, et aux dispositions des présentes règles.

Monitoring indépendant

93.1 Pour veiller à ce que les conditions de détention et la manière dont les détenus sont traités soient conformes aux exigences du droit national et international et aux dispositions des présentes règles, et à ce que les droits et la dignité des détenus soient respectés à tout moment, les prisons doivent être

contrôlées par un ou des organes indépendants spécifiquement désignés, dont les conclusions doivent être rendues publiques.

93.2 Ces organes de monitoring indépendants devront avoir les garanties de pouvoir :

a. d'avoir accès à toutes les prisons et parties de prison, ainsi qu'aux registres pénitentiaires, notamment ceux qui sont liés à des requêtes et à des plaintes, ainsi qu'aux informations relatives aux conditions de détention et à la prise en charge des détenus, qu'ils demandent à consulter dans le cadre de leurs activités de monitoring ;

b. de pouvoir choisir les prisons qu'ils vont visiter, notamment en procédant à des visites non annoncées de leur propre initiative, ainsi que des détenus avec lesquels ils souhaitent s'entretenir ; et

c. d'avoir la liberté d'effectuer des entretiens entièrement confidentiels sans témoin avec les détenus et le personnel pénitentiaire.

93.3. Aucun détenu, membre du personnel pénitentiaire ou autre personne ne sera soumis à des sanctions pour avoir fourni des informations à l'organe de monitoring indépendant.

93.4. Les organes de monitoring indépendants doivent être encouragés à coopérer avec les organismes internationaux légalement habilités à visiter les prisons.

93.5 Les organes de monitoring indépendants doivent pouvoir formuler des recommandations à l'administration pénitentiaire et à d'autres organes compétents.

93.6 Les autorités nationales ou l'administration pénitentiaire doivent informer ces organes, dans un délai raisonnable, des mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations.

93.7 Les rapports de monitoring et les réponses à ces derniers seront rendus publics.

Partie VII

Prévenus

Statut des prévenus

94.1 Dans les présentes règles, le terme « prévenus » désigne des détenus qui ont été placés en détention provisoire par une autorité judiciaire avant leur procès, leur jugement ou leur condamnation.

94.2 Un État est libre de considérer comme prévenu un détenu ayant été reconnu coupable et condamné à une peine d'emprisonnement, si ses recours en appel n'ont pas encore été définitivement rejetés.

Approche applicable aux prévenus

95.1 Le régime carcéral des prévenus ne doit pas être influencé par la possibilité que les intéressés soient un jour reconnus coupables d'une infraction pénale.

95.2 Les règles répertoriées dans cette partie énoncent des garanties supplémentaires au profit des prévenus.

95.3 Dans leurs rapports avec les prévenus, les autorités doivent être guidées par les règles applicables à l'ensemble des détenus et permettre aux prévenus de participer aux diverses activités prévues par lesdites règles.

Locaux de détention

96. Autant que possible, les prévenus doivent avoir le choix de disposer d'une cellule individuelle, sauf s'il est considéré comme préférable qu'ils cohabitent avec d'autres prévenus ou si un tribunal a ordonné des conditions spécifiques d'hébergement pour un prévenu particulier.

Vêtements

97.1 Les prévenus doivent se voir offrir la possibilité de porter leurs vêtements personnels si ceux ci conviennent à la vie carcérale.

97.2 Les prévenus ne possédant pas de vêtements adéquats doivent recevoir des vêtements différents de l'uniforme éventuellement porté par les détenus condamnés.

Conseils juridiques

98.1 Les prévenus doivent être explicitement informés de leur droit de solliciter des conseils juridiques.

98.2 Les prévenus accusés d'une infraction pénale doivent se voir fournir toutes les facilités nécessaires pour préparer leur défense et rencontrer leur avocat.

Contacts avec le monde extérieur

99. À moins qu'une autorité judiciaire ait, dans un cas individuel, prononcé une interdiction spécifique pour une période donnée, les prévenus :

a. doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisés à communiquer avec leur famille et d'autres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés ;

b. peuvent recevoir des visites supplémentaires et aussi accéder plus facilement aux autres formes de communication ; et

c. doivent avoir accès aux livres, journaux et autres moyens d'information.

Travail

100.1 Les prévenus doivent se voir offrir la possibilité de travailler, mais sans y être obligés.

100.2 Lorsqu'un prévenu choisit de travailler, toutes les dispositions de la règle 26 – y compris celles relatives à la rémunération – doivent s'appliquer.

Accès au régime des détenus condamnés

101. Si un prévenu demande à suivre le régime des détenus condamnés, les autorités pénitentiaires doivent satisfaire sa demande, dans la mesure du possible.

Partie VIII*Détenus condamnés**Objectif du régime des détenus condamnés*

102.1 Au delà des règles applicables à l'ensemble des détenus, le régime des détenus condamnés doit être conçu pour leur permettre de mener une vie responsable et exempte de crime.

102.2 La privation de liberté constituant une punition en soi, le régime des détenus condamnés ne doit pas aggraver les souffrances inhérentes à l'emprisonnement.

Application du régime des détenus condamnés

103.1 Le régime des détenus condamnés doit commencer aussitôt qu'une personne a été admise en prison avec le statut de détenu condamné, à moins que ce régime ait déjà été mis en place avant.

103.2 Dès que possible après l'admission, un rapport complet doit être rédigé sur le détenu condamné, décrivant sa situation personnelle, les projets d'exécution de peine qui lui sont proposés et la stratégie de préparation à sa sortie.

103.3 Les détenus condamnés doivent être encouragés à participer à l'élaboration de leur propre projet d'exécution de peine.

103.4 Ledit projet doit prévoir dans la mesure du possible :

- a. un travail ;
- b. un enseignement ;
- c. d'autres activités ; et
- d. une préparation à la libération.

103.5 Le régime des détenus condamnés peut aussi inclure un travail social, ainsi que l'intervention de médecins et de psychologues.

103.6 Un système de congé pénitentiaire doit faire partie intégrante du régime des détenus condamnés.

103.7 Les détenus qui le désirent peuvent participer à un programme de justice restaurative et réparer les infractions qu'ils ont commises.

103.8 Une attention particulière doit être apportée au projet d'exécution de peine et au régime des détenus condamnés à un emprisonnement à vie ou de longue durée.

Aspects organisationnels de l'emprisonnement des détenus condamnés

104.1 Dans la mesure du possible et sous réserve des exigences de la règle 17, une répartition des différentes catégories de détenus entre diverses prisons ou des parties distinctes d'une même prison doit être effectuée pour faciliter la gestion des différents régimes.

104.2 Des procédures doivent être prévues pour établir et réviser régulièrement les projets individuels des détenus après examen des dossiers pertinents et consultation approfondie du personnel concerné et, dans la mesure du possible, participation des détenus concernés.

104.3 Ces dossiers doivent toujours inclure les rapports du personnel directement responsable du détenu concerné.

Travail des détenus condamnés

105.1 Un programme systématique de travail doit contribuer à atteindre les objectifs poursuivis par le régime des détenus condamnés.

105.2 Les détenus condamnés n'ayant pas atteint l'âge normal de la retraite peuvent être soumis à l'obligation de travailler, compte tenu de leur aptitude physique et mentale telle qu'elle a été déterminée par le médecin.

105.3 Lorsque des détenus condamnés sont soumis à une obligation de travailler, les conditions de travail doivent être conformes aux normes et aux contrôles appliqués à l'extérieur.

105.4 Lorsque des détenus condamnés participent à des programmes éducatifs ou autres pendant les heures de travail, dans le cadre de leur régime planifié, ils doivent être rémunérés comme s'ils travaillaient.

105.5 Lorsque des détenus condamnés travaillent, une part de leur rémunération ou de leurs économies peut être affectée à la réparation des dommages qu'ils ont occasionnés, si un tribunal l'a ordonné ou si le détenu y consent.

Éducation des détenus condamnés

106.1 Un programme éducatif systématique, comprenant l'entretien des acquis et visant à améliorer le niveau global d'instruction des détenus, ainsi que leurs capacités à mener ensuite une vie responsable et exempte de crime doit constituer une partie essentielle du régime des détenus condamnés.

106.2 Tous les détenus condamnés doivent être encouragés à participer aux programmes d'éducation et de formation.

106.3 Les programmes éducatifs des détenus condamnés doivent être adaptés à la durée prévue de leur séjour en prison.

Libération des détenus condamnés

107.1 Les détenus condamnés doivent être aidés, au moment opportun et avant leur libération, par des procédures et des programmes spécialement conçus pour leur permettre de faire la transition entre la vie carcérale et une vie respectueuse du droit interne au sein de la collectivité.

107.2 Concernant plus spécialement les détenus condamnés à des peines de plus longue durée, des mesures doivent être prises pour leur assurer un retour progressif à la vie en milieu libre.

107.3 Ce but peut être atteint grâce à un programme de préparation à la libération, ou à une libération partielle ou conditionnelle sous contrôle, assortie d'une assistance sociale efficace.

107.4 Les autorités pénitentiaires doivent travailler en étroite coopération avec les services sociaux et les organismes qui supervisent et aident les détenus libérés à retrouver une place dans la société, en particulier en renouant avec la vie familiale et en trouvant un travail.

107.5 Les représentants de ces services ou organismes sociaux doivent pouvoir se rendre dans la prison autant que nécessaire et s'entretenir avec les détenus afin de les aider à préparer leur libération et à planifier leur assistance postpénale.

Partie IX

Mise à jour des règles

108. Les Règles pénitentiaires européennes doivent être mises à jour régulièrement.

ALLEGATO 4 – Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale⁹⁹.

Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è un'Autorità di garanzia, collegiale e indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte le forme di privazione della libertà, dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (R.E.M.S.), ai trattamenti sanitari obbligatori.

Istituito per la prima volta in Svezia nel 1809 con il compito principale di sorvegliare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti da parte dei giudici e degli ufficiali, nella seconda metà dell'Ottocento si è trasformato in un organo di controllo della pubblica amministrazione e di difesa del cittadino contro ogni abuso.

Oggi questa figura, con diverse denominazioni, funzioni e procedure di nomina, è presente in 23 paesi dell'Unione europea e nella Confederazione Elvetica, in Italia è stato istituito dal decreto legislativo n. 146 del 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 21 febbraio 2014, n.10, mentre il decreto ministeriale 11 marzo 2015, n. 36, ha definito il regolamento sulla struttura e la composizione dell'Ufficio. È costituito in collegio, composto dal presidente e da due membri, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Sul piano nazionale, coordina il lavoro dei Garanti regionali, mentre sul piano internazionale è organismo di monitoraggio indipendente richiesto agli Stati aderenti al *Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura* (O.P.C.A.T.).

In questa scheda si descrivono le principali funzioni relative all'esecuzione penale di adulti e minori e alle misure di sicurezza detentive.

In tali ambiti:

- *vigila* affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali.
- *interviene* su criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'immediata azione.

Quali poteri ha:

- *visita*, senza autorizzazione, gli Istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici giudiziari e le strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere di sicurezza delle Forze di polizia, accedendo, senza restrizioni, a qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive;

⁹⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_8_16.wp, aggiornata al 31 gennaio 2019.

- *prende visione*, previo consenso dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà;
- *richiede* alle Amministrazioni responsabili delle strutture sopra indicate le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l'Amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente e può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione;
- *valuta* i reclami ex articolo 35 della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario).

Come agisce:

In via principale il Garante apre un dialogo con l'Amministrazione interessata sollecitando o proponendo interventi di carattere amministrativo o politico che consentano di risolvere i problemi riscontrati.

Se accerta violazioni alle norme dell'Ordinamento ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 dell'Ordinamento penitenziario, invia specifiche *raccomandazioni* per risolvere criticità o irregolarità.

Se l'Amministrazione non provvede, deve comunicare il dissenso motivato entro trenta giorni, termine oltre il quale il rapporto sulla visita viene reso pubblico con le risposte avute dall'Amministrazione o con l'indicazione che l'Amministrazione non ha fornito risposte.

Come ricorrere al Garante nazionale:

In prima istanza, anche per ottenere una risposta più celere, è opportuno inviare la segnalazione ai Garanti regionali, ove istituiti.

Al Garante nazionale la segnalazione può essere inviata tramite posta elettronica al seguente indirizzo mail: segreteria@garantenpl.it oppure scrivere a: Ufficio del Garante Nazionale, Via San Francesco di Sales 34 - 00165 Roma.

► *Garanti regionali:*

Sono preesistenti all'istituzione del Garante nazionale che ha assunto funzioni di un loro Coordinamento. Ad oggi le Regioni prive ancora di una legge sul Garante dei diritti dei detenuti o delle persone private della libertà personale sono la Calabria¹⁰⁰, la Liguria¹⁰¹ e la Basilicata, anche se nelle prime due un disegno di legge è in discussione.

Nel 2008 è stata istituita la Conferenza nazionale dei Garanti regionali, organismo che ha il compito di pianificare iniziative di rilievo nazionale per meglio affrontare le problematiche connesse alla tutela dei diritti fondamentali dei detenuti, all'esecuzione della pena e al loro reinserimento sociale.

¹⁰⁰ L'Assemblea legislativa della Regione Calabria, con legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1, ha istituito il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (n.d.r.).

¹⁰¹ L'Assemblea legislativa della Regione Liguria, con legge regionale 1° giugno 2020, n. 10, ha istituito il Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ma a fine dell'esercizio in esame il titolare dell'Ufficio non è ancora stato nominato (n.d.r.).

► Garanti provinciali Garanti comunali:

Sul territorio nazionale operano anche Garanti provinciali e comunali le funzioni dei quali sono definite dai relativi atti istitutivi.

I Garanti ricevono segnalazioni sul mancato rispetto della normativa penitenziaria, sui diritti dei detenuti eventualmente violati o parzialmente attuati e si rivolgono all'autorità competente per chiedere chiarimenti o spiegazioni, sollecitando gli adempimenti o le azioni necessarie.

Il loro operato si differenzia pertanto nettamente, per natura e funzione, da quello degli organi di ispezione amministrativa interna e della stessa Magistratura di sorveglianza.

I Garanti possono effettuare colloqui con i detenuti e possono visitare gli Istituti penitenziari senza autorizzazione, secondo quanto disposto dagli articoli 18 e 67 dell'Ordinamento penitenziario. Inoltre detenuti ed internati hanno diritto ad avere colloqui e corrispondenza con i Garanti come previsto dall'articolo 18 riformulato dal decreto legislativo 123/2018.

► Organismi dei Garanti:

- *Conferenza nazionale dei Garanti regionali:*

Istituita nel 2008, pianifica iniziative nazionali per individuare strategie comuni d'intervento su criticità e problematiche nella tutela dei diritti delle persone private della libertà personale.

- *Coordinamento dei Garanti territoriali:*

Riunisce i Garanti provinciali e comunali benché sia aperto alla partecipazione dei Garanti regionali.

ALLEGATO 5 – Regolamento della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà¹⁰².



CONFERENZA DEI GARANTI TERRITORIALI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ

PREAMBOLO

Sin dal 2003, le Regioni, le Province e i Comuni italiani hanno avviato la sperimentazione di una nuova figura di tutela e promozione dei diritti delle persone private della libertà, che si rifà al tempo stesso alla tradizione della difesa civica e all'esperienza della prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti implementato dall'omonimo Comitato del Consiglio d'Europa.

Nel corso degli ultimi quindici anni 17 Regioni e Province autonome, 9 Province e Aree metropolitane, 50 Comuni hanno istituito Garanti dei detenuti o delle persone private della libertà, ovvero ne hanno formalmente affidato le funzioni ad altri organi di garanzia a competenza multipla.

Questa rete di autorità di garanzia costituisce una ricchezza del nostro Paese e testimonia l'attenzione delle articolazioni territoriali della Repubblica verso il mondo della privazione della libertà e la consapevolezza delle proprie responsabilità istituzionali in materia di assistenza sanitaria e prevenzione di trattamenti inumani o degradanti, di assistenza e reinserimento sociale delle persone a qualsiasi titolo private della libertà.

La legislazione nazionale ha riconosciuto il contributo dei Garanti territoriali delle persone private della libertà nell'attuazione degli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione riconoscendo loro alcune importanti facoltà anche in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, come nell'Ordinamento penitenziario e di polizia e nella disciplina in materia di immigrazione.

La legge n. 14 del 27 febbraio 2009 ha riconosciuto ai Garanti "comunque denominati" la facoltà di visita degli Istituti penitenziari senza autorizzazione, successivamente esteso alle camere di sicurezza delle forze di polizia (art. 2bis, comma 1, lett. b, d.l. 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9) e ai Centri di permanenza per il rimpatrio degli stranieri privi di regolare titolo di soggiorno (art. 19, comma 3, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, come modificato dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46).

L'art. 12bis, comma 1, lett. a, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, come convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha riconosciuto ai detenuti e agli internati la facoltà di "avere colloqui e corrispondenza ... con il Garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici".

L'art. 3, comma 1, lett. a, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha consentito ai detenuti e agli internati la facoltà di "rivolgere

¹⁰² Regolamento approvato dall'Assemblea dei Garanti in data 27 luglio 2018.

istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa ... ai Garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti”.

Con il medesimo decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, è stato istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, cui l’art. 7, comma 5, affida la responsabilità di “promuovere e favorire rapporti di collaborazione con i Garanti territoriali, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate che hanno competenza nelle stesse materie”.

Con Nota verbale del 28 aprile 2014, la Rappresentanza permanente italiana presso le Organizzazioni internazionali con sede in Ginevra ha indicato il Garante nazionale e la Rete dei Garanti territoriali come Meccanismo nazionale di prevenzione ai sensi del Protocollo opzionale alla Convenzione Onu contro la tortura, ratificato con legge 9 novembre 2012, n. 195. A tal fine il Garante nazionale coordinerà i Garanti territoriali aderenti al Meccanismo nazionale di prevenzione.

L’istituzione della figura del Garante nazionale, in uno con le variegate e crescenti problematiche concernenti le persone private della libertà rende indispensabile il rinnovamento del Coordinamento esistente dei Garanti territoriali e la sua trasformazione in Conferenza dei Garanti dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà quale organismo di rappresentanza istituzionale dei Garanti nominati dagli Enti territoriali della Repubblica e luogo di confronto e di condivisione delle loro esperienze.

REGOLAMENTO

(come modificato dall’Assemblea dei Garanti in data 27.7.2018)

Art. 1.

La Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.

È costituita la Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, di seguito denominata Conferenza, che si dota per il proprio funzionamento delle regole contenute nei successivi articoli.

Sono membri di diritto della Conferenza i Garanti nominati dalle Regioni, dalle Province, dalle Città metropolitane e dai Comuni e da eventuali altre articolazioni territoriali istituite dalle Regioni autonome.

La Conferenza ha sede presso la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.

Art. 2.

Attribuzioni e attività della Conferenza

La Conferenza svolge le seguenti attività:

- rappresenta i Garanti territoriali nei rapporti istituzionali con le Autorità competenti, con particolare riferimento alle rappresentanze istituzionali delle Regioni e degli Enti locali;
- in spirito di leale collaborazione istituzionale, collabora con il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute ai sensi dell’art. 7, comma 5, del decreto legge 146/2013;
- elabora linee-guida per la regolamentazione, l’azione e l’organizzazione degli uffici dei Garanti territoriali;
- monitora lo stato dell’arte della legislazione in materia di privazione della libertà;

- coordina la raccolta di informazioni relative alle forme e ai luoghi di privazione della libertà nei territori di competenza dei garanti territoriali;
- effettua studi e ricerche in materia ed organizza eventi di dibattito e confronto;
- promuove occasioni di confronto e di formazione comune dei Garanti territoriali e del personale addetto ai relativi uffici;
- esercita ogni forma di azione ritenuta opportuna per la risoluzione delle problematiche relative alla privazione della libertà;
- elabora documenti comuni ai fini dell'unitarietà dell'azione dei garanti territoriali, rimanendo ferma l'autonomia di azione e di espressione di ogni garante;
- sostiene e promuove l'istituzione di nuovi garanti a ogni livello

Art. 3.

Organi della Conferenza

Gli organi della Conferenza sono:

- l'Assemblea dei Garanti territoriali;
- il Portavoce;
- il Comitato scientifico.

Art. 4.

L'Assemblea dei Garanti territoriali.

Il Portavoce convoca in via ordinaria l'Assemblea almeno tre volte all'anno con preavviso di quindici giorni e con lettera contenente l'ordine del giorno. Eventuali riunioni straordinarie possono essere convocate su richiesta di un terzo degli aderenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte, di norma, per consenso e sono valide con la presenza (anche per delega) della maggioranza dei membri. In caso d'impossibilità a partecipare ai lavori dell'Assemblea, i Garanti possono delegare a rappresentarli e a votare in loro vece un rappresentante del proprio ufficio nominativamente indicato ovvero un altro Garante. Entrambi rimangono vincolati quanto alle dichiarazioni e ai voti espressi, al contenuto formulato nella delega. Ciascun partecipante non potrà comunque rappresentare più di tre Garanti.

Alle riunioni dell'Assemblea possono essere invitati, senza diritto di voto, personalità del terzo settore, della cultura, delle professioni, delle associazioni del volontariato, delle Amministrazioni statali competenti, per contribuire all'approfondimento della discussione dei temi all'ordine del giorno.

Alle riunioni dell'Assemblea è sempre invitato il Garante nazionale delle persone private della libertà.

L'Assemblea dei Garanti elegge il Portavoce e i componenti elettivi del Comitato scientifico.

L'Assemblea può, altresì, nominare gruppi di lavoro, su specifiche tematiche.

Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto il verbale, che viene inviato a tutti i Garanti.

Art. 5.

Il Portavoce

Il Portavoce resta in carica per due anni e non può essere immediatamente rieleggibile.

Il Portavoce nomina tra i colleghi due o più coadiutori, che lo coadiuvano nello svolgimento dei compiti previsti e che possono essere delegati a seguire particolari questioni. Nella individuazione dei coadiutori, il Portavoce terrà conto della rappresentanza dei diversi livelli di governo, delle diverse aree territoriali del Paese e della differenza di genere.

Il Portavoce ha funzioni di rappresentanza della Conferenza nelle relazioni esterne, nei rapporti con i soggetti istituzionali e i mass media, esprimendo sia autonomamente sia su mandato dell'Assemblea le valutazioni e le posizioni della Conferenza.

È fatta salva l'autonomia del singolo Garante nel rilasciare dichiarazioni a titolo personale e nell'incontrare soggetti istituzionali su questioni relative al proprio mandato.

Art. 6.

Il Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è composto da chi abbia svolto le funzioni di Garante e chiedo di farne parte. Possono farne parte esperti del settore nominati dall'Assemblea.

Il Comitato scientifico svolge attività di studio, ricerca ed elaborazione progettuale; in particolare propone ed organizza seminari di studio, convegni ed iniziative di sensibilizzazione sul tema dei diritti fondamentali delle persone private della libertà.

Art. 7.

Gratuità degli incarichi.

Tutti gli incarichi previsti dal presente regolamento sono espletati a titolo gratuito.

ALLEGATO 6 – Stati generali dell'Esecuzione penale.

Tavolo 5 – Minorenni autori di reato

Estratto della relazione¹⁰³

Armonizzazione della direttiva 2012/29/UE con la legge processuale minorile:

- a) Proposta di garantire un'autonoma regolamentazione alla mediazione nell'ambito del processo di cognizione;
- b) Proposta di elaborare una normativa diretta a costituire, all'interno di ogni tribunale per i minorenni, un apposito ufficio per le vittime del reato oppure finalizzata a consentire, sempre a favore della vittima, una sorta di "accompagnamento informato" a cura dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia.

Individuazione di sanzioni di carattere reintegrativo – Si propone di introdurre una sanzione analoga a quella prevista nel d.d.l. n. 1352 (Mattesini e altri), il cui art. 20 è dedicato alle «Sanzioni consistenti nello svolgimento di attività riparatorie o di pubblica utilità».

Punto del progetto di legge delega dove viene sancita l'incompatibilità dei giudici della cognizione ad emettere decisioni riservate alla magistratura di sorveglianza – Si propone di sopprimere tale previsione.

Punto del progetto di legge-delega relativo all'organizzazione degli Istituti penali per minorenni:

- a) Si propone una rigorosa formulazione del principio di territorialità dell'esecuzione della pena, che deve potere essere derogato solo previa autorizzazione del giudice;
- b) Si propone che il legislatore ricorra ad un parametro numerico per stabilire la ridotta capienza degli Istituti penali minorili (non più di 10/15 posti).

Punti del progetto di legge delega concernenti le misure alternative alla detenzione – Si propone sia l'eliminazione dei requisiti di carattere temporale, la cui mancata osservanza determina l'inammissibilità della richiesta del condannato, sia la rimozione di tutti gli automatismi previsti dalla legge n. 354/1975, che precludono ai giudici di sorveglianza di entrare nel merito della richiesta.

Punto del progetto di legge delega relativo al rafforzamento dei contatti con il mondo esterno:

- a) Si propone che venga introdotto dal legislatore un nuovo tipo di permesso trattamentale, che si aggiunga al permesso premio disciplinato dall'art. 30-ter Ordinamento penitenziario e che possa essere fruito dal condannato anche in assenza di riferimenti familiari nel territorio nazionale;
- b) Si propone che il legislatore predisponga una normativa che garantisca l'effettuazione di almeno otto colloqui mensili, introducendo nel contempo la regola secondo cui i permessi di colloquio vanno concessi a tutte le persone che hanno un accertato legame affettivo col detenuto.

¹⁰³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_5.page?previousPage=mg_2_19_1, aggiornata al 5 febbraio 2016.

Regime carcerario e regolamentazione dell'apparato disciplinare – Si propone che il legislatore tenga presenti i seguenti criteri:

- a) Riservare le sanzioni disciplinari a condotte oggettivamente gravi ed introdurre sanzioni ispirate ad un modello di tipo educativo;
- b) Stabilire che la contestazione dell'addebito sia tempestiva e che venga formulata tenendo conto della madre lingua e del livello culturale dell'incolpato;
- c) Prevedere che il consiglio di disciplina sia composto dal direttore e da due educatori; d) prevedere che il controllo del magistrato riguardo alla sanzione inflitta possa riguardare anche il merito.

La previsione della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile – Si propone che il legislatore si adoperi per garantire l'operatività della mediazione nella fase esecutiva del processo penale minorile, ricollegando al suo felice esito un'anticipazione dei tempi di accesso alle misure extramurarie.

Trattamento dei minorenni inseriti in contesti di criminalità organizzata:

- a) si propone di introdurre una previsione legislativa che autorizzi a disattendere il principio di territorialità dell'esecuzione della pena;
- b) si propone che venga legislativamente prevista una osservazione approfondita della personalità, caratterizzata dalla presenza nell'équipe di specialisti in grado di fornire sostegno psicologico e di facilitare l'elaborazione di nuovi modelli esistenziali.

ALLEGATO 7 – Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati¹⁰⁴.

La *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* è prevista dal *Regolamento recante norme sull'Ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*.

La *Carta* è consegnata a ciascun detenuto o internato – nel corso del primo colloquio con il Direttore o con un Operatore penitenziario all'atto del suo ingresso in Istituto – per consentire il migliore esercizio dei suoi diritti ed assicurare la maggiore consapevolezza delle regole che conformano la vita nel contesto carcerario.

Al fine di consentire ai familiari di prenderne conoscenza, la *Carta* è pubblicata sul sito internet <http://www.giustizia.it> e una copia è a disposizione per la consultazione nella sala colloqui di ogni singolo Istituto.

Al detenuto, oltre alla *Carta*, sono consegnati gli estratti della legge 26 luglio 1975, n. 354 (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), del Regolamento interno dell'Istituto e delle altre disposizioni, anche sovranazionali, attinenti ai diritti e ai doveri del detenuto e dell'internato, alla disciplina e al trattamento penitenziario, tra cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Contestualmente viene indicato al detenuto il luogo ove è possibile consultare i testi integrali delle predette norme.

Ingresso dalla libertà.

L'ingresso in Istituto è curato dal personale di Polizia penitenziaria preposto all'Ufficio Matricola.

Il detenuto ha il *diritto di avvertire i propri familiari*, sia in caso di provenienza dalla libertà, sia in caso di trasferimento da altro Istituto.

Il detenuto ha diritto di nominare uno o due difensori di fiducia (in mancanza, gli viene nominato dal magistrato un difensore di ufficio). Inoltre, salvo che l'Autorità giudiziaria ponga al momento dell'arresto un divieto (che non può essere superiore a 5 giorni), il detenuto ha *diritto ad avere colloqui con il proprio difensore* sin dal momento dell'ingresso e per tutta la permanenza in carcere, negli orari e con le modalità stabilite, facendone richiesta attraverso l'Ufficio Matricola.

Il detenuto è sottoposto al *prelievo delle impronte digitali* e alla perquisizione e deve *consegnare denaro, orologio, cintura e oggetti di valore*. Deve anche sottoporsi a *visita medica e psicologica* durante la quale potrà riferire eventuali problemi di salute, dipendenze, intolleranze e necessità di assunzione di farmaci. Egli *può chiedere di non convivere* con altri detenuti per motivi di tutela della propria incolumità personale.

¹⁰⁴ Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136, con cui è stato stabilito il contenuto della *Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati* di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (*Regolamento sull'Ordinamento penitenziario*), come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2012, n. 136.

Vita quotidiana.

Gli Istituti penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento delle attività in comune, locali che devono essere di ampiezza sufficiente, areati e riscaldati, e muniti di servizi igienici riservati.

Il detenuto ha diritto di ricevere biancheria, vestiario e corredo per il letto; deve averne cura e provvedere alla pulizia della cella e al decoro della sua persona. Gli è assicurata la possibilità di fare la doccia e di fruire di un periodico taglio di barba e capelli.

Ciascun detenuto o internato ha *diritto di permanere all'aperto* almeno per due ore al giorno o, in determinati regimi di custodia, per un tempo più breve ma non meno di un'ora.

Il detenuto o internato ha *diritto a un'alimentazione sana* e adeguata alle proprie condizioni. Ha diritto a tre pasti al giorno, somministrati negli orari stabiliti dal regolamento interno di Istituto. Ha diritto di avere a disposizione acqua potabile e di utilizzare, nel rispetto delle regole di sicurezza, un fornello personale. È pure consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto (cosiddetto "*sopravitto*") ed è garantito il diritto di ricevere dall'esterno analoghe merci in pacchi, ma entro limiti di peso prefissati. Una rappresentanza dei detenuti controlla sia la preparazione del vitto che i prezzi dei generi venduti in Istituto.

Sono salvaguardati il *diritto alla salute* e l'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza. I servizi disponibili all'interno di ciascun Istituto sono indicati nella *Carta* dei servizi sanitari per i detenuti e gli internati.

È riconosciuto il *diritto di praticare il proprio culto*, di fruire dell'assistenza spirituale del cappellano cattolico e di partecipare ai riti religiosi nelle cappelle cattoliche o nei locali adibiti ai culti acattolici.

Doveri di comportamento.

Il detenuto deve osservare le norme che regolano la vita dell'Istituto e le particolari disposizioni impartite dal personale di Polizia penitenziaria. Le infrazioni disciplinari (tra cui la negligenza nella pulizia e nell'ordine, il volontario inadempimento di obblighi lavorativi, il possesso o traffico di oggetti non consentiti, denaro e strumenti atti ad offendere, le comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, le intimidazioni o sopraffazioni, i ritardi nel rientro e tutti i fatti previsti dalla legge come reato) sono sanzionate – secondo la loro gravità – con il richiamo, l'ammonizione, l'esclusione dalle attività ricreative e sportive (fino a un massimo di dieci giorni), l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta (per non più di dieci giorni) e l'esclusione dalle attività in comune (fino a un massimo di quindici giorni).

Il detenuto ha l'obbligo di sottoporsi a perquisizione tutte le volte che sia necessario per motivi di sicurezza. Egli ha *diritto a non subire mezzi di coercizione fisica a fini disciplinari (quali l'uso delle manette)* e può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza in ordine alle condizioni di esercizio del potere disciplinare.

Più in generale, egli può proporre reclamo al Magistrato di Sorveglianza per far valere i diritti riconosciuti dalla legge penitenziaria, e può rivolgersi per ogni tipo di doglianza al Direttore dell'Istituto, agli Ispettori, al Ministro della Giustizia, al Magistrato di Sorveglianza, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto, al Presidente della Giunta regionale e al Capo dello Stato.

Istruzione e attività culturali, sportive e ricreative.

Negli Istituti penitenziari si svolgono corsi scolastici a livello di scuola d'obbligo e di scuola secondaria superiore.

I detenuti possono ricevere un sussidio giornaliero, nella misura determinata con decreto ministeriale, per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai detenuti che seguono corsi di istruzione secondaria di secondo grado o corsi universitari, e che hanno superato tutti gli esami di ciascun anno, vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento. Ai detenuti che si sono distinti per particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di addestramento professionale sono concesse ricompense. È altresì consentita la possibilità di svolgere la preparazione da privatista per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e della laurea universitaria.

Gli Istituti sono forniti di una biblioteca, alla cui gestione collaborano gli stessi detenuti. L'accesso ai locali della biblioteca delle rispettive sezioni avviene in giorni ed orari stabiliti nel regolamento interno di Istituto.

Nell'Istituto vengono organizzate attività culturali, sportive e ricreative che fanno parte del trattamento rieducativo. La loro organizzazione è curata da una commissione composta dal Direttore, da uno o più Educatori, da uno o più Assistenti sociali e da una rappresentanza di detenuti. Per partecipare ai corsi e alle altre attività è sufficiente una richiesta scritta. Durante la permanenza all'aperto è consentito ai detenuti lo svolgimento di attività sportive.

Lavoro.

Il lavoro è uno degli elementi fondamentali del trattamento carcerario.

I detenuti imputati possono partecipare, a loro richiesta, ad attività lavorative, sia all'interno dell'Istituto (cuciniere, barbiere, magazziniere...) che all'esterno. Il lavoro all'esterno è una modalità di esecuzione della pena: per i condannati per reati comuni è applicabile senza alcuna limitazione, per i condannati alla pena della reclusione per delitti particolari è applicabile dopo l'espiazione di 1/3 della pena e per i condannati all'ergastolo è applicabile dopo l'espiazione di almeno 10 anni. Il Magistrato di Sorveglianza approva il provvedimento del Direttore dell'Istituto e indica le prescrizioni cui attenersi.

I condannati e gli internati sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro hanno l'obbligo di prestare attività lavorativa.

La mercede è stabilita in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro.

Ricompense.

I detenuti e gli internati che si sono distinti per particolare impegno nel lavoro, nello studio, nell'aiuto prestato agli altri o in atti meritori, sono premiati con l'encomio del Direttore o con la proposta – formulata dal consiglio di disciplina – di concessione della grazia, della liberazione condizionale, della revoca anticipata della misura di sicurezza o di altri benefici.

Trasferimenti.

Le istanze di trasferimento devono essere rivolte, tramite il Direttore dell'Istituto, al Provveditore regionale quando è chiesto il trasferimento in un carcere dello stesso distretto, ovvero al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia quando si chiede il trasferimento in un carcere fuori dalla circoscrizione.

È favorito il criterio di destinare i detenuti ad Istituti prossimi alla residenza delle famiglie. I detenuti hanno il diritto a non essere trasferiti d'ufficio se non per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'Istituto e per motivi di giustizia.

Peculio e gestione dei rapporti economici con le istituzioni.

È vietato il possesso di denaro; le somme di cui il detenuto dispone al momento dell'ingresso in Istituto e quelle che successivamente riceve tramite vaglia postale o con deposito in portineria (peculio), sono depositate e possono essere liberamente destinate dal detenuto all'acquisto di prodotti, per la corrispondenza o per comunicazioni telefoniche.

Il detenuto è obbligato al pagamento delle spese di mantenimento, comprensive del costo dei pasti e dell'uso del corredo personale fornito dall'Amministrazione penitenziaria (materasso, lenzuola, piatti, posate, ecc.). Su istanza del detenuto, il Magistrato di Sorveglianza può disporre la remissione del debito in caso di difficoltà economiche, se l'interessato ha mantenuto una buona condotta.

Rapporti con la società esterna.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di avere colloqui visivi con i familiari o con persone diverse (quando ricorrono ragionevoli motivi), oltre che con il difensore e con il Garante dei diritti dei detenuti. Durante il colloquio, che si svolge in appositi locali senza mezzi divisorii e sotto il controllo visivo e non auditivo del personale di Polizia penitenziaria, il detenuto deve tenere un comportamento corretto; in caso contrario, può essere escluso dai colloqui. Ogni detenuto in regime ordinario ha diritto a sei colloqui al mese, ciascuno per un massimo di un'ora e con non più di 3 persone per volta.

Il detenuto ha pure diritto a *colloqui telefonici* con i familiari e conviventi, e in casi particolari (per accertati motivi) con persone diverse; tali colloqui sono concessi una volta a settimana per la durata massima di 10 minuti ciascuno, nonché al rientro in Istituto dal permesso o dalla licenza. Le spese sono a carico del detenuto. Regole più restrittive sono previste per i regimi speciali.

La richiesta deve essere indirizzata, per gli imputati, all'Autorità Giudiziaria che procede; per i condannati (anche con sentenza di primo grado) e per gli internati, invece, essa va inoltrata al Direttore dell'Istituto.

La *corrispondenza* può essere ricevuta in carcere senza limitazioni nel regime ordinario; quella indirizzata dal detenuto a difensori, o a membri del Parlamento, rappresentanze diplomatiche o consolari del paese di appartenenza, organismi di tutela dei diritti umani, non può subire limitazione alcuna.

Ogni detenuto può ricevere quattro pacchi mensili non eccedenti i 20 kg, sia in occasione dei colloqui, sia se siano stati spediti per posta qualora nei quindici giorni precedenti egli non abbia fruito di alcun colloquio visivo.

È assicurata la relazione dei detenuti con le proprie famiglie. Ai familiari deve essere comunicato il trasferimento ad altra struttura detentiva. Il detenuto ha il diritto di indicare i familiari ai quali vuole

sia data tempestiva notizia in caso di decesso o grave infermità, ed in relazione ai quali vuole ricevere le medesime notizie.

I detenuti e gli internati hanno il diritto di esercitare il voto in occasione di consultazioni elettorali in un seggio speciale, previa dichiarazione della volontà di esprimerlo, indirizzata entro il terzo giorno antecedente la votazione al Sindaco del luogo ove si trova l'Istituto.

È consentito usare un apparecchio radio personale, nonché computer e lettori di dvd, per motivi di studio o di lavoro.

Misure premiali.

Permessi.

I permessi sono parte integrante del programma di trattamento, perché consentono di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Possono essere concessi dal Magistrato di Sorveglianza permessi premio ai condannati che non risultino socialmente pericolosi, se hanno tenuto una condotta regolare ed hanno già espiato una parte considerevole della pena. I permessi premio non possono avere una durata superiore a 15 giorni e non possono essere concessi per più di 45 giorni complessivi in un anno. Sono stabilite limitazioni ed esclusioni in relazione ai condannati per reati gravi e a coloro i quali sono evasi o hanno avuto la revoca di una misura alternativa.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il Giudice che procede o il Magistrato di Sorveglianza può concedere agli imputati, ai condannati e agli internati il permesso di recarsi a visitare l'infermo.

Il detenuto che senza giustificato motivo non rientra in Istituto allo scadere del permesso è punito in via disciplinare se l'assenza si protrae per oltre 3 ore e non più di 12; negli altri casi è punibile per il reato di evasione.

In caso di diniego del permesso, il detenuto può proporre reclamo entro termini brevissimi.

Liberazione anticipata.

Il Magistrato di Sorveglianza può concedere ai detenuti condannati la liberazione anticipata, che consiste in una riduzione di pena pari a 45 giorni per ogni 6 mesi di pena espiata.

Il beneficio della liberazione anticipata compete soltanto a chi ha tenuto una regolare condotta ed ha partecipato alle attività di osservazione e trattamento. È riconosciuto anche per il periodo trascorso in custodia cautelare ed agli arresti domiciliari. Può essere concesso, dietro analoghe condizioni, anche in relazione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Avverso la decisione del Magistrato di Sorveglianza può essere proposto motivato reclamo al Tribunale di Sorveglianza entro 10 giorni dalla notifica del rigetto.

Misure alternative alla detenzione.

Affidamento in prova al Servizio sociale.

Se la condanna o il residuo della pena è inferiore a tre anni, il detenuto, in base ai risultati dell'osservazione della sua personalità, può essere affidato al servizio sociale per il periodo di pena

ancora da scontare, durante il quale egli verrà seguito dall'Ufficio Esecuzione penale esterna. L'istanza di affidamento è rivolta al Magistrato di Sorveglianza e la misura può essere concessa dal Tribunale di Sorveglianza.

Lo stesso Tribunale di Sorveglianza, se accerta l'esito positivo del periodo trascorso in affidamento, dichiara l'estinzione della pena e di ogni altro effetto penale della condanna.

La persona tossicodipendente e/o alcooldipendente, con condanna o residuo di pena inferiori a 6 anni (4 anni per reati particolari), che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi (d'accordo con il servizio tossicodipendenze della sua AUSL) può beneficiare dell'affidamento "terapeutico".

La misura dell'affidamento non può essere concessa più di due volte.

Detenzione domiciliare.

Il Tribunale di Sorveglianza concede la detenzione domiciliare a chi ha compiuto 70 anni, se non è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non è recidivo reiterato.

Possono ottenere la stessa misura, per una pena o un residuo di pena inferiore ai quattro anni, la donna in stato di gravidanza, la madre o il padre con prole convivente di età inferiore ai 10 anni, la persona in particolari condizioni di salute o di età anagrafica superiore ai 60 anni (se inabile) o inferiore ai 21 anni; la persona con una pena o residuo di pena inferiore ai due anni.

L'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a diciotto mesi.

Oltre ai casi anzidetti, la legge prevede che la pena detentiva non superiore a diciotto mesi – anche se parte residua di pena maggiore – sia eseguita presso l'abitazione o altro luogo di dimora, salvo che si tratti di soggetti condannati per i reati gravi di cui all'art. 4 bis della legge n. 354/75 (vedi glossario).

La madre con prole di età non superiore a 10 anni, qualora abbia espiato un terzo della pena (15 anni se la pena è quella dell'ergastolo), può beneficiare dell'esecuzione presso il domicilio se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli.

Semilibertà.

La semilibertà consente al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dell'Istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.

È concessa dal Tribunale di Sorveglianza a chi è:

- sottoposto ad una misura di sicurezza;
- condannato all'arresto o alla reclusione non superiore a 6 mesi;
- condannato ad una pena superiore ai 6 mesi ed abbia scontato metà pena (2/3 per i reati più gravi indicati all'articolo 4 bis, comma 1 O.P.);
- condannato all'ergastolo ed abbia scontato 26 anni di detenzione.

Liberazione condizionale.

La liberazione condizionale può essere concessa a chi ha scontato almeno 30 mesi e comunque almeno metà della pena inflitta, qualora il rimanente della pena non superi i 5 anni (se recidivo almeno 4 anni

di pena e non meno di 3/4; se si tratta di condannato all'ergastolo, gli anni scontati devono essere almeno 26).

Per ottenere il beneficio bisogna aver tenuto, durante il tempo di esecuzione della pena, un comportamento tale da far ritenere sicuro il ravvedimento. La liberazione è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si dimostri l'impossibilità di adempierle.

Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva per tossicodipendenti o alcool dipendenti.

Il Tribunale di Sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena per cinque anni a colui che deve scontare una pena o un residuo pena non superiore a 6 anni (4 se condannati per reati particolari) per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza / alcooldipendenza e si è sottoposto con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso una struttura pubblica o autorizzata ai sensi di legge.

Regimi di detenzione speciali.

Regime di sorveglianza particolare.

Il regime di sorveglianza particolare può essere disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (di propria iniziativa o su segnalazione del Direttore o dell'Autorità giudiziaria con parere favorevole del consiglio di disciplina) in relazione a reiterati comportamenti offensivi dell'ordine e della sicurezza negli Istituti penitenziari. Esso comporta particolari restrizioni che riguardano l'accesso alle attività lavorative e alle attività in comune, la corrispondenza epistolare e telefonica, la detenzione di oggetti normalmente consentiti.

Le restrizioni non possono riguardare l'igiene e le esigenze della salute, il vitto, il vestiario ed il corredo, la lettura di libri e periodici, le pratiche di culto, l'uso di apparecchi radio del tipo consentito, la permanenza all'aperto per almeno un'ora al giorno, i colloqui con i difensori nonché quelli con il coniuge, il convivente, i figli, i genitori e i fratelli.

Avverso il provvedimento del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza nel termine di dieci giorni.

Regime dei condannati per particolari delitti.

I detenuti e internati per i gravi delitti elencati nell'art. 4 bis l. 354/1975 (vedi glossario) possono usufruire di non più di quattro colloqui visivi e due colloqui telefonici al mese, e subiscono limitazioni nell'applicazione dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e alle attività culturali e sportive, dei permessi premio e delle misure alternative.

Isolamento continuo.

È ammesso per ragioni sanitarie nei casi di malattia contagiosa; può essere disposto durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune (con divieto di comunicare con gli altri), nonché durante l'istruttoria penale e nel procedimento di prevenzione quando sia ritenuto necessario dall'Autorità giudiziaria. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilità di acqua, nonché i controlli medici. I detenuti in isolamento possono comunque ricevere la visita delle autorità politiche, giudiziarie, amministrative e religiose indicate nell'art. 67 della legge n. 354/75.

Sospensione temporanea delle normali regole di trattamento.

Il Ministro della Giustizia, in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza, ha facoltà di sospendere nell'Istituto interessato o in parte di esso l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti e degli internati al fine di ripristinare l'ordine e la sicurezza e per il tempo strettamente necessario a tale fine.

Il Ministro della Giustizia ha altresì la facoltà di sospendere, in tutto o in parte l'applicazione delle normali regole di trattamento nei confronti dei detenuti o internati per delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, o per delitti di associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da fare ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva.

La sospensione comporta le restrizioni necessarie ad impedire i contatti con le organizzazioni criminali (un solo colloquio al mese con familiari e conviventi, con controllo auditivo e registrazione – fatta eccezione per i colloqui difensivi; limitazione di somme e beni ricevuti dall'esterno, esclusione dalle rappresentanze, sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, limitazione della permanenza all'aperto); ha durata pari a quattro anni, prorogabile per successivi periodi di due anni. I detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione devono essere ristretti all'interno di Istituti a loro esclusivamente dedicati o comunque all'interno di sezioni speciali e logisticamente separate dal resto dell'Istituto, custoditi da reparti specializzati della Polizia penitenziaria.

Avverso il provvedimento applicativo può essere proposto reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma, nel termine di venti giorni dalla comunicazione.

Il detenuto o internato in regime di 41 bis legge n. 354/1975 (vedi glossario) partecipa alle udienze a distanza, con le modalità previste dall'articolo 146 bis delle norme di attuazione del c.p.p.

Detenute gestanti, puerpere e madri con prole.

Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti di donne incinte o madri con prole di età non superiore ai sei anni, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

L'esecuzione penale è differita nei confronti di donne incinte o madri di infanti inferiori di un anno; può altresì essere differita l'esecuzione penale nei confronti di madri con prole di età inferiore ai tre anni; l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune è sospesa nei confronti delle donne gestanti e delle puerpere fino a sei mesi e delle madri che allattano la propria prole fino a un anno; le condannate e le internate possono essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci; è assicurata alle gestanti e alle madri con bambini assistenza adeguata di medici specialisti, ostetriche e operatori in puericultura e le detenute sono ospitate in luoghi adeguati.

Detenuti stranieri.

I detenuti stranieri hanno il diritto di chiedere che le autorità consolari del loro Paese siano informate dell'arresto, di ricevere l'estratto delle norme nella propria lingua, di effettuare telefonate e colloqui con l'ausilio di un interprete.

Hanno il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le loro esigenze di vita religiosa e spirituale.

I detenuti stranieri che devono scontare una pena, anche residua, inferiore ai due anni, hanno il diritto di essere espulsi verso il loro Paese di origine.

Con la condanna penale può essere applicata la misura di sicurezza dell'espulsione, eseguita dopo aver scontato la pena detentiva. In ogni caso non può essere espulso il detenuto che nel suo paese di provenienza rischia di subire persecuzioni per motivi razziali, politici, religiosi, di sesso, lingua, cittadinanza, ecc.

Il detenuto può chiedere il trasferimento nel Paese di cui è cittadino per scontare la condanna (superiore a sei mesi) subito in Italia; la relativa richiesta va presentata al Ministero della Giustizia dell'Italia oppure, se il fatto costituisce reato in entrambi i Paesi, al Ministero della Giustizia dello Stato di cui è cittadino.

Dimissione.

I detenuti e gli internati ricevono un particolare aiuto nel periodo di tempo che immediatamente precede la loro dimissione dall'Istituto, con interventi di servizio sociale e con un programma di trattamento orientato alla soluzione dei problemi specifici connessi alle condizioni di vita a cui dovranno andare incontro. La dimissione ha luogo nel giorno indicato nel relativo provvedimento, a meno che non debba seguire una misura di sicurezza detentiva. All'atto della dimissione vengono consegnati all'interessato il peculio e gli altri oggetti di sua proprietà.

ALLEGATI:

1. glossario delle voci;
2. elenco delle fonti del diritto penitenziario.

ALLEGATO – Glossario.**Amnistia.**

L'amnistia estingue il reato e fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie relative ai reati per i quali è stata concessa (art. 151 c.p. e 672 c.p.p.). Va distinta dalla grazia e dall'indulto che fanno cessare la pena ma non estinguono il reato.

Appellante.

È la persona condannata nel processo di primo grado nei cui confronti pende il procedimento di appello.

Arresti domiciliari.

È una misura cautelare personale coercitiva che viene applicata agli indagati o agli imputati nel corso delle indagini preliminari e del procedimento penale. La sua durata massima dipende dalla gravità del reato contestato e dalla fase del procedimento (articoli 284 e 303 c.p.p.).

Gli arresti domiciliari, in quanto sono una misura cautelare, non vanno confusi con la detenzione domiciliare.

Articolo 4 bis legge 26 luglio 1975, n. 354, “Norme sull’Ordinamento penitenziario”.

Prevede un regime di detenzione speciale che comporta il divieto di concedere determinati benefici (assegnazione al lavoro esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione) ai condannati per i seguenti delitti:

- delitti commessi per finalità di terrorismo o eversione;
- associazione di tipo mafioso (articolo 416 bis c.p.);
- riduzione in schiavitù e tratta di persone (articoli 600, 601, 602 c.p.);
- sequestro di persona (articolo 630 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi (articolo 291 quater D.P.R. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74 D.P.R. 309/1990);
- qualsiasi delitto commesso al fine di agevolare l’attività delle associazioni di tipo mafioso, a meno che il condannato abbia collaborato con la giustizia e non vi siano collegamenti con la criminalità organizzata.

Assistente sociale.

È un dipendente del Ministero della Giustizia (da non confondere con l’Assistente sociale del Comune o della A.S.L.), che fa capo agli Uffici Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.). Tiene i contatti con le famiglie dei detenuti e con gli enti locali, segue le persone in affidamento al servizio sociale e ha un ruolo importante per la concessione e l’esecuzione dei benefici di legge.

Braccialetto elettronico.

Nel disporre la misura degli arresti domiciliari il Giudice può prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici se l’imputato acconsente (articolo 275 bis c.p.p.). Il consenso all’eventuale utilizzo di queste procedure di controllo viene richiesto al detenuto all’ingresso in carcere (art. 23 O.P.).

Cassa delle Ammende.

È un ente con personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria che finanzia i programmi di reinserimento in favore di detenuti e internati e delle loro famiglie e i progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie. Fra le entrate che concorrono a costituire il conto patrimoniale della Cassa vi sono i proventi delle manifatture carcerarie, le sanzioni pecuniarie e le altre sanzioni connesse al processo.

Condannato (o definitivo).

È l’imputato nei cui confronti è stata pronunciata una sentenza di condanna passata in giudicato.

Cooperative sociali.

Società cooperative, regolate dalla legge 381/1991, che gestiscono i servizi socio-sanitari ed educativi e attività di vario genere finalizzate all’inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate.

Corte di assise.

La Corte di assise giudica i reati per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a ventiquattro anni, e tutti gli altri gravi reati indicati nell'articolo 5 c.p.

La Corte di assise è composta da due giudici togati e da sei giudici popolari.

D.A.P. Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

È la struttura del Ministero della Giustizia deputata allo svolgimento dei compiti relativi al sistema carcerario.

Detenuto.

È il termine generico con il quale si indica una persona ristretta in un Istituto di pena senza specificarne la posizione giuridica.

Grazia.

La grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (articoli 174 c.p. e 681 c.p.p.).

È un provvedimento di indulgenza a carattere individuale, a differenza dell'indulto che è a carattere generale.

La domanda di grazia, sottoscritta dal condannato o da un suo congiunto o avvocato, è diretta al Presidente della Repubblica tramite il Ministro della Giustizia. Se il condannato è detenuto o internato, va presentata al Magistrato di Sorveglianza che la trasmette al Ministro della Giustizia con il proprio parere motivato.

Imputato.

È la persona indagata nei cui confronti è stato disposto il rinvio a giudizio. (articolo 60 c.p.p.).

Indagato.

È la persona nei cui confronti si stanno svolgendo le indagini preliminari (articolo 347, comma 2, c.p.p.).

Indulto.

L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena inflitta o la commuta in un'altra pena stabilita dalla legge (articoli 174 c.p. e 672 c.p.p.). Viene applicato direttamente dal Giudice che ha emesso la sentenza di condanna. Nel caso in cui la sentenza preveda l'applicazione di misure di sicurezza, le eventuali modifiche conseguenti all'indulto sono di competenza del Magistrato di Sorveglianza. È un provvedimento di indulgenza a carattere generale, mentre la grazia è a carattere individuale.

Internato.

È una persona socialmente pericolosa sottoposta a misure di sicurezza all'interno di un Istituto penitenziario.

Istituto penitenziario.

Comunemente chiamato carcere, è il luogo chiuso e isolato dalla società, destinato ad accogliere i detenuti. Gli istituti penitenziari fanno capo al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Fra gli Istituti penitenziari sono comprese:

- la Casa circondariale in cui sono detenute le persone in attesa di giudizio o quelle condannate a pene inferiori ai cinque anni (o con un residuo di pena inferiore ai cinque anni);
- la Casa di reclusione, che è l'Istituto adibito all'espiazione delle pene di maggiore entità;
- l'Istituto penale minorile adibito alla detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni);
- gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza: Colonie agricole, Case di lavoro, Case di cura e custodia, Ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) che saranno sostituiti dalle strutture di cui al comma 2, articolo 3 ter, decreto legge 22.12.2011, n. 211 (convertito dalla legge 17.2.2012, n. 9).

Istituto a Custodia Attenuata per il Trattamento dei Tossicodipendenti (I.C.A.T.T.).

Istituto in cui si provvede alla riabilitazione fisica e psichica dei tossicodipendenti, mediante l'attuazione di programmi di attività ai quali collaborano i servizi pubblici per le tossicodipendenze, il Servizio sanitario regionale, gli enti territoriali, il terzo settore, il volontariato e le comunità terapeutiche.

Istituto a Custodia Attenuata per detenute Madri (ICAM).

Compatibilmente con esigenze cautelari non eccezionalmente rilevanti, il Giudice può disporre presso gli Istituti a custodia attenuate (I.C.A.M.), la custodia cautelare o l'espiazione della pena per le donne incinte o madri con prole sotto i sei anni, o per il padre qualora la madre sia deceduta od assolutamente impossibilitata ad assisterla.

Istituto Penale Minorile.

È un Istituto in cui viene attuata la detenzione dei minorenni (oltre i 14 anni).

Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza.

Gli Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza detentive sono le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia e gli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 62, legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario).

Liberazione anticipata.

Al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa una detrazione di quarantacinque giorni per ogni semestre di pena scontata.

La liberazione anticipata viene richiesta dal condannato e concessa dal Magistrato di Sorveglianza.

Nel linguaggio del carcere la concessione della detrazione viene chiamata concessione dei "giorni".

Anche gli affidati in prova al servizio sociale e gli affidati in casi particolari come la tossicodipendenza possono ottenere questo beneficio quando diano prova di un loro concreto recupero sociale.

Ministero della Giustizia.

È il Dicastero del Governo italiano che si occupa dell'Amministrazione giudiziaria civile, penale e minorile, di quella penitenziaria e dei magistrati.

Misure cautelari coercitive personali.

Possono essere applicate a indagati o imputati per delitti la cui pena massima prevista sia superiore ai tre anni di reclusione, e solo se sussistono pericoli di fuga, o di inquinamento delle prove, o di commissione di nuovi delitti.

Le misure cautelari coercitive personali sono: divieto di espatrio, obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari (vedi), custodia cautelare in carcere o in luogo di cura. Sono regolate dagli articoli 272-286 c.p.p. e, per quanto riguarda l'esecuzione e la durata dei provvedimenti, dagli articoli 291-308 c.p.p.

Misure di sicurezza.

Sono disciplinate dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.

Le misure di sicurezza si applicano:

- alle persone considerate socialmente pericolose;
- in caso di commissione di un reato, o di un reato impossibile ai sensi dell'articolo 49 del codice penale, ovvero in caso di accordo o di istigazione a commettere un reato;
- quando si ritiene possano commettere nuovi fatti previsti dalla legge come reato.

Tali misure sono ordinate dal Giudice nella sentenza di condanna. Hanno una funzione non solo di contenimento della pericolosità sociale, ma anche rieducativa, vale a dire tendono a favorire il reinserimento dell'individuo nel contesto sociale. Hanno una durata indeterminata: la legge fissa il termine minimo di durata e spetta poi al Giudice valutare, alla scadenza del periodo, se la persona è ancora socialmente pericolosa.

Le misure di sicurezza sono personali quando limitano la libertà individuale (detentive e non detentive), sono patrimoniali quando incidono soltanto sul patrimonio del soggetto (cauzione di buona condotta e confisca).

Le misure di sicurezza detentive sono:

- l'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);
- il ricovero in una casa di cura e custodia (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica o per intossicazione cronica da alcool e sostanze stupefacenti);
- il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (per gli imputati prosciolti per i motivi di cui sopra; non è applicabile ai minorenni);
- il ricovero in riformatorio giudiziario per i minori.

Le misure di sicurezza non detentive sono:

- la libertà vigilata (che implica l'obbligo di avere una stabile attività lavorativa o di cercarsene una, obbligo di ritirarsi a casa entro una certa ora);
- il divieto di soggiorno (in uno o più comuni ovvero in una o più province);

- il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;
- l'espulsione dello straniero dallo Stato (vedi).

Il Magistrato di Sorveglianza sovrintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali; accerta se l'interessato sia persona socialmente pericolosa; emette o revoca le dichiarazioni di tendenza a delinquere e di abitudine o professionalità nel reato. Contro tali provvedimenti possono proporre appello al Tribunale di Sorveglianza il pubblico ministero, l'interessato o il difensore (articoli 679 e 680 Codice procedura penale).

Notificazione.

È l'attività con la quale l'ufficiale giudiziario o altra persona indicata dalla legge (come la polizia giudiziaria), porta formalmente un atto a conoscenza del destinatario, attraverso la consegna di una copia conforme all'originale. Il destinatario, ricevuto l'atto, ne deve firmare una copia per ricevuta ("relata di notifica") che l'ufficiale giudiziario invierà all'autorità che l'ha emesso.

Patrocinio a spese dello Stato ("gratuito patrocinio").

Consiste nel riconoscimento dell'assistenza legale gratuita in favore dei non abbienti per agire e difendersi davanti al Giudice penale nel giudizio e anche nei procedimenti di sorveglianza.

Pena pecuniaria.

È una delle due tipologie di pena che vengono inflitte dal Giudice penale al condannato (l'altra è la pena detentiva). Si distingue in multa, applicata per i delitti, e in ammenda, applicata per le contravvenzioni. È anche una delle sanzioni sostitutive (vedi) di pene detentive brevi previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Depenalizzazione e modifiche al sistema penale" (articoli 53 e seguenti). La pena pecuniaria può essere rateizzata o convertita in pena detentiva.

Pericolosità sociale.

È socialmente pericolosa la persona che ha commesso reati, qualora sia probabile che ne commetta nuovamente (art. 203 c.p.).

Permesso di soggiorno.

È l'autorizzazione amministrativa rilasciata al cittadino straniero al quale lo Stato italiano permette di soggiornare in Italia. La richiesta del permesso deve essere presentata entro otto giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio italiano allo Sportello Unico per l'Immigrazione nel caso sia stato già rilasciato il nulla osta per ricongiungimento familiare o lavoro, altrimenti alla Questura.

Perquisizione personale.

I detenuti possono essere sottoposti a perquisizione per motivi di sicurezza nel pieno rispetto della loro persona. (Articolo 34 OP e articolo 74 Reg).

Pubblico ministero.

È il magistrato che acquisisce la notizia di reato, esercita l'azione penale, rappresenta l'accusa nei procedimenti penali e promuove la fase di esecuzione delle pene.

Recidiva.

La recidiva è la condizione personale di chi, dopo essere stato condannato per un delitto con sentenza passata in giudicato, ne commette un altro (articolo 99 c.p.). Costituisce uno dei c.d. effetti penali della condanna e va inquadrata tra le circostanze inerenti alla persona del colpevole. La recidiva comporta la possibilità di un aumento di pena.

Reclusione.

La reclusione è la pena inflitta al condannato per i delitti. Si estende da 15 giorni a 24 anni ed è scontata in uno stabilimento penitenziario. La pena della reclusione può essere convertita, quando ne ricorrono i presupposti, in pena pecuniaria.

Rateizzazione della pena pecuniaria.

Nel caso di condanna a pena pecuniaria o di conversione della pena della reclusione in pena pecuniaria, qualora si presentino situazioni di insolvenza a causa dell'impossibilità temporanea di effettuare il pagamento, il condannato può chiedere il differimento o la rateizzazione del pagamento (articolo 660, 3° comma, c.p.p.).

Il Magistrato di Sorveglianza, valutate le condizioni economiche del condannato, può disporre che la pena pecuniaria sia pagata in non più di trenta rate mensili (articolo 133 ter c.p.).

La pena pecuniaria può essere convertita in libertà controllata o in lavoro sostitutivo.

Riabilitazione.

È un beneficio di legge (articoli 178 e seguenti c.p. e articolo 683 c.p.p.) che cancella completamente gli effetti di una condanna penale.

La riabilitazione è concessa dopo che sono decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena è stata scontata (in carcere, o in misura alternativa, o estinta per indulto o altri benefici). Devono decorrere almeno otto anni nel caso di recidiva (articolo 99 c.p.) e dieci anni nel caso in cui il condannato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Per ottenere la riabilitazione è necessario che il condannato, se è stato sottoposto a misura di sicurezza, ne abbia ottenuto la revoca, e che abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, cioè abbia risarcito il danno provocato.

Per ottenere la riabilitazione è necessario aver mantenuto una buona condotta per tutto il periodo considerato, non solo evitando di compiere reati ma anche osservando un comportamento corretto e responsabile.

L'istanza di riabilitazione va presentata al Tribunale di Sorveglianza, che decide collegialmente.

Ricorrente.

È l'imputato condannato che ha proposto ricorso davanti alla Corte di Cassazione.

Ricorso per cassazione.

L'imputato e il Pubblico Ministero possono ricorrere alla Corte di Cassazione contro la sentenza di appello o contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere (articolo 607 c.p.p.).

Il pubblico ministero, l'interessato e, in determinati casi, l'Amministrazione penitenziaria, possono ricorrere per cassazione contro le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza (art. 71 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, "Norme sull'ordinamento penitenziario").

I motivi per i quali si può presentare ricorso sono stabiliti dall'art. 606 c.p.p. e riguardano principalmente, nel caso del Tribunale di Sorveglianza, vizi di legittimità e vizi di motivazione nell'ordinanza.

Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione di una pena può essere rinviata (art. 147 c.p. e art. 684 c.p.p.) nel caso in cui:

- sia stata presentata domanda di grazia;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia in condizioni di grave infermità fisica;
- la persona condannata a pena restrittiva della libertà personale sia madre di un figlio di età inferiore a tre anni.

Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.

L'esecuzione delle pene detentive, della semidetenzione e della libertà controllata deve essere rinviata (articolo 146 c.p. e articolo 684 c.p.p.) nel caso in cui il condannato sia:

- donna incinta;
- madre di figli di età inferiore a un anno;
- persona affetta da Aids o da altra malattia particolarmente grave, non compatibile con lo stato di detenzione in carcere, sempreché ricorra il requisito della "non rispondenza alle cure".

Soggetti che operano all'interno dell'Istituto penitenziario con i quali ogni detenuto può chiedere di conferire:

- il Direttore e i vicedirettori dell'Istituto penitenziario, i quali hanno la responsabilità dell'indirizzo e della corretta gestione detentiva;
- il Comandante, gli Ispettori, i Sovrintendenti, gli Assistenti e gli Agenti della Polizia penitenziaria i quali garantiscono l'ordine e tutelano la sicurezza all'interno dell'Istituto, partecipano alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo ed espletano il servizio di traduzione;
- il personale di Polizia penitenziaria preposto all'ufficio matricola, che sovrintende alle operazioni di immatricolazione e scarcerazione dei detenuti, organizza la partecipazione alle udienze, agli interrogatori, ai colloqui con i difensori e con gli investigatori e riceve le richieste ("domandine") del detenuto rivolte al Direttore dell'Istituto;
- il responsabile dell'area educativa e gli educatori i quali predispongono, organizzano, coordinano le attività interne inerenti la scuola, il lavoro e le iniziative culturali, ricreative e sportive. Fanno parte dell'équipe di osservazione e trattamento;
- gli operatori del Ser.T. i quali svolgono attività per l'assistenza dei detenuti che presentano problematiche di tossicodipendenza e alcooldipendenza;
- gli Assistenti sociali i quali nell'ambito dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna partecipano all'attività di osservazione e trattamento occupandosi del rapporto tra il detenuto e l'ambiente

esterno anche in previsione di ammissione a benefici di legge (misure alternative) o dimissione dal carcere, svolgendo altresì azioni a favore delle famiglie dei detenuti;

- gli Assistenti volontari i quali partecipano alle attività trattamentali anche in forme organizzate ed associate;
- il Cappellano ed i Ministri di culto;
- lo Psicologo, lo Psichiatra, il Responsabile dell'area sanitaria, i Medici e gli Infermieri;
- il Responsabile dell'area amministrativo-contabile e i Contabili.

Soggetti che operano all'esterno dell'Istituto ai quali il detenuto può rivolgersi:

- il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria il quale programma le attività trattamentali, coordina le attività in materia di lavoro e addestramento professionale, le attività scolastiche, sportive e culturali ed è competente tra l'altro in ordine alle assegnazioni e trasferimenti nell'ambito della circoscrizione;
- l'Autorità Giudiziaria che procede;
- il Magistrato di Sorveglianza che vigila sulla organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena e, in particolare, ha la competenza a decidere sulle istanze dei detenuti volte all'ottenimento delle misure alternative e sui reclami presentati dagli stessi avverso provvedimenti dell'Amministrazione penitenziaria, sulle richieste di permessi o licenze presentate dai detenuti e per l'applicazione e revoca delle misure di sicurezza;
- la Corte europea dei Diritti dell'Uomo alla quale ci si può rivolgere soltanto dopo che siano esauriti tutti i rimedi giurisdizionali davanti ai giudici nazionali (entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza), quando si ritengono violate le norme della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo del 4.11.1950;
- il Presidente della Repubblica al quale può anche essere diretta la richiesta di grazia o di commutazione della pena. La domanda del provvedimento di clemenza deve essere presentata al Ministro della Giustizia tramite il Magistrato di Sorveglianza;
- il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, ove sia istituito nell'ambito territoriale dell'Istituto penitenziario; il Garante svolge attività di sensibilizzazione pubblica sul tema dei diritti umani e sulla finalità rieducativa della pena.

Sopravvitto.

Generi alimentari che i detenuti possono acquistare a proprie spese entro limiti fissati.

Sospensione condizionale della pena.

Se il Giudice emette una condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni può sospendere l'esecuzione.

Se per cinque anni (o due in caso di contravvenzione) il condannato non commetterà altri reati, obbedirà agli obblighi impostigli e non riporterà altre condanne, il reato viene dichiarato estinto. In caso contrario la sospensione verrà revocata e la condanna dovrà essere eseguita.

Se il condannato ha meno di 18 anni, la sospensione condizionale può essere concessa anche in caso di pene fino a tre anni di arresto o di reclusione. Se ha tra i 18 e i 21 anni, o ne ha più di 70, la pena detentiva che può essere sospesa non deve superare i due anni e sei mesi.

La sospensione condizionale della pena può essere concessa se il Giudice presume che il colpevole non commetterà ulteriori reati, se non vi sono precedenti condanne a pene detentive e se non sono state inflitte misure di sicurezza personale per pericolosità sociale del condannato.

La sospensione condizionale è regolata dagli articoli 163-168 del codice penale.

Spese di giustizia.

Sono le spese per il processo e per il mantenimento in carcere, che vengono addebitate all'imputato nella sentenza di condanna. Possono essere rimesse (cioè eliminate) se il condannato si trova in condizioni economiche disagiati e ha mantenuto una condotta corretta.

Trattamento.

Nei confronti dei condannati e internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda al loro reinserimento sociale. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Tribunale di Sorveglianza.

Il Tribunale di Sorveglianza ha competenza territoriale nel distretto della Corte d'Appello.

È organo collegiale specializzato, composto da magistrati ordinari e da esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché docenti di scienze criminalistiche.

I provvedimenti del Tribunale di Sorveglianza sono adottati da un collegio formato da quattro persone: il presidente, un Magistrato di Sorveglianza e due esperti.

Il Tribunale di Sorveglianza decide sia come Giudice di primo grado sia come Giudice di appello.

In primo grado delibera sulla concessione o la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare, della semilibertà, della liberazione condizionale; sul rinvio obbligatorio o facoltativo dell'esecuzione delle pene detentive; sulle richieste di riabilitazione.

In secondo grado, come Giudice di appello, il Tribunale decide sulle impugnazioni presentate contro le sentenze di proscioglimento con contestuale applicazione di misure di sicurezza emesse dai tribunali penali ordinari e contro le ordinanze risultate da udienze dei magistrati di sorveglianza. Decide inoltre in sede di reclamo nei confronti dei provvedimenti adottati dai magistrati di sorveglianza in tema di permessi, liberazione anticipata, espulsione dallo Stato, e nei confronti di alcuni provvedimenti emessi dall'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha competenza a decidere in ordine ai reclami avverso il provvedimento di applicazione del regime di cui all'art. 41 bis comma 2 legge n. 354 del 1975.

Avverso le ordinanze del Tribunale di Sorveglianza può essere proposto ricorso per cassazione.

Tribunale penale.

Il Tribunale penale in composizione collegiale (tre giudici) giudica i reati gravi indicati nell'art. 33 bis c.p.; in composizione monocratica (un unico Giudice) giudica i reati meno gravi non previsti dall'art. 33 bis c.p.

Ufficio di Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.).

L'U.E.P.E. (istituito con la legge di riforma penitenziaria n. 354 del 1975), è un ufficio periferico del Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione penitenziaria.

Svolge le indagini di servizio sociale richieste dal Tribunale di Sorveglianza per conoscere la realtà personale, familiare, lavorativa delle persone sottoposte ad una condanna o a misure di sicurezza, anche al fine di decidere sull'applicazione delle misure alternative alla detenzione, o sulle misure restrittive della libertà, o sul programma di trattamento.

Ufficio di sorveglianza.

L'Ufficio di sorveglianza ha competenza territoriale pluricircostrizionale. La circoscrizione indica l'area territoriale di competenza del tribunale ordinario.

L'Ufficio di sorveglianza è composto da uno o più magistrati. A ciascun magistrato vengono assegnati gli Istituti di pena e i condannati di cui occuparsi. L'Ufficio di sorveglianza è un organo monocratico.

Il Magistrato di Sorveglianza ha il compito di vigilare sull'organizzazione degli Istituti di prevenzione e pena.

Al Magistrato di Sorveglianza spettano l'approvazione del programma di trattamento rieducativo individualizzato per ogni singolo detenuto (che l'amministrazione del carcere è tenuta per legge a redigere), la concessione dei permessi, l'ammissione al lavoro all'esterno, l'autorizzazione a effettuare visite specialistiche, ricoveri ospedalieri o ricoveri per infermità psichica, la decisione sulla liberazione anticipata e sulla remissione del debito dovuto per spese processuali penali o di mantenimento in carcere.

La legge pone al Magistrato di Sorveglianza l'obbligo di recarsi frequentemente in carcere e di sentire tutti i detenuti che chiedono di parlargli, e gli attribuisce il compito di valutare i reclami presentati dai detenuti per provvedimenti disciplinari disposti dall'Amministrazione penitenziaria o per altri motivi. Egli autorizza i colloqui telefonici dei detenuti e l'eventuale controllo della corrispondenza. Autorizza anche, visto il parere della Direzione dell'Istituto, l'ingresso di persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, come quanti prestano attività di volontariato o partecipano a iniziative di formazione o di lavoro rivolte ai detenuti.

Il Magistrato di Sorveglianza inoltre decide sulle sospensioni e i differimenti nell'esecuzione della pena, sovrintende all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria (affidamento in prova ai Servizi sociali, detenzione domiciliare, semilibertà).

Provvede al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario. Determina in merito alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie. Decide per quanto concerne le espulsioni di detenuti stranieri e le prescrizioni relative alla libertà controllata. Esprime un parere sulle domande o le proposte di grazia.

Volontari in carcere.

Un volontario entra in carcere per dare il suo contributo all'azione rieducativa e al reinserimento nella società (artt. 17 e 78 O.P.).

L'art. 17 dà la possibilità ad un singolo privato o ad una associazione di sottoporre alla Direzione del carcere un progetto che ritiene utile al fine di avvicinare la comunità carceraria alla società libera. L'art. 78 invece consente l'ingresso in carcere dei volontari affinché questi diano sostegno morale ai detenuti e ne favoriscano il reinserimento nella società.

ALLEGATO 2 – Le fonti del diritto penitenziario.

I principi costituzionali.

Art. 2: garantisce i diritti inviolabili dell'uomo anche se detenuto.

Art. 3 comma 1: assicura il principio di eguaglianza formale sia nel trattamento penitenziario sia nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 2 disciplina l'eguaglianza di fatto o sostanziale.

Art. 10: prescrive all'ordinamento giuridico italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale.

Art. 11: impone al nostro Paese una rinuncia alla sovranità in favore dell'Unione europea in materia di giustizia.

Art. 13 comma 2: stabilisce la riserva di giurisdizione per cui solo un atto motivato dell'Autorità giudiziaria può privare o limitare la libertà personale.

Art. 24 comma 2: garantisce che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 3 assicura ai non abbienti i mezzi per difendersi anche nel procedimento di sorveglianza.

Il comma 4 impone la previsione legislativa della revisione delle sentenze di condanna ingiuste.

Art. 25 comma 1: garantisce che la competenza del Giudice sia predeterminata per legge con criteri obiettivi.

Il comma 2 prescrive che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Il comma 3 prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 27 comma 2: detta la presunzione di non colpevolezza dell'imputato.

Il comma 3 stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Il comma 4 bandisce la pena di morte.

Artt. 35 e 36: tutelano il lavoro in tutte le sue forme e quindi anche quello svolto dai detenuti.

Art. 79: regola la procedura di formazione delle leggi in materia di amnistia e indulto.

Art. 87: attribuisce al Presidente della Repubblica il potere di concedere la grazia e commutare le pene.

Art. 101: afferma che la giustizia è amministrata in nome del popolo e che i giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 104: garantisce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Art. 111: garantisce il diritto a un giusto processo, di ragionevole durata, regolato dalla legge, nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità e davanti a un Giudice terzo e imparziale.

Art. 117: prescrive che la potestà legislative è esercitata nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Le fonti sovranazionali.

La *Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo* approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948.

Le *regole penitenziarie europee* da ultimo ribadite nella Raccomandazione R(2006)2 del Comitato dei Ministri degli Stati membri.

La *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

Il *Patto internazionale sui diritti civili e politici* adottato a New York il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la legge 25 ottobre 1977, n. 881.

Risoluzioni e Raccomandazioni del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, tra cui da ultimo R(1999)22 in materia di sovraffollamento, R(2006)13 sull'uso della custodia cautelare, R(2010)1 in materia di *Probation*, R(2012)12 sui detenuti stranieri.

Gli standard del Comitato per la Prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) pubblicati nel 2006 e contenenti i rilievi essenziali e generali dei rapporti del C.P.T.

La legge ordinaria.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull'Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 10 ottobre 1986, n. 662 (cd *legge Gozzini*) “*Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”.

Legge 27 maggio 1998, n. 165 (cd *legge Simeone-Saraceni*) “*Modifiche all'art. 656 del codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni*”.

Legge 5 dicembre 2005, n. 251 (cd *legge ex Cirielli*) “*Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*”.

Codice penale: in vigore dal 1930.

Codice di procedure penale: introdotto con d.p.r. n. 447 del 1988.

Testo unico sull'immigrazione approvato con d.p.r. n. 286 del 1998 “*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”.

Legge n. 193 del 2000 (cd *Legge Smuraglia*) “*Norme per favorire l’attività lavorativa dei detenuti*”
legge n. 40 del 2001 (cd *Legge Finocchiaro*) “*Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori*”.

D.p.r. n. 230 del 2000 “*Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*”.

ALLEGATO 8 – Carcere e *probation*¹⁰⁵.

L'ordinamento penitenziario vigente, introdotto dalla legge 354/1975 “*Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*” e da successivi interventi normativi, prevede modalità diverse di esecuzione della pena, che vanno dalla privazione totale a limitazioni parziali della libertà. Il sistema, comprende dunque carcere e area penale esterna, oggi comunemente conosciuta a livello internazionale come *probation*.

L'amministrazione penitenziaria che si occupa della detenzione degli adulti si articola sul territorio in *provveditorati regionali* che amministrano gli *istituti penitenziari per adulti* presenti in tutte le regioni, come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 84/2015, *Regolamento del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*.

Gli istituti penitenziari per adulti si distinguono in istituti di custodia cautelare, istituti per l'esecuzione delle pene, istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza e centri di osservazione come già previsto dall'articolo 59 della legge 354/1975.

Diversa e separata è la gestione degli *Istituti penali per i minorenni* che si occupano dell'esecuzione della pena di minori e giovani adulti.

Gli *Uffici di esecuzione penale esterna* (U.E.P.E.) sono divenuti articolazioni territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 84/2015 e il decreto 17 novembre 2015 che ne dà attuazione, in particolare agli articoli 9 e 10, individua gli uffici distrettuali e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna.

Il principale campo di intervento degli U.E.P.E è l'esecuzione delle sanzioni penali non detentive e delle misure alternative alla detenzione, a tal fine, elaborano e propongono alla magistratura il programma di trattamento da applicare e verificano la corretta esecuzione da parte degli ammessi. Sono quattro le principali aree di intervento come indicato dall'articolo 72 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale:

- attività di aiuto e controllo delle persone sottoposte alla messa alla prova e all'affidamento in prova al servizio sociale;
- attività di sostegno dei detenuti domiciliari e nell'esecuzione del lavoro di pubblica utilità e delle sanzioni sostitutive della detenzione;
- attività di indagine sulla situazione individuale e socio-familiare nei confronti dei soggetti che chiedono di essere ammessi alle misure alternative alla detenzione e alla messa alla prova. Su richiesta della magistratura di sorveglianza, curano le inchieste al fine dell'applicazione, modifica, proroga o revoca delle misure di sicurezza;
- attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento penitenziario.

Gli U.E.P.E. sono presenti sul territorio a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia:

- con gli enti locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l'azione di reinserimento ed inclusione sociale;
- con le forze di polizia, per l'azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica.

¹⁰⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3.page, aggiornata al 31 dicembre 2020.

Negli U.E.P.E. operano differenti figure professionali tra le quali: dirigenti, assistenti sociali, psicologi, polizia penitenziaria, funzionari amministrativi, contabili e personale ausiliario e di supporto. Collabora anche personale volontario in possesso di adeguata formazione per le attività di reinserimento delle persone in esecuzione penale nel territorio e di messa alla prova.

CARCERE¹⁰⁶.

La privazione della libertà personale tramite la reclusione in carcere è la pena più diffusa negli ordinamenti contemporanei per i reati di non lieve entità.

La *Costituzione italiana* con l'articolo 27, comma 3, affermando i fondamentali principi di umanità e funzione rieducativa della pena, ha superato, pur conservandone alcuni aspetti, la funzione punitivo-retributiva secondo la quale la pena serve a compensare o retribuire il male arrecato alla società con l'atto criminoso.

Il *decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 124*, mettendo sempre il detenuto-persona al centro dell'esecuzione, titolare di tutti i diritti che non siano strettamente incompatibili con la restrizione della libertà personale, prevede:

- rafforzamento dei divieti di discriminazione;
- promozione di attività che responsabilizzino il detenuto in vista del suo futuro reinserimento;
- nuove norme su alimentazione, permanenza all'aperto, attività di lavoro, istruzione e ricreazione;
- riaffermazione del principio di territorialità della pena (destinazione ad istituti vicini alla famiglia);
- creazione di sezioni per donne che non compromettano attività trattamentali e che salvaguardino eventuali detenute con prole;
- inserimento della formazione professionale tra gli elementi fondamentali alla rieducazione, accanto al lavoro e alla partecipazione a progetti di pubblica utilità;
- nuova e più ampia regolamentazione dei colloqui;
- diritto a una corretta informazione, anche con nuovi strumenti di comunicazione previsti dal regolamento;
- costituzione di rappresentanze dei detenuti e degli internati, in cui sia inserita anche una rappresentante di genere femminile.

La repressione dei reati si attua oggi con una “strategia differenziata” basata sul trattamento individualizzato che presuppone l'osservazione scientifica del condannato, tiene conto delle sue condizioni specifiche ed ha come scopo ultimo il suo recupero.

L'amministrazione penitenziaria ha il mandato istituzionale di promuovere interventi “che devono tendere al reinserimento sociale” (articolo 1 della legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario) dei detenuti e degli internati e ad avviare “un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale” (articolo 1, comma 2, regolamento di esecuzione, d.p.r. 230/2000).

Nel quadro di riferimento normativo rientrano anche le *c.d. Regole minime europee in materia penitenziaria* adottate nel 1987 dal Consiglio d'Europa allo scopo di “assicurare delle condizioni umane di detenzione e un trattamento positivo” e rinnovate con la *Raccomandazione R (2006)2* del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee.

¹⁰⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0.page, aggiornata al 16 gennaio 2020.

Quest'area informativa offre informazioni sulle attività praticate negli istituti penitenziari che costituiscono "elementi del trattamento" individuati dall'articolo 15 dell'ordinamento penitenziario, alcune delle quali, come l'istruzione, i rapporti affettivi, il culto, rilevanti anche sotto il profilo della tutela dei diritti che le persone conservano in condizioni di privazione della libertà.

Lavoro dei detenuti¹⁰⁷.

L'articolo 15 dell'Ordinamento penitenziario, legge 26 luglio 1975, n. 354, individua il lavoro come uno degli elementi del trattamento rieducativo stabilendo che, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurata un'occupazione lavorativa.

L'articolo 20 sostituito dal decreto legislativo. 124/2018 che riforma l'Ordinamento penitenziario definisce le principali caratteristiche del lavoro negli Istituti penitenziari.

1. Il lavoro penitenziario *non ha carattere afflittivo (Carattere che ricalca i contenuti dell'articolo 71 delle regole minime Onu ed è confermato dall'articolo 26,1 delle regole penitenziarie europee – adottate con la raccomandazione R 2006 2 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, che considerano il lavoro elemento positivo del trattamento);*
2. ed è *remunerato*. L'articolo 22 sostituito dal decreto legislativo 124/2018 sulla determinazione della remunerazione, stabilisce che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla *quantità e qualità del lavoro prestato*, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
3. L'articolo 25-ter introdotto dal decreto legislativo 124/2018 su assistenza per l'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali prevede che l'amministrazione penitenziaria renda disponibile a favore dei detenuti e degli internati, anche attraverso apposite convenzioni non onerose con Enti pubblici e privati, un servizio di assistenza all'espletamento delle pratiche per il conseguimento di prestazioni assistenziali e previdenziali e l'erogazione di servizi e misure di politica attiva del lavoro. *(Sono riconosciute le medesime garanzie assicurative, contributive e previdenziali di quelle previste in un rapporto di lavoro subordinato – articolo 76 delle regole minime Onu e articolo 77 delle regole penitenziarie europee);*
4. devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale;
5. possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati;
6. possono essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati.
7. L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale.
8. Una commissione dandone pubblicità, provvede a:
 - i. formare due elenchi, uno generico e l'altro per qualifica, per l'assegnazione al lavoro dei detenuti e degli internati, tenendo conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione

¹⁰⁷ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_3.page, aggiornata al 12 dicembre 2019.

maturata durante lo stato di detenzione e di internamento, dei carichi familiari e delle abilità lavorative possedute, e privilegiando, a parità di condizioni, i condannati, con esclusione dei detenuti e degli internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis;

- ii. individuare le attività lavorative o i posti di lavoro ai quali, per motivi di sicurezza, sono assegnati detenuti o internati, in deroga agli elenchi di cui alla lettera a);
- iii. stabilire criteri per l'avvicendamento nei posti di lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, nel rispetto delle direttive emanate dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

9. Resta salvo il potere del Direttore di derogare, per specifiche ragioni di sicurezza, ai criteri di assegnazione al lavoro.

L'Amministrazione penitenziaria stipula convenzioni di inserimento lavorativo con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire opportunità di lavoro a detenuti o internati.

Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica.

10. *Le direzioni degli Istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale e previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie o rendere servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti o servizi corrispondenti nella zona in cui è situato l'Istituto.*

11. I detenuti e gli internati, in considerazione delle loro attitudini, possono essere ammessi a esercitare, per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche, nell'ambito del programma di trattamento.

12. È promossa l'attività di produzione di beni da destinare all'*autoconsumo*, anche in alternativa alla normale attività lavorativa.

Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'attività in *autoconsumo*, anche mediante l'uso di beni e servizi dell'Amministrazione penitenziaria.

Lavoro penitenziario intramurario.

1 – Lavoro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria

La sua organizzazione e gestione è riservata dall'articolo 47 Regolamento di esecuzione (Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) alle Direzioni degli Istituti che devono uniformarsi alle linee programmatiche dei Provveditorati.

Sono:

- le *lavorazioni per commesse dell'Amministrazione stessa*, vale a dire forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant'altro destinato al fabbisogno di tutti gli Istituti del territorio nazionale. Attualmente sono presenti quindici tipi di lavorazioni per commesse che occupano principalmente sarti, calzolai, tipografi, falegnami e fabbri;
- i *lavori delle colonie e dei tenimenti agricoli* che occupano detenuti e internati con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori, mungitori, ortolani;

- i *lavori domestici* cioè le attività necessarie al funzionamento della vita interna dell'Istituto, tra cui:
 - i *servizi d'Istituto* – attività di cuochi e aiuto cuochi, addetti alla lavanderia, porta vitto, magazzinieri;
 - i *servizi di manutenzione ordinaria dei fabbricati* (M.O.F.), cui vengono assegnati detenuti con competenze più qualificate (acquisite anche a seguito di corsi professionali interni) come elettricisti, idraulici, falegnami, riparatori radio-tv, giardinieri, imbianchini;
 - alcune mansioni retribuite dall'Amministrazione, esclusive dell'ambiente penitenziario. Tra cui:
 - lo *scrivano*, addetto alla compilazione di istanze e alla distribuzione di moduli;
 - l'*assistente alla persona*, assistente di un compagno ammalato o non autosufficiente;
 - l'*addetto alle pulizie*;
 - l'*addetto alla distribuzione pasti*.

2 – Lavoro alle dipendenze di terzi.

Le lavorazioni possono essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private, in particolare da *cooperative sociali* in locali concessi in comodato dalle Direzioni (articolo 47 Regolamento di esecuzione). I rapporti tra la Direzione e le imprese sono definiti con convenzioni.

In questi casi il rapporto di lavoro intercorre tra il detenuto e le imprese che gestiscono l'attività lavorativa mentre il rapporto di queste ultime con le Direzioni è definito tramite convenzioni.

I datori di lavoro devono versare alla Direzione dell'Istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute di legge, e l'importo di eventuali assegni familiari.

L'articolo 47 del Regolamento di esecuzione consente di stipulare convenzioni con cooperative sociali anche per servizi interni, come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e manutenzione dei fabbricati.

Di grande rilievo, in tema di lavoro penitenziario, è stata la legge 22 giugno 2000, n. 193, cosiddetta *Legge Smuraglia*, che ha modificato la definizione di persone svantaggiate contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, con l'aggiunta, alle categorie già contemplate dall'articolo 4, legge 8 novembre 1991, n. 381, delle “*persone detenute o internate negli Istituti penitenziari*”.

La legge ha inoltre esteso il sistema di *sgravi contributivi e fiscali*, già previsto in favore delle Cooperative sociali, alle Aziende pubbliche o private che organizzino attività produttive o di servizi all'interno degli Istituti penitenziari, impiegando persone detenute o internate.

Lavoro esterno al carcere.

L'articolo 21 dell'Ordinamento penitenziario è uno strumento che consente ampia operatività:

- possono essere ammessi al lavoro all'esterno condannati, internati ed imputati sin dall'inizio della detenzione per svolgere attività lavorativa, comma 1;
- frequentare corsi di formazione professionale, comma 4-bis;
- prestare attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali, o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, comma 4-ter introdotte dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013;

- prestare la propria attività a titolo *volontario e gratuito a sostegno delle vittime dei reati da loro commessi*, comma 4-ter introdotte dalla legge n. 94 del 9 agosto 2013 convertito nella legge n. 94/2014.

La norma prevede che si applichi, in quanto compatibile, la disciplina generale di riferimento del *lavoro di pubblica utilità*, di cui all'articolo 54 del Decreto legislativo. 274/2000. Tuttavia il lavoro di pubblica utilità ha natura di sanzione sostitutiva, dunque non carceraria. Di recente sono stati sottoscritti protocolli tra il Ministero della Giustizia, l'A.N.C.I. e alcuni Tribunali di Sorveglianza per favorire l'applicazione dell'articolo 21, comma 4-ter.

Limiti per l'ammissione al lavoro all'esterno.

I condannati per reati associativi o altri di grave allarme sociale indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, possono essere assegnati al lavoro all'esterno, solo dopo aver espiato almeno un terzo della pena o comunque di non più di cinque anni.

Gli ergastolani vi possono essere ammessi dopo almeno dieci anni di pena.

Non possono essere assegnati al lavoro all'esterno per svolgere lavori a titolo di volontariato i detenuti e gli internati per il delitto di associazione di stampo mafioso (articolo 416 bis Codice penale) e per reati commessi per favorire le attività di stampo mafioso.

Procedura per l'ammissione.

Il lavoro all'esterno è proposto dal Direttore dell'Istituto ed approvato dal Magistrato di sorveglianza qualora si tratti di condannati o internati. È proposto dal Direttore dell'Istituto previa approvazione dell'autorità giudiziaria competente nel caso di imputati.

Le disposizioni previste dall'articolo 21 possono essere applicate per l'assistenza all'esterno dei figli minori di anni dieci (articolo 21-bis) e per consentire visite al minore infermo (articolo 21-ter).

Religioni¹⁰⁸.

L'articolo 26 della legge 354/1975 sull'Ordinamento penitenziario riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di istruirsi nella propria religione, di praticarne il culto.

Il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123 ha modificato l'articolo 9 dell'Ordinamento penitenziario, prevedendo che ai detenuti che ne fanno richiesta sia garantita, ove possibile, un'alimentazione rispettosa del loro credo religioso.

Negli Istituti penitenziari, l'assistenza religiosa è assicurata per tutti i culti, per il culto cattolico è prevista la presenza di un Cappellano in ogni Istituto.

Per i culti diversi dalla religione cattolica, i ministri possono accedere negli Istituti penitenziari secondo due diverse modalità:

- Se si tratta di confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano, i ministri possono entrare negli Istituti "senza particolare autorizzazione" e secondo quanto previsto dalle leggi che hanno recepito le singole intese, ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento di esecuzione della legge 354/75. Attualmente, le Confessioni che hanno stipulato un'intesa con lo Stato italiano sono: Tavola valdese, Assemblee di Dio in Italia, Chiesa evangelica luterana, Unione delle comunità ebraiche, Chiesa cristiana avventista, Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia, Chiesa

¹⁰⁸ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_5.page, aggiornata al 16 gennaio 2020.

apostolica, Chiesa di Gesù Cristo dei santi degli ultimi giorni, Unione buddhista italiana, Istituto buddista italiano “Soka Gakkai”.

- Per i ministri di culto di Confessioni che non hanno stipulato alcuna intesa con lo Stato è invece necessario un nulla osta rilasciato *ad personam* dall’Ufficio culti del Ministero dell’interno.

Negli ultimi anni, è notevolmente aumentata la presenza di detenuti stranieri, soprattutto di fede islamica, e, in proporzione, è cresciuta la richiesta di assistenza religiosa islamica.

L’Islam non ha un’organizzazione unitaria e per l’accesso degli *imam* negli Istituti penitenziari si segue la stessa procedura prevista per i ministri di culto di Confessioni religiose, richiedendo il nulla osta del Ministero dell’interno.

Ogni anno, per la ricorrenza del Ramadan, il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria impartisce specifiche disposizioni che consentono ai detenuti islamici di celebrare la ricorrenza nel rispetto delle norme di sicurezza.

Ove possibile, le Direzioni degli Istituti mettono a disposizione sale destinate alla preghiera.

Il 5 novembre 2015 è stato siglato un Protocollo d’intesa tra il D.A.P. e l’U.C.O.I.I. (Unione delle Comunità ed Organizzazioni Islamiche in Italia). Il Protocollo però non ha carattere di esclusività nell’ambito dei rapporti con i ministri del culto islamico, vi sono infatti *imam* autorizzati dal Ministero dell’interno che non aderiscono all’U.C.O.I.I.

Una minoranza di detenuti stranieri di fede ortodossa è seguita da propri sacerdoti.

I rapporti tra lo Stato italiano e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia sono regolati dalla legge 30 luglio 2012, n. 126, per cui vescovi e sacerdoti possono accedere senza particolare autorizzazione negli Istituti penitenziari.

I detenuti di fede Buddista possono chiedere assistenza religiosa in virtù dell’Intesa Stato italiano - Unione buddhista italiana recepita con legge 31 dicembre 2012 n. 245 e dell’Intesa Stato italiano - Istituto buddista italiano “Soka Gakkai” di Firenze recepita con legge 28 giugno 2016 n. 130.

Ministri di culto negli Istituti penitenziari:

(Direzione generale dei detenuti e del trattamento - dati aggiornati al 15 gennaio 2020).

I ministri di culto autorizzati ad accedere agli Istituti penitenziari sono 1.505:

► *Culti che hanno stipulato intesa con lo Stato italiano:*

- Assemblee di Dio in Italia - 196
- Chiesa Apostolica - 137
- Chiesa cristiana avventista del 7°giorno - 78
- Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni - 112
- Chiesa evangelica luterana in Italia - 20
- Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia - 32
- Altre Chiese ortodosse - 24
- Istituto buddista italiano “Soka Gakkai” - 73
- Unione buddhista italiana - 17
- Unione comunità ebraiche italiane - 31

- Unione cristiana evangelica battista d'Italia - 79
- Tavola valdese - 77
- *Culti che non hanno stipulato intesa con lo Stato italiano:*
 - Varie Chiese evangeliche - 82
 - Islamici - 43
 - Testimoni di Geova – 504

Cultura e sport¹⁰⁹.

Le attività, culturali, ricreative e sportive sono inserite dalla legge 354/1974 sull'ordinamento penitenziario tra i principali elementi del trattamento (articolo 15) assieme ad istruzione, lavoro, religione, contatti con il mondo esterno e con i familiari.

La norma raggruppa tre aree contigue, ma differenti: la *cultura* come occasione di crescita personale e come esperienza di apprendimento e conoscenza, lo *sport* quale strumento finalizzato a promuovere il benessere e l'integrità psico-fisica, l'acquisizione di abilità motorie e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione, le attività ricreative come occasioni di socializzazione e di espressione della creatività e delle abilità personali. Opportunità tutte utili a produrre nella persona cambiamenti positivi e a condividere con gli altri regole ed obiettivi.

Scrittura in carcere.

Tra le attività culturali organizzate all'interno degli Istituti penitenziari la scrittura nelle sue varie forme ha assunto negli ultimi anni il rilievo di efficace strumento di supporto per la crescita personale e il reinserimento sociale delle persone in stato di reclusione.

Diffuse le iniziative di scrittura in forma di narrazione anche autobiografica, di poesia, di sceneggiatura per il teatro e il settore audiovisivo e/o di forme di comunicazione finalizzate all'informazione.

Numerosi anche i periodici con redazioni interne che hanno ormai superato i confini dei "giornalini d'istituto" grazie anche al contributo di volontari giornalisti che organizzano corsi per insegnare ai detenuti gli elementi del mestiere. Diversi periodici vengono pubblicati e distribuiti in alcuni circuiti esterni o diffusi tramite internet. Alcune esperienze si sono ormai consolidate negli anni, e costituiscono un importante contributo all'informazione sul carcere.

Giornali dal carcere¹¹⁰.

Un'importante attività risocializzante si esprime attraverso la creazione di redazioni giornalistiche all'interno degli istituti penitenziari.

Generalmente i periodici nascono grazie alla collaborazione di giornalisti che operano come volontari all'interno e all'esterno delle strutture e che, attraverso alcuni corsi di formazione, insegnano ai detenuti gli elementi del mestiere. In molti istituti l'attività redazionale si svolge in locali dedicati nei quali i detenuti si incontrano per discutere della stesura e della definizione del giornale.

¹⁰⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_4.page, aggiornata al 4 aprile 2018.

¹¹⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/contentview.page?contentId=ART912477&previousPage=mg_2_3_0_4, aggiornata al 21 febbraio 2018.

Diversi periodici, vengono pubblicati e distribuiti in alcuni circuiti esterni o diffusi tramite internet. Alcune esperienze si sono ormai consolidate negli anni, e costituiscono un importante contributo all'informazione sul carcere.

Giornali dal carcere

(L'elenco è solo indicativo e non esaurisce tutte le pubblicazioni realizzate negli Istituti, alcune delle quali hanno una diffusione solo interna o limitata nel tempo).

Nome del giornale	Chi lo produce o dove si produce
Albatros	Istituto Penale Minorile di <i>Torino</i>
Altra chiave news	Casa di reclusione di <i>Fermo</i>
Altrove	Casa di reclusione di <i>Alessandria</i>
Area di servizio	Carcere e territorio di <i>Genova</i>
Bollettino	Associazione Liberarsi
Bollettino	Osservatorio Calamandrana
Buona condotta	Casa circondariale di <i>Modena</i>
Carte Bollate	Casa di reclusione di <i>Milano</i> Bollate
Da quale pulpito	Casa circondariale di <i>Benevento</i>
Dignitas, percorsi di carcere e giustizia	Sesta Opera San Fedele
Espressioni	Casa circondariale di <i>Lucca</i>
Facce e Maschere	Progetto Ekotonos <i>Milano</i> San Vittore
Frammenti	Carcere di <i>Napoli</i> Secondigliano
Fuori riga	Casa circondariale di <i>Ancona</i>
Gutenberg	Casa circondariale di <i>Firenze</i> Sollicciano
Il Due (periodico <i>online</i>)	Casa circondariale di <i>Milano</i> San Vittore
Il Panneggio	Casa circondariale di <i>Firenze</i> Sollicciano
L'impronta	Casa circondariale di <i>Venezia</i>
Il Ponte	Casa circondariale di <i>Massa</i>
Il miglio rosso	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Io e Caino	Casa circondariale di <i>Ascoli Piceno</i>
Kasanzababbà	Casa circondariale di <i>Pisa</i>
La Gazza ladra	Casa circondariale di <i>Novara</i>

La Grande Promessa	Casa di reclusione di <i>Porto Azzurro</i>
La Rondine	Casa di reclusione di <i>Fossano</i>
La Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
L'Alba	Casa circondariale di <i>Ivrea</i>
L'Eco di Gorizia	Carcere di <i>Gorizia</i>
Liberamente	Carcere Pagliarelli di <i>Palermo</i>
L'oblò	Casa circondariale di <i>Milano San Vittore</i>
Mai dire mai	Bollettino per l'abolizione dell'ergastolo
Mezzo Busto	Carcere di <i>Busto Arsizio</i>
Micro Cosmo	Casa circondariale di <i>Verona</i>
Mondo a quadretti	Casa di reclusione di <i>Fossombrone</i>
Non solo chiacchiere	Associazione Il Gruppo Libero
Nuovo Effatà	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Reggio Emilia</i>
9m2news	Casa circondariale di <i>Varese</i>
Orizzonti	Casa circondariale di <i>Agrigento</i>
Orti Oricellari 18	Istituto penale minorile Meucci di <i>Firenze</i>
Pagine speciali ¹¹¹	Casa circondariale di <i>Aosta</i>
Penna libera tutti	Casa circondariale di <i>Pesaro</i>
Piano di fuga	Casa circondariale di <i>Lecce</i>
Prospettiva Esse	Casa circondariale di <i>Rovigo</i>
Ristretti Orizzonti	Casa di reclusione <i>Padova</i> Carcere femminile della Giudecca <i>Venezia</i>
Roma Dentro	Detenuti delle carceri di <i>Roma</i>
Salute in Grata (periodico sulla salute)	Casa di reclusione <i>Milano Bollate</i>
Senza Sbarre	Bollettino su figli e genitori, carcere, territorio
Sosta Forzata	Casa circondariale di <i>Piacenza</i>

¹¹¹ Dato non presente nel sito del Ministero della Giustizia, aggiunto dall'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Spiragli	Ospedale psichiatrico giudiziario di <i>Montelupo Fiorentino</i>
33,3	Ospedale Psichiatrico Giudiziario di <i>Napoli</i>
Uomini liberi	Casa circondariale di <i>Lodi</i>
Voce nel silenzio	Casa circondariale di <i>Udine</i>
Voci di dentro	Casa circondariale di <i>Chieti</i>
Zona 508	Istituti Penitenziari di <i>Brescia</i>

Biblioteche penitenziarie.

Gli articoli 12 e 19 della legge 354/1975 prevedono esplicitamente la presenza di una biblioteca in ogni Istituto penitenziario; l'articolo 21 del Regolamento di esecuzione decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 dispone che la biblioteca deve essere costituita da libri e periodici scelti secondo criteri che garantiscano una equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella società, assicurando ai soggetti in esecuzione di pena un agevole accesso alle pubblicazioni presenti in biblioteca, oltre alla possibilità di consultare altre pubblicazioni mediante l'attuazione di specifiche intese con biblioteche e centri di lettura pubblici.

Il ruolo della biblioteca all'interno dell'Istituto penitenziario trova espressione negli ambiti culturali e formativi, settori nei quali la biblioteca può e deve assumere un ruolo propulsivo, soprattutto per creare occasioni di incontro e di relazione per i soggetti che si trovano momentaneamente a vivere un periodo di separazione dalla società e dal mondo "libero".

In quest'ottica, il ruolo della biblioteca è andato incontro ad una crescente complessità che ne ha esteso le funzioni ed i campi di intervento, soprattutto per quel che concerne le azioni di contrasto agli analfabetismi di ritorno, alle cause di emarginazione connesse al fenomeno migratorio, agli interventi di contrasto verso le nuove forme di marginalità sociale ed economica.

L'11 aprile 2013 è stato siglato un protocollo d'intesa per la promozione e la gestione dei servizi di biblioteca negli Istituti penitenziari italiani, in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche (A.I.B.) e con gli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Regioni, Province e Comuni). La convenzione, rinnovata nel dicembre 2017, per il quinquennio 2017-2022, tiene conto delle linee guida I.F.L.A. (*International Federation of Libraries Associations and Institutions*) e fornisce un quadro normativo per tutti coloro che intervengono nel funzionamento dei servizi bibliotecari del settore.

Sport.

La pratica sportiva all'interno degli Istituti penitenziari svolge un significativo ruolo volto a promuovere la valorizzazione della corporeità e l'abbattimento delle tensioni indotte dalla detenzione, favorendo al tempo stesso forme di aggregazione sociale e di positivi modelli relazionali di sostegno ad un futuro percorso di reinserimento.

I programmi sportivi – finalizzati ad attivare nelle strutture penitenziarie percorsi di pratica sportiva e formativa mirante al coinvolgimento della popolazione detenuta – sono attuati principalmente tramite apposite convenzioni con organismi nazionali e locali preposti alla cura di questo genere di attività tra i quali CONI, UISP, US Acli, CSI e AICS.

Teatro in carcere¹¹².

All'inizio degli anni Ottanta del secolo scorso il teatro in carcere – già presente in molti Istituti con attività amatoriali o tradizionali – assume significati, metodologie e obiettivi nuovi che si precisano e si consolidano nel tempo. Si pone l'accento sulla pratica teatrale piuttosto che sullo spettacolo, sull'attività laboratoriale e creativa dei detenuti, sulla funzione terapeutica e pedagogica di quest'ultima.

Le prime esperienze¹¹³ risentono in parte della drammaturgia del *The San Quentin Drama Workshop*, fondato nel penitenziario californiano dall'ergastolano Rick Cluchey¹¹⁴, e di altre avanguardie, ma in Italia, grazie all'apporto di registi, attori, studiosi, intellettuali, conquistano nel tempo ricchezza, varietà culturale e identità proprie.

Il Teatro in carcere si configura oggi come una pratica formativa non tradizionale, che aiuta la riscoperta delle capacità e delle sensibilità personali, ma anche una modalità di espressione positiva di emozioni negative o angoscienti; l'esperienza del gruppo teatrale consente, infatti, di sperimentare ruoli e dinamiche diversi da quelli propri della detenzione, sostituendo i meccanismi relazionali basati sulla forza, sul controllo e sulla sfida con quelli legati alla collaborazione, allo scambio e alla condivisione¹¹⁵.

In quest'ottica, i numerosi laboratori e attività in ambito teatrale costituiscono un patrimonio di base da valorizzare e dal quale partire per costruire percorsi che abbiano una dimensione artistica ma anche formativa, orientata a una spendibilità esterna in grado di coniugare le competenze artistiche con quelle tecnico/professionali, al fine di rendere il carcere non solo un istituto di pena ma anche un istituto di cultura, cioè un luogo dove le contraddizioni e le energie in esso presenti vengano valorizzate e trasformate in senso costruttivo e propositivo e non solo in senso contenitivo.

Ormai da molti anni, grazie alla continuità di alcune sue esperienze e alla qualità artistica delle sue opere e dei suoi interpreti, il Teatro in Carcere è entrato a far parte integrante della storia del teatro civile italiano.

Così, ad esempio, le metodologie e le opere di Armando Punzo con la *Compagnia della Fortezza* di Volterra e di Fabio Cavalli e Laura Andreini con le *Compagnie del Teatro Libero di Rebibbia*, sono apprezzate e studiate a livello internazionale.

Nel 2012, con *“Cesare deve morire”* dei fratelli Taviani (*Orso d'Oro* al Festival del Cinema di Berlino), il pubblico di tutto il mondo scopre la realtà italiana del teatro in carcere e, su quell'onda, si moltiplica la spinta a socchiudere le porte delle carceri all'arte, al teatro, al cinema, agli eventi culturali aperti alla società.

Alcune strutture, come l'Auditorium della Casa circondariale Rebibbia Nuovo Complesso arrivano ad ospitare oltre 10.000 spettatori in un anno. Rebibbia è oggi sede ufficiale distaccata della Festa del

¹¹² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_6.page, aggiornata al 16 luglio 2018.

¹¹³ Nel 1982 nasce nella Casa di reclusione di Rebibbia il *Teatro-Gruppo* (oggi *Compagnia stabile assai*), nel 1984 nel Carcere di San Vittore a Milano la *Compagnia Ticvin*, nel 1988 nell'Istituto di Volterra, *Il laboratorio La fortezza*.

¹¹⁴ Il 19 novembre 1957 la compagnia del *San Francisco Actors workshop* rappresentò davanti ai detenuti del carcere di San Quintino *“Aspettando Godot”* di Samuel Becket. Inaspettatamente l'opera riscosse un travolgente successo da parte degli spettatori che riconobbero nell'attesa dei protagonisti, l'insensatezza della propria condizione di reclusi. Poco dopo l'ergastolano Rick Cluchey, con la collaborazione dell'attore Alan Mendell e del regista Herbert Baum, fondò *The San Quentin Drama Workshop* e, ottenuta la grazia per meriti artistici, ne divenne in tutto il mondo testimone e interprete.

¹¹⁵ Per approfondimenti su efficacia della pratica teatrale anche in termini di riduzione della recidiva, vedi lavori Stati generali dell'esecuzione penale, Tavolo 9 – Istruzione, cultura e sport.

Cinema di Roma e centro di produzione di eventi teatrali in *live streaming HD*, con la *partnership* dei principali teatri italiani pubblici e privati.

L'Amministrazione penitenziaria – nel corso degli anni – ha aperto nuovi spazi, sostenuto progetti di sperimentazione e formazione¹¹⁶, avviato forme di collaborazione con gli Enti locali e culturali, come il protocollo d'intesa siglato nel 2013 con il Coordinamento Nazionale Teatro in Carcere, esteso nel luglio 2014 all'Università di Roma Tre e rinnovato per un nuovo triennio il 24 marzo 2016 con l'obiettivo di promuovere in modo più organico attività di studio, ricerca e coordinamento per il teatro in carcere e ricondurre a sistema “non solo le esperienze teatrali, ma anche, le altrettanto diffuse buone prassi cinematografiche, culturali e artistiche...”¹¹⁷.

Su iniziativa del *Coordinamento Nazionale* dal 2014 e del *Teatro Ænigma*, ogni anno, il 27 marzo, si celebra la Giornata Nazionale del Teatro in Carcere in concomitanza con la Giornata Mondiale del Teatro (*World Theatre Day*), indetta dall'Istituto Internazionale del Teatro presso la sede UNESCO di Parigi¹¹⁸.

In *partnership* con il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo il Coordinamento organizza inoltre annualmente, la Rassegna Nazionale di Teatro in Carcere “*Destini Incrociati*” che consente un dialogo aperto tra decine di operatori ed esperienze diffuse su tutto il territorio nazionale.

Compagnie che conducono o hanno condotto laboratori teatrali in carcere:

1. Accademia della Follia – Gorizia e Trieste;
2. Agita Teatro Associazione Nazionale (Ivana Conte, Patrizia Mazzoni, Salvatore Guadagnuolo);
3. Alessandra Amicarelli – L'Aquila (Charleville Mézières);
4. Alessia Gennari – Vigevano;
5. Appunti di viaggio – Rimini;
6. APS Interazioni Elementari – Firenze (Claudio Suzzi);
7. Arci Livorno (Francesca Ricci);
8. Argomm teatro – Milano (Francesco Mazza);
9. Artestudio – Roma (Riccardo Vannuccini);
10. Associazione culturale Factory – Lecce (Paola Leone);
11. Associazione culturale Fierascena – Gorizia (Elisa Menon);
12. Associazione Empatheatre – San Gimignano e Lucca (Alessandro Bianchi);

¹¹⁶ Nel biennio 2006/2008 la Direzione Generale Detenuti e Trattamento Ufficio IV “Osservazione e Trattamento intramurale” ha promosso un Progetto speciale per il sostegno alla Scrittura, Memoria e Drammaturgia penitenziaria con la collaborazione della *Compagnia Teatro 91*, realizzando un concorso nazionale di scrittura creativa e drammaturgia penitenziaria riservato a detenuti nell'ambito del premio “*Annalisa Scafì per gli autori di Teatro Civile*”. Le opere vincitrici delle tre edizioni 2006, 2007 e 2008 del Premio sono state rappresentate al Festival “*I Solisti del Teatro*” nell'ambito delle iniziative dell'Estate Romana, e al Teatro Piccolo Eliseo, all'interno della normale programmazione.

¹¹⁷ Altri protocolli d'intesa sono stati firmati dal D.A.P. con il *Coordinamento Teatro Carcere Emilia Romagna* e la Regione Emilia Romagna (2011), con il *Teatro stabile del Veneto* e l'Associazione di promozione sociale “*Balamos*” (2013).

¹¹⁸ Alcune esperienze hanno assunto una progettualità europea come il “*Socrates/Grundtvig Teatro e carcere in Europa*” - promosso da Carte Blanche-Compagnia della Fortezza ed il progetto di ricerca “*TEATRODENTRO - Il teatro: educazione non formale per detenuti inseriti in programmi di reinserimento socio professionale*” finanziato dalla Comunità Europea nell'ambito del programma *GRUNDTVIG* e promosso da Michelina Capato Sartore della cooperativa *E.s.t.i.a. Teatro In Stabile*. Relazioni e scambi di lavoro con gli Stati Uniti e l'America Latina sono stati inoltre promossi nell'ambito dei Convegni internazionali dell'Università di Urbino dalla Rivista europea “*Catarsi-Teatri delle diversità*”, fino alla promozione nel novembre 2016 della prima edizione del “Premio Internazionale Gramsci per il Teatro in Carcere”.

13. Associazione per Anbake – Roma Rebibbia femminile (Francesca Tricarico);
14. Associazione Sobborghi – Siena;
15. Associazione Sted – Modena;
16. Associazione Volontari Carcere “Dialogo” – Porto Azzurro (Manola Scali);
17. Balamos – Venezia (Michalis Traitsis);
18. Carmela Cosentino e Piero Ristagno – Catania;
19. Carte Blanche e Compagnia della Fortezza – Volterra;
20. Cast – Torino (Claudio Montagna, Elisabetta Baro);
21. Centro Europeo Teatro e Carcere – Milano (Donatella Massimilla);
22. Centro studi “Enrico Maria Salerno” – Teatro La Ribalta – Castelnuovo di Porto (RM) (Fabio Cavalli, Laura Andreini Salerno);
23. Centro teatro internazionale – Firenze (Olga Melnik);
24. Cinzia Zanello – Padova (Elisa Menon);
25. Compagnia Opera Liquida – Opera Milano;
26. Compagnia Sangue Giusto – Civitavecchia (Ludovica Andò);
27. Compagnia Sine Nomine – Spoleto (Giorgio Flamini);
28. Compagnia stabile assai – Roma Casa di reclusione di Rebibbia (Antonio Turco);
29. Compagnia teatrale Petra – Potenza (Antonella Iallorezi);
30. Compagnia U.S.B. Uomini senza barriere – (Stefania Grossi e Annagiulia Brunati);
31. Cooperativa Dioniso – Officine Ouragan – Palermo;
32. Cooperativa Estia Teatro-in-stabile – Bollate a Milano;
33. Cooperativa Giolli – Reggio Emilia di Montachiarugolo (Roberto Mazzini);
34. Dario La Ferla – Siracusa;
35. Francesca Marchetti – Ancona Barcaglione;
36. Francesco Gigliotti – Firenze;
37. Giallo mare-minimal teatro – Empoli (Mariateresa Delogu e Vania Pucci);
38. Giulia Innocenti Malini – Brescia;
39. Gruppo della Trasgressione – Milano San Vittore;
40. I Liberanti – Lauro/Avellino;
41. I Naviganti – Cassino (FR);
42. Io ci provo – Lecce (Paola Leone);
43. King Kong studios – Latina, Civitavecchia, Viterbo, Paliano, Roma Regina Cœli (Maria Sandrelli);
44. Krill teatro – Firenze (Elisa Taddei);
45. La botte e il Cilindro – Sassari;
46. La città invisibile – Bologna;
47. Le mani parlanti – Parma (Corrado Vecchi);
48. Lollo Franco – Palermo;

49. Luigi Marangoni – Rovigo;
50. Maniphesta teatro – Napoli, Pozzuoli, Secondigliano, Santa Maria Capua Vetere (Giorgia Palombi);
51. Marika Massara – Bari;
52. Massimo Altomare – Firenze;
53. MAST – Officina delle Arti – Roma Rebibbia femminile (Francesca Rotolo);
54. Muses – Roma (Daniele Cappelli);
55. Officine Ouragan – Istituto penale minorile “Malaspina” – Palermo;
56. Patrizia Spagnoli – Spoleto;
57. Petra Santilio – Matera;
58. Presi per caso – Roma;
59. Puntozero teatro – Milano (Giuseppe Scutellà);
60. Salvatore Guadagnolo – Napoli;
61. Stefano Luca – Sondrio;
62. Stalker teatro – Torino (Gabriele Boccaccini);
63. Tam Teatro musica – Padova;
64. Teatri della diversità – Urbino;
65. TeatriIngestazione – Aversa, Napoli Poggioreale (Anna Gesualdi e Giovanni Trono);
66. Teatro 41 – Spoleto;
67. Teatro Ænigma – Pesaro, Ancona Montacuto (Vito Minoia, Romina Mascioli, Paolo Polverini);
68. Teatro dei Venti – Castelfranco Emilia (Stefano Tè);
69. Teatro dell’Ortica – Genova (Anna Solaro, Mirco Bonomi);
70. Teatro del Pratello – Bologna (Paolo Billi);
71. Teatro delle Nuvole – Chiavari (Franca Fioravanti);
72. TeatroInBolla – Milano Bollate (Salvatore Ladiana);
73. Teatro Incontro – Vigevano (Mimmo Sorrentino);
74. Teatro Kismet – Bari (Lello Tedeschi);
75. Teatro Metropolitano – Prato (Livia Gionfrida);
76. Teatro Necessario – Genova (Sandro Baldacci, Mirella Cannata);
77. Teatro Nucleo – Ferrara;
78. Teatro Popolare d’arte – Arezzo, Prato e Pistoia (Gianfranco Pedullà);
79. Teatro Popolare d’arte – Firenze/Prato;
80. Valentina Venturini – Università Roma Tre;
81. Valeria Ottolenghi – Parma;
82. Vito Alfarano – Brindisi;
83. Voci Erranti – Saluzzo (Grazia Isoardi).

Diritti dei detenuti¹¹⁹.

La detenzione priva o riduce le libertà della persona reclusa che tuttavia conserva la titolarità di alcuni diritti. Il tema è dibattuto in dottrina anche se il riferimento comune alle diverse posizioni sono i principi della Costituzione ed in particolare l'articolo 2 che riconosce e garantisce *“i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove svolge la sua personalità”*.

Il rilievo costituzionale della dignità della persona umana impedisce, infatti, di considerare il carcere come luogo in cui vige un regime di extraterritorialità rispetto alle garanzie fondamentali assicurate dallo Stato.

Tali garanzie riguardanti aspetti fondamentali della detenzione sono oggetto anche in numerosi risoluzioni e raccomandazioni approvate dal Consiglio d'Europa ed in particolare nelle Regole penitenziarie europee. I principi contenuti in tali documenti non sono però giuridicamente vincolanti per gli Stati e, nella sostanza, sono le leggi nazionali e le sentenze della Corte europea dei Diritti dell'Uomo a dettare le norme per gli Stati membri in materia di privazione di libertà.

L'articolo 35 dell'Ordinamento penitenziario (Legge 354/1975) riconosce a detenuti ed internati il diritto di reclamo al Direttore dell'Istituto, al Provveditore, al Capo dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al Ministro della Giustizia, alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto, al Garante nazionale e ai Garanti territoriali dei diritti dei detenuti, al Presidente della Giunta regionale, al Magistrato di sorveglianza, al Capo dello Stato.

Gli articoli 35-bis e 35-ter individuano le ipotesi specifiche del:

- *Reclamo giurisdizionale in materia disciplinare e*
- *Reclamo giurisdizionale per condotta illegittima dell'Amministrazione*

Il *Magistrato di sorveglianza* decide su questi reclami e sul *Rimedio risarcitorio* previsto dall'articolo 35-ter, commi 1 e 2.

Diritto alle relazioni familiari ed affettive.

In coerenza con gli articoli 29 e 31 della Costituzione, l'Ordinamento penitenziario tutela il mantenimento delle relazioni familiari e affettive anche in quanto validi punti di riferimento per la persona detenuta. L'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354 le colloca tra i principali elementi del trattamento mentre l'articolo 28 afferma che *“particolare cura è dedicata a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie”*.

Il rilievo dei rapporti familiari emerge chiaramente anche dall'articolo 42, comma 2 che definisce come criterio per la scelta dell'Istituto di destinazione, in caso di trasferimenti, l'Istituto penitenziario più vicino al luogo di residenza della famiglia.

Il *decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123*, prevede, in alternativa alla sede del nucleo familiare, che nell'assegnazione ad un Istituto si possa tener conto del centro di riferimento sociale della persona detenuta, se individuabile e salvi specifici motivi contrari.

Numerosi gli interventi in sede europea a tutela di questo diritto: dalle Regole penitenziarie europee che raccomandano di *“mantenere e sviluppare”* i legami familiari (articolo 24, comma 4) alle *“Regole di Bangkok”*, adottate il 21 dicembre 2010 dall'Assemblea generale delle Nazioni unite per il

¹¹⁹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_7.page, aggiornata al 9 novembre 2018.

trattamento delle donne autrici di reati, che riconoscono il ruolo centrale di entrambi i genitori nella vita del bambino.

Diritto alla salute.

In attuazione del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, si valorizza il ruolo del servizio sanitario nazionale all'interno degli Istituti, potenziando l'assistenza all'interno delle carceri e garantendo ai detenuti prestazioni tempestive, visita medica del detenuto all'ingresso in Istituto e continuità dei trattamenti sanitari in corso.

L'articolo 11 della legge 354/1975 (Ordinamento penitenziario) riformulato

- ribadisce che i detenuti e gli internati hanno diritto a prestazioni sanitarie (prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione) pari a quelle di tutti i cittadini in attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, (passaggio della medicina penitenziaria al Servizio sanitario nazionale);
- prevede che sia messa a disposizione dei detenuti la Carta dei servizi sanitari adottata dall'Azienda sanitaria locale;
- definisce la competenza dei giudici che possono decidere di eventuali trasferimenti in strutture sanitarie esterne o autorizzare visite a proprie spese da professionisti di fiducia;
- stabilisce che, nella visita medica, effettuata obbligatoriamente all'arrivo in carcere, il medico deve annotare nella cartella clinica segni che possono essere indici di violenze o maltrattamenti e ne deve informare Direttore e Magistrato;
- assicura la continuità terapeutica ai detenuti che sono trasferiti di sede;

L'attività sanitaria deve:

- oltre che rispondere ai bisogni di salute del detenuto, deve essere anche proattiva, anticiparne perciò le esigenze;
- garantire visite quotidiane ai detenuti ammalati e a quelli che ne fanno richiesta in base ai criteri di appropriatezza clinica;
- svolgere le proprie funzioni senza limiti di orari.

Il diritto alla salute, intesa “*equilibrio psico-fisico dinamico con il contesto sociale in cui la persona vive*” secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della Sanità, è un diritto inalienabile di ogni persona indipendentemente dalla condizione di libertà o detenzione, sancito dalla Costituzione all'articolo 32: “*La Repubblica tutela il diritto alla salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti*”.

La disciplina fondamentale della sanità penitenziaria è contenuta dall'articolo 11 dell'Ordinamento penitenziario che in particolare prevede:

- un servizio medico e un servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati;
- almeno uno specialista in psichiatria;
- il trasferimento in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura dei condannati e degli internati che necessitino di cure o accertamenti diagnostici non effettuabili in Istituto;
- la collaborazione dell'Amministrazione penitenziaria con i pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la Regione e secondo gli indirizzi del Ministero della Sanità.

Nonostante tale articolata disciplina, la tutela del diritto alla salute dei detenuti in maniera uguale a quella dei cittadini liberi è frutto di un lungo percorso in quanto la materia anche dopo l'istituzione del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), è restata di competenza del Ministero della Giustizia, ritenendosi che sussistesse, a causa delle esigenze di sicurezza, una specialità legittima dell'assistenza sanitaria in carcere.

La fase di riforma ispirata al principio che i detenuti e gli internati hanno diritto al pari dei cittadini in stato di libertà all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, è stata introdotta dall'articolo 5 della legge 419/1998 che ha previsto il trasferimento dal Ministero della Giustizia al Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali riguardanti la sanità penitenziaria.

Dal 1/1/2000, su disposizione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, sono transitate al S.S.N. le funzioni relative alla tossicodipendenza mentre per le altre è iniziato un periodo di sperimentazione in alcune Regioni. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1/4/2008 ha confermato definitivamente il passaggio per le Regioni a Statuto ordinario.

L'Amministrazione penitenziaria conserva comunque l'obbligo di tutelare la salute di ogni persona ad essa affidata in quanto privata della libertà, nonché funzioni organizzative e di *“garante”* della qualità del servizio sanitario. Il Comitato nazionale di Bioetica e la Commissione di studio istituita nell'agosto 2013 presso il Ministero della Giustizia forniscono indicazioni per l'elaborazione di proposte di interventi in materia penitenziaria.

Per garantire l'attuazione concreta del transito, con atto n. 81/CU del 31.7.2008, nell'ambito della Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è stato costituito il Tavolo di consultazione permanente, previsto nell'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1.4.2008, che ha il compito di verificare l'attuazione del transito della medicina penitenziaria alle Regioni sull'intero territorio nazionale e di garantire l'uniformità degli interventi e delle prestazioni sanitarie e trattamentali nei confronti dei detenuti, degli internati e dei minorenni sottoposti a provvedimento penale.

Diritto allo studio.

L'istruzione viene definita e trattata dall'Ordinamento penitenziario e dal Regolamento di esecuzione come *“elemento del trattamento”* cioè come opportunità di rieducazione e risocializzazione della persona detenuta o internata (articolo 15 Ordinamento penitenziario) e non come diritto. In realtà, l'articolo 34 della Costituzione afferma al 1 comma che: *“La scuola è aperta a tutti”*, riconoscendo in modo chiaro che il diritto all'istruzione è di tutti, indipendente dalle condizioni di ciascuno. L'articolo 19 dell'Ordinamento penitenziario dispone che negli Istituti di pena la formazione culturale è curata *“mediante l'organizzazione di corsi della scuola dell'obbligo”*.

Diritto al culto.

L'articolo 26 dell'Ordinamento penitenziario (riconosce ai detenuti e agli internati la libertà di professare la propria fede, di *“istruirsi”* nella propria religione, di praticarne il culto).

Negli Istituti penitenziari è assicurata la celebrazione del culto cattolico e la presenza di almeno un Cappellano, mentre i detenuti e gli internati di altre religioni hanno il diritto di ricevere, su richiesta, l'assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti, purché siano compatibili con l'ordine e la sicurezza, non si esprimano in comportamenti molesti per la comunità o contrari alle leggi.

Osservazione e trattamento¹²⁰.

Nel sistema penitenziario nato dalla riforma del 1975 l'osservazione scientifica della personalità rappresenta il metodo attraverso cui l'Amministrazione deve favorire il reinserimento sociale dei condannati, mediante la rimozione delle cause di disadattamento sociale ritenute alla base della devianza criminale, secondo la definizione dell'articolo 13 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario).

L'osservazione è espletata, secondo quanto disposto dall'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento di esecuzione) dall'équipe di osservazione, composta da personale dipendente dell'Amministrazione (funzionari pedagogici, funzionari di servizio sociale, personale di polizia penitenziaria) e, se necessario, anche dai professionisti indicati nell'articolo 80 dell'Ordinamento penitenziario (esperti di psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica), sotto il coordinamento e la responsabilità del Direttore dell'Istituto.

L'articolo 27 del Regolamento di esecuzione precisa la metodologia da seguire in sede di osservazione comprendente:

- acquisizioni documentali di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali;
- svolgimento di colloqui con il soggetto sottoposto ad osservazione sulla base dei dati acquisiti, finalizzati a stimolare il processo di cosiddetta revisione critica, cioè una riflessione sulle condotte antigiusdiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

L'Osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione della pena e proseguita nel corso di essa per registrare l'evoluzione della personalità del detenuto o internato in rapporto al suo grado di adesione alle offerte trattamentali.

L'*équipe di osservazione*, formata dai soggetti indicati dall'articolo 29, comma 2, si riunisce per redigere la relazione di sintesi dell'osservazione scientifica della personalità contenente una proposta di programma trattamento che dovrà essere approvata con decreto dal Magistrato di Sorveglianza.

Il programma di trattamento consiste nell'insieme degli interventi rieducativi che gli Operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell'esecuzione della pena.

Dall'équipe di osservazione, si distingue il *Gruppo di osservazione e trattamento* (G.O.T.), definito dalla circolare 9 ottobre 2003 sulle Aree educative. Rispetto all'équipe, il G.O.T. è un "gruppo allargato" di cui fanno parte o possono essere chiamati a far parte, con il coordinamento dell'educatore (ora "funzionario pedagogico"), tutti coloro che (oltre ai componenti dell'équipe) interagiscono con il detenuto o che collaborano al trattamento dello stesso (personale di polizia penitenziaria, insegnanti, volontari, ecc.).

Il G.O.T. si riunisce periodicamente – sempre coordinato dal responsabile dell'area educativa – sia prima che dopo l'osservazione, per verifiche ed aggiornamenti sulla situazione del detenuto.

¹²⁰ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_9.page, aggiornata al 10 luglio 2018.

Istruzione e formazione¹²¹.

La costruzione di percorsi di crescita culturale e professionale durante il periodo della detenzione rappresenta un fondamentale strumento di promozione della personalità del condannato nell'ottica del reinserimento sociale.

Negli Istituti penitenziari sono organizzati corsi d'istruzione scolastica e di formazione professionale e sono agevolati gli studi universitari (articolo 19, legge 354/1975, e articolo 44, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230).

Corsi di istruzione.

Con il Decreto interministeriale 12 marzo 2015 *“Linee guida per il passaggio al nuovo Ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti”* sono state definite le indicazioni per il passaggio al nuovo ordinamento dell'istruzione degli adulti, a norma dell'articolo 11, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*, che ha introdotto importanti cambiamenti nell'assetto organizzativo e didattico.

Il nuovo assetto organizzativo e didattico vede nei *Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti* una tipologia di istituzione scolastica che realizza i percorsi di scuola primaria e di certificazione linguistica (*Percorsi di primo livello*) e – mediante specifici accordi con le Istituzioni scolastiche di secondo grado – i percorsi di istruzione secondaria (*Percorsi di secondo livello*).

Nell'ambito della loro autonomia e nei limiti delle risorse disponibili i C.P.I.A. possono, inoltre, ampliare l'offerta formativa mediante accordi con le Regioni, gli Enti locali ed i soggetti pubblici/privati, in particolare con le strutture formative accreditate dalle Regioni.

I *Percorsi di istruzione di primo livello* sono articolati in *due periodi didattici* e finalizzati:

- al conseguimento, al termine del *primo periodo didattico* (della durata di 400 ore che possono essere incrementate con ulteriori 200 ore in assenza della certificazione conclusiva della scuola primaria), del *titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione* (ex licenza media inferiore);
- al conseguimento, al termine del *secondo periodo didattico* (della durata di 825 ore) della certificazione attestante l'acquisizione delle *competenze di base* connesse all'*obbligo di istruzione ex decreto ministeriale 139/07* relative alle *attività ed agli insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli istituti professionali e tecnici* (biennio dei citati corsi di scuola media superiore).

Per l'utenza straniera il nuovo assetto didattico prevede lo svolgimento di *percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana*, finalizzati al conseguimento di una *certificazione attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo* (articolo 4, comma 1, lettera c del *Regolamento*). La loro durata è di 200 ore, di cui 20 da destinare ad attività di accoglienza, orientamento ed eventuale rinforzo per consentire agli allievi stranieri di fruire efficacemente del corso di studi.

I *Percorsi di istruzione di secondo livello* sono finalizzati al conseguimento del *diploma di istruzione tecnica, professionale e/o artistica* e sono realizzati dalle Istituzioni scolastiche presso le quali

¹²¹ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_0_1.page, aggiornata al 19 giugno 2018.

funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale ed artistica, collegate ai C.P.I.A. mediante specifici accordi.

I *Percorsi di secondo livello* sono articolati in *tre periodi didattici*:

- *primo periodo didattico* finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione al secondo biennio del Liceo artistico e/o dei percorsi degli Istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- *secondo periodo didattico* finalizzato all'acquisizione della certificazione per l'ammissione all'ultimo anno del Liceo artistico e/o dei percorsi degli Istituti tecnici o professionali, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente;
- *terzo periodo didattico* finalizzato all'acquisizione del diploma di Liceo artistico e/o di istruzione tecnica o professionale, in relazione all'indirizzo scelto dallo studente.

Il nuovo sistema intende valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona, mediante la ricostruzione della storia individuale ed il riconoscimento delle competenze/ conoscenze acquisite.

Prevede – infatti – che i percorsi di istruzione siano organizzati in modo tale da consentire la *personalizzazione* dell'*iter* formativo in base ad un *Patto formativo individuale*, la cui definizione spetta alla Commissione dei docenti.

Per quel che concerne lo specifico ambito penitenziario, le citate *Linee Guida* definiscono i percorsi di istruzione degli adulti negli Istituti di prevenzione e pena “*elemento irrinunciabile del programma di trattamento rieducativo del detenuto*” prevedendo particolari indicazioni volte a valorizzare la *specificità* dei percorsi di istruzione all'interno degli Istituti penitenziari.

Corsi di formazione professionale.

Sono organizzati a seguito di accordi con le Regioni, gli Enti locali competenti e le Agenzie formative accreditate dalle Regioni, in base alle esigenze della popolazione detenuta ed alle richieste del mercato del lavoro.

Le Direzioni possono progettare anche attività formative per rispondere ad esigenze del lavoro penitenziario.

Studi universitari e Poli Penitenziari.

Il Regolamento di esecuzione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, ha introdotto diverse agevolazioni per gli studi universitari, come la possibilità per gli studenti di essere assegnati a camere e reparti adeguati per potersi concentrare nello studio e/o di tenere nella propria camera libri, pubblicazioni ed altri strumenti didattici.

Nell'ottica di offrire maggiori opportunità di intraprendere studi di livello accademico, si sono istituiti in molte Regioni i Poli universitari penitenziari.

Queste esperienze sono state realizzate grazie a protocolli d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (D.A.P.) e/o i Provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria (P.R.A.P.) e le diverse sedi universitarie del territorio.

Poli universitari penitenziari o – comunque – accordi volti a favorire il compimento degli studi universitari sono oggi presenti in: Lazio, Sardegna, Abruzzo, Triveneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria, Marche, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia.

PROBATION¹²².

La *Probation*, secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa descrive l'esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge ed imposte ad un autore di reato, come indicato in:

- *Recommendation CM/Rec(2010)1*;
- *Recommendation CM/Rec(92)16*.

Le Amministrazioni europee compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale, condividono la definizione.

Nel nostro Ordinamento si è soliti far rientrare nel sistema di *probation* istituti di diversa natura, aventi per denominatore comune il fatto di svolgersi nella comunità esterna e di richiedere attività ed interventi, tra cui il controllo, la consulenza e l'assistenza, volti al reinserimento sociale dell'autore di reato e a contribuire alla sicurezza pubblica.

Oltre alla "*probation penitenziaria*", scelta dal legislatore con la legge 26 luglio 1975, n. 354 e con l'introduzione delle *misure alternative* alla detenzione che presuppongono l'esistenza di una condanna definitiva, compongono l'attuale sistema le *sanzioni sostitutive*, applicabili già con la sentenza di condanna, e una forma di "*probation giudiziale*", innovativa nel settore degli adulti, e rappresentata dalla *messa alla prova*, consistente nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Tra le sanzioni sostitutive è anche *il lavoro di pubblica utilità* che nel contempo afferisce anche alla messa alla prova.

Misure alternative o di comunità¹²³.

Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa per mezzo della Raccomandazione (92)16, rifacendosi al termine anglosassone *community sanction*, fornisce la seguente definizione di misura/sanzione alternativa o di comunità: *sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità e implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l'imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore*.

Tale nozione designa le sanzioni decise da un Tribunale o da un Giudice e le misure adottate prima della decisione che impone la sanzione o al posto di tale decisione, nonché quelle consistenti in una modalità di esecuzione di una pena detentiva al di fuori di uno Stabilimento penitenziario. Tutte le Amministrazioni occidentali, compresa quella italiana, incaricate di tale parte dell'esecuzione penale condividono tale definizione.

Le misure alternative alla detenzione o di comunità, consistono nel seguire un determinato comportamento, definito possibilmente d'intesa fra il condannato e l'Ufficio di Esecuzione penale esterna che lo abbia preso in carico; il contenuto del comportamento da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un "*programma di trattamento*", espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.

In *Italia*, le misure alternative alla detenzione o di comunità vengono introdotte dalla legge 26 luglio 1975, n. 354.

¹²² Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1.page, aggiornata all'11 luglio 2018.

¹²³ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_4.page, aggiornata al 12 luglio 2018.

La competenza a decidere sulla concessione delle stesse è affidata al Tribunale di Sorveglianza.

Le misure alternative previste dall'Ordinamento penitenziario sono la semilibertà, le diverse forme di detenzione domiciliare e di affidamento in prova al servizio sociale.

Affidamento in prova al servizio sociale.

È considerata la misura alternativa alla detenzione per eccellenza, in quanto si svolge totalmente nel territorio, mirando ad evitare al massimo i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà.

L'applicazione dell'affidamento da un lato fa venir meno ogni rapporto del condannato con l'istituzione carceraria e dall'altro comporta l'instaurarsi di una relazione di tipo collaborativo con l'Ufficio di Esecuzione penale esterna.

L'introduzione dell'affidamento in prova al servizio sociale nell'Ordinamento penitenziario italiano testimonia l'adesione a una linea di pensiero largamente applicata negli altri Stati occidentali, fondata sull'opportunità di articolare il sistema di difesa sociale con il ricorso a misure penali differenziate, in misura proporzionale alle esigenze di controllo delle manifestazioni delinquenziali e a quelle di trattamento dei loro autori.

È regolamentata dall'articolo 47 dell'Ordinamento penitenziario, così come modificato dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1998, n. 165, e consiste nell'affidamento al servizio sociale del condannato fuori dall'Istituto di pena per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Affidamento in prova al servizio sociale è previsto anche:

- dall'articolo 94 della legge 309/1990 per quanto concerne i *tossicodipendenti* e *alcooldipendenti*;
- dall'articolo 47-quater per i soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria.
- Vi poi una figura di *affidamento in prova al servizio sociale per il condannato militare*.

È considerata misura alternativa alla detenzione anche l'espulsione dello straniero prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 286/1998 - Testo Unico sull'immigrazione.

La detenzione domiciliare.

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla legge n. 663 del 10 ottobre 1986, di modifica dell'Ordinamento penitenziario (O.p.). In seguito sono state aggiunte ipotesi di detenzione domiciliare per figure specifiche di condannati: le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (articolo 47-quater) e la detenzione domiciliare speciale per le condannate madri (articolo 47-quinquies).

La legge 9 agosto 2013, n. 94, ne ha ulteriormente esteso l'applicabilità eliminando gli automatismi che escludevano dal beneficio alcune categorie di soggetti, come i recidivi per piccoli reati e rendendone più agevole l'accesso per i condannati che al momento della irrevocabilità della sentenza fossero già liberi, a meno che non siano autori di gravi reati (come quelli in materia di criminalità organizzata o di maltrattamenti in famiglia).

La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, di case famiglia protette.

L'Ordinamento prevede varie forme di detenzione domiciliare.

Detenzione domiciliare speciale – Consente alle condannate, madri di bambini di età inferiore agli anni dieci, di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli (articolo 47-quinquies);

Detenzione domiciliare per soggetti affetti da Aids o grave deficienza immunitaria – Con l'inserimento dell'articolo 47-quater nella legge 354/1975 ad opera della legge 231/1999, il legislatore ha voluto consentire ai soggetti affetti da aids o da grave deficienza immunitaria, accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del Codice di procedura penale, e che hanno in corso o intendono intraprendere un programma di cura e assistenza presso le Unità operative di malattie infettive ospedaliere e universitarie o altre Unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di aids, la possibilità di accedere alle misure alternative o di comunità previste dagli articoli 47 (*affidamento in prova al Servizio sociale*) e 47-ter (*detenzione domiciliare*), anche oltre i limiti di pena ivi previsti.

Detenzione domiciliare pene non superiori a diciotto mesi – La legge 199/2010 consente l'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive brevi. Il termine dei 18 mesi è stato modificato dal decreto legge 211/2011, convertito con modificazioni dalla legge 9/2012.

La semilibertà.

Può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'articolo 48 dell'Ordinamento penitenziario (legge 354/1975) e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena.

Lavoro di pubblica utilità¹²⁴.

Il lavoro di pubblica utilità (L.P.U.) è ritenuto una sanzione penale sostitutiva anche se i suoi eterogenei ambiti di applicazione non ne consentono una precisa collocazione sistematica.

Il lavoro di pubblica utilità applicato in sentenza, quindi relativo a soggetti liberi che non entrano in carcere, è disciplinato dal decreto ministeriale 26 marzo 2001 e consiste nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

La prestazione di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 26 marzo 2001, viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari; oppure nel settore della protezione civile, della tutela del patrimonio pubblico e ambientale o in altre attività pertinenti alla specifica professionalità del condannato.

L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, che disciplinano le modalità di svolgimento del lavoro, nonché le modalità di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Originariamente, la sanzione era prevista nei procedimenti di competenza del Giudice di pace, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Lo spettro di applicazione della sanzione

¹²⁴ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_3.page, aggiornata al 5 marzo 2020.

è stato successivamente allargato a numerose e diverse fattispecie penali, che hanno configurato il lavoro di pubblica utilità come una modalità di riparazione del danno collegata all'esecuzione di diverse sanzioni e misure penali, che vengono eseguite nella comunità.

Attualmente trova applicazione anche:

- nei casi di violazione del Codice della strada, previsti all'articolo 186, comma 9-bis e articolo 187, comma 8-bis del decreto legislativo 285/1992;
- nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'articolo 73, comma 5 bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- come obbligo dell'imputato in stato di sospensione del processo e messa alla prova, ai sensi dell'articolo 168-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67;
- congiuntamente alla pena dell'arresto o della reclusione domiciliare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i) della legge 28 aprile 2014, n. 67, ancora in attesa della regolamentazione prevista dai decreti legislativi in corso di emanazione;
- come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena, ai sensi dell'articolo 165 del Codice penale e articolo 18-bis delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale;
- modalità di attuazione del programma di trattamento del detenuto ammesso al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, comma 4 - ter dell'ordinamento penitenziario introdotto dal decreto legge 1 luglio 2013, n. 78, convertito nella legge n. 94/2014.

L'Ufficio di Esecuzione penale esterna (U.E.P.E.) può essere incaricato dal Giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa a favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.

Nei casi di *sospensione del procedimento e messa alla prova* l'U.E.P.E. ha il compito specifico di definire con l'imputato la modalità di svolgimento dell'attività riparativa, tenendo conto delle attitudini lavorative e delle specifiche esigenze personali e familiari, raccordandosi con l'Ente presso cui sarà svolta la prestazione gratuita. Il lavoro di pubblica utilità diventa parte integrante e obbligatoria del programma di trattamento per l'esecuzione della prova che è sottoposto alla valutazione del Giudice nel corso dell'udienza.

Nel corso dell'esecuzione, l'U.E.P.E. cura l'attuazione del programma, svolgendo gli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 72 della legge 354/1975, informa il Giudice sull'adempimento degli obblighi lavorativi, sulla necessità di eventuali modifiche o inosservanze che possano determinare la revoca della prova.

Messa alla prova¹²⁵.

La messa alla prova è una forma di *probation* giudiziale innovativa nel settore degli adulti che consiste, su richiesta dell'imputato, nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.

Viene introdotta con la legge 28 aprile 2014, n. 67, che modifica:

- il Codice penale, con la previsione del nuovo istituto agli articoli 168-bis, 168-ter e 168-quater;

¹²⁵ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_2.page, aggiornata al 12 luglio 2018.

- il Codice di procedura penale, con l'introduzione degli articoli 646-bis e seguenti che regolano le attività di istruzione del procedimento e del processo, nonché l'articolo 567-bis che indica le modalità di valutazione del periodo di prova;
- le norme di attuazione, coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale;
- il Testo unico in materia delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale.

Con la sospensione del procedimento, l'imputato viene affidato all'Ufficio di Esecuzione penale esterna per lo svolgimento di un programma di trattamento che prevede come attività obbligatoria e gratuita, l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità in favore della collettività che può essere svolto presso Istituzioni pubbliche, Enti e Organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. Il lavoro di pubblica utilità si può svolgere per un minimo di 10 giorni, anche non continuativi e non può superare le otto ore giornaliere.

Le mansioni alle quali gli imputati che prestano lavoro di pubblica utilità possono essere adibiti, ex articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 88/2015, afferiscono alle seguenti tipologie di attività:

- *sociali e socio-sanitarie* (alcol e tossicodipendenti, anziani, diversamente abili, stranieri, malati, minori);
- *protezione civile* (soccorso alla popolazione anche in caso di calamità);
- *patrimonio ambientale* (fruibilità e tutela) (prevenzione incendi, salvaguardia patrimonio boschivo e forestale, demanio marittimo, protezione flora e fauna con riguardo alle aree protette, attività connesse al randagismo animali);
- *patrimonio culturale e archivistico* (fruibilità e tutela) (inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie, pinacoteche);
- *immobili e servizi pubblici* (manutenzione e fruizione) (ospedali, case di cura, beni demaniali e patrimonio pubblico, giardini, ville e parchi, con esclusione di quelli delle forze armate e di polizia);
- *specifiche competenze e professionalità dell'imputato*.

L'istituto giuridico della "messa alla prova" prevede, inoltre, che l'imputato svolga attività riparative, volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, attività di risarcimento del danno dallo stesso cagionato e, ove possibile, attività di mediazione con la vittima del reato.

In un'ottica di riduzione del rischio di reiterazione del reato, il programma può prevedere l'osservanza di una serie di obblighi relativi alla dimora, alla libertà di movimento e al divieto di frequentare determinati locali, oltre a quelli essenziali al reinserimento dell'imputato e relativi ai rapporti con l'Ufficio di Esecuzione penale esterna e con eventuali strutture sanitarie specialistiche.

Il programma di trattamento costituisce l'elemento indispensabile per accedere alla messa alla prova, del quale il giudice terrà conto nella decisione, congiuntamente ad eventuali altre informazioni che potrà acquisire tramite la polizia giudiziaria. Il programma di trattamento viene elaborato dall'Ufficio di Esecuzione penale esterna competente per territorio, su formale richiesta dell'interessato o del suo Procuratore speciale e predisposto in base alle specifiche caratteristiche della persona imputata.

La misura può essere concessa dal Giudice per reati puniti con la reclusione fino a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria e per non più di una sola volta, o per una seconda, in relazione agli illeciti commessi anteriormente al primo provvedimento di sospensione. È esclusa l'applicazione ai contravventori e delinquenti abituali, professionali e per tendenza.

Il procedimento non può essere sospeso per un periodo superiore a due anni, quando si procede per reati per i quali è prevista una pena detentiva superiore ad un anno, e per reati per i quali è prevista la sola pena pecuniaria.

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.

L'esito negativo per grave e reiterata trasgressione del programma di trattamento o delle prescrizioni, per il rifiuto opposto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità, per la commissione durante il periodo di prova di un nuovo delitto non colposo o di un reato della stessa indole di quello per cui si procede, implica che il Giudice con ordinanza disponga la revoca e la ripresa del procedimento.

Osservazione e trattamento dei condannati in stato di libertà¹²⁶.

A partire dalla legge "Simeoni-Saraceni" del 27 maggio 1998, n. 165, accanto alla tradizionale ipotesi di concessione delle misure alternative a detenuti, si è affiancata la modalità di concessione a favore di condannati che si trovano in stato di libertà.

Questo ulteriore percorso di accesso, oggi disciplinato dall'articolo 656 c.p.p., è attivato con l'obiettivo prioritario di evitare il più possibile gli effetti desocializzanti della permanenza in carcere e favorire un concreto processo di recupero e di reinserimento sociale.

La procedura che disciplina questa ipotesi, si sostanzia in una sospensione automatica dell'esecuzione della pena detentiva da parte del Pubblico Ministero, quando la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

Il Pubblico Ministero (P.M.) concede un termine di 30 giorni al condannato per la presentazione dell'istanza volta ad ottenere la concessione di una misura alternativa alla detenzione, corredata da apposita documentazione e rivolta allo stesso P.M., il quale trasmette gli atti al Tribunale di Sorveglianza che decide entro quarantacinque giorni.

L'elemento rilevante per la decisione del Tribunale di Sorveglianza (insieme ad un'altra serie di fonti cui attinge), è rappresentato dall'osservazione condotta dagli U.E.P.E. nel contesto di appartenenza dell'interessato, in equipe con gli operatori degli Enti e delle Strutture del territorio e dallo scaturente programma di trattamento individualizzato.

Il programma di trattamento è frutto di un'inchiesta sociale, finalizzata alla conoscenza della situazione personale, familiare, lavorativa/formativa e sociale dei soggetti interessati a essere ammessi ad una misura alternativa, con particolare riguardo agli aspetti problematici, per i quali è necessario porre in atto una serie di interventi per il loro superamento. Altro tassello di analoga importanza è quello relativo alla sollecitazione nel condannato, di una riflessione critica sulle conseguenze dell'illecito perpetrato nei confronti della vittima del reato, con l'obiettivo di progettare in modo partecipato, un'attività di tipo riparativo. La commissione di un reato, come è noto, apre un conflitto tra l'autore e la parte offesa: una lacerazione dei legami sociali che spesso chiede di considerare istanze non delegabili di riparazione e di responsabilizzazione, essenziali alla tutela del patto sociale. Ciò comporta per l'Assistente sociale un intenso lavoro di raccordo con tutte le risorse del territorio, presenti o attivabili, dalla famiglia ai servizi pubblici locali, al volontariato, al mondo del lavoro.

¹²⁶ Testo tratto dal sito del Ministero della Giustizia, pagina https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_3_1_8.page, aggiornata al 17 luglio 2018.

Il programma di trattamento nelle misure esterne.

Il programma di trattamento è da intendersi come un'ipotesi, formulata all'esito di un processo conoscitivo realizzato nel corso dell'osservazione a cura dell'Ufficio di Esecuzione penale esterna, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità in cui dovrà svilupparsi l'impegno:

- dell'imputato, cui è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.

Il programma di trattamento nell'Istituto della messa alla prova, previsto dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, deve consistere nell'impegno dell'imputato, con il coinvolgimento ove possibile del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita, ad agire con condotte volte all'eliminazione/attenuazione delle conseguenze dannose derivanti dal reato, quali il necessario svolgimento di un'attività riparativa e un'attività di volontariato.

Deve prevedere, inoltre, lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità nonché, ove possibile, il risarcimento del danno cagionato e l'attività di mediazione con il consenso della vittima.

- del condannato ammesso a fruire dell'affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.

Il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale e alla detenzione domiciliare (misure alternative alla detenzione), previsto dall'articolo 72 dell'Ordinamento penitenziario, è proposto dagli Uffici di Esecuzione penale esterna al Tribunale di Sorveglianza.

È finalizzato al cambiamento della condotta della persona, attraverso l'acquisizione di consapevolezza dei propri limiti e delle proprie risorse, l'impegno a partecipare attivamente ad un percorso di inclusione sociale, la revisione critica del reato commesso e del proprio trascorso deviante.

Esso declina pertanto le attività, gli obblighi e gli impegni cui dovrà attenersi il reo nel corso della misura e risponde non solo a finalità di tipo rieducativo, ma anche ad esigenze di sicurezza sociale.

ALLEGATO 9 – Protocollo d'intesa fra l'Ufficio del Difensore civico della Regione autonoma Valle d'Aosta e la Direzione della Casa circondariale di Brissogne.

Visto l'articolo 2ter della legge regionale 28 agosto 2001, n. 17, recante "Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)", come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 1° agosto 2011, n. 19, che attribuisce al Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale;

Visti gli articoli 17 della legge n. 354/1975, 4 e 68 del d.P.R. n. 230/2000;

Visto l'articolo 15 della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni;

L'Ufficio del Difensore civico della Regione Autonoma Valle d'Aosta, nelle funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale attuate nel territorio regionale, di seguito "Garante", nella persona del Difensore civico Dr. Enrico Formento Dojot

e

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne, nella persona del Direttore Dr. Domenico Minervini

stipulano

il presente Protocollo d'Intesa, come in appresso disciplinato.

Art. 1

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne convengono in ordine all'obiettivo, da attuarsi mediante gli strumenti della collaborazione interistituzionale, del perseguimento della tutela dei diritti dei detenuti e del rispetto delle regole di legalità all'interno della Casa Circondariale.

Art. 2

La Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegna a garantire l'accesso all'interno dell'Istituto, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2ter l.r. 17/2001 nonché dalle norme sull'Ordinamento Penitenziario, al Garante ed ai componenti del suo Ufficio, i cui nominativi sono previamente comunicati alla Direzione medesima.

L'accesso può avvenire tutti i giorni della settimana, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.

Nei casi in cui il Garante manifesterà l'urgenza di accedere in Istituto in orari diversi, il responsabile della sorveglianza di turno lo comunicherà alla Direzione.

Art. 3

I detenuti possono inviare richieste di intervento o di studio delle proprie questioni al Garante, per il tramite della Direzione.

Il Garante e i componenti del suo Ufficio possono incontrare e colloquiare con i detenuti nelle apposite sale nei reparti detentivi, su appuntamento richiesto al Garante, per il tramite della Direzione.

Art. 4

All'interno di ogni reparto detentivo, il Garante e i componenti del suo Ufficio avranno come riferimento l'Educatore referente di Reparto, l'Ispettore caporeparto.

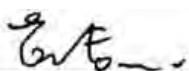
Per le questioni di carattere più complesso i referenti saranno il Direttore della Casa Circondariale, il Responsabile dell'Area trattamentale e il Comandante del Reparto della Polizia penitenziaria.

Art. 5

Il Garante e la Direzione della Casa Circondariale di Brissogne si impegnano al rispetto delle norme sulla tutela del trattamento dei dati personali, recate dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni.

Aosta, lì 14-12-2012

Il Difensore Civico



Enrico Formento Dojot

Il Direttore della Casa Circondariale



Domenico Minervini

ALLEGATO 10 – Detenuti presenti e capienza regolamentare degli Istituti penitenziari per Regione di destinazione¹²⁷.

Regione di detenzione	Numero Istituti	Capienza Regolamentare ¹²⁸	Detenuti presenti		di cui Stranieri	Detenuti presenti in semilibertà ¹²⁹	
			Totale	Donne		Totale	Stranieri
Abruzzo	8	1.658	1.659	65	286	14	3
Basilicata	3	401	399	0	42	1	0
Calabria	12	2.713	2.447	53	461	25	0
Campania	15	6.052	6.403	316	862	147	0
Emilia Romagna	10	2.993	3.139	133	1.507	59	11
Friuli Venezia Giulia	5	466	600	19	235	9	2
Lazio	14	5.230	5.816	380	2.177	45	3
Liguria	6	1.120	1.352	73	735	24	8
Lombardia	18	6.143	7.602	361	3.396	83	12
Marche	6	846	847	14	324	19	5
Molise	3	271	351	0	111	5	0
Piemonte	13	3.918	4.175	141	1.654	62	15
Puglia	11	2.686	3.501	188	482	74	2
Sardegna	10	2.609	2.010	35	501	31	0
Sicilia	23	6.449	5.733	178	1.024	88	4
Toscana	16	3.100	3.204	97	1.594	94	26
Trentino Alto Adige	2	498	388	21	247	4	2
Umbria	4	1.324	1.284	47	377	3	0
Valle d'Aosta	1	177	172	0	111	1	0
Veneto	9	1.908	2.282	134	1.218	21	3
Totale nazionale	189	50.562	53.364	2.255	17.344	809	96

¹²⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹²⁸ I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 m² per singolo detenuto + 5 m² per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 m² + 4 stabiliti dal C.P.T. + servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato.

¹²⁹ I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti.

ALLEGATO 11 – Detenuti presenti stranieri per area geografica di provenienza¹³⁰.

Continente	Area	Detenuti
Europa	Unione europea	2.691
	Ex Jugoslavia	573
	Albania	1.956
	Altri Paesi europei	570
Totale Europa		5.790
Africa	Tunisia	1.775
	Marocco	3.308
	Algeria	450
	Nigeria	1.451
	Altri Paesi dell'Africa	2.277
Totale Africa		9.261
Asia	Medio Oriente	170
	Altri Paesi dell'Asia	1.141
Totale Asia		1.311
America	Nord	21
	Centro	240
	Sud	703
Totale America		964
Altro		18
Totale detenuti stranieri		17.344

¹³⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 12 – Detenuti italiani e stranieri presenti per posizione giuridica¹³¹.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole altro	Da impostare ⁽¹³²⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti ⁽¹³³⁾	Totale Condannati non definitivi				
Abruzzo	160	96	59	37	192	1.225	82	0	1.659
Basilicata	113	24	21	15	60	226	0	0	399
Calabria	440	216	169	60	445	1.558	3	1	2.447
Campania	1.230	600	503	203	1.306	3.822	42	3	6.403
Emilia Romagna	398	192	130	41	363	2.325	52	1	3.139
Friuli Venezia Giulia	136	76	20	15	111	349	4	0	600
Lazio	1.011	508	410	102	1.020	3.762	20	3	5.816
Liguria	291	92	54	21	167	893	0	1	1.352
Lombardia	1.150	556	399	86	1.041	5.398	7	6	7.602
Marche	145	57	55	10	122	580	0	0	847
Molise	31	6	23	6	35	285	0	0	351
Piemonte	565	245	168	37	450	3.099	53	8	4.175
Puglia	662	252	235	74	561	2.267	9	2	3.501
Sardegna	216	120	68	30	218	1.555	21	0	2.010
Sicilia	1.058	628	402	170	1.200	3.434	40	1	5.733
Toscana	439	158	165	38	361	2.400	1	3	3.204
Trentino Alto Adige	67	26	13	2	41	279	1	0	388
Umbria	161	73	56	37	166	956	1	0	1.284
Valle d'Aosta	9	4	14	0	18	145	0	0	172
Veneto	373	149	101	28	278	1.625	5	1	2.282
Totale detenuti italiani + stranieri	8.655	4.078	3.065	1.012	8.155	36.183	341	30	53.364

¹³¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria– Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹³² La categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹³³ Nella categoria “misti” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 13 – Detenuti stranieri presenti per posizione giuridica¹³⁴.

Regione di detenzione	In attesa di primo giudizio	Condannati non definitivi				Condannati definitivi	Internati in case lavoro, colonie agricole altro	Da impostare ⁽¹³⁵⁾	Totale
		Appellanti	Ricorrenti	Misti ⁽¹³⁶⁾	Totale Condannati non definitivi				
Abruzzo	45	16	14	0	30	195	16	0	286
Basilicata	20	3	1	2	6	16	0	0	42
Calabria	64	48	53	2	103	292	2	0	461
Campania	186	83	87	16	186	483	6	1	862
Emilia Romagna	243	128	88	18	234	1.015	15	0	1.507
Friuli Venezia Giulia	63	32	9	1	42	130	0	0	235
Lazio	370	208	203	23	434	1.363	9	1	2.177
Liguria	174	52	32	12	96	464	0	1	735
Lombardia	593	300	211	32	543	2.252	2	6	3.396
Marche	87	13	32	4	49	188	0	0	324
Molise	9	0	11	0	11	91	0	0	111
Piemonte	281	137	78	8	223	1.130	16	4	1.654
Puglia	130	65	49	8	122	228	2	0	482
Sardegna	40	21	11	0	32	426	3	0	501
Sicilia	223	139	79	10	228	567	6	0	1.024
Toscana	298	114	112	21	247	1.046	1	2	1.594
Trentino Alto Adige	44	16	9	2	27	176	0	0	247
Umbria	48	11	14	4	29	299	1	0	377
Valle d'Aosta	8	2	11	0	13	90	0	0	111
Veneto	231	85	63	9	157	828	1	1	1.218
Totale detenuti stranieri	3.157	1.473	1.167	172	2.812	11.279	80	16	17.344

¹³⁴ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹³⁵ La categoria “*da impostare*” si riferisce ad una situazione transitoria. È infatti relativa a quei soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari.

¹³⁶ Nella categoria “*misti*” confluiscono i detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva.

ALLEGATO 14 – Detenuti italiani e stranieri per classi di età¹³⁷.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	4	44	108	173	190	225	247	409	219	40	0	1.659
Basilicata	3	19	46	69	55	60	61	58	25	3	0	399
Calabria	13	93	240	400	393	350	318	415	179	46	0	2.447
Campania	61	343	693	845	956	994	882	1.176	383	70	0	6.403
Emilia Romagna	37	200	349	419	443	411	412	523	262	81	2	3.139
Friuli Venezia Giulia	10	27	75	79	91	76	80	112	38	12	0	600
Lazio	79	332	663	790	819	822	817	1.004	402	88	0	5.816
Liguria	24	84	168	208	220	185	154	211	82	16	0	1.352
Lombardia	108	474	866	1.089	1.073	1.034	958	1.304	557	138	1	7.602
Marche	11	44	94	114	141	110	105	152	63	13	0	847
Molise	4	22	38	47	54	51	43	62	26	4	0	351
Piemonte	41	282	433	551	577	596	492	767	342	91	3	4.175
Puglia	30	175	390	499	564	503	484	628	184	44	0	3.501
Sardegna	11	80	159	236	262	279	291	456	192	44	0	2.010
Sicilia	70	383	762	887	863	768	704	888	347	61	0	5.733
Toscana	31	140	346	454	475	474	444	593	213	34	0	3.204
Trentino Alto Adige	7	41	66	67	55	55	36	49	9	3	0	388
Umbria	6	49	100	159	152	190	180	300	123	25	0	1.284
Valle d'Aosta	3	13	24	33	26	23	24	21	5	0	0	172
Veneto	31	148	300	374	348	286	252	376	128	38	1	2.282
Totale detenuti italiani + stranieri	584	2.993	5.920	7.493	7.757	7.492	6.984	9.504	3.779	851	7	53.364

¹³⁷ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato – Sezione statistica.

ALLEGATO 15 – Detenuti stranieri per classi di età¹³⁸.

Regione di detenzione	Da 18 a 20 anni	Da 21 a 24 anni	Da 25 a 29 anni	Da 30 a 34 anni	Da 35 a 39 anni	Da 40 a 44 anni	Da 45 a 49 anni	Da 50 a 59 anni	Da 60 a 69 anni	70 e oltre	Non rilevato	Totale
Abruzzo	0	30	34	63	51	42	30	25	10	1	0	286
Basilicata	0	3	9	14	9	3	1	3	0	0	0	42
Calabria	4	35	73	117	72	68	45	42	4	1	0	461
Campania	15	77	138	159	168	120	89	83	13	0	0	862
Emilia Romagna	28	153	267	305	283	191	139	109	29	1	2	1.507
Friuli Venezia Giulia	8/	18	46	51	47	31	20	1	2	0	0	235
Lazio	42	192	365	399	367	303	237	212	51	9	0	2.177
Liguria	17	60	125	153	135	98	68	69	8	2	0	735
Lombardia	73	351	583	710	591	453	294	277	58	5	1	3.396
Marche	7	31	56	72	70	42	20	19	7	0	0	324
Molise	2	14	16	19	24	11	9	14	1	1	0	111
Piemonte	22	199	270	326	311	235	132	131	21	4	3	1.654
Puglia	7	51	95	86	78	64	41	54	5	1	0	482
Sardegna	6	46	68	90	99	74	46	60	10	2	0	501
Sicilia	28	130	191	190	187	124	73	80	21	0	0	1.024
Toscana	23	113	258	316	306	247	159	150	20	2	0	1.594
Trentino Alto Adige	5	28	52	49	44	38	16	13	2	0	0	247
Umbria	3	32	58	72	65	67	41	32	7	0	0	247
Valle d'Aosta	3	8	19	26	18	14	13	10	0	0	0	111
Veneto	20	116	201	271	235	143	100	108	22	1	1	1.218
Totale detenuti stranieri	313	1.687	2.924	3.488	3.160	2.368	1.573	1.503	291	30	7	17.344

¹³⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 16 – Detenuti presenti per Regione di nascita, di residenza e stranieri¹³⁹.

Regione	Detenuti nati in:	Detenuti residenti in:	Totale detenuti italiani	Totale detenuti stranieri	Totale detenuti presenti
Abruzzo	382	671	1.373	286	1.659
Basilicata	272	262	357	42	399
Calabria	3.637	2.959	1.986	461	2.447
Campania	9.022	8.872	5.541	862	6.403
Emilia Romagna	549	2.415	1.632	1.507	3.139
Friuli Venezia Giulia	227	442	365	235	600
Lazio	2.938	5.490	3.639	2.177	5.816
Liguria	449	1.111	617	735	1.352
Lombardia	2.589	6.019	4.206	3.396	7.602
Marche	280	685	523	324	847
Molise	103	130	240	111	351
Piemonte	1.253	2.831	2.521	1.654	4.175
Puglia	4.398	4.494	3.019	482	3.501
Sardegna	952	982	1.509	501	2.010
Sicilia	6.816	6.684	4.709	1.024	5.733
Toscana	597	1.906	1.610	1.594	3.204
Trentino Alto Adige	84	294	141	247	388
Umbria	80	356	907	377	1.284
Valle d'Aosta	18	37	61	111	172
Veneto	564	1.401	1.064	1.218	2.282
Stato estero	18.154	417	//	//	//
Non rilevato	//	4.906	//	//	//
Totale nazionale	53.364	53.364	36.020	17.344	53.364

¹³⁹ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 17 – Detenuti italiani e stranieri con almeno una condanna definitiva, condannati per pena inflitta¹⁴⁰.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	15	32	60	184	284	305	151	194	1.225
Basilicata	8	14	25	39	85	40	8	7	226
Calabria	15	66	155	309	486	351	108	68	1.558
Campania	67	185	327	887	1.413	727	147	69	3.822
Emilia Romagna	57	148	216	528	666	369	164	177	2.325
Friuli Venezia Giulia	30	44	55	77	81	39	13	10	349
Lazio	139	279	483	961	1.055	544	188	113	3.762
Liguria	53	88	123	232	254	109	25	9	893
Lombardia	169	308	621	1.184	1.585	913	331	287	5.398
Marche	21	51	73	144	140	75	44	32	580
Molise	5	8	41	46	76	69	25	15	285
Piemonte	87	216	388	653	721	592	278	164	3.099
Puglia	53	143	291	539	746	376	83	36	2.267
Sardegna	13	42	108	287	392	303	211	199	1.555
Sicilia	97	176	323	819	1.181	616	139	83	3.434
Toscana	59	110	215	441	567	564	285	159	2.400
Trentino Alto Adige	18	32	53	102	61	12	1	0	279
Umbria	11	24	69	145	234	245	134	94	956
Valle d'Aosta	6	26	37	42	21	7	5	1	145
Veneto	62	136	238	375	452	223	72	67	1.625
Totale detenuti italiani + stranieri	985	2.128	3.901	7.994	10.500	6.479	2.412	1.784	36.183

¹⁴⁰ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 18 – Detenuti stranieri con almeno una condanna definitiva, condannati per pena inflitta¹⁴¹.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	5	9	23	63	53	34	7	1	195
Basilicata	1	2	2	6	5	0	0	0	16
Calabria	3	10	43	93	95	37	8	3	292
Campania	11	28	71	135	162	64	11	1	483
Emilia Romagna	39	90	123	295	325	104	27	12	1.015
Friuli Venezia Giulia	18	23	27	30	26	4	2	0	130
Lazio	66	140	229	437	329	137	17	8	1.363
Liguria	30	52	72	129	133	39	7	2	464
Lombardia	102	183	358	547	685	301	55	21	2.252
Marche	7	20	39	59	52	8	3	0	188
Molise	1	4	22	19	25	14	6	0	91
Piemonte	36	121	207	321	281	131	25	8	1.130
Puglia	7	21	48	78	49	21	4	0	228
Sardegna	3	6	45	143	165	46	18	0	426
Sicilia	24	32	67	173	179	60	16	16	567
Toscana	41	65	130	267	278	180	58	27	1.046
Trentino Alto Adige	8	20	39	67	36	6	0	0	176
Umbria	6	16	31	80	97	56	11	1	299
Valle d'Aosta	4	20	27	28	10	1	0	0	90
Veneto	40	92	151	228	192	88	25	12	828
Totale detenuti stranieri	452	954	1.753	3.198	3.177	1.331	300	112	11.279

¹⁴¹ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 19 – Detenuti italiani e stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva¹⁴².

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	161	148	128	199	251	121	23	194	1.225
Basilicata	45	40	34	49	37	14	0	7	226
Calabria	271	321	242	290	251	96	19	68	1.558
Campania	746	739	621	784	643	192	28	69	3.822
Emilia Romagna	430	408	325	425	365	165	30	177	2.325
Friuli Venezia Giulia	99	88	54	55	24	17	2	10	349
Lazio	832	794	566	675	548	200	34	113	3.762
Liguria	230	187	141	185	105	33	3	9	893
Lombardia	944	917	795	1.101	945	350	59	287	5.398
Marche	128	119	74	120	72	33	2	32	580
Molise	55	45	33	53	58	23	3	15	285
Piemonte	659	598	438	462	441	274	63	164	3.099
Puglia	407	473	399	462	375	102	13	36	2.267
Sardegna	236	258	191	249	244	144	34	199	1.555
Sicilia	654	691	535	741	534	167	29	83	3.434
Toscana	381	363	334	424	456	242	41	159	2.400
Trentino Alto Adige	83	76	48	49	21	1	1	0	279
Umbria	138	136	107	170	173	122	16	94	956
Valle d'Aosta	63	35	18	12	10	3	3	1	145
Veneto	350	338	271	293	223	69	14	67	1.625
Totale detenuti italiani + stranieri	6.912	6.774	5.354	6.798	5.776	2.368	417	1.784	36.183

¹⁴² Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 20 – Detenuti stranieri presenti per pena residua, con almeno una condanna definitiva¹⁴³.

Regione di detenzione	Da 0 a 1 anno	Da 1 a 2 anni	Da 2 a 3 anni	Da 3 a 5 anni	Da 5 a 10 anni	Da 10 a 20 anni	Oltre 20 anni	Ergastolo	Totale
Abruzzo	53	40	26	28	33	13	1	1	195
Basilicata	6	2	2	5	1	0	0	0	16
Calabria	75	87	54	36	25	11	1	3	292
Campania	132	112	73	79	69	15	2	1	483
Emilia Romagna	257	230	154	185	125	45	7	12	1.015
Friuli Venezia Giulia	45	43	18	17	5	2	0	0	130
Lazio	373	353	222	231	133	39	4	8	1.363
Liguria	126	111	69	100	44	11	1	2	464
Lombardia	506	464	384	427	350	87	13	21	2.252
Marche	53	55	26	34	16	3	1	0	188
Molise	29	18	8	13	17	5	1	0	91
Piemonte	345	290	190	148	107	40	2	8	1.130
Puglia	54	70	44	30	22	7	1	0	228
Sardegna	106	122	69	70	44	14	1	0	426
Sicilia	153	139	87	89	55	24	4	16	567
Toscana	225	223	165	193	151	52	10	27	1.046
Trentino Alto Adige	55	50	30	26	15	0	0	0	176
Umbria	71	57	38	77	35	19	1	1	299
Valle d'Aosta	49	18	14	6	3	0	0	0	90
Veneto	206	207	151	145	78	24	5	12	828
Totale detenuti stranieri	2.919	2.691	1.824	1.939	1.328	411	55	112	11.279

¹⁴³ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

ALLEGATO 21 – Detenuti usciti dagli Istituti penitenziari ex legge 199/2010 dall'entrata in vigore fino al 31 dicembre 2020^{144, 145}.

Regione di detenzione	Detenuti usciti ex legge 199/2010			di cui stranieri		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
Abruzzo	82	946	1.028	13	202	215
Basilicata	16	177	133	3	9	12
Calabria	28	723	751	5	82	87
Campania	230	2.375	2.605	35	178	213
Emilia Romagna	71	14	855	28	406	434
Friuli Venezia Giulia	40	426	466	12	122	134
Lazio	241	2.262	2.503	125	685	810
Liguria	55	847	902	31	366	397
Lombardia	445	4.378	4.823	279	2.108	2.387
Marche	15	332	347	2	95	97
Molise	//	227	227	//	20	20
Piemonte	168	2.393	2.561	83	1.009	1.092
Puglia	73	1.794	1.867	23	155	178
Sardegna	54	1.250	1.304	24	337	361
Sicilia	104	2.999	3.103	12	274	286
Toscana	168	2.285	2.453	67	1.208	1.275
Trentino Alto Adige	36	323	359	8	158	166
Umbria	52	490	542	22	160	182
Valle d'Aosta	//	134	134	//	54	54
Veneto	193	1.929	2.122	87	941	1.028
Totale detenuti italiani + stranieri	2.071	27.014	29.085	859	8.569	9.428

¹⁴⁴ Dati elaborati sulla base delle fonti statistiche pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento della Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹⁴⁵ Il dato comprende il numero complessivo di usciti dagli Istituti penitenziari per adulti ai sensi della legge 199/2010 e successive modifiche (*Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive*) dall'entrata in vigore della stessa. Non comprende, invece, i casi in cui il beneficio sia concesso dallo stato di libertà. Nel numero complessivo vengono conteggiati gli usciti per i quali la pena risulta già scontata e i casi di revoca (ad esempio per commissione di reati o irreperibilità).

I dati relativi agli usciti sono soggetti ad assestamento, pertanto eventuali piccoli scostamenti nel tempo dai valori inizialmente forniti non devono essere considerati imprecisioni.

ALLEGATO 22 – Detenuti italiani e stranieri per tipologia di reato^{146, 147}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	125	7.149	7.274
Legge droga	655	18.102	18.757
Legge armi	104	9.293	9.397
Ordine pubblico	104	2.627	2.731
Contro il patrimonio	1.202	29.543	30.745
Prostituzione	84	461	545
Contro la pubblica Amministrazione	184	8.215	8.399
Incolumità pubblica	27	1.594	1.621
Fede pubblica	189	4.164	4.353
Moralità pubblica	1	85	86
Contro la famiglia	120	3.676	3.796
Contro la persona	771	22.324	23.095
Contro la personalità dello Stato	17	120	137
Contro l'Amministrazione della giustizia	285	6.174	6.459
Economia pubblica	19	828	847
Contravvenzioni	88	3.817	3.905
Legge stranieri	79	1.188	1.267
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	42	981	1.023
Altri reati	64	2.221	2.805

¹⁴⁶ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹⁴⁷ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

ALLEGATO 23 – Detenuti stranieri per tipologia di reato^{148, 149}.

Tipologia di reato	Donne	Uomini	Totale
Associazione di stampo mafioso (416 bis)	9	241	250
Legge droga	208	6.265	6.473
Legge armi	11	758	769
Ordine pubblico	43	539	582
Contro il patrimonio	349	8.108	8.457
Prostituzione	77	332	409
Contro la pubblica Amministrazione	53	3.137	3.190
Incolumità pubblica	3	182	185
Fede pubblica	49	1.366	1.415
Moralità pubblica	1	29	30
Contro la famiglia	37	960	997
Contro la persona	279	6.988	7.267
Contro la personalità dello Stato	3	40	43
Contro l'Amministrazione della giustizia	75	1.092	1.167
Economia pubblica	//	20	20
Contravvenzioni	27	676	703
Legge stranieri	67	1.085	1.152
Contro il sentimento e la pietà dei defunti	9	97	106
Altri reati	7	155	162

¹⁴⁸ Dati tratti dal sito del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica.

¹⁴⁹ La numerosità indicata per ogni categoria di reato corrisponde esattamente al numero di soggetti coinvolti. Nel caso in cui ad un soggetto siano ascritti reati appartenenti a categorie diverse egli viene conteggiato all'interno di ognuna di esse. Ne consegue che ogni categoria deve essere considerata a sé stante e non risulta corretto sommare le frequenze.

ALLEGATO 24 – Elenco attività complementari.

A – Comunicazione.

- Invio ai detenuti dei consueti auguri per il nuovo anno – Aosta, 8 gennaio 2020;
- Comunicazione alla cittadinanza delle nuove disposizioni per l'accesso all'ufficio del Difensore civico anche per quanto attiene sia le funzioni di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sia quelle di Garante per l'infanzia e l'adolescenza – Aosta, 9 marzo 2020;
- Invio copie *ex lege* della *Relazione annuale sull'attività svolta in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'anno 2019* al Presidente del Consiglio della Valle nonché ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati – Aosta, 12 marzo 2020;
- Condivisione, con gli altri Garanti nominati dalle Regioni, Comuni e Province, dell'*Appello della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà* rivolto al Presidente della Repubblica, al Parlamento, ai Sindaci e ai Presidenti delle Regioni per chiedere, in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19, ulteriori misure di riduzione della popolazione detenuta – Roma / Aosta, 30 marzo 2020;
- Appello del Difensore civico ai concittadini, anche in qualità di Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale sia di Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con l'invito a restare a casa durante la prima fase dell'emergenza sanitaria da COVID-19 – Aosta, 8 aprile 2020;
- Intervista al TG Regione in ordine alla situazione della Casa circondariale di Brissogne – Aosta, 14 novembre 2020;
- Condivisione dell'*Appello al Parlamento: carcere, sovraffollamento e pandemia*, rivolto dalla Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà – Roma / Aosta, 17 novembre 2020.

B – Rapporti istituzionali e relazioni esterne.

- Partecipazione al *Giorno della Memoria 2020* – Aosta, 27 gennaio 2020;
- Partecipazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d'Aosta – Aosta, 6 febbraio 2020;
- Partecipazione alle celebrazioni del 74° anniversario dell'Autonomia, del 72° anniversario dello Statuto speciale e della Festa della Valle d'Aosta – Aosta, 23 febbraio 2020;

- Partecipazione alla videoconferenza di presentazione della *Relazione annuale - Attività 2019*, di anticipazione del report *Tutto Chiuso*, e di lancio del *Sito Web liberante.it*, organizzata dall'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino – Torino / Aosta, 12 giugno 2020;
- Partecipazione, via piattaforma telematica, alla presentazione della Relazione al Parlamento 2020 da parte del Garante nazionale, presso l'Università degli Studi di Roma Tre – Roma / Aosta, 26 giugno 2020;
- Partecipazione in videoconferenza con i vertici di Cassa Ammende, unitamente agli altri colleghi regionali, con riferimento ai progetti con le Regioni in tema di *housing* sociale – Roma / Aosta, 13 luglio 2020;
- Partecipazione a due dei tre incontri pubblici ed *online* sul tema della detenzione durante l'emergenza sanitaria denominati *Tutto Chiuso. L'emergenza sanitaria nei luoghi di privazione della libertà personale*, organizzati dall'Ufficio del Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Torino – Torino / Aosta, 9 e 10 novembre 2020;
- Invio dell'*Appello al Parlamento: carcere, sovraffollamento e pandemia* della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà – Roma / Aosta, 17 novembre 2020;
- Incontro con Emilia Rossi, componente del Collegio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, in visita alla Casa circondariale di Brissogne – Aosta, 15 dicembre 2020;
- Partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Garanti regionali delle persone private della libertà, via piattaforma telematica:
 - Roma / Aosta, 29 luglio 2020;
 - Roma / Aosta 27 ottobre 2020;
 - Roma / Aosta, 12 novembre 2020.
- Partecipazione alle riunioni del *Piano di Zona della Valle d'Aosta*, via piattaforma telematica:
 - Aosta, 21 settembre 2020;
 - Aosta, 11 dicembre 2020.

C – Altre attività.

Nelle more del rinnovo del Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione autonoma Valle d'Aosta in tema di tutela dei diritti e attuazione dei principi costituzionali di rieducazione e reinserimento del condannato, le riunioni semestrali dell'Osservatorio per la verifica dell'applicazione del menzionato Protocollo non hanno avuto luogo.

ALLEGATO 25 – Appello della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà¹⁵⁰.



**CONFERENZA DEI GARANTI TERRITORIALI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ**

COMUNICATO STAMPA

CORONAVIRUS. CARCERI. APPELLO DEI GARANTI TERRITORIALI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ALLE CAMERE, AI SINDACI E AI PRESIDENTI DELLE REGIONI PER ULTERIORI MISURE DI RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE DETENUTA.

Di seguito il testo dell'appello della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà, condiviso dai Garanti nominati da Regioni, Province e Comuni.

“I primi casi di positività al virus Covid-19 registrati in alcuni istituti penitenziari, hanno riportato l'attenzione sui rischi connessi alla sua possibile diffusione in carcere, dove le misure di prevenzione prescritte alla popolazione in libertà non possono essere rispettate in condizioni di sovraffollamento, come ieri ha detto anche Papa Francesco. Come più volte raccomandato dal Garante nazionale delle persone private della libertà, e indicato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità e dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura, sono necessari importanti interventi deflattivi della popolazione detenuta che consentano la domiciliazione dei condannati a fine pena e la prevenzione e l'assistenza necessaria a quanti debbano restare in carcere.

I provvedimenti legislativi presi dal Governo sono largamente al di sotto delle necessità. Se anche raggiungessero tutti i potenziali beneficiari (6000 detenuti, secondo il Ministro della Giustizia), sarebbero insufficienti, come recentemente sottolineato dal Consiglio superiore della magistratura, dall'Associazione nazionale magistrati, dall'Unione delle Camere penali e dall'Associazione dei docenti di diritto penale. Con quelle misure non solo non si supera il sovraffollamento esistente (formalmente di 7-8000 persone, sostanzialmente di almeno diecimila), ma non si garantisce il necessario distanziamento sociale richiesto a tutta la popolazione per la prevenzione della circolazione del virus. Servono, e urgentemente, ulteriori misure, di rapida applicazione, che portino la popolazione detenuta al di sotto della capienza regolamentare effettivamente disponibile.

Noi, Garanti delle persone private della libertà nominati dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni italiani, impegnati tutti i giorni sul campo, fianco a fianco con i magistrati di sorveglianza, dirigenti e operatori penitenziari e della sanità pubblica, del volontariato e del terzo settore, anche nella individuazione di mezzi e risorse necessarie per l'accoglienza dei condannati ammissibili alla detenzione domiciliare, facciamo dunque appello al Presidente della Repubblica, quale supremo garante dei valori costituzionali in gioco, ai Sindaci e ai Presidenti delle Regioni, delle Province e delle Aree metropolitane di cui siamo espressione e ai Parlamentari della Repubblica, affinché nell'esame del decreto-legge contenente le norme finalizzate alla riduzione della popolazione detenuta vengano adottate misure molto più incisive e di pressoché automatica applicazione, in grado di portare nel giro di pochi giorni la popolazione detenuta sotto la soglia della capienza regolamentare effettivamente disponibile”.

Stefano Anastasia, Regioni Lazio e Umbria Samuele Ciambriello, Regione Campania Gianmarco Cifaldi, Regione Abruzzo Giovanni Fiandaca, Regione Sicilia Enrico Formento Dojot, Regione Val d'Aosta Mirella Gallinaro, Regione Veneto	Leontina Lanciano, Regione Molise Carlo Lio, Regione Lombardia Marcello Marighelli, Emilia Romagna Bruno Mellano, Regione Piemonte Andrea Nobili, Regione Marche Paolo Pittaro, Regione Friuli Venezia Giulia
--	---

SEDE ISTITUZIONALE
Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome
Via P. Cossa n. 41 - 00193 Roma

SEDE OPERATIVA
Garante persone private della libertà - Consiglio regionale del Lazio
Via Capitani Bavastron n. 108 - 00154 Roma
Tel: +39 06.51686117 - 06.51531120 - e-mail: info@garantedetenutilazio.it

¹⁵⁰ Appello della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà del 30 marzo 2020, condiviso dai Garanti nominati dalle Regioni, Comuni e Province.



**CONFERENZA DEI GARANTI TERRITORIALI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ**

Piero Rossi, Regione Puglia	Agostino Siviglia, Regione Calabria
Vanna Jahier, Provincia di Pavia	Carlo Mele, Provincia di Avellino
Antonia Menghini, Provincia di autonoma Trento	Bruno Mitrugno, Provincia di Brindisi
Paolo Allemanno, Comune di Saluzzo	Manuela Leporati, Comune di Vercelli
Edvige Baldino, Comune di Tempio Pausania	Silvia Magistrini, Comune di Verbania
Giulia Bellinelli, Comune di Rovigo	Francesco Maisto, Comune di Milano
Marco Bellotto, Comune di Lecco	Maria Mancarella, Comune di Lecce
Franca Berti, Comune di Bolzano	Alberto Marchesi, Comune di Pisa
Elisabetta Burla, Comune di Trieste	Nataschia Marzinotto, Comune di Udine
Dino Campiotti, Comune di Novara	Paolo Mocci, Comune di Oristano
Stefania Carnevale, Comune di Ferrara	Paola Perinetto, Comune di Ivrea
Sonia Caronni, Comune di Biella	Alessandro Prandi, Comune di Alba
Roberto Cavalieri, Comune di Parma	Paolo Praticò, Area metropolitana di Reggio Calabria
Sofia Ciuffoletti, Comune di San Gimignano	Luisa Ravagnani, Comune di Brescia
Cecilia Collini, Comune di Siena	Marco Revelli, Comune di Alessandria
Eros Cruccolini, Comune di Firenze	Giovanna Serra, Comune di Nuoro
Giovanni De Peppo, Comune di Livorno	Alessandra Severi, Comune di Lucca
Antonello Faimali, Comune di Piacenza	Sergio Stefenoni, Comune di Venezia
Paola Ferlauto, Comune di Asti	Gabriella Stramaccioni, Comune di Roma
Federico Ferraro, Comune di Crotone	Ione Toccafondi, Comune di Prato
Margherita Forestan, Comune di Verona	Monica
Cristina Gallo, Comune di Torino	Matteo Luigi Tosi, Comune di Busto Arsizio
Emilio Guerra, Comune di Belluno	Mario Tretola, Comune di Cuneo
Antonio Ianniello, Comune di Bologna	Antonello Unida, Comune di Sassari
Pietro Iola, Comune di Napoli	Tommaso Vezzosi, Comune di Porto Azzurro
Valentina Lanfranchi, Comune di Bergamo	Giovanni Villari, Comune di Siracusa

Per contatti e ulteriori informazioni:

Sara Foi
M 3473310071
sara.foi@laziocrea.it

SEDE ISTITUZIONALE

Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative
delle regioni e delle province autonome
Via P. Cossa n. 41 - 00193 Roma

SEDE OPERATIVA

Garante persone private della libertà - Consiglio regionale del Lazio
Via Capitan Bavastro n. 108 - 00154 Roma
Tel: +39 06.51686117 - 06.51531120 - e-mail: info@garantedetenutilazio.it

ALLEGATO 26 – Appello al Parlamento: carcere, sovraffollamento e pandemia¹⁵¹.



CONFERENZA DEI GARANTI TERRITORIALI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ

Appello al Parlamento: carcere, sovraffollamento e pandemia

Il carcere è una realtà in cui il rischio della diffusione del covid-19 è molto alto: il fisiologico assembramento di un numero considerevole di persone in uno spazio angusto non permette, infatti, di rispettare le regole minime di distanziamento fisico e di igiene funzionali alla prevenzione del virus. La patologica situazione di sovraffollamento che caratterizza le nostre carceri contribuisce inoltre fatalmente ad accrescere il rischio di diffusione del contagio. Di qui la necessità di incidere significativamente sul numero delle presenze in carcere, strutturalmente, attraverso una politica di coerente e costante decarcerizzazione, e nell'immediato, per la tutela del diritto alla salute di detenuti e operatori penitenziari.

In questo senso sono andati gli appelli del Comitato Europeo per la prevenzione della Tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti che nel marzo di quest'anno ha stilato dieci raccomandazioni/principi indirizzati alle autorità degli Stati membri del Consiglio d'Europa, in cui veniva sollecitata l'urgenza di ridurre il numero delle presenze nelle carceri e quello della Commissaria, Dunja Mijatović, all'utilizzo, senza discriminazioni, di qualsiasi possibile alternativa al carcere.

Il contagio all'interno degli istituti riflette in questi ultimi tempi, purtroppo, in maniera amplificata il trend in crescita registrato anche nelle nostre città. Si sta, infatti, diffondendo in maniera assai preoccupante: in pochi giorni personale e detenuti positivi si sono rapidamente moltiplicati, superando di gran lunga i casi registrati nella primavera scorsa.

Dagli ultimi rilevamenti, al 13 novembre, emergono più di 600 positivi tra la popolazione detenuta e più di 800 tra gli operatori del settore penitenziario, di cui la maggior parte afferente alla polizia penitenziaria.

Senza contare che troppo spesso la necessità di individuare spazi per l'isolamento delle persone contagiate dal virus implica un'ulteriore contrazione degli spazi destinati alla restante popolazione detenuta.

Una significativa riduzione delle presenze in carcere contribuirebbe positivamente ad affrontare nel migliore dei modi la gestione sanitaria interna della prevenzione e dei focolai, favorendo migliori condizioni lavorative per gli operatori penitenziari e permettendo, ove possibile, la prosecuzione in condizioni di sicurezza, delle attività lavorative e formative, di istruzione, culturali o sportive. L'auspicio è quello di non dover tornare a quella chiusura generalizzata delle attività trattamentali imposta in

SEDE ISTITUZIONALE
Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative
delle regioni e delle province autonome
Via P. Cossa n. 41 - 00193 Roma

SEDE OPERATIVA
Garante persone private della libertà - Consiglio regionale del Lazio
Via Capitano Bavastro n. 108 - 00154 Roma
Tel: +39 06.51686117 - 06.51531120 - e-mail: info@garantedetenutiazio.it

¹⁵¹ Appello della Conferenza dei Garanti territoriali delle persone private della libertà al Parlamento italiano del 17 novembre 2020.



CONFERENZA DEI GARANTI TERRITORIALI
DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÀ

primavera. Devono inoltre essere assicurate alla generalità dei detenuti le telefonate e le videochiamate, anche oltre il minimo garantito da legge e regolamento e, finché possibile, i colloqui in presenza.

In questo contesto, le misure adottate dal Governo con il d.l. n. 137/2020 sembrano però, così come articolate, fornire una risposta inadeguata.

Dai dati forniti dal Garante Nazionale nel suo report settimanale emerge che solo 2202 persone detenute potrebbero usufruire della detenzione domiciliare, avendo un idoneo domicilio, un residuo di pena inferiore ai 18 mesi e nessuna preclusione ostativa.

Rivolgiamo pertanto un appello al Parlamento affinché voglia, in sede di conversione, adottare tutte le misure opportune per poter giungere ad una significativa riduzione del numero delle presenze dei detenuti negli istituti di pena, a partire da quelle già indicate dal Garante nazionale, applicando in modo estensivo e razionale le stesse previsioni previste dal decreto, senza sacrificio della sicurezza sociale, nell'auspicio che le stesse possano andare a beneficio anche dei soggetti più deboli (psichicamente fragili, tossicodipendenti, alcolodipendenti, senza fissa dimora).

Si auspica che la configurazione di queste misure sia tale da facilitare lo scrutinio da parte dei Magistrati di Sorveglianza, i cui uffici peraltro sono significativamente in sofferenza, e da parte delle Procure.

Riteniamo pienamente condivisibile e dunque auspichiamo che possa essere accolta anche la proposta di prevedere una liberazione anticipata speciale e la sospensione dell'emissione dell'ordine di esecuzione delle pene detentive fino al 31 dicembre 2021.

(17.11.2020)

SEDE ISTITUZIONALE

Conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative
delle regioni e delle province autonome
Via P. Cossa n. 41 - 00193 Roma

SEDE OPERATIVA

Garante persone private della libertà - Consiglio regionale del Lazio
Via Capitano Bavastro n. 108 - 00154 Roma
Tel: +39 06.51686117 - 06.51531120 - e-mail: info@garantedetenutilazio.it

ALLEGATO 27 – Proposta progettuale **NULLAOSTA al reinserimento**¹⁵².

 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	CASSA DELLE AMMENDE
DOMANDA DI FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA	
<i>La struttura del progetto prevede uno o più sub progetti nel caso di attivazione di interventi in una o più delle tipologie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) sotto richiamati.</i>	
TITOLO DEL PROGRAMMA: NULLAOSTA al reinserimento	
DURATA (durata 18 mesi):	
DATA PRESUNTA DI INIZIO: MARZO 2020 DATA PRESUNTA DI FINE: AGOSTO 2021	
AREA DI INTERVENTO: 1) <i>PERCORSI DI INCLUSIONE SOCIALE E/O INSERIMENTO LAVORATIVO RIVOLTI A PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN AMBITO PENALE</i> 2) <i>INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE PERSONE SOTTOPOSTE A PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN AMBITO PENALE</i> 3) <i>SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO, PER LA GIUSTIZIA RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE</i>	
Costo del finanziamento richiesto alla Cassa delle Ammende	€ 119.800,00
Importo del co – finanziamento (non inferiore al 30%)	€ 58.000,00
COSTO TOTALE (come da scheda analitica dei costi allegata)	€ 177.800,00
1. <u>Anagrafica soggetto proponente</u> Denominazione del soggetto proponente: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA – DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI	

¹⁵² Proposta progettuale elaborata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e da altri partner progettuali e approvata dalla Cassa delle Ammende.

Sede: DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI

Indirizzo: LOCALITA' LA MALADIÈRE, 12 – SAINT CHRISTOPHE - 11020

Telefono: 0165527005

e-mail: pianodizona@regione.vda.it

PEC: politiche_sociali@pec.regione.vda.it

2. Responsabile del progetto:

(di regola coincidente con il soggetto proponente)

Nome e cognome: PATRIZIA SCAGLIA – COORDINATRICE Dipartimento politiche sociali

Sede: LOCALITA' LA MALADIÈRE, 12 – SAINT CHRISTOPHE - 11020

Telefono: 0165 527005/527112

e-mail: pianodizona@regione.vda.it

PEC: politiche_sociali@pec.regione.vda.it

Data 30/10/2019

Firma

3. Descrizione della partnership e cofinanziamento

Proponente:	Regione Autonoma Valle d'Aosta: Presidenza della Regione - Dipartimento Politiche sociali - Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione	Euro 36.000,00
Partner :	Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	
Partner :	Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	Euro 22.000,00
Partner :	Centro Giustizia minorile Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria	

Si prega di allegare una dichiarazione di partenariato per ciascun partner (comprendente le modalità di intervento, ed eventualmente, l'indicazione dell'importo del co-finanziamento)

4. Tipologia dell'intervento in favore dei soggetti in esecuzione pena

- ☐ Interventi di inclusione sociale e/o occupazionale per le persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria in ambito penale
- ☐ interventi di formazione professionale e di riconoscimento delle competenze formali e informali e accompagnamento all'inserimento lavorativo per le persone in esecuzione
- ☐ interventi culturali e/o mirate alla promozione della cittadinanza attiva;
- ☐ interventi di mediazione sociale e culturale e gestione dei conflitti;
- ☐ sviluppo di servizi pubblici per il sostegno alle vittime di reato, per la giustizia riparativa e la mediazione penale;
- ☐ interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di pubblica utilità.

5. Breve sintesi dell'idea progettuale (max. 300 parole)

Il progetto intende sviluppare il modello di presa in carico sperimentato negli ultimi anni sul territorio regionale nell'ambito delle misure di sostegno per "l'inclusione attiva" e destinato a soggetti in condizione di fragilità economica, sociale, relazionale e lavorativa in carico ai servizi pubblici (servizi sociali, Centri per l'impiego). Per tali soggetti, beneficiari di contributi economici regionali e nazionali (Reddito di inclusione, legge regionale 18/2015), sono stati attivati dei percorsi di sostegno individualizzati in base alle rispettive fragilità che hanno spaziato da interventi di formazione specifica, di accompagnamento al lavoro, di tirocini lavorativi, di cittadinanza attiva intesa come opportunità per incrementare o sperimentare situazioni di socializzazione e di solidarietà all'interno della comunità al fine di uscire dall'isolamento sociale e di attivare percorsi di autonomizzazione. Il progetto a valere sui finanziamenti previsti da Cassa Ammende consentirebbe, dunque, di estendere e sperimentare anche per i soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria in ambito penale, sia reclusi presso la Casa Circondariale di Aosta che dimoranti sul territorio regionale, (segnalati dall'UIEPE, dall'equipe di Osservazione e Trattamento della Casa Circondariale di Brissogne-Aosta e dai Servizi per la Giustizia Minorile e di Comunità) tale modalità di presa in carico. Il suddetto modello prevede un'approfondita valutazione - in collaborazione con i servizi competenti - delle differenti condizioni di fragilità e delle potenzialità dei singoli, la conseguente definizione del progetto individuale di reinserimento sociale e/o lavorativo e l'attivazione di interventi specifici utilizzando le risorse territoriali formali e informali. Tali interventi si sostanziano in differenti attività quali per esempio: inserimento in corsi di formazione, tirocini individuali o di gruppo, azioni di cittadinanza attiva individuali o di gruppo, inserimento in associazioni di volontariato. La sinergia tra gli attori pubblici e il privato sociale, il cui potenziamento era un obiettivo della sperimentazione del suddetto modello di presa in carico, rappresenta una condizione necessaria fin dalla fase di valutazione e lettura dei bisogni dei singoli, per poi divenire imprescindibile nella fase di ri-attivazione e inserimento dei beneficiari nell'ambito delle risorse della

comunità formali e informali.

La proposta progettuale a valere su Cassa Ammende intende potenziare, in favore delle persone in esecuzione penale, le reti di collaborazioni all'interno della comunità in base ad una logica di welfare generativo al fine di strutturare un modello integrato di presa in carico delle situazioni di fragilità sostenendole verso l'autonomia economica e sociale. Per quanto concerne i soggetti detenuti, in un'ottica di presa in carico continuativa e sinergica "dentro-fuori" dal carcere, si intende avvalersi delle opportunità formative già attive o attivabili all'interno dell'Istituto di Aosta, estendere anche a questi ultimi le suddette azioni progettuali tramite l'eventuale inserimento in attività di lavoro esterne all'Istituto e l'accompagnamento verso un'autonomia socio-economica e relazionale. Data la particolare tipologia delle persone ristrette nella Casa Circondariale di Aosta (stranieri senza riferimenti familiari e privi di documenti ecc.) si prevedono anche azioni di sostegno individuali e di gruppo, compreso il supporto tra pari.

6. Analisi dei bisogni e motivazioni dell'idea progettuale (max. 600 parole)

La platea delle persone sottoposte a provvedimenti penali sul territorio – ivi considerate anche quelle recluse presso la Casa Circondariale – evidenzia una specifica fragilità nell'accesso e nella tenuta rispetto a opportunità di inclusione lavorativa e sociale pure presenti nell'ambito regionale. Per tale ragione il progetto si pone quale esplicito obiettivo l'implementazione di funzioni di tutoraggio e orientamento della fascia di utenza in questione, con la duplice finalità di rendere effettivo l'utilizzo delle risorse formative, di inserimento lavorativo e di supporto abitativo già presenti e di sperimentare la possibilità di un impiego delle persone sottoposte a misure penali utile ed orientato all'incremento del benessere delle comunità territoriali, in una prospettiva di Restorative Justice.

In relazione alle situazioni di vulnerabilità personale, che necessitano una particolare attenzione, si intendono utilizzare strumenti di intervento per il supporto individuale e di gruppo atte a favorire il superamento delle impasse e l'integrazione nel contesto penitenziario/comunitario.

Per tali ragioni appare assolutamente fondamentale procedere ad un cofinanziamento da parte del Ministero della Giustizia – Ufficio Interdistrettuale per l'Esecuzione Penale Esterna per il Piemonte e la Valle d'Aosta, non tanto in termini di flussi finanziari, quanto di valorizzazione di una specifica figura professionale che curi il monitoraggio costante ed il raccordo quotidiano tra enti pubblici e del terzo settore impegnati nella realizzazione del progetto, a partire dalla registrazione e verifica dell'andamento dei singoli percorsi di inserimento.

In alcuni casi la concessione dei permessi o della detenzione domiciliare ai sensi della legge 199/10 è ostacolata dalla mancanza di riferimenti abitativi, per cui emerge l'esigenza di ampliare e diversificare le opportunità di accoglienza abitativa, partendo ovviamente dalle risorse già esistenti sul territorio.

Allo scopo di realizzare una conoscenza diffusa del paradigma di giustizia riparativa, si rendono necessarie iniziative di sensibilizzazione nei confronti sia delle persone sottoposte ad esecuzione penale (attraverso percorsi di gruppo volti alla consapevolezza delle conseguenze del reato) sia della cittadinanza; esse costituiscono i presupposti all'attivazione di specifici servizi dedicati agli autori di

reato e alle vittime per creare uno spazio di elaborazione del conflitto connesso alla condotta deviante e per abbassare le reciproche barriere difensive ed introdurre uno sguardo nuovo alle persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria in ambito penale, quali possibili portatori non tanto o solo di problemi, ma anche di risorse a vantaggio della comunità valdostana.

Per quanto riguarda l'ambito dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale minorile si evidenziano problematiche legate alla carenza di formazione scolastica e professionale con conseguente difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro. Appaiono necessari interventi mirati ed individualizzati volti al superamento della condizione di svantaggio e all'accompagnamento in percorsi di inclusione sociale, anche attraverso azioni di giustizia riparativa.

Tali azioni potranno contribuire a rafforzare le competenze umane e relazionali di giovani con fragilità personali e con percorsi caratterizzati dall'assenza di reti familiari e sociali che possano offrire un adeguato sostegno.

7. Obiettivi specifici che si intendono raggiungere e risultati attesi al termine dell'iniziativa progettuale (max 700 parole)

Obiettivi specifici	Risultati attesi
DI SISTEMA	
Rafforzare e formalizzare una governance interistituzionale per la presa in carico dei soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria in ambito penale	Definizione di prassi formali di collaborazione e tavoli di lavoro permanenti QUALE UNA CABINA DI REGIA REGIONALE
Consolidare ed ampliare il modello di presa in carico attivo sul territorio regionale nell'ambito del reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in condizione di fragilità economica, sociale, relazionale e lavorativa in carico ai servizi pubblici (servizi sociali, Centri per l'impiego).	Estensione anche ai soggetti in esecuzione penale anche in regime di detenzione, del modello di presa in carico attivo sul territorio regionale nell'ambito del reinserimento sociale e lavorativo, rivolto ai soggetti in condizione di fragilità economica, sociale relazionale e lavorativa in carico ai servizi pubblici (servizi sociali, Centri per l'impiego).
Promuovere lo sviluppo di un welfare generativo: un welfare che sia in grado di rigenerare le risorse (già) disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell'intera collettività.	Inserimento dei beneficiari del progetto in attività e percorsi in grado di generare benessere per i singoli medesimi ma anche per la collettività (es. attività di volontariato, attività di utilità sociale, cura degli spazi comuni ecc...)
Potenziare la collaborazione con i soggetti territoriali della rete	Coinvolgimento di associazioni di volontariato, enti locali e altri enti pubblici e privati nelle attività progettuali
Avviare la collaborazione con enti e agenzie competenti in merito alla giustizia riparativa e alla mediazione penale	Definizione di prassi formalizzate di collaborazione con i soggetti competenti nell'ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale
DI ATTIVITA'	
Sperimentare l'inserimento strutturato di	

destinatari di provvedimenti penali anche in regime di detenzione, nel modello di presa in carico regionale finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo	Inserire almeno 60 soggetti destinatari di provvedimenti penali, anche in regime di detenzione, nel modello di presa in carico regionale
Favorire il reinserimento lavorativo	Attivazione di circa n° 20 tirocini formativi
Favorire il reinserimento sociale e azioni di cittadinanza attiva anche nell'ambito di associazioni di volontariato	Attivazione di almeno n° 10 opportunità di cittadinanza attiva
Potenziare gli strumenti e le risorse individuali tramite percorsi formativi adeguati	Inserimento di almeno n° 40 soggetti in percorsi formativi
Fornire sostegno agli individui e ai nuclei nell'ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale	Avviare interventi mirati di sostegno nell'ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale in collaborazione con enti e agenzie competenti in merito alla giustizia riparativa e alla mediazione penale. Promuovere eventuali percorsi di gruppo volti alla consapevolezza dei conflitti sottesi al reato e alle relative conseguenze sociali della condotta deviante.

8. Breve descrizione delle attività previste e delle modalità di realizzazione:

Le attività che si ipotizza di realizzare collegate agli obiettivi di "Sistema" sono le seguenti:

- 1) Condivisione di **prassi di collaborazione** formali tra gli enti e i servizi territoriali competenti nell'ambito delle politiche sociali, del lavoro e della formazione, l'Ufficio interdistrettuale di esecuzione penale esterna, il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e il Carcere, il Centro Giustizia minorile
- 2) Attivazione di **un tavolo tecnico permanente** di lavoro (Cabina di Regia) tra gli enti coinvolti finalizzato alla promozione della collaborazione tra gli enti medesimi, all'individuazione di nuove strategie per la presa in carico di soggetti in esecuzione penale
- 3) **Formalizzare la collaborazione** con altri soggetti della rete territoriale per la presa in carico dei soggetti in esecuzione penale
- 4) **Avviare delle collaborazioni con enti e agenzie** competenti nell'ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale al fine di sviluppare interventi di sostegno nell'ambito della mediazione penale e della giustizia riparativa sul territorio regionale

Il modello di presa in carico si sostanzia, in sintesi, nelle seguenti attività:

- 1) **La presa in carico** delle persone segnalate dai servizi competenti (UIEPE, Centro Giustizia minorile, Istituto penitenziario...) e la condivisione, con il servizio sociale e con gli operatori che hanno in carico la situazione, delle informazioni necessarie al fine di valutare congiuntamente - eventualmente con gli operatori dei Centri per l'Impiego - il percorso più idoneo e congruo. In questa fase risulta indispensabile il coinvolgimento tramite appositi colloqui del soggetto destinatario dell'intervento in quanto la sua collaborazione e motivazione rappresentano condizione imprescindibile per l'avvio delle attività. La filosofia di fondo che anima la gestione del progetto e che si riscontra necessariamente nel progetto individuale, prevede che il beneficiario non assuma una dimensione passiva, ma diventi protagonista delle sue azioni, sia

verso di sé, sia verso la comunità territoriale.

- 2) **La definizione del progetto individuale** redatto in base alle fragilità e alle potenzialità del soggetto destinatario. Sono ovviamente previste attività di monitoraggio e valutazione del progetto e l'eventuale rimodulazione durante il processo di presa in carico. La definizione del progetto e delle relative azioni di sostegno verranno modulate in base ai bisogni individuali e potranno prevedere l'eventuale attivazione di misure regionali quali per esempio: inserimento in strutture di prima accoglienza e/o housing first, misure temporanee di sostegno economico.
- 3) L'inserimento dei beneficiari in **attività/interventi** definiti dal progetto individuale quali:
 - Percorsi formativi: i soggetti verranno inseriti in percorsi formativi attivi in ambito regionale in base alle loro esigenze e potenzialità (es. progetti finanziati dal FSE finalizzati all'inclusione socio lavorativa delle fasce deboli). Inoltre, si prevede di attivare dei percorsi formativi specifici finalizzati ad aumentare l'occupabilità delle persone e percorsi finalizzati a fornire conoscenze e strumenti per la ricerca attiva del lavoro (anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie).
 - Tirocini formativi di gruppo o in forma individuale: i tirocini formativi, disciplinati dalla normativa regionale consentiranno di sviluppare eventuali competenze lavorative favorendo il reinserimento nel mondo del lavoro "protetto" e sostenuto dalla presenza di tutor adeguatamente formati.
 - Azioni di cittadinanza attiva in forma individuale o di gruppo: tramite tali azioni si intende attivare i beneficiari, riconoscendo loro di possedere adeguate competenze, nei confronti di altri utenti dei servizi sociali relativamente al disbrigo di pratiche burocratiche o nel reperimento di informazioni presso uffici pubblici. L'azione in gruppo consiste nel realizzare eventuali attività una tantum in occasione di eventi territoriali quali feste di quartiere, sagre di paese, corvée, ecc. in cui il gruppo dei beneficiari possa mettersi in evidenza e fornire un servizio a favore della collettività. Tali azioni rappresentano un modo per valorizzare le competenze dei beneficiari, ridare loro responsabilità e fiducia in se stessi attraverso la realizzazione di iniziative di successo. Inoltre, consentono di avvicinare i destinatari delle azioni alle comunità e viceversa di far sì che le comunità li percepiscano in modo diverso. Si tratta di un'azione tangibile del modello denominato "welfare generativo".
 - Associazioni di volontariato: si intende avvicinare i beneficiari alle organizzazioni di volontariato non tanto in senso astratto, ma proponendo delle azioni pratiche commisurate alle loro capacità. Anche questa azione si colloca nell'alveo del welfare generativo che favorisce l'immissione di energie nel circolo del welfare generando risultati creativi e innovativi.

La costante **collaborazione con le reti territoriali** pubbliche e private per l'individuazione, la costruzione e il mantenimento di contesti accoglienti e strutturati rispondenti alla duplice logica di garantire reali opportunità di reinserimento sociale e/o lavorativo e parallelamente accrescere il benessere delle comunità territoriali.

9. Eventuali fattori positivi/ criticità che caratterizzano l'iniziativa progettuale (indicare possibilmente entrambi gli aspetti)

Fattori positivi:

- Realizzazione di un sistema di governance pubblico-privato mediante lo strumento della

coprogettazione, con la contestuale strutturazione e radicamento di una rete di supporto e progettazione idonea ad operare in una prospettiva di **sostenibilità**.

- Attuazione di interventi di prevenzione secondaria orientati al superamento della recidiva e alla realizzazione di percorsi strutturati e sostenibili.
- L'articolazione del progetto costituisce senz'altro una **nuova** occasione di confronto e collaborazione fattiva e concreta tra gli enti promotori e tra questi e il terzo settore coinvolto, al fine di implementare percorsi di inclusione sociale co-gestiti.
- Importante **complementarietà** con le iniziative già attive sul territorio regionale secondo una logica che mira a potenziare il sistema di welfare e ad integrare gli interventi e i servizi anche in termini di efficacia ed efficienza.
- Potenziamento dei sistemi di monitoraggio e valutazione integrandoli con i sistemi già operativi in ordine al modello di presa in carico sperimentato sul territorio regionale.

Criticità:

- Difficoltà del territorio e degli enti coinvolti a "pensarsi" in una logica di sistema integrato, articolato e plurale, ma dotato di un soddisfacente grado di coerenza interna, tale da assicurare l'effettivo ed efficiente utilizzo di una prospettiva di sussidiarietà
- Difficoltà di aggancio e di "tenuta" in presenza di destinatari molto fragili e di fattori di rischio che possono influenzare negativamente il completamento dei percorsi e il raggiungimento degli obiettivi.
- Mancanza di flessibilità per l'accesso, a corso formativo già avviato, di soggetti che hanno maturato successivamente i requisiti, compromettendo l'avvio/continuazione del percorso individuale di inclusione.
- Istituto penitenziario caratterizzato dall'elevato turn over dei detenuti, dalla presenza di una percentuale ingente e disomogenea di detenuti stranieri di cui alcuni con problemi concreti di comunicazione.

10. Programma e cronoprogramma

<i>fase</i>	<i>Obiettivi specifici</i>	<i>Attività previste dal progetto</i>	<i>Strumenti, metodi e risorse</i>
1	<i>Rafforzare una governance interistituzionale</i>	<i>Definizione di prassi di collaborazione formali tra i vari enti coinvolti e istituzione di una Cabina di regia regionale</i>	<i>Formalizzazione della Cabina di regia regionale, di flussi di comunicazione, segnalazione e di modalità di valutazione condivisi: si valuterà l'eventuale approvazione di procedure formali e condivise tra gli enti coinvolti. La struttura regionale referente del progetto si occuperà di coordinare e promuovere tale obiettivo.</i>
2	<i>Formalizzare e realizzare la collaborazione con enti e agenzie competenti in merito alla giustizia riparativa e alla mediazione penale.</i>	<i>Sottoscrizione di appositi accordi formali di collaborazione con enti e agenzie competenti in merito alla giustizia riparativa e alla mediazione penale.</i>	<i>Coinvolgimento di soggetti competenti tramite incontri in loco e comunicazioni a distanza. Si prevede di affidare a tali agenzie la gestione delle specifiche attività.</i>
3	<i>Consolidare e ampliare il modello di presa in carico attivo sul territorio regionale finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo - Sperimentare l'inserimento strutturato di destinatari di provvedimenti penali misure di esecuzione penale, anche in regime di detenzione</i>	<i>Integrazione delle misure regionali di sostegno attive sul territorio regionale in collaborazione con altri settori dell'Amministrazione e con gli enti del Terzo settore</i>	<i>Tramite l'attività di co-progettazione con il terzo settore si prevede di estendere il modello sperimentato sul territorio regionale. Oltre alle risorse finanziarie messe a disposizione da parte della Cassa delle Ammende, i vari soggetti coinvolti nella co-progettazione metteranno a disposizione il relativo personale per la progettazione delle attività, il coordinamento delle iniziative (Dipartimento politiche sociali) il monitoraggio, la valutazione del progetto.</i>
4	<i>Fornire sostegno agli individui e ai nuclei nell'ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale</i>	<i>Avviare interventi di sostegno individuale finalizzati alla mediazione penale e alla giustizia riparativa.</i>	<i>Tramite il coinvolgimento di agenzie e enti competenti in materia con i quali verrà stipulato apposito accordo/convenzione formale.</i>

5	Promuovere lo sviluppo di un welfare generativo e potenziare la collaborazione con i soggetti territoriali della rete	Coinvolgere gli enti locali, l'Azienda USL, gli enti no profit, gli enti privati e le aziende al fine di creare un tessuto sociale e imprenditoriale accogliente e solidale e potenziare gli ambiti favorevoli al reinserimento socio-lavorativo e relazionale.	Verranno avviate iniziative di sensibilizzazione e di informazione in merito alle attività progettuali e alle finalità degli interventi specifici. Si ipotizza inoltre, la formalizzazione di eventuali accordi operativi tra i vari enti coinvolti.
---	---	---	--

Cronoprogramma

Fase	ANNO 2020											
	Gen..	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott..	Nov..	Dic..
1	x	x	x	x	x	x						
2	x	x	x	x	x	x						
3			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5					x	x	x	x	x	x	x	x
Fase	ANNO											
	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lugl.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
1												
2												
3	x	x	x	x	x	x	x	x				
4	x	x	x	x	x	x	x	x				
5					x	x	x	x	x	x	x	x

11. DESTINATARI (numero soggetti coinvolti e loro caratteristiche - specificare tipologia di misura o sanzione)

I destinatari delle azioni progettuali sono, complessivamente, circa 60 soggetti, con una presenza attesa di giovani adulti intorno alle 10 unità. Nello specifico, gli interventi saranno destinati prevalentemente a soggetti disoccupati, anche eventualmente detenuti presso la Casa Circondariale di Brissogne. La capienza tollerabile della Casa Circondariale di Aosta è di 290 detenuti, ma l'Area Trattamento dell'Istituto compirà un attento screening in ordine al grado di affidabilità e di risorse

personali dei possibili beneficiari.

Non si prevedono preclusioni in ordine alla tipologia di misura o sanzione al fine dell'inserimento in qualità di destinatari nelle attività progettuali in quanto i percorsi di presa in carico individualizzati dovranno essere ideati e realizzati in base alla valutazione delle potenzialità e delle fragilità individuali, delle prospettive e delle motivazioni dei singoli piuttosto che alla durata della pena o al reato commesso.

12. Risorse professionali coinvolte

Dipartimento politiche sociali:

- Responsabile del progetto
- Referente del progetto

UIEPE:

- Referente per funzioni di monitoraggio e coordinamento dei percorsi individuali

CGM:

- Referente per funzioni di monitoraggio e coordinamento dei percorsi individuali

Dipartimento politiche del lavoro e della formazione:

- Referente interno per il progetto

Ente gestore:

- Coordinatore del progetto
- Orientatori
- Psicologi
- Caposquadra
- Tutor dell'inserimento lavorativo
- Formatori

13. Ambito territoriale di riferimento

Il progetto verrà realizzato su tutto il territorio regionale

14. Descrizione del sistema di monitoraggio e valutazione

Al fine di monitorare le attività e garantire un adeguato coordinamento, saranno previsti incontri trimestrali della Cabina di Regia a cui parteciperanno referenti della Regione, personale degli

uffici dell'Amministrazione della Giustizia (PRAP, UIPE e CGM), un rappresentante dell'ente gestore che si aggiudicherà il bando nonché i partner di progetto.

Obiettivo della Cabina di Regia è di adottare e gestire il sistema di monitoraggio e valutazione del progetto che permetta sia di valutare i livelli prestazionali nelle misure previste dal progetto attraverso l'acquisizione delle conoscenze necessarie al miglioramento continuo dei singoli interventi, sia di incrementare e di migliorare nel tempo l'offerta dei servizi, nonché la valutazione dell'efficacia degli interventi anche in termini di impatto sociale ed economico.

L'obiettivo è di presidiare lo svolgimento delle attività in modo che sia effettivamente possibile raggiungere gli obiettivi condivisi nei tempi e con le risorse disponibili, oppure predisporre eventuali azioni correttive, garantendo in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi complessivi previsti dal Progetto.

Fine ultimo del percorso di valutazione, monitoraggio e modellizzazione è quella di accompagnare il progetto nella definizione di strumenti e modalità operative che permettano di individuare potenzialità, vincoli e condizioni per una stabilizzazione del modello d'intervento.

Le azioni di monitoraggio e valutazione, inoltre, potranno esser integrate e potenziate sulla base delle medesime attività poste in essere nell'ambito del modello di presa in carico già sperimentato sul territorio regionale che prevede lo sviluppo di tali azioni su piani differenti:

- *La valutazione della soddisfazione dei vari attori coinvolti nel progetto*
- *La valutazione e la misurazione dell'efficacia degli interventi anche in termini di impatto sociale ed economico*
- *La valutazione degli esiti in relazione agli obiettivi specifici individuati e ai risultati attesi*

15. Modalità di diffusione dei risultati con particolare riferimento alla visibilità del finanziamento ricevuto dalla Cassa delle Ammende

Si prevede di utilizzare i seguenti canali informativi quali:

- Comunicati stampa
- Pubblicazione sul sito internet regionale
- Pubblicazione sul sito del Portale del benessere regionale (portale del welfare)
- Comunicazione agli enti locali e agli organismi di terzo settore per il tramite di comunicazioni via email e comunicazioni formali

Il responsabile del progetto, quale referente unico della Cassa delle Ammende per tutte le comunicazioni, si impegna, in caso di emanazione della delibera di finanziamento dell'iniziativa da parte del Consiglio di amministrazione, a realizzare quanto richiesto dallo Statuto agli artt. 15 e ss. del D.P.C.M. 102/17, nonché:

- a) ad assicurare l'esecuzione esatta ed integrale del progetto, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- b) a comunicare immediatamente alla Cassa l'eventuale mutamento del responsabile del progetto assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;
- c) a sottoporre alla Cassa, ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto ed a comunicare

- immediatamente alla Cassa ogni variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva approvazione;
- d) a trasmettere tramite p.e.c. alla Cassa, ogni sei mesi, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute;
 - e) a trasmettere per posta elettronica certificata alla Cassa una relazione finale, firmata digitalmente, sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto nel progetto;
 - f) a far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dalla Cassa;
 - g) a predisporre la raccolta, la corretta conservazione e l'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
 - h) ad utilizzare la posta elettronica certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con la Cassa;
 - i) ad avviare le attività progettuali entro i tempi stabiliti nella scheda di progetto, comunicando alla Cassa la data di inizio delle stesse e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
 - j) a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato e della normativa di settore, con particolare riferimento al Codice dei Contratti;
 - k) a provvedere agli adempimenti obbligatori di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" e ss.mm.ii.;
 - l) a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
 - m) a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
 - n) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. .

Luogo e data:

Saint Christophe 30/10/2019

Firma del Responsabile di progetto



[Handwritten signature]

ALLEGATO 28 – Proposta progettuale SO-STARE FUORI¹⁵³.

PROGETTO

“SO-STARE FUORI”

Interventi e servizi di presa in carico, di reinserimento socio-lavorativo, di mediazione penale e di housing first in favore di soggetti in esecuzione penale, ai sensi della DGR n. 749 del 7 agosto 2020 e dei progetti approvati dalla Cassa delle Ammende *“NullAosta al reinserimento e Programma di interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 in ambito penitenziario”*

Progettazione di dettaglio

*Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato sanità, salute e politiche sociali -
Dipartimento politiche sociali*

Consorzio Trait d'Union Scs

*Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Piemonte, la Liguria e la
Valle d'Aosta (UIEPE)*

*Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la
Liguria e la Valle d'Aosta (PRAP)*

*Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria
(CGM)*

1

¹⁵³ Proposta progettuale elaborata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta e da altri partner progettuali.

Sintesi del progetto

Il progetto rappresenta una proposta unitaria di gestione delle due progettualità, approvate e finanziate dalla Casa delle Ammende, in collaborazione con i diversi soggetti proponenti e partner dei 2 programmi *NullAosta al reinserimento* e *Programma di interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica covid-19 in ambito penitenziario*, a partire dalle Linee guida allegate alla DGR n. 749 del 7 agosto 2020. La proposta prevede la presa in carico individualizzata e la conseguente attivazione di percorsi caratterizzati da una marcata personalizzazione (tirocini, accompagnamento al lavoro, accompagnamento all'abitare e all'autonomia socio-economica e relazionale, ...) e di percorsi di gruppo (formazione, inserimento sociale, partecipazione ad associazioni di volontariato...) per lo sviluppo di competenze specifiche tecnico-professionali e trasversali. Le iniziative sono attivabili dentro la Casa Circondariale di Aosta o all'esterno dell'Istituto in relazione alla valutazione iniziale in ordine alle fragilità e alle potenzialità individuali svolta in collaborazione con i servizi competenti, e alle opportunità attive e attivabili dentro il carcere e sul territorio.

Destinatari

Soggetti in esecuzione penale, in particolare:

- NullAosta al reinserimento: persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria in ambito penale;
- Programma di interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 in ambito penitenziario: soggetti reclusi presso la Casa Circondariale di Brissogne.

Numero destinatari previsti:

- NullAosta al reinserimento: 60;
- Programma di interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica covid-19 in ambito penitenziario: 20 (il numero dei soggetti potrà essere potenziato entro il budget a disposizione).

Partnership di progetto e Governance progettuale

La partnership che, in collaborazione con l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Dipartimento politiche sociali, ha predisposto il presente progetto di dettaglio è costituita dal Consorzio Trait d'Union Scs e dagli enti facenti parte della Cabina di regia istituita ai sensi del Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'ambito del progetto NullAosta al reinserimento, tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta – Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Dipartimento politiche

sociali, l'Ufficio Interdistrettuale di esecuzione penale esterna per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta (UIEPE), il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta (PRAP), il Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria (CGM).

Si evidenzia che anche il Consiglio Permanente degli enti Locali (CPEL) e l'Azienda USL della Valle d'Aosta hanno espresso formalmente la rispettiva disponibilità a collaborare ai fini della realizzazione delle attività progettuali. Nello specifico, i referenti del CPEL collaboreranno nella sensibilizzazione delle comunità locali in ordine agli obiettivi e alle finalità progettuali al fine di promuoverne il sostegno e facilitare la realizzazione delle attività. L'Azienda USL della Valle d'Aosta garantirà la collaborazione dei servizi specialistici quali il Ser.D e il Dipartimento di salute mentale, al fine di realizzare dei percorsi di presa in carico individualizzati in grado di rispondere alle differenti fragilità dei destinatari. Il Garante dei diritti dei detenuti è stato coinvolto fin dalla fase di costruzione e presentazione della proposta progettuale alla Cassa delle Ammende ed è integrato nell'ambito della Cabina di regia regionale.

La Governance prevista ai fini della realizzazione delle attività e degli interventi progettuali si articolerà come segue:

- a) Tavolo di lavoro regionale composto dai referenti del Dipartimento politiche sociali, Coordinamento del Piano di zona regionale, in qualità di committente, e soggetto partner gestore delle attività progettuali con funzioni di gestione dei rapporti contrattuali, amministrativi e finanziari del progetto;
- b) Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 2 del Protocollo d'Intesa sottoscritto nell'ambito del progetto NullAosta al reinserimento, di cui sopra. Tale organismo è coordinato dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta – Dipartimento politiche sociali e composto dai rappresentanti della Presidenza della Regione, dagli Assessorati Regionali interessati e dagli enti sottoscrittori del Protocollo. La Cabina di regia prevede inoltre la presenza del Garante dei diritti dei detenuti e dei referenti dell'ente del terzo settore gestore del progetto. I partner quali il Celva e l'Azienda USL saranno coinvolti in base ai temi trattati. La Cabina di regia svolge le funzioni di seguito elencate:
 - garantire la governance su tutte le linee di intervento previste dal progetto;
 - realizzare una strategia condivisa di progettazione degli interventi e dei servizi previsti;

- garantire un flusso informativo e sistematico in tali ambiti, anche al fine di individuare e diffondere le buone prassi nel settore dell'inclusione;
- assicurare il monitoraggio sull'andamento delle azioni progettuali, territoriali messe in atto con risorse congiunte;
- ricavare dalle esperienze realizzate indicazioni per impostare nuovi interventi di politiche a sostegno dell'inclusione sociale;
- sviluppare e diffondere le pratiche della Giustizia di comunità sui territori, anche attraverso la costruzione di programmi di pubblica utilità in favore della collettività;
- promuovere, attraverso intese con altri soggetti pubblici e privati e del terzo settore, iniziative ritenute idonee a favorire nei confronti dei soggetti in esecuzione penale, l'apprendimento delle competenze di abilità richieste dal mercato del lavoro, così da favorirne il concreto inserimento in contesti lavorativi, con lo scopo di renderli autonomi e slegati da forme assistenziali;
- elaborare, nell'ambito della programmazione dei Fondi strutturali europei e di altre fonti finanziarie nazionali, regionali e locali, attività formative e progetti, anche sperimentali, in favore di soggetti o gruppi svantaggiati in esecuzione penale, inclusa l'acquisizione o l'adeguamento di competenze spendibili sul mercato del lavoro.

c) Gruppo operativo di progetto costituito dai seguenti operatori:

- referenti del Dipartimento politiche sociali e del Servizio sociale regionale;
- referenti del Consorzio Trait d'Union;
- referente dell'UIEPE.

Svolge i seguenti compiti:

- Raccoglie e valuta le segnalazioni pervenute dalla C.C., dall'UEPE e dall'USSM ai fini della presa in carico progettuale;
- Richiede al soggetto segnalante eventuali approfondimenti ai fini della valutazione/ammissione alle attività progettuali;
- Monitora a livello quantitativo e qualitativo le segnalazioni e i percorsi avviati e formula proposte migliorative sui flussi di collaborazione e sulla tipologia delle segnalazioni in collaborazione con gli enti segnalanti;
- Definisce eventuali criteri di priorità nella presa in carico;
- Approva l'avvio dei progetti/percorsi di presa in carico;

- Relaziona alla Cabina di regia sull'andamento delle attività.

Le modalità di lavoro del Gruppo sono snelle e quotidiane e vengono supportate anche da strumenti comunicativi e di lavoro informatizzati (es, Microsoft Teams, Google drive ecc....). Il Gruppo operativo è da intendersi a geometria variabile e adotta ogni forma di semplificazione e snellimento dei processi e delle comunicazioni al fine di gestire in modo efficiente ed efficace le segnalazioni e i progetti di presa in carico individuale. I componenti del Gruppo promuovono un costante confronto e una proficua collaborazione con i servizi segnalanti favorendo la nascita di buone prassi operative tra gli operatori e i rispettivi servizi coinvolti.

Il Gruppo operativo di progetto si riunisce in plenaria (anche tramite l'utilizzo di videoconferenze) con cadenza almeno bimestrale, per monitorare le attività e per condividere e affrontare eventuali criticità operative, integrando al proprio interno il referente del Dipartimento regionale politiche del lavoro e della formazione e, in base ai temi trattati, anche i referenti dell'USSM, dell'UEPE e della C.C.

d) Equipe di presa in carico multiprofessionale. Per ciascun beneficiario del progetto si costituisce una diversa équipe di presa in carico. L'équipe è formata da alcuni componenti fissi e stabili ed altri variabili in funzione della storia e del progetto che vede coinvolto il beneficiario. In particolare, gli operatori che rappresentano l'équipe minima sono:

- operatore della presa in carico del Consorzio Trait d'Union;
- operatore del servizio segnalante (servizio sociale dell'UEPE, USSM, educatore della C.C.);
- Operatore dell'UIEPE.

A tali operatori potranno aggiungersi gli operatori dei servizi che hanno in carico l'utente, a titolo di esempio si citano: l'assistente sociale di territorio, il tutor, l'educatore del Ser.D, l'operatore del centro per l'Impiego, l'operatore Caritas, etc.

L'équipe di presa in carico ha il compito di:

- Definire e gestire il progetto individualizzato di presa in carico;
- collaborare e sostenere il beneficiario nella realizzazione del progetto individualizzato, monitorarne l'andamento ed eventualmente procedere alla ridefinizione;
- assicurare la continuità della presa in carico, dove necessario, anche al termine della progettualità avviata.

Analisi di contesto

La platea delle persone sottoposte a provvedimenti penali sul territorio – ivi considerate anche quelle reclusi presso la Casa Circondariale – evidenzia una specifica fragilità nell'accesso e nella tenuta rispetto a opportunità di inclusione lavorativa e sociale presenti nell'ambito regionale. Questo aspetto rappresenta una delle cause per cui le persone reiterano reati, con il conseguente rischio di cronicizzazione della loro situazione di marginalità. I cittadini extracomunitari che incorrono in questo tipo di problematiche, hanno inoltre un'ulteriore difficoltà legata al rinnovo del permesso di soggiorno. La possibilità per i soggetti sottoposti a provvedimenti penali di essere inseriti in percorsi di reinserimento socio-lavorativo protetti o semi-protetti, in base all'esperienza maturata dall'Amministrazione regionale e dagli enti del terzo settore, ha dato nella quasi totalità dei casi esiti molto positivi, così come la collaborazione e l'integrazione della presa in carico da parte dei servizi presenti sul territorio: Servizi sociali, Ser.D., Centro Diritto al Lavoro Disabili e svantaggiati-CDLDS, Dipartimento regionale Politiche sociali e del Lavoro, soggetti del terzo settore, Ufficio Esecuzione Penale Esterna (UEPE), Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (USSM). Un ulteriore valore aggiunto è stato fornito dalla collaborazione delle associazioni di volontariato, in particolare l'Associazione Valdostana Volontariato Carcerario.

Il progetto, dunque, si pone quale esplicito obiettivo l'implementazione di funzioni di tutoraggio e orientamento della fascia di utenza in questione, con la duplice finalità di rendere effettivo l'utilizzo delle risorse formative, di inserimento lavorativo e di supporto abitativo già presenti, e di sperimentare la possibilità di un impiego delle persone sottoposte a misure penali utile ed orientato all'incremento del benessere delle comunità territoriali, in una prospettiva di Restorative Justice.

In relazione alle situazioni di vulnerabilità personale, che necessitano di una particolare attenzione, si intendono utilizzare strumenti di intervento per il supporto individuale e di gruppo atte a favorire il superamento delle impasse e l'integrazione nel contesto penitenziario/comunitario. In alcuni casi la concessione dei permessi o della detenzione domiciliare ai sensi della legge 199/10 è ostacolata dalla mancanza di riferimenti abitativi, per cui emerge l'esigenza di ampliare e diversificare le opportunità di accoglienza abitativa, partendo ovviamente dalle risorse già esistenti sul territorio.

Allo scopo di realizzare una conoscenza diffusa del paradigma di giustizia riparativa, si rendono necessarie iniziative di sensibilizzazione nei confronti sia delle persone sottoposte ad esecuzione penale (attraverso percorsi di gruppo volti alla consapevolezza delle conseguenze del reato) sia

della cittadinanza; esse costituiscono i presupposti all'attivazione di specifici servizi dedicati agli autori di reato e alle vittime per creare uno spazio di elaborazione del conflitto connesso alla condotta deviante e per abbassare le reciproche barriere difensive ed introdurre uno sguardo nuovo alle persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria in ambito penale, quali possibili portatori non tanto o solo di problemi, ma anche di risorse a vantaggio della comunità valdostana.

Per quanto riguarda l'ambito dei giovani adulti sottoposti a procedimento penale minorile si evidenziano problematiche legate alla carenza di formazione scolastica e professionale con conseguente difficoltà all'inserimento nel mondo del lavoro. Appaiono necessari interventi mirati ed individualizzati volti al superamento della condizione di svantaggio e all'accompagnamento in percorsi di inclusione sociale, anche attraverso azioni di giustizia riparativa.

Tali azioni potranno contribuire a rafforzare le competenze umane e relazionali di giovani con fragilità personali e con percorsi caratterizzati dall'assenza di reti familiari e sociali che possano offrire un adeguato sostegno.

Ufficio di Esecuzione Penale Esterna

La sede distaccata dell'UEPE di Aosta ha risentito fin dalla sua creazione, nel 2004, di un forte squilibrio tra il numero di funzionari presenti e la necessità di mantenere e accrescere le reti territoriali e le collaborazioni finalizzate all'inclusione degli autori di reato. Dipendente dall'UEPE di Novara fino al 2016, per una quindicina di anni ha dovuto fare affidamento su personale in missione giornaliera per poter continuare a garantire il funzionamento. Con la possibilità di stipulare convenzioni con esperti di diversa provenienza professionale, se non è ancora garantita la stabilità, è però garantita un'operatività maggiormente efficace ed efficiente.

Negli anni il territorio (amministrazione regionale, terzo settore, volontariato) ha investito cospicue risorse sui progetti in favore dei detenuti, preferendo indirizzare le persone seguite in esecuzione penale all'esterno (gli utenti dell'UEPE), perlopiù residenti e in molti casi già conosciute dai servizi, in normali percorsi di inserimento dedicati alla cittadinanza fragile. Appare sempre più necessario invece guardare con maggiore attenzione alla fragilità particolare di cui sono portatrici le persone che entrano a diverso titolo nel circuito penale, per le quali alle difficoltà di reinserimento si aggiungono ed entrano in gioco anche fattori stigmatizzanti ed etichettanti, presenti in maggior misura in una piccola realtà. E' emersa con sempre più evidenza la necessità di creare un sistema che operi in modo costante e organizzato su questo tipo di fragilità, consentendo di restituire

dignità e un ruolo nella comunità anche alle persone che provengono da esperienze di marginalità prolungate. Marginalità che è anche provocata da lunghe esperienze detentive, al termine delle quali è spesso necessario accompagnare le persone in una ricostruzione a tutto campo della vita lavorativa e sociale.

Al mese di settembre 2020 la sede UEPE di Aosta conta 231 procedimenti. Di questi l'86% sono uomini, l'83 % cittadini italiani. E' una popolazione costituita soprattutto da persone residenti, con un maggiore o minore grado di inserimento, spaziando da situazioni di soggetti perfettamente inseriti nel tessuto sociale a condizioni di estrema marginalità. Infatti la ancora recente introduzione dell'istituto della messa alla prova ha modificato l'utenza che afferisce al servizio, nel senso di un abbassamento dell'età media e della presenza di persone che entrano per la prima volta nel circuito penale per un fatto episodico e di minore gravità. Per una quota di persone pertanto non sono necessari interventi mirati a formazione e/o inserimento lavorativo, ma sono soggetti che nell'ambito di una misura che richiedono in prima persona, si assumono l'impegno di mettere a disposizione il loro tempo e le loro capacità in attività in favore della Comunità.

Dei 231 procedimenti, 117 si riferiscono ad esecuzioni di misure di probation in senso ampio, nelle quali sono ricomprese le misure alternative (disposte nei confronti dei soggetti condannati), le misure di sicurezza (disposte sulla base di una valutazione di pericolosità sociale), le messe alla prova (disposte nei confronti degli imputati). I numeri, analizzati e raffrontati con l'esperienza degli anni precedenti, ci raccontano di una considerevole diminuzione della misura alternativa più ampia, l'affidamento in prova al servizio sociale, di un lieve aumento delle detenzioni domiciliari, di un boom della messa alla prova, con 58 misure in esecuzione. Il dato è leggermente falsato dal recente arresto del lavoro dei Tribunali, e si attesta in genere su un numero medio di 70/80 messe alla prova.

Sono invece 114 le inchieste sociali che l'ufficio sta svolgendo per consentire alla magistratura (Ordinaria e di Sorveglianza) di prendere decisioni sulla concessione delle misure e sugli impegni /prescrizioni individualizzati cui la persona dovrà attenersi. Di queste 15 sono inchieste sociali svolte nei confronti di persone detenute presso la Casa Circondariale di Brissogne, nell'ambito della collaborazione con l'istituto penitenziario. Il lavoro di inchiesta/indagine sociale è una parte fortemente qualificante l'operatività ed è uno degli snodi in cui si può collocare l'avvio di un lavoro di inclusione, consentendo di stilare un progetto individualizzato (detto programma di trattamento) da sottoporre all'interessato e alla Magistratura.

Sul totale delle situazioni considerate 24 appartengono alla fascia di età 18-25, la gran parte si attesta in un'età compresa tra i 35 e i 50 anni.

Da un primo esame delle situazioni che potrebbero beneficiare del progetto, che pertanto portano esigenze legate a una difficoltà di collocazione lavorativa, si evidenzia che le motivazioni sono tra le più varie, e che in molti casi è mancata al soggetto proprio la capacità di conoscere e usufruire delle risorse offerte dal territorio valdostano. Molti degli utenti non conoscono il portale, non conoscono le offerte delle agenzie formative, non sanno della possibilità di accedere in modo gratuito ad alcune offerte, non hanno le capacità e le risorse personali per orientare le proprie scelte. Altri sono usciti dal mercato del lavoro per problemi legati alla loro situazione penale o a causa di altri eventi, e incontrano grandi difficoltà a ricollocarsi.

Destinatari del progetto, secondo quanto sopra riportato, potrebbero essere ca. 25 persone, che verrebbero segnalate gradualmente e in base a un elenco di priorità e criteri, legato sia alla posizione giuridica che ad altri elementi di valutazione. Di queste due/tre persone potrebbero presentare anche contemporanee esigenze di inserimento lavorativo e di housing.

In riferimento agli aspetti legati ai percorsi di mediazione penale, si evidenzia che negli ultimi anni si è assistito a un aumento dei casi di giovani coinvolti in reati di lesioni personali, per lo più per risse o scontri per futili motivi, a volte, ma non sempre, in presenza di situazioni di abuso alcolico. Si immagina l'avvio di due/tre percorsi che rappresentino l'inizio di pratiche non ancora in uso sul territorio regionale, che tendano a stimolare una maggiore consapevolezza degli autori di reato e comincino a immaginare anche l'eventuale coinvolgimento delle vittime del reato nel percorso di recupero e restituzione sociale in cui si impegna l'autore di reato.

La Casa circondariale

La Casa Circondariale di Brissogne è un istituto periferico in cui si rileva un notevole turn over di detenuti. I dati raccolti e presentati nella relazione annuale dell'Associazione Valdostana Volontariato Carcerario, evidenziano che dell'anno solare 2019 sono stati registrati 389 ingressi a fronte di 338 uscite. Sempre in base alla suddetta relazione, il dato che connota fortemente la popolazione detenuta nell'istituto di Brissogne è la forte presenza di detenuti extracomunitari, in gran parte privi di permesso di soggiorno. Questa situazione determina, di fatto, la preclusione per la quasi totalità della popolazione detenuta di accedere a misure alternative alla detenzione. In Valle d'Aosta gli ingressi in carcere di persone provenienti da una condizione di libertà sono stati 81 (di cui 51 cittadini extracomunitari). La maggior parte dei detenuti trasferiti a Brissogne

proviene da istituti di pena piemontesi e lombardi. I 173 detenuti che hanno lasciato la Casa circondariale (il 56%), è stato trasferito in altri istituti, spesso su richiesta degli stessi detenuti, al fine di poter avvicinarsi ai luoghi di residenza/domicilio o, comunque, dove erano presenti reti amicali/parentali e poter così veder aumentate le possibilità di accedere a percorsi di reinserimento socio-occupazionale all'esterno del carcere. I detenuti privi di residenza sono, come sopra esposto, precipuamente cittadini extracomunitari e cittadini italiani e comunitari che hanno interrotto definitivamente i contatti con le famiglie ed i territori di provenienza (si tratta prevalentemente di persone con problemi di tossicodipendenza e/o problematiche di salute mentale conclamate) e, non avendo di fatto possibilità di usufruire delle misure alternative, tendono a permanere presso la C.C. sino alla scarcerazione.

Un altro aspetto che caratterizza una parte significativa delle persone ristrette, è la situazione di forte indigenza e di pochi o nulli contatti con l'esterno (non fanno colloqui e non ricevono aiuti economici o di beni materiali da parenti o amici). Sinteticamente si possono descrivere come persone prive di risorse familiari, economiche e alloggiative. L'Associazione Valdostana Volontariato Carcerario ha rilevato che ben il 31% dei detenuti non dispone di più di 15 Euro mensili per l'acquisto di beni extra (sigarette, zucchero, caffè, ma anche prodotti per l'igiene personale e le schede telefoniche).

In 165 sono stati scarcerati per aver raggiunto il fine pena o, in quanto imputati, hanno raggiunto il termine per riacquisire la libertà (seppur provvisoria).

Coloro che sono stati scarcerati per effetto della legge nazionale n.199 del 2010, conosciuta come "svuota carceri" sono stati solamente 121 (di cui 41 extracomunitari) dall'entrata in vigore della norma. Nel 2019 solamente 6 persone hanno potuto usufruire di questo beneficio. Le persone espulse dal territorio italiano sono state 30 (in diversi casi l'istanza è stata presentata dai detenuti stessi).

Dall'analisi dei dati registrati nei periodici monitoraggi dell'Amministrazione Penitenziaria e di quelli forniti dalla Direzione del Carcere di Brissogne, risultano attualmente presenti 187 detenuti di cui 59 italiani e 128 stranieri. Di questi ultimi 22 sono provenienti dal Marocco, 15 dalla Romania, 14 dall'Algeria, 13 dal Senegal, 12 dalla Nigeria, 10 dall'Albania, 7 dal Gambia, 6 dalla Tunisia e 29 da altri stati.

Rispetto alla posizione giuridica dei presenti, hanno condanna definitiva 136 detenuti di cui 46 italiani e 94 stranieri. Attualmente su 136 definitivi, 49 hanno fine pena nel 2021, 36 nel 2022, 23

nel 2023, 6 nel 2025; i restanti hanno fine pena nel 2020 e soltanto alcune hanno condanne più lunghe.

Attualmente i detenuti tossicodipendenti dichiarati dall'Azienda sanitaria sono 15 di cui uno in regime di semilibertà.

Nel 2019, su una popolazione detenuta media di 300 detenuti, fruivano di regolari colloqui 86 detenuti italiani e 54 stranieri, quindi meno del 50%. Nel 2020, a seguito dell'introduzione dei video-colloqui a distanza, vi è stato un incremento significativo e complessivamente fruisce di colloquio circa il 70% dei detenuti, di cui circa il 25% in presenza e 45% a distanza. Effettuano colloqui a distanza sia chi ha i familiari all'estero sia coloro che li hanno distanti da Aosta. Questo dato indica che un buon numero di detenuti mantengono attivo un minimo di rete parentale/relazionale, anche se non sul territorio valdostano.

Rispetto al flusso in entrata/uscita, dal 30 giugno 2019 al 30 giugno 2020 sono stati registrati 75 ingressi e 170 scarcerazioni a vario titolo (per fine pena, accesso a misure alternative, scadenza termini di custodia cautelare, espulsioni). In quell'arco di tempo sono stati 21 i detenuti usciti in detenzione domiciliare, 6 in affidamento in prova ai servizi sociali, 4 ai sensi dell'art. 21 O.P. e 30 le espulsioni dal territorio italiano.

Si evidenzia che in sede di elaborazione della proposta progettuale erano stati rilevati 45 detenuti senza una fissa dimora e, dal marzo 2020, ne risultano per ora usciti 4 in detenzione domiciliare con il progetto "Inclusione sociale" finanziato dalla DGEPE.

Il Gruppo di lavoro del Consorzio TdU

Il gruppo di lavoro che il Consorzio TdU intende attivare è costituito da:

- un coordinatore: con funzioni di raccordo con la cabina di regia e di co-progettazione, di attivazione della rete interna al Consorzio e della rete territoriale, di gestione delle équipe di lavoro, di raccordo con il personale amministrativo per la gestione economica e la rendicontazione del progetto. Profilo: risorsa interna, responsabile sociale del Consorzio;
- Operatori dei progetti di attivazione: responsabili della presa in carico, dell'orientamento, del tutoraggio, di tutte le fasi di attivazione declinate nel progetto. Profili: operatori dell'orientamento, educatori con profilo formativo o esperienziale, pedagogisti, psicologi;
- Operatore dell'housing: referente degli interventi relativi all'abitare, si raccorda con i servizi, la rete, il coordinatore e gli operatori dei singoli progetti di attivazione. Profilo:

cooperante con profilo esperienziale rispetto all'area tematica;

- Operatori dell'inserimento lavorativo (tutors): si occupano dell'attivazione dei singoli percorsi di inserimento lavorativo (ricerca aziende, attivazione progetti di tirocinio attraverso l'utilizzo del portale regionale, verifica dell'andamento dei singoli percorsi di inserimento lavorativo con i referenti aziendali e destinatari, eventuale tutoraggio in azienda anche con azioni di affiancamento nelle attività se necessario, valutazione dei percorsi). Profilo: tutor dell'inserimento lavorativo, capisquadra, educatori con profilo formativo o esperienziale;
- Mediatore interculturale: interviene a supporto dei beneficiari e degli operatori dei percorsi di attivazione e dell'housing in tutte quelle situazioni in cui se ne rileva la necessità;
- Mediatore penale in funzione della proposta innovativa inserita nel progetto. Profilo: Operatore con esperienza della mediazione da individuare grazie alla collaborazione con il Centro Mediazione della città di Torino;
- Operatore legale: interviene nei casi di necessità di conoscenza della normativa vigente di riferimento, delle corrette procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno, degli adempimenti connessi alle scadenze, degli uffici da interpellare e di altre esigenze in ambito amministrativo-legale. Profilo: operatore con competenze in area giuridico-amministrativa (su modello SPRAR-CAS);
- Formatori/Docenti: Profilo: esperti di processo formativo, esperti di area di contenuto dei segmenti formativi proposti.

Progetto NullAosta al reinserimento

Il progetto intende ridurre il rischio di marginalizzazione e favorire l'inserimento o il reinserimento socio-occupazionale di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (compresi coloro che sono reclusi presso la Casa circondariale di Brissogne), attraverso l'attivazione di un servizio che permetta di sviluppare, in tempi rapidi, dei progetti personalizzati.

Si intende mutuare il modello di presa in carico integrata sperimentato negli ultimi anni a favore dei percettori di misure di sostegno al reddito sul territorio regionale.

La filosofia di fondo che anima la gestione del progetto e che deve necessariamente trovare riscontro nei progetti individualizzati, prevede che il beneficiario non assuma una dimensione passiva, ma diventi protagonista delle sue azioni, sia rispetto al proprio percorso sia rispetto alla

comunità. Quest'ultimo aspetto richiama in parte anche i principi che animano la giustizia riparativa. Questo passaggio, che comporta un maggior coinvolgimento dei beneficiari nella progettazione delle azioni che li riguardano, comporta di fatto una loro maggiore responsabilizzazione.

Uno dei capisaldi del progetto riguarda il fatto che i beneficiari, attraverso un coinvolgimento diretto nella realizzazione delle azioni previste, possano acquisire consapevolezza rispetto alle proprie risorse personali, acquisire nuove competenze e, laddove possibile, rendersi utili alla comunità di appartenenza. Il raggiungimento di questa pluralità di obiettivi contribuisce anche a modificare la percezione dei cittadini verso coloro che hanno commettendo reati hanno cagionato danni alla comunità, oltre a modificare la percezione di sé dei destinatari (in particolar modo di coloro che hanno alle spalle lunghi percorsi di devianza).

Un altro aspetto che contraddistingue il progetto è il superamento della logica della restituzione a favore di quella dell'attivazione. Questo passaggio, prevedendo un maggior coinvolgimento dei beneficiari nella progettazione delle azioni che li riguardano, comporta di fatto una loro maggiore responsabilizzazione.

Flusso di erogazione del servizio e attività

Le azioni descritte saranno rivolte ai detenuti della Casa circondariale e a persone sottoposte a provvedimento dell'autorità giudiziaria in ambito penale, segnalati dall'UEPE e dall'USSM.

1. Segnalazione da parte dell'UEPE, della Casa circondariale (C.C.) e dall'USSM al Gruppo operativo di progetto

Gli enti segnalanti (UEPE, C.C., USSM), trasmettono le rispettive segnalazioni al gruppo operativo di progetto secondo le modalità che verranno definite e a seguito della condivisione con i servizi (Ser,D, Psichiatria, servizi sociali...) che eventualmente hanno in carico il nucleo familiare.

Il Gruppo operativo in base alle funzioni attribuitegli, avvalva l'avvio della presa in carico da parte dell'équipe multidimensionale.

2. Contatti con l'ente segnalante (Casa circondariale (C.C.)/UEPE/USSM)

Tale azione prevede la presa in carico delle persone segnalate dall'UEPE, nel caso di soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria residenti o domiciliati nel territorio regionale, dall'USSM nel caso di soggetti giovani adulti sottoposti a procedimento penale minorile, e dall'area

trattamentale della Casa circondariale, nel caso di persone ristrette presso la Casa circondariale. L'équipe operativa del Trait d'Union, composta dal coordinatore del progetto e due orientatori, si raccorda con gli operatori di riferimento dei destinatari (le assistenti sociali dell'UEPE, gli educatori dell'Area trattamentale della C.C. o i referenti dell'USSM) per conoscere la storia dei beneficiari ed eventuali interventi in atto o realizzati precedentemente.

Ottenute le informazioni, raccolte attraverso apposita scheda di rilevazione dati, e concordati alcuni obiettivi di massima con i referenti dell'UEPE, della C.C. o dell'USSM, individua l'orientatore per l'avvio della presa in carico.

Rispetto alle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, sarà necessario effettuare una ricognizione preliminare circa l'eventuale presa in carico da parte di altri servizi territoriali (Ser.D., DSM, Servizio sociale regionale, Centro diritto al lavoro disabili e svantaggiati- CDLDS...), per potersi raccordare al fine di integrare l'intervento con eventuali progettualità preesistenti.

3. Presa in carico e Definizione del progetto individuale con il beneficiario

L'orientatore contatta e convoca il beneficiario (tenendo in considerazione le eventuali restrizioni imposte dall'Autorità giudiziaria) ed avvia i primi colloqui tesi a ricostruire i passaggi di vita e le esperienze pregresse del beneficiario, sondando anche tutte le competenze maturate in ambiti informali. Quest'ultimo aspetto assume particolare rilevanza rispetto alle persone detenute, considerata la fragilità che caratterizza questo target.

Le caratteristiche della Casa circondariale di Aosta (ubicazione periferica rispetto a grandi centri urbani, scarsa permeabilità rispetto al territorio, frequente avvicendamento dei direttori) fanno sì che questa sia popolata precipuamente da persone con risorse personali estremamente limitate. La forte presenza di detenuti extracomunitari privi di permesso di soggiorno e di reti amicali/parentali sul territorio nazionale evidenzia questa criticità. Anche i cittadini italiani e comunitari ristretti hanno profili molto fragili, in quanto si tratta normalmente di persone sfollate da altri carceri, in diversi casi a cagione di problematiche di ordine disciplinare. Non avendo pertanto la possibilità nella gran parte dei casi di sondare ed analizzare esperienze formative (essendoci una prevalenza di persone non scolarizzate) e prive di esperienze lavorative significative cercare di fare emergere competenze sviluppate in ambiti informali diventa essenziale al fine di definire e progettare percorsi di reinserimento socio-lavorativo. Rispetto alle azioni rivolte a coloro che permarranno all'interno del carcere sarà necessario tener conto anche della limitata offerta formativa/lavorativa.

Nello specifico, in sede di colloquio individuale, vengono definite, a partire dalle informazioni raccolte, le azioni in linea con bisogni, aspettative, aspirazioni espressi in un continuum operativo socio-lavorativo. Si individua l'area o le aree nella/e quale/i il beneficiario desidera e possa attivarsi tra: attività nel mondo del volontariato, cittadinanza attiva, tirocinio, formazione.

Durante i colloqui viene stilato e successivamente implementato lo strumento denominato "Personalizzazione azioni di inclusione": una sorta di diario di bordo compilato dall'operatore alla presenza del destinatario, nel quale, di volta in volta, si tracciano e si sottoscrivono gli accordi e l'eventuale ridefinizione degli stessi sulla base degli elementi emersi. Questo strumento sarà mutuato (ed in parte riadattato) dal progetto "AttivAzioni".

4. Restituzione al servizio segnalante

L'operatore fornisce un aggiornamento al referente del servizio segnalante (e agli eventuali altri servizi che hanno in carico il destinatario), al fine di condividere e armonizzare le misure che si andranno a realizzare.

In questo senso, il progetto permette di sviluppare e consolidare una nuova sinergia tra operatori del privato e del pubblico, capace di rispondere efficacemente e puntualmente ai bisogni delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, nonché di riconoscere e valorizzare le risorse possedute da queste ultime.

Questo scambio di informazioni con gli operatori coinvolti può avvenire in presenza o a distanza, anche tramite e-mail.

5. Avvio azioni di inclusione

Dalla presa in carico dei soggetti e dai singoli progetti individuali emergeranno con chiarezza i fabbisogni e le azioni che meglio possono rispondervi. In entrata o in uscita dalle azioni, e in stretta connessione con l'attività di presa in carico ed accompagnamento, potranno essere attivati interventi di riconoscimento delle competenze formali e informali. Di seguito si elencano le azioni proposte maggiormente coerenti con la tipologia dei destinatari e gli obiettivi generali del progetto. Una articolazione più precisa ed eventualmente integrata potrà emergere in sede di co-progettazione con i partner.

4.1 Partecipazione a percorsi formativi finalizzati ad aumentare l'occupabilità dei destinatari, finanziati dal progetto (corsi per la ricerca attiva del lavoro sul territorio anche attraverso l'utilizzo

15

di piattaforme informatiche; corsi sulla sicurezza, corso sulla gestione dei conflitti nei contesti gruppal...). Sostegno dei beneficiari nell'analisi dell'offerta formativa presente sul territorio regionale ed eventuale iscrizione a corsi professionalizzanti.

In questo periodo, e sicuramente per la durata del progetto, numerose saranno le offerte formative presenti grazie ai bandi FSE. I corsi che ipotizziamo possano essere fruibili dai destinatari del progetto sono percorsi di orientamento e di cittadinanza attiva e percorsi orientati alla dimensione professionale.

Gli operatori accompagneranno i destinatari nell'iscrizione alle iniziative succitate e terranno contatti periodici con i referenti delle diverse iniziative formative

Sulla scorta di quanto rilevato durante la sperimentazione del progetto "AttivAzioni" (che come evidenziato in premessa ha caratteristiche analoghe all'iniziativa che stiamo proponendo), il Consorzio Trait d'Union ha ipotizzato alcuni percorsi attivabili per i beneficiari del presente progetto, in base alla:

- specificità dei contenuti e/o della metodologia;
- tempistica di attivazione di alcune iniziative sul territorio regionale coincidenti con il periodo di presa in carico e attivazione dei beneficiari.

4.1.1 Formazione sulle misure di sostegno al reddito-ammortizzatori sociali-forme previdenziali.

Trovandoci di fronte a mutamenti normativi significativi, i quali sottendono una logica diversa rispetto al passato circa le modalità di intendere ammortizzatori sociali e misure di sostegno al reddito, si propone di realizzare due moduli formativi che hanno come finalità quella di fornire informazioni dettagliate sui temi succitati e permettere loro in questo modo di prendere maggiore coscienza circa i propri doveri e diritti di cittadini.

I due moduli formativi (della durata di 3 ore ciascuno) saranno condotti da docenti esperti del CAAF e del Patronato ACLI, i quali approfondiranno i seguenti temi: le misure di sostegno al reddito e relativi adempimenti; gli ammortizzatori sociali e le diverse forme previdenziali.

Dettaglio dei contenuti: DSU- ossia la domanda che si presenta per richiedere l'Isee; Reddito di cittadinanza; Contributi regionali e/o nazionali per sostegno alla spesa (Bonus energia gas - contributo affitto); Dichiarazione dei redditi; diritti sociali - ammortizzatori sociali, contributi, versamenti.

4.1.2 Corso per la ricerca attiva del lavoro sul territorio attraverso l'utilizzo di piattaforme informatiche.

Questo percorso è stato sperimentato con successo in diversi percorsi con finalità analoghe a quelle previste dall'istruttoria (LUS, LUC, "AttivAzioni", "Jobsì").

Il percorso della durata complessiva di 16 ore, tenuto dall'ideatore della piattaforma recentemente adottata dal Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione denominata "ohmyjob" consiste nel fornire conoscenze specifiche ai beneficiari circa i seguenti temi:

- modalità di ricerca del lavoro attraverso il web
- modalità di candidatura presso un'azienda
- il colloquio di selezione
- Stesura del cv

I corsisti potranno utilizzare il proprio smartphone (in assenza potrà essere fornito dal Consorzio TdU). Il docente del corso ha maturato una lunga esperienza sia in ambito sociale che in ambito informatico. Ciò lo ha indotto ad ideare un percorso formativo che si avvale di una piattaforma da lui realizzata come strumento didattico innovativo nel campo della ricerca del lavoro e delle offerte formative. La piattaforma citata riporta le offerte di lavoro presenti in Valle d'Aosta che provengono dai CPI e dalle agenzie per il lavoro aventi sede in Valle d'Aosta. Queste, assieme ai corsi di formazione organizzati dai diversi enti accreditati, vengono inserite quotidianamente sul sito. Si tratta di uno strumento facilmente accessibile, consultabile e sicuro. L'obiettivo principale del percorso formativo consiste nel permettere ai lavoratori di conoscere, familiarizzare e consultare agevolmente lo strumento.

4.1.3 Formazione sulla sicurezza.

A seconda delle necessità rilevate saranno organizzati dei corsi sulla sicurezza, grazie ai quali i beneficiari potranno ottenere un attestato spendibile nel mercato del lavoro.

Il corso sarà tenuto da una docente che da diversi anni collabora con il Trait d'Union nell'ambito di percorsi rivolti a persone fragili (tra cui anche detenuti) e che ha adottato un metodo efficace per questo target.

Negli ultimi anni è stato infatti sperimentato con successo un setting formativo finalizzato a favorire l'apprendimento da parte di persone con strumenti linguistici e/o cognitivi limitati.

In relazione alla situazione emergenziale attraversata determinata dal Covid-19, la formazione sulla sicurezza sul lavoro inserirà elementi di conoscenza legati alla prevenzione del contagio in ambiente di lavoro.

La formazione prevede che solamente una parte della formazione si realizzi in aula (contrariamente a quanto avviene normalmente), mentre la parte restante del corso è incentrata sulla pratica, attraverso la simulazione di situazioni che potrebbero avvenire nei contesti di lavoro. Questa metodologia didattica ha favorito una maggiore assimilazione dei contenuti da parte dei partecipanti, come emerso dagli esiti dei test finali.

4.1.4 Formazione sulla gestione dei conflitti e sulle competenze trasversali.

L'azione potrà essere definita operativamente in sede di co-progettazione, ma qui si anticipa l'intenzione di inserire all'interno dell'offerta formativa un percorso centrato sulla gestione dei conflitti, capacità che risulta essenziale per rileggere e individuare soluzioni alternative (nonviolente) alle situazioni di vita sperimentate dai destinatari o con cui facilmente si troveranno a misurarsi. I riferimenti teorici cui il Consorzio attinge sono molteplici (es: Paulo Freire, Emmanuel Lévinas, Aldo Capitini, Johann Galtung) così come pure le pratiche (es: Centro Studi Sereno Regis e Gruppo EDAP di Torino, Metodo Transcend,, Cpp – Centro psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti di Piacenza). In particolare il percorso potrà svilupparsi (secondo la prospettiva teorica di ambiente ecologico di Urie Bronfenbrenner) lungo 3 direttrici:

- Analisi e soluzioni del conflitto nella prospettiva micro (livello intra e inter-personale)
- Analisi e superamento del conflitto a livello meso (nel gruppo e nella comunità)
- Analisi e soluzioni dal conflitto interculturale al livello sociale (fattori interculturali, pregiudizio sociale, rapporto tra i generi).

Questa iniziativa innovativa per la tipologia di destinatari potrà essere rivolta sia a coloro che sono detenuti sia a coloro che sono sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Ulteriori momenti formativi di gruppo saranno proposti anche per migliorare le cosiddette soft skills, ossia le competenze relazionali e comunicative necessarie ad un positivo ed equilibrato reinserimento nella vita sociale e lavorativa.

Sappiamo come il contesto carcerario, fatto di codici relazionali e comunicativi specifici, generalmente acuisce in chi ci vive la diffidenza relazionale, crea contesti dove non si può avere sempre una comunicazione onesta, sincera ed assertiva, ma più facilmente porta ad un uso della comunicazione manipolativa o aggressiva; è inoltre noto come il contesto stimoli logiche relazionali

dove il confronto e il conflitto non possono essere agiti in modo costruttivo, ma vengono generalmente evitati o repressi, al punto che spesso nel contesto carcerario si disimparano quelle logiche di confronto e dissidio sane, tipiche di qualunque contesto lavorativo.

Proporre quindi dei moduli formativi in gruppo, non con un approccio didattico di tipo teorico, ma con una modalità attiva e coinvolgente, che parta dalle esperienze personali di ognuno in merito al tema della comunicazione efficace e della gestione delle relazioni crediamo che sia decisamente utile, se non necessario.

L'ipotesi è proprio quella di rafforzare le competenze trasversali, sempre più richieste nel mondo del lavoro, dalla comunicazione efficace, alla capacità di lavorare in gruppo, al problem solving e alla gestione dei confronti e conflitti, nonché all'utilizzo corretto e critico dei Nuovi Media di comunicazione. È noto che, dopo anni di carcere in cui i detenuti sono privati dell'uso di Internet e dei Social network, questa competenza non può essere data per scontata. Occorre accompagnare e orientare, tenendo conto che Internet è diventato uno strumento necessario per la ricerca del lavoro e che il tema della web reputation e di come curare un proprio profilo social, è sempre più attuale e importante anche per la ricerca attiva del lavoro.

La metodologia che verrà utilizzata in questi moduli formativi sarà di tipo attivo, con l'utilizzo di role-play sulla comunicazione, lavori in sottogruppi, analisi di casi, esercitazioni specifiche sulla comunicazione assertiva e sul conflitto, visione di filmati estrapolati da film, ecc cc; l'obiettivo è fornire strumenti concreti ed applicabili nella vita quotidiana, al fine di migliorare la propria comunicazione e la capacità di risolvere un eventuale conflitto che potrebbe emergere in un contesto lavorativo, senza compromettere tutto il proprio percorso di reinserimento lavorativo.

4.2 Rilevazione del gradimento dei percorsi formativi.

Nelle attività di accompagnamento dei beneficiari il tutor/orientatore ha il compito di facilitare l'autovalutazione della persona e della sua relazione con il percorso e di promuovere la riflessione sulla ricaduta degli esiti delle singole attività attraversate e concluse sul personale progetto individuale. Accanto a questa attività specifica il Consorzio Trait d'Union si è dotato di un sistema di rilevazione del gradimento e dell'efficacia delle singole iniziative utilizzando Google Moduli. Questo sistema raccoglie i feedback in forma anonima direttamente via smartphone dei partecipanti, con diversi vantaggi. I tempi di elaborazione dei risultati sono azzerati: il formato elettronico infatti elabora in tempo reale i risultati sotto forma di grafici a torta, restituendo

nell'immediato una panoramica dei punti di forza e di debolezza della formazione, permettendo eventuali correzioni tra un incontro e l'altro.

I partecipanti possono indicare direttamente, sempre in forma totalmente anonima, eventuali suggerimenti per migliorare la formazione o renderla maggiormente aderente alle aspettative. Tale sistema di valutazione non potrà essere utilizzato per l'iniziativa formativa realizzata in carcere.

Si ipotizza di coinvolgere un numero minimo di 40 persone nei percorsi formativi.

5. Attivazione di Tirocini finalizzati all'inclusione socio-lavorativa presso aziende e cooperative sociali del territorio, progettati sulla base del progetto individuale e professionale dei singoli destinatari e tenendo conto dell'eventuale presenza di vincoli oggettivi legati alla persona (es: limitazioni legate a problematiche di ordine psicofisico) o all'impresa/soggetto ospitante (es: minore disponibilità ad ospitare tirocinanti che possono presentare particolari criticità). Nella logica della personalizzazione dei percorsi si ipotizza di progettare percorsi di tirocinio che prevedono intensità diverse. Tenzialmente per le persone più fragili saranno attivati percorsi più brevi e, possibilmente, in contesti maggiormente protetti (come le cooperative di tipo b). Nel caso si individuassero aziende disponibili ad inserire persone fragili sarà previsto un maggior numero di ore di tutoraggio al fine di garantire il buon esito del percorso. È prevista per le attività di tirocinio l'indennità di frequenza come da piano economico-finanziario presentato.

6. Lavori di Utilità Sociale – LUS.

Un'altra importante risorsa, fruibile a partire dalla primavera del 2021, è costituita dai progetti LUS. Le cooperative che da tempo gestiscono questi progetti ed i titolari degli stessi (Unités des Communes e Comune di Aosta), hanno sempre dato massima disponibilità ad accogliere tirocini finalizzati all'inserimento socio-lavorativo. Questi progetti portano un know how significativo in questo ambito e ben si prestano all'accompagnamento di persone fragili grazie alla struttura di questi progetti, costruita in sinergia con il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione negli ultimi tre lustri. Le persone più solide con esperienze formative e lavorative pregresse recenti saranno tendenzialmente inserite in contesti lavorativi ordinari, i quali potrebbero rappresentare in futuro delle possibili opportunità lavorative. Laddove necessario l'inserimento in azienda sarà accompagnato da offerte formative specifiche (es. corsi HACCP).

Si prevede di attivare un numero minimo di 28 tirocini.

7. Inserimento dei beneficiari nelle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio regionale. Rispetto a questa azione è stata attivata una partnership con il Centro Servizi per il Volontariato del Valle d'Aosta (CSV) in occasione della realizzazione del progetto "AttivAzioni", il quale si è reso disponibile a lavorare in sinergia con gli operatori al fine di orientare i beneficiari verso impegni commisurati alle proprie capacità. Nello specifico una risorsa del CSV raccoglie le segnalazioni dell'operatore del progetto ed effettua un colloquio per valutare l'idoneità e l'eventuale collocabilità del candidato presso le ODV del territorio. Tale partnership può essere attivata, in modo innovativo, anche a vantaggio del presente progetto.

8. Ulteriori attività innovative.

8.1. Azioni di cittadinanza attiva a favore della comunità e di persone particolarmente fragili. L'innovatività di questa azione (anch'essa precedentemente sperimentata nell'ambito del progetto "AttivAzioni"), riguarda il fatto che i beneficiari delle misure possano diventare risorse per altri cittadini che si trovano in condizione di particolare difficoltà. Il coinvolgimento in questa particolare azione va accuratamente ponderata, in quanto presuppone che la persona coinvolta possieda una serie di pre-requisiti, primo fra tutti la capacità di portare avanti questo impegno in modo autonomo. La prassi prevede che i servizi sociali territoriali segnalino alcuni particolari bisogni di una parte degli utenti che hanno in carico. Gli operatori del progetto NullAosta/Covid-19, una volta raccolta la richiesta, effettuano una sorta di selezione dei potenziali candidati sulla base dei requisiti minimi richiesti e dei progetti individuali. Una volta individuata la risorsa disponibile ed interessata, si definiscono modalità e tempistiche dell'intervento. Questa azione contribuisce, seppur in minima parte, al rafforzamento delle politiche di welfare e permette di far emergere risorse personali che non sempre i destinatari sono consapevoli di possedere. Nell'unica esperienza realizzata sul territorio regionale, la quasi totalità di questi interventi sono stati realizzati in favore di persone anziane e disabili. Nel caso tra i beneficiari si rilevino particolari competenze, abbinata alla volontà degli stessi di metterle a frutto in questo progetto, si ipotizza di allargare la sperimentazione ad altri ambiti (es: corvée). Anche questa sub azione si colloca nell'alveo del welfare generativo, dove le dinamiche non sono più lineari, ma assumono una dimensione circolare.

Si ipotizza di coinvolgere un numero minimo di 10 persone in azioni di cittadinanza attiva.

8.2. Attività "Orto solidale"

Si intende proporre ad un numero limitato di beneficiari sottoposti a misura cautelare dell'autorità giudiziaria (max 6/7 persone) l'opportunità di acquisire competenze specifiche nella coltivazione di ortaggi per l'autoconsumo e di usufruire di un appezzamento di terreno per potersi sperimentare nell'attività di orticoltura. Questa azione persegue molteplici obiettivi che hanno una ricaduta sui beneficiari e sulla comunità. Si connota, di fatto, come una vera e propria azione di welfare generativo. Il Consorzio TdU ha gestito iniziative analoghe, con alcune sperimentazioni nell'ultimo triennio sia all'interno sia all'esterno della Casa circondariale. Nello specifico si tratta di mettere a disposizione dei beneficiari degli appezzamenti di terreno che il Comune di Aosta ha adibito ad orti da assegnare agli anziani residenti e alle ONLUS del territorio per realizzare progetti con finalità sociale. Si ipotizza di richiedere due appezzamenti (o un numero maggiore in caso di maggiore adesione all'iniziativa) attraverso una delle cooperative del Consorzio TdU (la cooperativa sociale Mont Fallère), e di metterli a disposizione del progetto. La cooperativa, oltre ad occuparsi delle pratiche burocratiche per ottenere l'assegnazione degli appezzamenti, si occuperebbe della preparazione del terreno (aratura, fresatura, concimazione) e fornirebbe il concime (stallatico) ed i trapianti degli ortaggi. Inoltre metterebbe a disposizione circa 20 ore di un tecnico (agronomo) per effettuare delle docenze pratiche nelle quali verranno spiegate le tecniche colturali ai beneficiari. Nell'ottica della "giustizia riparativa" e del welfare generativo, si ipotizza di conferire parte della produzione direttamente ai beneficiari impegnati nell'attività e parte all'emporio solidale "Quotidiamo" (Servizio che fornisce prodotti alimentari, freschi e non, a cittadini in che versano in condizioni di indigenza).

8.3. Interventi culturali e/o mirate alla promozione della cittadinanza attiva.

Gli interventi saranno definiti operativamente in sede di co-progettazione. Il ConsorzioTdU nella sua proposta fa riferimento alle competenze di cittadinanza come descritte nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente. La competenza è descritta come capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della sostenibilità. Entro questo quadro e sulla base dei bisogni effettivi dei destinatari in ingresso nel percorso il Consorzio definirà iniziative che propongono

22

una serie di tematiche descritte nella legge nazionale n. 92 del 2019 relativa all'educazione civica, quali la Costituzione, l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, gli elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al lavoro; l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie. Si estrapoleranno all'interno delle tematiche gli elementi più significativi in rapporto ai beneficiari e ai loro progetti individuali. Un'attenzione particolare sarà posta a sviluppare una più marcata consapevolezza delle conseguenze del reato su di sé e sulla collettività, alla conoscenza dei servizi del territorio per avere informazioni, svolgere pratiche burocratiche, ricevere informazioni sulla prevenzione e assistenza rispetto alla propria salute, usufruire di opportunità. Alcune iniziative articolate in attività sportive, relazione con gruppi esterni e riflessioni sulle esperienze consentiranno ai destinatari di affrontare le tematiche, senza limitarsi ad aspetti teorici, attraverso il contatto con l'altro, le regole, le premesse e le condizioni per arrivare a condivisioni funzionali agli obiettivi. La rielaborazione e il lavoro sulla trasferibilità delle risorse messe in campo o sviluppate nell'esperienza sarà favorita attraverso il rapporto con il tutor/formatore. Nella logica dell'integrazione tra i due progetti, l'intervento potrebbe essere reso disponibile anche ai destinatari del progetto "Covid 19" inteso come misura di accompagnamento all'inserimento abitativo.

8.4. Interventi di mediazione sociale e culturale e gestione dei conflitti e supporto legale.

Già si è scritto rispetto alla formulazione di un percorso sulla gestione dei conflitti. Qui si sottolinea la proposta di attivare il supporto di un mediatore culturale/sociale e di un operatore legale in rapporto a specifiche necessità dei beneficiari. La mediazione culturale viene considerata in funzione del target che, come indicato nell'Avviso, è costituito prevalentemente da persone straniere, che può avere necessità di un supporto nel confrontarsi con la lingua italiana e con la sua cultura nella fase di uscita o preliminare all'uscita dalla situazione carceraria. La mediazione sociale intesa come il metodo e l'insieme delle pratiche volte ad affrontare e prevenire i conflitti laddove questi si manifestano è anch'essa uno degli interventi che la presente proposta progettuale vuole mettere in atto per favorire all'interno del percorso del singolo destinatario l'emergere delle risorse più positive e di un nuovo protagonismo all'interno della vita sociale. Rispetto alle necessità di conoscenza della normativa vigente di riferimento, delle corrette procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno, degli adempimenti connessi alle scadenze, degli uffici da interpellare (Questura, Sportello unico immigrazione,...) e

23

di altre esigenze in ambito amministrativo-legale, è previsto l'ulteriore apporto di un operatore legale (modello SPAR, CAS), individuato dal Consorzio, anche con possibile collaborazione con i soggetti già disponibili sul territorio (es: all'interno del progetto FAMI).

9. Monitoraggio dei percorsi.

L'operatore verifica l'andamento delle azioni attraverso diversi canali (contatti telefonici, passaggi presso l'organizzazione in cui si realizza l'attività, colloqui con il beneficiario e con i referenti dell'ente, e-mail, ...) al fine di cogliere eventuali criticità ed ottenere dei feedback in itinere.

Verifica le azioni con il beneficiario e gli operatori di riferimento, anche attraverso incontri ad hoc nei quali fare il punto della situazione, analizzare l'andamento dell'esperienza in corso rilevando eventuali criticità, nuove necessità e concordando soluzioni finalizzate al superamento delle difficoltà e a rispondere alle esigenze emergenti. Una volta concluse le attività concordate, l'operatore predispone un incontro con il beneficiario durante il quale si effettua una valutazione congiunta dell'esperienza, anche attraverso l'ausilio di un questionario di reazione (sommministrato nel corso del colloquio finale).

Laddove necessario si effettua un incontro successivo con l'équipe di riferimento ed il beneficiario al fine di valutare nel complesso le attività di inclusione (utilità, prospettive future, interesse, nuovi bisogni emergenti), per integrare ciò che è stato progettato e realizzato con il progetto di vita nel suo complesso. I momenti di verifica permettono di mettere a fuoco eventuali criticità o risorse prima non considerate, grazie alle quali è possibile ipotizzare nuove progettualità (circolarità dell'intervento) utili agli operatori che proseguiranno con la presa in carico. I dati raccolti in questa fase sono registrati sul database predisposto per tracciare gli esiti dei singoli percorsi di inclusione.

Obiettivi e risultati attesi

<u>Obiettivi specifici</u>	<u>Risultati attesi</u>
DI SISTEMA	
<u>Rafforzare e formalizzare</u> una governance interistituzionale per la presa in carico dei soggetti sottoposti a provvedimento	<u>Definizione</u> di prassi formali di collaborazione e tavoli di lavoro permanenti QUALE UNA CABINA DI REGIA REGIONALE

24

dell'autorità giudiziaria in ambito penale	
<u>Consolidare ed ampliare</u> il modello di presa in carico attivo sul territorio regionale nell'ambito del reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti in condizione di fragilità economica, sociale, relazionale e lavorativa in carico ai servizi pubblici (servizi sociali, Centri per l'impiego).	<u>Estensione</u> anche ai soggetti in esecuzione penale anche in regime di detenzione, del modello di presa in carico attivo sul territorio regionale nell'ambito del reinserimento sociale e lavorativo, rivolto ai soggetti in condizione di fragilità economica, sociale relazionale e lavorativa in carico ai servizi pubblici (servizi sociali, Centri per l'impiego).
Promuovere lo sviluppo di un welfare generativo: un welfare che sia in grado di rigenerare le risorse (già) disponibili, responsabilizzando le persone che ricevono aiuto, al fine di aumentare il rendimento degli interventi delle politiche sociali a beneficio dell'intera collettività.	<u>Inserimento</u> dei beneficiari del progetto in attività e percorsi in grado di generare benessere per i singoli medesimi ma anche per la collettività (es. attività di volontariato, attività di utilità sociale, cura degli spazi comuni ecc...)
Potenziare la collaborazione con i soggetti territoriali della rete	Coinvolgimento di associazioni di volontariato, enti locali e altri enti pubblici e privati nelle attività progettuali
Avviare la collaborazione con enti e agenzie competenti in merito alla giustizia riparativa e alla mediazione penale	Definizione di prassi formalizzate di collaborazione con i soggetti competenti nell'ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale
DI ATTIVITA'	
Sperimentare l'inserimento strutturato di destinatari di provvedimenti penali anche in regime di detenzione, nel modello di presa in carico regionale finalizzato al reinserimento sociale e lavorativo	Inserire almeno 60 soggetti destinatari di provvedimenti penali, anche in regime di detenzione, nel modello di presa in carico regionale
Favorire il reinserimento lavorativo	Attivazione di circa n° 20 tirocini formativi
Favorire il reinserimento sociale e azioni di cittadinanza attiva anche nell'ambito di	Attivazione di almeno n° 10 opportunità di cittadinanza attiva

associazioni di volontariato	
Potenziare gli strumenti e le risorse individuali tramite percorsi formativi adeguati	Inserimento di almeno n° 40 soggetti in percorsi formativi
Fornire sostegno agli individui e ai nuclei nell'ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale	Avviare interventi mirati di sostegno nell'ambito della giustizia riparativa e della mediazione penale in collaborazione con enti e agenzie competenti in merito alla giustizia riparativa e alla mediazione penale. Promuovere eventuali percorsi di gruppo volti alla consapevolezza dei conflitti sottesi al reato e alle relative conseguenze sociali della condotta deviante.

Programma di interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica Covid-19 in ambito penitenziario

Il progetto prevede interventi di accompagnamento al reinserimento sociale, soprattutto come azioni di accompagnamento della persona in fase di dimissione dal carcere o sottoposta a misure alternative alla detenzione rispetto alla costruzione di un proprio progetto di vita e lavoro. La possibilità concreta di successo nella definizione di tali progetti dipende per molte persone, in particolare quelle socialmente più deboli, dalla possibilità di risolvere innanzitutto il problema abitativo.

Si ritiene indispensabile, in ordine ai fabbisogni abitativi delle persone detenute, costruire uno strumento di rilevazione del bisogno (quantitativo e qualitativo), che consenta una migliore definizione delle politiche pubbliche e degli interventi locali e che orienti la destinazione delle risorse pubbliche e private.

L'esperienza delle organizzazioni che si occupano di accompagnare le persone detenute nei percorsi di reinserimento sociale indica inequivocabilmente che tale bisogno è, insieme alla possibilità di accedere ad un lavoro, assolutamente prioritario. La costruzione di un servizio di accoglienza per persone sottoposte a misura penale rappresenta anche un "investimento" sociale ed economico dato che «l'elevato numero di soggetti in esecuzione penale fuori dal carcere, risulta in particolare estremamente significativo per la riduzione considerevole dei costi sociali, anche per la conseguente minore esposizione ad un "contagio criminale" ed al potenziale reclutamento di

26

soggetti detenuti "comuni" nelle file della criminalità organizzata. Lo sviluppo dell'esecuzione penale esterna comporta inoltre una considerevole riduzione dell'onere economico relativo al mantenimento dei detenuti, nonché dei costi umani connessi. Relativamente al problema di un ipotetico "fallimento" delle misure alternative alla detenzione, da alcuni più volte sostenuto, si ritiene corretto contestualizzare il dibattito sia sul piano numerico che sul piano della valutazione dei risultati, unici indicatori che permettono di valutare la validità complessiva dell'applicazione di tali modalità di esecuzione della pena. Recenti indagini condotte su campioni significativi di realtà nazionali mostrano un numero di revoche delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale e delle semilibertà che può essere definito fisiologico.

La possibilità di avere un domicilio è un fattore determinante, insieme all'inserimento lavorativo, per il successo o l'insuccesso del progetto di inserimento sociale della persona sottoposta a misura penale. Per le persone socialmente più deboli, proprio quelle che più difficilmente possono risolvere autonomamente il problema abitativo, esso deve essere accompagnato da azioni che consentano uno sviluppo dell'autonomia individuale e diano avvio a un percorso di emancipazione dal bisogno attraverso la ricostruzione e l'inserimento in reti di relazioni familiari, lavorative e sociali che aumentino il capitale sociale accessibile per le persone coinvolte.

Proprio per questo la presente proposta progettuale si propone di avviare un servizio di housing sociale (housing first) per soggetti sottoposti a misure penali esterne al carcere e se possibile anche per persone al termine della detenzione, costituendo una rete efficace di realtà che operano sul territorio valdostano e lavorando in stretta collaborazione con i servizi e le agenzie territoriali che si occupano dell'inserimento sociale e lavorativo di chi è sottoposto a misure penali o in uscita dalla detenzione. La costruzione di una rete di realtà distribuite sul territorio, che condivide risorse in termini di formazione e supervisione, in grado di offrire interventi competenti differenziati in base alle necessità e alle fasi del percorso di inserimento sociale, di offrire un servizio costante di supporto educativo, psicologico e legale rappresenta un aumento notevole delle possibilità di successo dei singoli progetti e un'ottimizzazione delle risorse disponibili. Uno stretto coordinamento tra le realtà coinvolte permetterà di rendere più accessibili gli alloggi disponibili, con criteri di accesso condivisi e noti, con un comune percorso di valutazione e di riprogettazione in itinere degli interventi e un costante confronto sulle pratiche agite.

La finalità generale quella di costruire percorsi di inserimento sociale per le persone detenute, o sottoposte a provvedimenti cautelari o penali restrittivi della libertà personale, in particolare offrendo contesti favorevoli all'esecuzione penale esterna al carcere e attivando progetti, alternativi

27

alla detenzione, nel territorio e in integrazione con i servizi territoriali pubblici e del privato sociale. Riteniamo infatti che questo possa favorire un allontanamento dalle reti di relazione legate al reato (che in carcere permangono e anzi spesso si creano e/o consolidano) e un inserimento in reti di relazioni legati a differenti contesti (agli ambiti familiari, lavorativi, ricreativi, ecc.) con un conseguente aumento delle opportunità di inserimento sociale e di costruzione di percorsi di autonomia per la persona che favoriscano una riduzione delle possibilità di recidiva. Per la persona detenuta la mancanza di un alloggio oltre a rappresentare un disagio personale e sociale si trasforma spesso in un vero e proprio impedimento rispetto alla fruizione di un diritto. Sono proprio i detenuti più poveri, economicamente e/o culturalmente, a non poter usufruire dei benefici di legge. Proprio per questo il progetto proposto intende coniugare la disponibilità di alloggi con un accompagnamento socio-educativo e con la costruzione di percorsi di empowerment personale e sociale. Centrale è l'obiettivo di favorire nei beneficiari processi di apprendimento e la sperimentazione di nuovi e diversi stili di vita, nel rispetto delle leggi e delle regole della convivenza civile. Per farlo è indispensabile che si consolidi e si intervenga nell'ambito di un forte tessuto connettivo tra i diversi soggetti del territorio (Enti Locali, proprietari di alloggi, associazioni di categoria, Fondazioni, Caritas...) e le diverse realtà/istituzioni che si occupano di fornire supporto alle persone che escono dal carcere. Un lavoro comune che non si costituisca solo a livello formale ma che sia occasione di una collaborazione continuativa, di un costante confronto sulle pratiche agite a livello locale, che permetta di aumentare le competenze degli operatori coinvolti e di garantire una comune valutazione e accompagnamento dei percorsi individuati.

Le azioni

1. DOTAZIONE DI ALLOGGI

È prevista una prima fase di ricerca di soluzioni abitative che, in base ai bisogni e specificità degli ospiti, potrà essere declinata come segue:

- Abitazione con contratto di locazione intestato direttamente al beneficiario
- Abitazione con contratto di locazione intestato alle organizzazioni che partecipano al progetto. Se questa soluzione da un lato risulta più flessibile (possibilità di variare gli inquilini senza modificare i contratti) e più affidabile per i proprietari immobiliari; dall'altro rende più critica la conciliazione del principio di separazione fra abitazione e trattamento (in base all'approccio HF se un partecipante interrompe il ricorso ai servizi conserva l'abitazione) nel caso in cui gli inquilini non dovessero ottemperare agli obblighi derivanti

28

dall'occupazione degli appartamenti, considerato che la responsabilità economica e legale resta in capo alle organizzazioni. Le organizzazioni titolari del contratto di locazione potranno poi, in base a quanto previsto dai contratti, sub-affittare o stipulare un contratto di accoglienza coi partecipanti al progetto.

- Soluzione abitativa transitoria presso strutture ricettive come il Piccolo Albergo di Comunità, nei seguenti casi: attesa del reperimento di un'abitazione adeguata, spazio protetto di riflessione/scelta rispetto al proprio percorso di vita, periodo di osservazione in casi particolari e/o di sperimentazione per possibili co-abitazioni.

Gli alloggi potranno essere monolocali o alloggi più grandi in co-housing. Si ipotizza un numero massimo di tre persone per ogni unità abitativa, rivolte ad un massimo di 20 partecipanti.

Particolare attenzione verrà data alla "costruzione" delle opportunità di condividere un'abitazione, mettendo in primo piano le scelte dei partecipanti.

In una prospettiva di attivazione dei beneficiari del progetto, qualora questi avessero delle risorse economiche disponibili (all'inizio o durante il percorso), si prevede di utilizzare una quota parte delle loro disponibilità e ad integrazione le risorse finanziarie del progetto per il pagamento dell'affitto, in vista di una sostenibilità nel tempo.

In particolare per quanto riguarda la disponibilità di alloggi e strutture, si elencano di seguito più soluzioni possibili, in funzione delle necessità dei beneficiari. Qualsiasi sia la soluzione abitativa adottata il Consorzio TdU opererà per garantire al beneficiario condizioni di:

- rispetto dell'individualità, della dignità, della riservatezza della persona persona
- di parità del trattamento per gli ospiti all'interno della stessa struttura
- di vita in un ambiente il più possibile accogliente e confortevole.

Il Piccolo Albergo di Comunità

È un servizio gestito da La Sorgente s.c.s, si tratta di una struttura riconducibile a una sorta di albergo popolare, in cui l'accoglienza viene concepita e realizzata sulla base dei diversi bisogni sociali intercettati da enti e istituzioni del territorio (associazioni di volontariato, servizio sociale, Caritas, ecc.), in una logica di integrazione degli interventi sociali e di forte lavoro di rete. La struttura è sede operativa della cooperativa e ospita al suo interno segreteria, uffici e una sala riunioni, ma soprattutto un ristorante aperto a pranzo e cena. Anche questi spazi potrebbero essere utili per la realizzazione dei progetti individualizzati.

Proprio in virtù della sua flessibilità di utilizzo, il Piccolo Albergo di Comunità può rivelarsi utile per una prima transizione dalla vita carceraria alla disponibilità di un alloggio vero e proprio; questo

29

periodo di passaggio consente un primo accompagnamento in un luogo presidiato e offre la possibilità alla persona di iniziare a partecipare ad interventi formativi resi disponibili in NullAosta, nella logica di integrazione tra i 2 progetti.

Il Piccolo Albergo può offrire stanze singole o doppie, con la possibilità di cucinare in proprio in una cucina comune o di ricevere i pasti pronti dal ristorante attivo nella struttura stessa. Ciò consente di individualizzare l'intervento a seconda delle esigenze/competenze della persona e della loro evoluzione nel corso del tempo.

Alloggi

La tipologia di spazi messi a disposizione, nonché il tipo di accompagnamento all'abitare che ne conseguirà, varierà naturalmente in base alle peculiarità di ciascuna situazione e agli obiettivi che si intendono perseguire, nel medio e nel lungo periodo, per ogni progetto di vita. Il Consorzio TdU intende sondare la disponibilità di alloggi da dedicare al progetto instaurando o specializzando ulteriormente le collaborazioni con i principali interlocutori immobiliari del territorio (UPPI, enti ecclesiastici, agenzie immobiliari, singoli privati). Alcune collaborazioni sono già state avviate nel corso di precedenti progetti di accoglienza, altre sono da valutare e avviare in modo specifico per il presente progetto, che parte comunque da una serie di contatti e disponibilità antecedenti. Si valuterà anche l'inserimento presso alloggi di edilizia residenziale o simili. A tal fine si proporrà in sede di co-progettazione di attivare una interlocuzione e collaborazione con l'ARER – Ente pubblico economico strumentale della Regione Autonoma Valle d'Aosta con funzione di edilizia residenziale pubblica.

L'intenzione è di favorire la condivisione di un alloggio tra due o al massimo tre persone, per abbassarne i costi e per favorire azioni di sussidiarietà tra inquilini. In questo caso, particolare attenzione sarà assicurata all'individuazione dei coinquilini e alla loro convivenza, con apposite azioni di supporto che facilitino la conoscenza e la costruzione di una relazione di condivisione di spazi, tempi, attività adeguata al gruppo, ma anche al percorso individuale di ciascuno.

2. ACCOMPAGNAMENTO ALL'ABITARE

L'intervento non si esaurisce con la soluzione abitativa, ma con l'obiettivo di rendere la persona capace di vivere in maniera indipendente, il Consorzio interviene con il supporto di operatori specificamente dedicati che accompagnano la persona nella nuova sistemazione ed esperienza di vita in modo flessibile sulla base dei bisogni individuali, relativamente alle seguenti aree:

- Organizzazione, manutenzione e personalizzazione dell'alloggio

- Organizzazione gestione quotidiana della casa (es. cucina, pulizie, attenzioni e misure di precauzione Covid-19, raccolta differenziata, ecc.)
- Gestione del budget e delle spese
- Gestione delle bollette, dei debiti, dei pagamenti di tasse e tributi, ...

Saranno coinvolti tre operatori che saranno attivati gradualmente e progressivamente in relazione al numero delle segnalazioni. Gli operatori monitoreranno sistematicamente le diverse situazioni abitative e le relazioni col vicinato. L'intensità di tale accompagnamento sarà modulata nel tempo, in relazione al grado di autonomia raggiunta e non necessariamente corrisponderà alla durata complessiva del progetto (secondo quanto indicato nelle Linee guida dell'avviso: 6 mesi massimo per ciascun percorso).

3. AREA SALUTE E BENESSERE

Compito degli operatori a sostegno dell'abitare sarà anche quello di supportare e creare connessioni fra i beneficiari e i servizi territoriali competenti (Servizio sociale regionale, Ser.D, Psichiatria, presidi sanitari, organizzazioni di volontariato, Direzione del Carcere di Brissogne e servizio educativo, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Torino, l'Ufficio del difensore civico nonché garante dei diritti dei detenuti, UEPE...), in base all'eventuale presenza di problematiche di salute e dipendenza o di ulteriori necessità di presa in carico e/o sostegno.

Il monitoraggio costante ha anche la finalità di verificare l'eventuale presenza di problematiche o rischi che necessitano di altri tipi di intervento, oltre a quello specifico sulla casa (rischio dipendenze, tentativi di suicidio, ...), procedendo pertanto a condividere coi servizi competenti contesti di vita e di cura più adeguati.

Oltre alla facilitazione della relazione con i servizi dell'area salute e benessere del territorio, in una logica di assunzione graduale di autonomia, l'operatore del Consorzio TdU fornisce le informazioni di base circa i servizi sociali e sanitari che possono essere utili alla persona nella sua nuova condizione (es: l'Azienda USL Valle d'Aosta e la sua Guida all'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri disponibile nelle lingue albanese, arabo, cinese, francese, inglese; lo Sportello Informativo per la Salute degli Immigrati – S.I.S.I., l'ambulatorio di medicina di base per immigrati).

4. SOSTEGNO ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE

Altro principio chiave è l'autodeterminazione dei beneficiari, rispettando le loro scelte personali e il modo in cui intendono vivere la propria vita, nel rispetto delle leggi e della convivenza civile, e fornendo quindi il sostegno richiesto.

Gli operatori si occuperanno dell'accompagnamento dei partecipanti relativamente ai seguenti aspetti:

- Integrazione sociale: aiuto nel ristabilire relazioni positive con la famiglia (ove possibile), con gli amici o con altre figure significative, nel creare una rete di supporto sociale e nella costruzione di relazioni positive e non stigmatizzanti col vicinato. L'operatore di TdU può segnalare iniziative da fruire nel tempo libero che avvicinino il beneficiario all'ambiente e alle persone e amplino le sue conoscenze del territorio (es: facili passeggiate accompagnate e gratuite organizzate per numeri limitate di persone - progetto MisMI-Interreg-Alcotra; iniziative delle biblioteche regionali, ...). Per favorire la gestione quotidiana, il Consorzio Trait d'Union può fornire gratuitamente al beneficiario alcuni servizi (es: lavanderia).
- Sostegno emotivo attraverso l'ascolto, il dialogo, anche in situazioni non formali, attraverso la creazione di occasioni di "fare comune", incoraggiando i partecipanti ad intraprendere un percorso di recupero-trattamento o riduzione del danno.
- Informazioni-accompagnamento procedure amministrative: alcune situazioni potrebbero richiedere un accompagnamento nella fruizione di prestazioni erogate da pubblici uffici (residenza, tessera sanitaria, esenzione ticket, certificato disoccupazione, ecc.)
- Integrazione socio-economica: a seconda delle specifiche situazioni potrà declinarsi in: lavoro, tirocinio, attività socialmente rilevanti, volontariato, formazione, ricerca attiva del lavoro, attività espressive, ... Nella logica dell'integrazione, l'operatore ricoprirà funzione di tutoraggio per favorire la partecipazione del beneficiario ad iniziative formative a valere sul progetto NullAosta o per l'accompagnamento al lavoro con funzione di "ponte sempre rispetto al progetto NullAosta.

I beneficiari potranno inoltre usufruire di interventi di mediazione culturale e di supporto legale sia individuali sia in connessione con l'offerta formativa a valere sul Progetto NullAosta.

Risultati attesi

- Integrazione delle azioni con progetti avviati o in corso di avvio sul territorio regionale quali il progetto "DIMORE" relativo alla sperimentazione di housing in favore di soggetti senza dimora, il progetto "NullAosta al reinserimento" a valere sui finanziamenti di Cassa delle Ammende e il progetto promosso dalla Direzione generale di esecuzione penale esterna con le medesime finalità;
- avvio di una modalità di collaborazione con l'istituto penitenziario di Brissogne non soltanto finalizzata a ridurre il sovraffollamento e ostacolare la diffusione della pandemia da CODIV 19 nel carcere ma anche in grado di promuovere una presa in carico dei detenuti senza una dimora e che potrebbero beneficiare di misure alternative alla detenzione, tramite l'housing;
- promozione tra gli enti afferenti al terzo settore e in generale nella comunità valdostana (enti locali, ecc) di modalità innovative di presa in carico dei soggetti in condizioni di fragilità estrema.

Definizione del ruolo e degli impegni di ciascun soggetto della partnership

Si sintetizzano di seguito le macro attività in capo ai partner di progetto. Si evidenzia che per la definizione di dettaglio delle attività progettuali si rimanda ai paragrafi precedenti e ai progetti approvati dalla Cassa delle Ammende.

Attività	Partner
Regione Valle d'Aosta	
• Coordinamento progettuale e della Cabina di regia e referente per la Cassa delle Ammende • Coordinamento delle attività di rete e promozione delle attività di sensibilizzazione e comunicazione sul territorio regionale • Promozione dell'integrazione tra le differenti progettualità presenti sul territorio regionale • Coordinamento del Gruppo operativo di progetto	Regione Valle d'Aosta – Dipartimento politiche sociali
• Gestione co-finanziamento regionale e referente per le attività afferenti al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione	Regione Valle d'Aosta – Dipartimento politiche del lavoro e della formazione
• Promozione dell'integrazione e del coordinamento con i servizi sociali regionali	Regione Valle d'Aosta – Struttura servizi alla persona e alla famiglia
Consorzio Trait d'Union	
• Coordinamento e realizzazione delle attività previste dal progetto e dei flussi informativi nei confronti della	Coordinatori del progetto del Consorzio Trai d'Union

Regione e della Cabina di regia • Gestione e trasmissione della rendicontazione delle spese progettuali • Attività di monitoraggio e raccolta dati ai fini della valutazione delle attività progettuali e delle relative ricadute sul territorio • Definizione di prassi operative di collaborazione tra i diversi servizi • Partecipazione al Gruppo operativo di progetto	
UIEPE	
• Partecipazione alla Cabina di regia • Monitoraggio e valutazione delle attività anche per il tramite dell'operatore che verrà assegnato al progetto • Partecipazione al Gruppo operativo di progetto • Raccordo tra il Gruppo operativo di progetto e L'UEPE, la C.C. e l'USSM	Direzione dell'UIEPE e operatore assegnato alle attività progettuali
UEPE	
• Partecipazione alla Cabina di regia • Condivisione di prassi operative di collaborazione tra i diversi servizi per la realizzazione delle attività progettuali • Segnalazioni al Gruppo operativo di progetto dei soggetti destinatari degli interventi • Monitoraggio dei progetti di presa in carico	Referente regionale UEPE
CGM	
• Partecipazione alla Cabina di regia • Monitoraggio e valutazione delle attività	Funzionarie assegnate al progetto
USSM	
• Partecipazione alla Cabina di regia • Condivisione di prassi operative di collaborazione tra i diversi servizi per la realizzazione delle attività progettuali • Segnalazioni al Gruppo operativo di progetto dei soggetti destinatari degli interventi • Monitoraggio dei progetti di presa in carico	Referente assegnata a questo progetto
PRAP	
• Partecipazione alla Cabina di regia • Monitoraggio e valutazione delle attività e facilitatore dei processi di collaborazione con la Casa Circondariale di Brissogne	Direzione del PRAP

CASA CIRCONDARIALE DI BRISSOGNE	
• Partecipazione alla Cabina di regia Definizione di prassi operative di collaborazione tra i diversi servizi • Facilitatore dei processi di collaborazione con l'équipe interna alla Casa Circondariale	Direzione Casa Circondariale Servizio educativo della Casa Circondariale
Consiglio Permanente degli Enti Locali /CELVA	
• Diffusione della conoscenza tra gli enti locali delle azioni progettuali e delle relative ricadute al fine di potenziare e diversificare la rete territoriale e gli ambiti di realizzazione di tali azioni • Partecipazione alla Cabina di regia regionale al fine di monitorare e valutare lo sviluppo del progetto sul territorio regionale	Referente tecnico del Celva
Azienda USL della Valle d'Aosta	
• Collaborazione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e, nello specifico, delle strutture e dei servizi coinvolti nella presa in carico dei soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nell'ambito delle azioni progettuali finalizzate all'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale intra ed extra muraria, di mediazione penale e di giustizia riparativa • Partecipazione alla Cabina di regia regionale al fine di monitorare e valutare lo sviluppo del progetto sul territorio regionale • Potenziamento dell'attività sanitaria nella Casa Circondariale	Direzione del Dipartimento di salute mentale

Monitoraggio e valutazione

Al fine di monitorare le attività e garantire un adeguato coordinamento, saranno previsti incontri almeno trimestrali della Cabina di Regia a cui parteciperanno i referenti dei vari enti coinvolti.

Obiettivo della Cabina di Regia è di adottare e gestire il sistema di monitoraggio e valutazione del progetto che permetta sia di valutare i livelli prestazionali nelle misure previste dal progetto attraverso l'acquisizione delle conoscenze necessarie al miglioramento continuo dei singoli interventi, sia di incrementare e di migliorare nel tempo l'offerta dei servizi, nonché la valutazione dell'efficacia degli interventi anche in termini di impatto sociale ed economico.

L'obiettivo è di presidiare lo svolgimento delle attività in modo che sia effettivamente possibile raggiungere gli obiettivi condivisi nei tempi e con le risorse disponibili, oppure predisporre

eventuali azioni correttive, garantendo in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi complessivi previsti dal Progetto. Fine ultimo del percorso di valutazione, monitoraggio e modellizzazione è quello di accompagnare il progetto nella definizione di strumenti e modalità operative che permettano di individuare potenzialità, vincoli e condizioni per una stabilizzazione del modello d'intervento.

Le azioni di monitoraggio e valutazione, inoltre, potranno esser integrate e potenziate sulla base delle medesime attività poste in essere nell'ambito del modello di presa in carico già sperimentato sul territorio regionale che prevede lo sviluppo di tali azioni su piani differenti:

- La valutazione della soddisfazione dei vari attori coinvolti nel progetto
- La valutazione e la misurazione dell'efficacia degli interventi anche in termini di impatto sociale ed economico
- La valutazione degli esiti in relazione agli obiettivi specifici individuati e ai risultati attesi.

Sulla base dell'esperienza maturata dal Consorzio Trait d'Union a seguito dei servizi e delle sperimentazioni gestite in questi anni in progetti con elementi di analogia con la presente proposta progettuale, verranno utilizzati strumenti atti a rilevare i dati quantitativi e qualitativi nel corso dell'avanzamento delle attività e a conclusione dei progetti e nello specifico:

- Analisi del database (registrazioni variabili relative ai destinatari e a aspetti relativi al processo di presa in carico);
- Analisi quantitativa-qualitativa dei singoli progetti di presa in carico (ciascun orientatore stilerà un progetto personalizzato, il quale riporterà obiettivi ed azioni. Lo stesso sarà aggiornato periodicamente) e delle relazioni finali.

La valutazione si baserà sulle seguenti tipologie di indicatori:

- Principali caratteristiche dei beneficiari;
- Rapporto tra disegno originario e ciò che è stato realizzato;
- Risultati raggiunti (esiti delle singole azioni);
- Soddisfazione dei destinatari, dei servizi inviati e delle organizzazioni coinvolte nei singoli progetti (aziende, cooperative sociali, ODV, beneficiari di azioni di cittadinanza attiva).

Da queste risorse si prevede di attingere provvedendo agli eventuali necessari adattamenti. Tutti i percorsi formativi indicati nella presente proposta prevedono al loro termine un questionario di rilevazione della soddisfazione dei partecipanti, erogato in forma diretta alla fine del percorso o mediata da strumenti telematici (Google Moduli) come descritto nella sezione di presentazione delle attività. Per i tirocini in particolare si dispone di strumenti di valutazione specifici, per il

tirocinante e per il soggetto ospitante, atti a rilevare sia la soddisfazione sia lo sviluppo delle competenze, anche con riferimento alla disciplina regionale (per esempio la stesura del dossier individuale). È cura del Consorzio raccogliere i dati relativi:

- al singolo soggetto, utili ad evidenziarne l'evoluzione nel percorso complessivo
- a tutta la platea di beneficiari per giungere ad un dato di sintesi dell'insieme dei destinatari partecipanti ai percorsi.

Questi dati, portati in sede di Cabina di regia, potranno guidare il confronto tra i diversi soggetti in funzione di azioni di miglioramento, innovative o di riposizionamento di alcune azioni.

Il Consorzio Trait d'Union adotterà schede di rilevazione delle segnalazioni da parte dei servizi competenti, degli ingressi nel percorso, delle uscite e dell'andamento dei flussi di entrata e uscita. Ciò consentirà di mettere a punto strumenti organizzativi che facilitino l'avvio di percorsi di gruppo, l'inserimento in iniziative del territorio, la migliore distribuzione e abbinamento nella presa in carico tra operatori del Consorzio e beneficiari.

Misure di prevenzione per contrastare la diffusione da Covid-19

Le attività progettuali verranno promosse nel pieno rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali atte a prevenire la diffusione del virus Covid-19. In particolare, per quanto riguarda l'inserimento dei detenuti nei percorsi di housing, si prevede che, a seguito di accordi formali con il Dipartimento sanità e con l'Azienda USL, i detenuti prima della dimissione, vengano sottoposti alla verifica circa la rispettiva positività in base alle disposizioni sanitarie territoriali.

Sensibilizzazione e comunicazione delle attività

Si ipotizza di realizzare una molteplicità di azioni di sensibilizzazione della popolazione sul tema del carcere e del reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e più in generale sulle persone sottoposte a provvedimenti di autorità giudiziaria in ambito penale, agli interventi di mediazione e di giustizia riparativa. Le iniziative succitate saranno condivise e pianificate con il supporto degli enti facenti parte dalla Cabina di regia e realizzate in collaborazione con l'Associazione Valdostana Volontariato Carcerario.

Si porrà particolare attenzione al coinvolgimento del mondo della scuola, con cui già in passato sono stati realizzati progetti su questo tema. Rispetto al target dei giovani ci si richiederà una collaborazione con la Cittadella dei giovani e con l'associazione "Libera".

Si ipotizza anche di coinvolgere l'ASD "Stade valdotain Rugby", con la quale è attiva una collaborazione da diversi anni su progettualità in ambito sociale. Nello specifico si intende coinvolgere parte dei destinatari (in particolare coloro che sono ristretti presso la Casa circondariale) in un percorso di educazione allo sport. Il percorso, che si dovrebbe realizzare all'interno della Casa circondariale sarà tenuto da un istruttore dell'associazione, si concluderà con un evento finale che consisterà in una partita di rugby alla quale prenderanno parte i detenuti che hanno preso parte al percorso ed alcuni atleti dello "Stade Valdotain".

Si intende infine organizzare un evento finale nel quale illustrare alla popolazione gli esiti del progetto e presentare il libro "Padre nostro che sei in galera" assieme all'autore Giuseppe Giunti.

Le azioni comunicative verranno realizzate tramite i seguenti strumenti:

- Comunicati stampa
- Pubblicazione degli eventi sul sito internet regionale
- Pubblicazione sul Portale del benessere sociale
- Comunicazioni agli enti locali e agli enti del terzo settore sia tramite posta elettronica sia a mezzo PEC.

Modalità di trasferimento dei finanziamenti, di monitoraggio e di rendicontazione – piano finanziario

L'Amministrazione regionale erogherà il finanziamento al soggetto del terzo settore individuato in qualità di partner, gestore delle attività progettuali, nelle modalità stabilite dalla DGR n. 749 del 7 agosto 2020, e nello specifico:

- 70% dell'importo complessivo, all'avvio delle attività, nell'anno 2020, per entrambe le progettualità;
- per un massimo di euro 39.000,00, nell'esercizio finanziario 2021, a seguito di presentazione di dettagliata rendicontazione, al termine delle attività previste nell'ambito della "*proposta progettuale per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 negli istituti penitenziari*", pari al saldo del 30% del totale complessivo del progetto;
- per un massimo di euro 35.940,00, nell'esercizio finanziario 2022, a seguito di presentazione di dettagliata rendicontazione, al termine delle attività previste nell'ambito del progetto "*Nulla osta al reinserimento*", pari al saldo del 30% sul valore totale del progetto.

La quota di cofinanziamento regionale, pari a euro 36.000, prevista nell'ambito del progetto "Nulla osta al reinserimento" verrà imputata come segue:

- euro 25.200,00 per l'anno 2020, pari al 70% dell'importo complessivo della quota di cofinanziamento,
- euro 10.800,00 per l'anno 2021 pari al 30% dell'importo complessivo della quota di cofinanziamento.

Il piano finanziario previsto per la realizzazione della progettualità "SO-STARE FUORI", riferito al progetto *NullaAosta al reinserimento* e al *Programma di interventi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 in ambito Penitenziario*, ripropone i piani dei costi approvati dalla Cassa delle Ammende in sede di presentazione della proposta progettuale e dall'Amministrazione regionale con DGR 749/2020.

ALLEGATO 29 – Casa circondariale di Brissogne.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹⁵⁴	Casa circondariale di Brissogne ¹⁵⁵ Ministero della Giustizia ¹⁵⁶	Condizioni di detenzione Detenzione degradante	Organizzazione Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad accredito somma
2 ¹⁵⁷	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a domande presentate
4 ¹⁵⁸	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a supporto assistenziale
6 ¹⁵⁹	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Richiesta di assegnazione ad attività lavorative
8 ¹⁶⁰	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a competenze economiche
9 ¹⁶¹	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine ad assegnazione a comunità
12	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta del personale competente
13	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorative
14	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a colloqui telefonici
16	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Chiarimenti in ordine a colloqui
17	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Chiarimenti in ordine ad inserimento in struttura di accoglienza
20	Casa circondariale di Brissogne	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Chiarimenti in ordine ad inserimento in Struttura di accoglienza
21	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Chiarimenti in ordine ad assegnazione ad attività lavorativa
30	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorative

¹⁵⁴ Pratica aperta nel 2019.

¹⁵⁵ L'istante è stato indirizzato per competenza dal Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di Torino.

¹⁵⁶ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁵⁷ Pratica aperta nel 2019.

¹⁵⁸ *Idem.*

¹⁵⁹ *Idem.*

¹⁶⁰ *Idem.*

¹⁶¹ *Idem.*

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
32	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta dell'operatore competente
35	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorative
36	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta dell'operatore competente
37	Casa circondariale di Brissogne ¹⁶²	Lavoro	Diritti fondamentali	Richiesta di assegnazione ad attività lavorative
42	Casa circondariale di Brissogne ¹⁶³	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine ad incompatibilità con regime detentivo
44	Casa circondariale di Brissogne ¹⁶⁴	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Asserite criticità in ordine a contatti con familiari
45	Casa circondariale di Brissogne ¹⁶⁵	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a recapito di pacchi
46	Casa circondariale di Brissogne ¹⁶⁶	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla gestione di istanze varie
47	Casa circondariale di Brissogne ¹⁶⁷	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla gestione di ufficio di supporto a detenuti
48	Casa circondariale di Brissogne ¹⁶⁸	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine ad operazioni di accreditamento di somme
49	Casa circondariale di Brissogne ¹⁶⁹	Igiene	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine all'acqua potabile
51	Casa circondariale di Brissogne ¹⁷⁰	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine ad assegnazione logistica
53 ¹⁷¹	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorative
54	Casa circondariale di Brissogne	Personale dell'Istituto	Organizzazione	Asserite criticità in ordine alla condotta del personale competente
55	Casa circondariale di Brissogne	Contatti con i familiari	Diritto all'affettività	Asserite criticità in ordine a colloqui con familiari

¹⁶² L'istante è stato indirizzato per competenza dal Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di Torino.

¹⁶³ *Idem.*

¹⁶⁴ L'istante è stato indirizzato per competenza dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte.

¹⁶⁵ *Idem.*

¹⁶⁶ *Idem.*

¹⁶⁷ *Idem.*

¹⁶⁸ *Idem.*

¹⁶⁹ *Idem.*

¹⁷⁰ *Idem.*

¹⁷¹ Pratica non ancora conclusa.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
56 ¹⁷²	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a trasmissione di somme a familiari
57 ¹⁷³	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a mancato ricevimento di pacco postale
60 ¹⁷⁴	Casa circondariale di Brissogne	Lavoro	Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad assegnazione ad attività lavorativa
62 ¹⁷⁵	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a fornitura di bene di necessità
63	Casa circondariale di Brissogne	Condizioni di detenzione	Organizzazione	Asserite criticità in ordine a contestazione disciplinare

¹⁷² Pratica non ancora conclusa.

¹⁷³ *Idem.*

¹⁷⁴ *Idem.*

¹⁷⁵ *Idem.*

ALLEGATO 30 – Regione autonoma Valle d’Aosta.

Nessun caso

ALLEGATO 31 – Azienda U.S.L. della Valle d’Aosta.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
5 ¹⁷⁶	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a supporto psicologico
11	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine ad assistenza medica
25	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a somministrazione di farmaco
41	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta ¹⁷⁷	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a trattamento sanitari
43	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta ¹⁷⁸	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a cure mediche
50	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta ¹⁷⁹	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a fornitura di presidio medico
58 ¹⁸⁰	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine a prestazione ospedaliera
59 ¹⁸¹	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine ad assistenza sanitaria
61	Azienda U.S.L. Valle d’Aosta	Servizi sanitari	Diritto alla salute	Asserite criticità in ordine ad erogazione di farmaco

¹⁷⁶ Pratica aperta nel 2019.

¹⁷⁷ L’istante è stato indirizzato per competenza dal Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di Torino.

¹⁷⁸ L’istante è stato indirizzato per competenza dal Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte.

¹⁷⁹ *Idem.*

¹⁸⁰ Pratica non ancora conclusa.

¹⁸¹ *Idem.*

ALLEGATO 32 – Amministrazioni periferiche dello Stato.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
10	Provveditorato interregionale Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Trasferimenti	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a richiesta di trasferimento
22	Provveditorato interregionale Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Trasferimenti	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a richiesta di trasferimento
26	Provveditorato interregionale Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta	Trasferimenti	Organizzazione	Chiarimenti in ordine a richiesta di trasferimento

ALLEGATO 33 – Amministrazioni ed Enti fuori competenza.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
1 ¹⁸²	Casa circondariale di Brissogne ¹⁸³ Ministero della Giustizia ¹⁸⁴	Condizioni di detenzione Detenzione degradante	Organizzazione Diritti fondamentali	Asserite criticità in ordine ad accredito somma
3 ¹⁸⁵	Questura di Aosta ¹⁸⁶	Immigrazione	Ordinamento	/
7 ¹⁸⁷	Amministrazione della giustizia ¹⁸⁸	Giurisdizione	Ordinamento	/
15	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
18	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
19	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
23	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
24	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
28	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
29	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
31	Ministero della Giustizia	Trasferimenti	Organizzazione	/
33	Questura di Aosta	Immigrazione	Ordinamento	/
34	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁸² Pratica aperta nel 2019.

¹⁸³ L'istante è stato indirizzato per competenza dal Garante dei diritti delle persone private della libertà della Città di Torino.

¹⁸⁴ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁸⁵ Pratica aperta nel 2019.

¹⁸⁶ Nei confronti della Questura di Aosta l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

¹⁸⁷ Pratica aperta nel 2019.

¹⁸⁸ Nei confronti dell'Amministrazione della giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

Caso n.	Ente	Materia	Area	Questione
38	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
39	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
40	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/
52 ¹⁸⁹	Ministero della Giustizia ¹⁹⁰	Trasferimenti	Organizzazione	/
64	Amministrazione della giustizia	Giurisdizione	Ordinamento	/

¹⁸⁹ Pratica non ancora conclusa.

¹⁹⁰ Nei confronti del Ministero della Giustizia l'intervento è stato effettuato a titolo di collaborazione interistituzionale.

ALLEGATO 34 – Questioni tra privati.

Caso n.	Materia
27	Responsabilità civile e penale

ALLEGATO 35 – Proposte di miglioramento normativo e amministrativo.

Nessuna proposta di miglioramento

Stampa in data 25 marzo 2021



Pubblicata sul sito Internet in data 15 aprile 2021